BOLLETTINO UFFICIALE

n. 15
dell' 11 aprile 2018

Anno LV n. 15

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Avvocatura generale dello Stato

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_15_1_DPR_79_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 079/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres. e smi.

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), ed in particolare l'articolo 15 che disciplina l'organizzazione dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio;
RICHIAMATO, in particolare l'articolo 15, comma 2 sexies, della legge regionale 3/2015, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster;
RICHIAMATO, altresì, l'articolo 15, comma 2 octies, della legge regionale 3/2015, il quale dispone che con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione del contributo di cui al comma 2 sexies del medesimo articolo;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;
VISTI gli articoli 27 e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014;
VISTO il proprio decreto 29 settembre 2016, n. 0183/Pres. avente ad oggetto "Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3" e successive modificazioni;
VISTO il testo del "Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres. e smi.", e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autono-

mia), con particolare riferimento agli articoli 14 e 15;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 709;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres. e smi.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres e smi.

art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 e smi

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera e bis) è inserita la seguente:
<<e ter) Cluster cultura, creatività e turismo: il cluster Arredo e Sistema casa Srl Consortile, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster cultura, creatività e turismo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati, così come definiti alla lettera a);>>;
b) alla lettera h) dopo le parole <<2 bis>> sono inserite le seguenti: <<,2 bis.1>> e dopo le parole <<2 ter>> sono inserite le seguenti: <<,2 ter.1>>;
c) la lettera j) è abrogata;
d) alla lettera k) le parole <<a titolo esemplificativo, per>> sono sostituite dalla seguente: <<quali>>.

Art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 e smi

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola <<quelle>> è sostituita dalle seguenti: <<le spese di funzionamento per le>>;
b) il comma 2 è abrogato.

Art. 3 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 e smi

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Per l'attuazione delle iniziative di sviluppo dei cluster, sono ammissibili le spese riguardanti le seguenti attività:
a) l'animazione del cluster al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;
b) l'attività di marketing del cluster volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e aumentare la visibilità del cluster;
c) la gestione delle infrastrutture del cluster; l'organizzazione di programmi di formazione seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.>>;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1. la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) spese di comunicazione, per la promozione e per l'animazione del cluster, quali organizzazione di conferenze, seminari, workshop, realizzazione di pubblicazioni e altro materiale divulgativo, partecipazione a eventi fieristici;>>;

2. la lettera c) è abrogata.

Art. 4 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 e smi

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 2 è abrogata;
b) alla lettera b) del comma 2 le parole <<,contenute nel piano triennale strategico,>>sono soppresse;
c) al comma 3 le parole <<sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e>> sono soppresse.

Art. 5 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande già presentate relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster da svolgere nel 2018 sono integrate secondo quanto previsto dal presente regolamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_80_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 080/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres.

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 6 della predetta legge regionale 3/2015 che disciplina i contratti regionali di insediamento;
VISTO il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres., con cui è stato emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015";
VISTO il successivo proprio decreto 11 luglio 2017, n. 0160/Pres. con cui sono state apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento;
VISTO il testo recante "Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres." e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento agli articoli 14 e 15;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 707;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres.

art. 1 modifiche all'articolo 4 del DPreg. 82/2017

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017 n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015), dopo la parola: <<riconversione>> sono aggiunte le seguenti: <<, che possono riguardare anche la realizzazione di lavori edili>>.

art. 2 modifiche all'articolo 10 del DPreg. 82/2017

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è aggiunta la seguente:
<<d bis) costi per la realizzazione di opere edili.>>.

art. 3 modifiche all'articolo 11 del DPreg. 82/2017

1. dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è aggiunta la seguente:
<<c bis) costi per la realizzazione di opere edili.>>.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_81_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 081/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria.

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) ed in particolare l'articolo 4, comma 32, il quale prevede che la Regione, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, possa concedere, per il tramite delle Camere di Commercio competenti per territorio, contributi a privati per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi di categoria M1 (destinato al trasporto di persone nel numero massimo di 8), bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o veicoli elettrici;
RICHIAMATI:
- il comma 33 del sopra citato articolo, che stabilisce che con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, siano definiti l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedervi, la cilindrata massima dei nuovi veicoli, a esclusione di quelli elettrici, e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del veicolo e l'acquisto del nuovo;
- il comma 34, che stabilisce che con il medesimo regolamento di cui al comma 33 siano disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 32 e le risorse, destinate alle Camere di Commercio, per lo svolgimento dell'attività;
- il comma 35, che stabilisce che per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
- il comma 36, che stabilisce che per le finalità di cui al comma 34, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 112.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il testo del "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria" e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 632 del 19 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 632 del 19 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria.

Articolo 1
(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 33 e 34, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), il presente regolamento disciplina:
   a) il procedimento per la concessione e l'erogazione, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominate "CCIAA", di contributi a privati per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici;
   b) l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedervi, la cilindrata massima dei veicoli, diversi da quelli elettrici, per il cui acquisto è concesso ed erogato e il termine massimo entro il quale il veicolo nuovo deve essere acquistato e deve intervenire la rottamazione del veicolo a benzina Euro 0 o Euro 1 o del veicolo a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3;
   c) i criteri e le modalità per l'assegnazione alle CCIAA delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, commi 35 e 36, della legge regionale 45/2017.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a) veicoli di categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

b) veicoli Euro 0: veicoli immatricolati fino al 31/12/1992 che non riportano sulla carta di circolazione una diversa classe emissiva o una delle diciture di cui alle lett. c), d) ed e);
c) veicoli Euro 1: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva o una dicitura contenente il riferimento ad una o più delle seguenti direttive europee: 91/441/CEE; 91/542/CEE-A; 93/59/CEE;
d) veicoli Euro 2: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva o una dicitura contenente il riferimento ad una o più delle seguenti direttive europee: 91/542/CEE-B; 94/12/CE; 96/1/CE; 96/44/CE; 96/69/CE; 98/77/CE;
e) veicoli Euro 3: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva o una dicitura contenente il riferimento ad una o più delle seguenti direttive europee: 98/69/CE; 98/77/CE-A; 1999/96/CE; 1999/102/CE; 2001/1/CE-A; 2001/27/CE; 2001/100/CE-A; 2002/80/CE-A; 2003/76/CE-A;
f) rottamazione: consegna di un veicolo destinato alla demolizione ad uno dei soggetti indicati dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 comprovata dal certificato di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo;
g) nucleo familiare: i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come risultante dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda;
h) reddito complessivo per nucleo familiare: reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare di cui fa parte il beneficiario, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale;
i) soggetto gestore: la CCIAA nella cui circoscrizione territoriale di competenza il soggetto richiedente ha la propria residenza.

Articolo 3
(Attività delle Camere di commercio)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 34 della legge regionale 45/2017, le risorse disponibili sono assegnate alle CCIAA in proporzione al numero di identificativi attivi al 31 dicembre 2017, relativi a ciascuna Camera di commercio.
2. Qualora, alla data del 31 maggio 2019, residuino risorse disponibili riferite al riparto di cui al comma 1, la Giunta regionale procede alla distribuzione di tali risorse alle CCIAA, in proporzione al numero delle domande non soddisfatte su ciascun territorio di origine che ne compone la circoscrizione di competenza.
3. Le domande per le quali il provvedimento di concessione del contributo non è stato emesso dalle CCIAA entro il 30 settembre 2019, sono archiviate.
4. Le risorse non erogate dalle CCIAA al 31 dicembre 2019, sono restituite alla Regione.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 34 della legge regionale 45/2017, le risorse destinate alle CCIAA per lo svolgimento dell'attività di competenza, sono assegnate per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero di identificativi attivi al 31 dicembre 2017, relativi a ciascuna Camera di commercio.
6. Lo svolgimento dell'attività di competenza delle CCIAA, nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 5, sono disciplinati nell'ambito di una convenzione da stipulare con l'Amministrazione regionale, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.

Articolo 4
(Caratteristiche tecniche dei veicoli da rottamare)

1. Il veicolo da rottamare deve appartenere alla categoria "M1" e a una delle seguenti classi emissive:
    a) BENZINA: Euro 0, Euro 1
    b) GASOLIO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3

Articolo 5
(Caratteristiche tecniche dei veicoli da acquistare)

1. Il veicolo deve essere nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, appartenere alla categoria M1 ed essere un veicolo elettrico o un veicolo con alimentazione a benzina/metano avente cilindrata non superiore a 2.000 cc o un veicolo ibrido (con alimentazione a benzina/energia elettrica) avente cilindrata non superiore a 2.000 cc.

Articolo 6
(Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, le persone fisiche:
    a) residenti alla data di presentazione della domanda sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
    b) il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo inferiore o pari a 85.000,00 euro annui.
2. Nel caso di acquisto di veicolo in comproprietà, sono beneficiari del contributo i comproprietari del veicolo medesimo. Se fanno parte di nuclei familiari diversi, il requisito reddituale di cui al comma 1, lett. b) deve essere rispettato da tutti i nuclei familiari.
3. E' ammissibile a contributo la spesa per la rottamazione di uno dei veicoli di cui all'art. 4 ed il conseguente acquisto, in proprietà o in comproprietà e ad uso privato, di uno dei veicoli tra quelli previsti all'articolo 5. Ai fini dell'ammissione a contributo della relativa spesa, il veicolo deve essere acquistato in data intercorrente tra quella dell'entrata in vigore del presente regolamento ed il 31 dicembre 2018. Ai medesimi fini deve intervenire la contestuale rottamazione del veicolo di cui all'art. 4. Per aversi contestuale rottamazione la data del certificato di rottamazione deve essere compresa tra i 30 giorni antecedenti ed i 30 giorni successivi alla data di immatricolazione del veicolo di cui al secondo periodo, inclusa la data medesima.
4. Il contributo massimo a parziale copertura della spesa di cui al comma 3 è così stabilito:
    a) 3.000,00 euro per l'acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano;
    b) 4.000,00 euro per l'acquisto di veicoli ibridi (con alimentazione a benzina/energia elettrica);
    c) 5.000,00 euro per l'acquisto di veicoli elettrici.
5. Tale contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili.
6. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a favore del medesimo beneficiario.
7. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a fronte della rottamazione del medesimo veicolo avente le caratteristiche di cui all'art. 4.

Articolo 7
(Presentazione delle domande)

1. La domanda ai fini della concessione del contributo è presentata alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso il Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza,

a valere sulla quota di risorse determinata in esito al riparto di cui all'articolo 3, comma 1, nel prosieguo denominato "riparto provinciale".

2. La domanda di contributo è presentata a partire dal termine iniziale di presentazione delle domande stabilito da apposito avviso predisposto dall'Amministrazione regionale, sentite le CCIAA, ed allegato alla convenzione di cui all'art. 3 e sino al termine finale di presentazione delle domande stabilito dal medesimo avviso.
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato da ciascun soggetto gestore sul proprio sito internet almeno dieci giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.
4. La domanda di contributo è redatta secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione regionale, sentite le CCIAA, ed allegato alla convenzione di cui all'art. 3.
5. Lo schema di cui al comma 4 è pubblicato da ciascun soggetto gestore sul proprio sito internet almeno dieci giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.
6. La domanda di contributo è sottoscritta dalla persona fisica di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso di acquisto in proprietà, ovvero dalle persone fisiche di cui all'articolo 6, comma 2, nel caso di acquisto in comproprietà. La domanda è accompagnata dalle autocertificazioni e dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo secondo modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2 ed in conformità alla vigente normativa in materia di istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione. In particolare, alla domanda è allegata:
   - copia della fattura quietanzata;
   - copia del contratto di acquisto del veicolo appartenente ad una delle tipologie di cui all'art. 5;
   - copia della carta di circolazione;
   - copia del certificato di rottamazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
7. La domanda è presentata secondo le modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2:
   a) a mano; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;
   b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
   c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC della CCIAA di cui al comma 1 del presente articolo, come indicato nell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l'attestazione di ricezione della PEC da parte del soggetto gestore rilasciata dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.
8. La domanda presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma digitale del richiedente. In caso di acquisto in comproprietà la domanda è sottoscritta con firma digitale da uno dei comproprietari ed è altresì corredata da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.
9. Sono dichiarate inammissibili e successivamente archiviate:
   a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;
   b) le domande presentate dalla medesima persona fisica richiedente, sia in qualità di proprietario sia di comproprietario di veicolo tra quelli indicati all'art. 5, successivamente alla prima ritenuta istruibile;
   c) le domande non firmate digitalmente dal richiedente, nel caso di presentazione della domanda ai sensi del comma 7, lettera c) del presente articolo;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 7 e specificate nell'avviso di cui al comma 2;
e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella del soggetto richiedente;
f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;
g) le domande presentate mediante PEC e sottoscritte da uno dei comproprietari del veicolo di cui all'art. 5 non corredate da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.

10. Dell'assunzione delle determinazioni di cui al comma precedente è data tempestiva notizia al richiedente.

Articolo 8
(Procedimento e istruttoria delle domande)

1. Il soggetto gestore svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza e la regolarità della domanda. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto provinciale.
2. Il soggetto gestore comunica al soggetto richiedente:
   a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti o trarne copia;
   b) l'oggetto del procedimento;
   c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
   d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
   e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere al contributo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. b), della legge regionale 7/2000;
   f) i termini per la concessione del contributo;
   g) gli obblighi del beneficiario;
   h) i casi di revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 12.
3. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.
4. La nota informativa di cui al comma 3 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il soggetto gestore ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
6. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 5 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.
7. In pendenza del termine di cui al comma 5, i termini previsti dall'articolo 9 sono sospesi.

Articolo 9
(Concessione e liquidazione dei contributi)

1. A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso dal soggetto gestore entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente

riparto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. La liquidazione del contributo concesso è effettuata entro sessanta giorni dalla data del decreto di concessione.

Articolo 10
(Cumulo dei contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo di cui all'art. 5 del presente regolamento, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 7, comma 6, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.

Articolo 11
(Controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Articolo 12
(Revoca)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario.
2. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Articolo 13
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Articolo 14
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_82_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 082/Pres.

Regolamento attuativo delle norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale).

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale);
RILEVATO che l'articolo 8 della sopracitata legge regionale n. 4/2017 demanda a uno o più regolamenti regionali - da approvarsi previo parere della competente Commissione consiliare - la definizione:
a) delle modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea delle Comunità di cui all'articolo 4, nonché i criteri di ammissione dei suoi partecipanti secondo i principi di democrazia e di responsabilità sociale, prevedendo, in particolare, che siano ammesse tutte le persone fisiche residenti nel territorio che si impegnano a rispettare i principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e che l'assemblea assuma le proprie deliberazioni con voto uguale e diretto dei partecipanti;
b) delle modalità di convocazione del Forum di cui all'articolo 5, comma 5;
c) delle modalità di convocazione e di funzionamento del Tavolo che può essere costituito anche se il numero dei componenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera e), è inferiore a sei unità;
d) delle modalità e i criteri di attuazione delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e comma 4, privilegiando le iniziative che coinvolgono le scuole;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 499 di data 9 marzo 2018 con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento in parola;
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 16 marzo 2018, prot. 3597 di pari data;
VISTO il testo del "Regolamento attuativo delle norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale)" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 21 marzo 2018 n.716;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento attuativo delle norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale)"allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento attuativo delle norme per la valorizzazione e la promozione dell’economia solidale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale)

CAPO I – FINALITA’

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale):
a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea delle Comunità dell’economia solidale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4/2017 (di seguito legge) nonché i criteri di ammissione dei suoi partecipanti;
b) le modalità di convocazione del Forum dell’economia solidale del Friuli Venezia Giulia (di

seguito Forum), di cui all'articolo 5, comma 5, della legge;
c) le modalità di convocazione e di funzionamento del Tavolo regionale permanente per l'Economia solidale (di seguito Tavolo), di cui all'articolo 6 della legge;
d) le modalità e i criteri di attuazione delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE

art. 2 criteri di ammissione dei partecipanti all'assemblea delle Comunità dell'economia solidale

1. L'assemblea costituisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge, strumento di partecipazione attiva dei cittadini, con funzioni propositive e propulsive ed è deputata a designare i rappresentanti al Forum.
2. L'assemblea riunisce le persone fisiche residenti nel territorio di ciascuna Unione Territoriale Intercomunale (di seguito UTI) che perseguono attivamente l'attuazione dei principi della solidarietà, della reciprocità, del dono, del rispetto dell'ambiente.
3. Sono ammessi a partecipare all'assemblea i soggetti indicati al comma 2 che presentano all'UTI di riferimento domanda, contenente la dichiarazione di impegno al rispetto dei principi indicati alla lettera a), comma 1, dell'articolo 8 della legge, utilizzando il modello reperibile sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Ciascuna UTI pubblica sul proprio sito istituzionale il modello di domanda e le informazioni in merito alle modalità di consegna.
5. L'UTI pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti ammessi a partecipare all'assemblea.

art. 3 modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea delle Comunità dell'economia solidale

1. L'assemblea è convocata ogni anno entro il mese di febbraio secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 3 della legge.
2. La richiesta di convocazione da parte della Comunità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, della legge è presentata da un numero di persone non inferiore al 10% dei soggetti ammessi a partecipare all'assemblea alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'UTI pubblica sul proprio sito istituzionale l'avviso di convocazione dell'assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata.
4. All'assemblea partecipa il Presidente dell'UTI che la presiede o un sindaco da lui delegato che svolge le funzioni di presidente.
5. Al presidente spetta il compito di disciplinare l'ordinato svolgersi della discussione e può, se richiesto, sottoporre l'argomento alla votazione dell'assemblea.
6. Il presidente nomina il segretario con funzioni di verbalizzante.
7. L'assemblea delibera in base al principio maggioritario e può stabilire per le proprie decisioni di adottare il metodo del consenso.
8. L'assemblea può istituire gruppi di lavoro tematici e svolgere assemblee limitate a circoscrizioni inferiori all'UTI.
9. Le convocazioni dei gruppi di lavoro tematici e delle assemblee circoscrizionali e gli esiti degli incontri sono comunicate al Presidente dell'UTI.
10. Nel corso della prima assemblea sono eletti i due rappresentanti da designare quali membri del Forum previsto all'articolo 5 della legge.
11. Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina dei rappresentanti previsti al comma 10, devono essere approvate in prima votazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza assoluta dei partecipanti; in seconda votazione è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza semplice dei partecipanti. Le votazioni sono distinte per ciascuno dei due rappresentanti.

12. La nomina dei rappresentanti è pubblicata sul sito istituzionale dell'UTI ed è comunicata alla Direzione regionale competente.

art. 4 modalità suppletiva di convocazione del Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia

1. Quando il Forum non si costituisce o non si riunisce nei casi previsti dall'articolo 5, comma 5, della legge, su richiesta di almeno uno dei rappresentanti eletti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, l'Assessore regionale competente procede alla convocazione del Forum almeno quindici giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l'ora della riunione, è comunicato ai rappresentanti eletti nelle assemblee.

art. 5 modalità di convocazione del Tavolo regionale permanente per l'Economia solidale

1. I soggetti legittimati alla nomina dei membri del Tavolo indicati all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) d) ed e) della legge, comunicano all'Assessore regionale competente i nominativi dei componenti designati.
2. Il Tavolo è convocato ogni anno su iniziativa dell'Assessore regionale competente.
3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, è comunicato ai componenti designati almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
4. La convocazione del Tavolo può altresì essere richiesta da uno o più membri del Tavolo stesso. In tal caso, la richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si richiede l'inserimento all'ordine del giorno.

art. 6 modalità di funzionamento del Tavolo regionale permanente per l'Economia solidale

1. L'Assessore regionale competente, o altro soggetto da lui delegato, presiede il Tavolo.
2. Il presidente, quando è impossibilitato a partecipare ai lavori del Tavolo, può, limitatamente alla seduta indicata, nominare un sostituto che ne svolge le funzioni.
3. Il presidente nomina il segretario con funzioni di verbalizzante, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e regola lo svolgimento del Tavolo.
4. E' ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più membri, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dalla maggioranza dei presenti.
5. Le riunioni del Tavolo sono valide ove partecipi almeno la maggioranza dei suoi componenti.
6. Quando non si raggiunge il numero legale nel termine di trenta minuti dall'orario indicato nella lettera di convocazione, il presidente scioglie la seduta.
7. Le decisioni sono assunte con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
8. Su indicazione del presidente, alle riunioni del Tavolo possono essere invitati, senza diritto di voto e in funzione consultiva, dirigenti, funzionari e tecnici individuati dall'Amministrazione regionale. Il presidente può invitare alle riunioni del Tavolo esperti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
9. Per lo svolgimento delle attività del Tavolo, l'Amministrazione regionale svolge funzioni di segreteria e supporto tecnico.
10. Il processo verbale è redatto riportando sinteticamente la discussione intervenuta, nonché l'orario di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei presenti e la loro

legittimazione, l’esito delle votazioni, le motivazioni e le decisioni adottate. Su richiesta degli interessati, il processo verbale deve contenere le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono che debbano essere espressamente riportate.
11. Gli esiti delle sedute sono trasmessi alla Direzione competente per le opportune valutazioni.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO

art. 7 tipologie di iniziative

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 della legge, sono finanziate le seguenti iniziative:
a) nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, i progetti e gli interventi mirati a diffondere i principi e le buone pratiche dell'economia solidale;
b) nelle Università e poli tecnologici, specifici progetti mirati a creare conoscenza e sperimentazione di forme innovative di economia solidale;
c) negli Enti di formazione, corsi mirati a formare soggetti capaci di attivare e gestire imprese e reti di economia solidale;
d) l’organizzazione annuale della <<giornata dell’economia solidale>> dedicata all'approfondimento di aspetti critici e alla ricognizione delle esperienze significative.
2. Le risorse stanziate sono ripartite come segue:
a) 40% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera a);
b) 25% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera b);
c) 25% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera c);
d) 10% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera d);
3. Nel caso in cui al termine dell’istruttoria delle domande di contributo presentate risultino delle risorse residue, queste vengono riassegnate, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, a favore delle domande relative alle iniziative che coinvolgono le scuole, ai sensi del comma 1, lettera a), non soddisfatte per mancanza di risorse disponibili.
4. Le comunicazioni relative alle risorse residue sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 8 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente finalizzate alla realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 7, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, in relazione a iniziative avviate dopo tale data.
2. Rientrano tra le spese ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell’IVA nella misura in cui non sia recuperata o recuperabile:
a) spese per la produzione di materiale informativo e didattico;
b) spese di cancelleria e postali strettamente collegate alla realizzazione dell’iniziativa nel limite massimo del 10% del costo dell’iniziativa stessa;
c) spese per la promozione dell’iniziativa;
d) spese per il noleggio di materiali e attrezzature;
e) spese per docenze svolte da personale esterno all’organizzazione che beneficia del contributo, comprensive di eventuali costi sostenuti o per l’uso di mezzi di trasporto;
f) spese per l’utilizzo degli spazi per lo svolgimento dell’iniziativa;
g) spese per il noleggio di mezzi di trasporto utilizzate per la realizzazione dell’iniziativa.

art. 9 modalità di presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore competente reperibile sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è presentata alla Direzione competente dal 1 febbraio ed entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda, sottoscritta dalla persona fisica istante, ovvero dal legale rappresentante in caso di persona giuridica, è presentata, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, tramite posta elettronica certificata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante consegna a mani all'ufficio protocollo della Direzione regionale competente.
3. Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di cui al primo comma. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede:
a) la data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, in caso di presentazione tramite posta elettronica certificata;
b) la data del timbro postale, in caso di presentazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine;
c) la data del timbro apposto dall'ufficio protocollo, in caso di consegna a mani.
4. Ciascun istante può presentare una sola domanda di contributo, che può avere a oggetto più di una delle iniziative di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 7, comma 1.

art. 10 modalità di concessione del contributo

1. Il contributo è concesso a seguito dell'istruttoria delle domande, con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, delle legge regionale 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Eventuali risorse derivanti da rinunce, revoche o economie di spesa possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, a favore delle domande relative alle iniziative che coinvolgono le scuole.
3. Le comunicazioni relative alle risorse residue sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", quando, per il beneficiario o per la natura dell'attività esercitata, il contributo configura un aiuto di Stato.
5. Per ogni domanda può essere concesso un contributo non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro.
6. Il contributo è concesso fino alla misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili.
7. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla scadenza del termine della presentazione della domanda di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili.
8. Il provvedimento di concessione, recante le modalità di rendicontazione, è comunicato tempestivamente al beneficiario.
9. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere cumulato con altri benefici regionali o di altri enti pubblici e privati, fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta, come risulta dalla dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 2.
10. Qualora la somma dei benefici concessi per la realizzazione dell'iniziativa superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta per l'iniziativa stessa, il contributo previsto dal presente regolamento è proporzionalmente rideterminato.

art. 11 rendicontazione della spesa

1. Entro il termine di cui al comma 3, i beneficiari presentano la seguente documentazione:
a) nel caso di istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, i beneficiari presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), idonea documentazione giustificativa della spesa, in copia non autenticata, intestata al soggetto beneficiario, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
c) per tutti i soggetti beneficiari, una relazione finale dettagliata sull'attività svolta, recante l'attestazione che l'iniziativa è stata realizzata e che il contributo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato concesso.
2. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al beneficiario ed è annullata in originale, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale riportando gli estremi della legge ragionale di riferimento.
3. Il termine per la rendicontazione è fissato al 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda.

art. 12 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato:
a) per rinuncia del beneficiario;
b) in caso di rendicontazione di un importo inferiore al 50% del contributo concesso;
c) in caso di difformità dell'iniziativa realizzata rispetto a quella oggetto di concessione;
d) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 11.
2. La revoca del contribuito comporta la restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
3. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso si procede alla rideterminazione del contributo, salvo quanto previsto al comma 1 lett. b).

art. 13 erogazione del contributo

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa, la Direzione regionale competente provvede all'erogazione del contributo entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

art. 14 disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

art. 15 disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la domanda di contributo prevista all'articolo 9, comma 1, è presentata entro il termine del 31 luglio.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_83_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 083/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e, in particolare, l'articolo 14, comma 1 lettera k), in base al quale con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione del principio di invarianza idraulica;
VISTO l'articolo 3 comma 1 lettera v) della legge regionale 11/2015 che definisce l'invarianza idraulica quale "principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio riceventi i deflussi originati dall'area stessa";
VISTO l'articolo 15 comma 9 della legge regionale 11/2015 in base al quale gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo;
RICHIAMATO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi orientali (P.G.R.A.), approvato con delibera n. 1 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), il quale prevede, tra le misure di mitigazione non strutturali da applicarsi sul territorio distrettuale (misure: ITN004_2FVG_005_M21, ITN006_2FVG_005_M21, ITN009_2FVG_005_M21, ITR061_2FVG_005_M21 e ITI017_2FVG_005_M21), "la predisposizione di un regolamento per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica (L.R. 11/2015, artt. 14 e 15), al fine di limitare i deflussi mediante la realizzazione o il miglioramento dei sistemi di drenaggio naturali e artificiali";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 9 marzo 2018, con la quale è stato approvato in via preliminare "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)";
PRESO ATTO che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole giusta verbale n. 19 del 20 marzo 2018;
VISTO il testo del "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)" e ritenuto di emanarlo;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 800 di data 21 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)", nel testo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)

art. 1 oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (*Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque*), il presente Regolamento disciplina, sotto gli aspetti idrologici e idraulici, le conseguenze delle nuove trasformazioni del territorio regionale a seguito delle previsioni della pianificazione comunale ed infraregionale, degli interventi di trasformazione fondiaria nonché degli interventi di tipo edilizio e mira a contenere il potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche.

2. Il presente Regolamento è corredato dal documento tecnico, denominato Allegato 1 "Metodi e criteri per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica nella Regione Friuli Venezia Giulia", di seguito Allegato 1, che contiene i criteri e le modalità da utilizzare ai fini della corretta applicazione del principio di invarianza idraulica nonché al fine di attuare le politiche di contenimento di consumo di suolo.

art. 2 ambito di applicazione

1. Sono soggetti al presente regolamento le seguenti tipologie di trasformazione del territorio regionale che incidono sul regime idrologico e idraulico:

a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 e all'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);

b) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali i piani regolatori particolareggiati comunali ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali;

c) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo nonché quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) in alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 18 della medesima legge regionale 19/2009;

d) i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione sul territorio regionale delle opere pubbliche di competenza statale, regionale o comunale di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 19/2009;

e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.

2. Non sono soggetti al presente regolamento gli interventi:

a) subordinati a SCIA, purché la superficie di riferimento "S" sia inferiore od uguale alla superficie di riferimento minima "S_{MIN}", di cui, rispettivamente, alle lettere s) e t) del comma 1 dell'articolo 3;

b) soggetti a comunicazione di conformità urbanistica con o senza comunicazione di inizio lavori, purché la superficie di riferimento "S" sia inferiore od uguale alla superficie di riferimento minima "S_{MIN}";

c) in attività edilizia libera di cui all'articolo 16 della legge regionale 19/2009, indipendentemente dalla superficie di riferimento "S" interessata.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acque meteoriche superficiali: la parte delle acque di una precipitazione meteorica che, non assorbita o evaporata, scorre in superficie;
b) asseverazione di "non significatività": attestazione con la quale si dichiara che la trasformazione non è significativa ai fini dell'invarianza idraulica, in quanto l'impatto della trasformazione è trascurabile. Essa può essere sottoscritta dal progettista e non obbligatoriamente da un tecnico laureato dotato di adeguata competenza nel calcolo idrologico ed idraulico;
c) buone pratiche costruttive: le tipologie costruttive e i manufatti ad esse associati (ad es. cunette filtranti, tetti e pareti verdi, pavimentazioni porose, cisterne) che, anche attraverso il riuso dei volumi idrici, mitigano "alla sorgente" la risposta idrologica impulsiva della superficie trasformata;
d) buone pratiche agricole: le misure tecniche operative ed agronomiche, implementate ai fini della prevenzione e mitigazione, in particolare, del rischio di ruscellamento e della laminazione dei volumi di piena provenienti dai terreni agricoli a seguito di una trasformazione fondiaria;
e) coefficiente di afflusso Ψ: il rapporto tra il volume totale delle acque meteoriche superficiali defluite alla sezione di chiusura di un dato bacino scolante e il volume totale degli afflussi meteorici, i cui valori di riferimento sono indicati nell'Allegato 1;
f) coefficiente di afflusso medio ponderale Ψ_{medio} : il coefficiente di afflusso complessivo per un dato lotto di trasformazione all'interno di un determinato bacino drenato. Ψ_{medio} è uno dei parametri di riferimento per la determinazione del livello di significatività della trasformazione;
g) coefficiente udometrico massimo ammissibile u_{MAX} : la portata massima specifica che, in una situazione post operam, può essere scaricata dalla superficie trasformata, nel sistema di drenaggio di valle (rete di drenaggio e rete idrografica); è generalmente espressa in litri al secondo per ettaro (l/s·ha);
h) dispositivi di compensazione o volumi di invaso: le misure compensative (ad es. vasche volano, supertubi), finalizzate a mantenere costante il coefficiente udometrico o a rispettare un certo vincolo di portata allo scarico per un assegnato tempo di ritorno;
i) dispositivi idraulici: i manufatti (quali ad es. trincee drenanti, bacini d'infiltrazione, pozzi drenanti) impiegati al fine di garantire un drenaggio sostenibile e di facilitare l'infiltrazione dei volumi idrici nel terreno;
j) ente gestore: la Regione, i Consorzi di bonifica, i gestori del servizio idrico integrato o gli enti locali in forma singola od associata, che gestiscono la rete idraulica ricettrice di cui alle lettere o) e p), che riceve le portate scaricate dalla superficie oggetto della trasformazione.
L'ente gestore è indicato nello studio di compatibilità idraulica.
L'ente gestore competente:

1. è individuato sulla base della classificazione dei corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11/2015 con riferimento alla competenza al rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'art. 17 della succitata legge regionale, qualora la proposta trasformazione preveda il recapito diretto in corpo idrico superficiale;
2. è quello che gestisce il sistema di drenaggio, nel caso di recapito indiretto in corpo idrico superficiale;
3. è quello che tra gli enti gestori del corpo idrico superficiale e del sistema di drenaggio afferente a quest'ultimo, impone i vincoli più restrittivi allo scarico.

L'ente gestore:
1. può definire il coefficiente udometrico massimo ammissibile u_{MAX} di cui alla lettera g), in funzione dei differenti effetti dell'apporto di nuove acque meteoriche nei sistemi di drenaggio esistenti;
2. esprime i pareri sullo studio di invarianza idraulica previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;

k) impatto "significativo ai fini dell'invarianza idraulica": potenziale trasformazione di suolo (post operam) peggiorativa, rispetto alla situazione iniziale (ante operam), in termini di risposta idrologica;
l) interventi edilizi: qualunque opera che modifichi un edificio esistente o che comporti la realizzazione di una nuova costruzione o una sua modifica ai sensi all'articolo 4 della legge regionale 19/2009;
m) invarianza idraulica: principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa; l'invarianza idraulica non costituisce misura per il risanamento e la messa in sicurezza delle aree soggette a pericolosità idraulica, bensì rappresenta un criterio elementare di sviluppo sostenibile che consente di pianificare le trasformazioni in modo da non aggravare le situazioni esistenti;
n) RainMap FVG: l'applicativo regionale che contiene la regionalizzazione delle piogge e che, assegnato il tempo di ritorno, fornisce le Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP) ed i coefficienti pluviometrici a, n, n' (dove n'= 4/3·n) in caso di scrosci;
o) rete di drenaggio: il sistema di canalizzazioni artificiali e non, che raccolgono e allontanano da insediamenti civili, produttivi e commerciali, incluse le aree rurali, le acque meteoriche superficiali;
p) rete idrografica o reticolo idrografico: l'insieme dei corsi d'acqua che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
q) rischio idraulico: il rischio di allagamento da parte di acque provenienti da corsi d'acqua naturali o artificiali, ovvero il prodotto di due fattori: la pericolosità (la probabilità di accadimento di un evento calamitoso di una certa intensità) e il danno atteso (inteso come perdita di vite umane o danni a beni economici pubblici e privati);
r) studio di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica: studio di carattere idrologico-idraulico teso a dimostrare, per una data trasformazione, il rispetto, anche mediante l'adozione di misure compensative, del principio di invarianza idraulica per un assegnato tempo di ritorno;
s) superficie di riferimento S: superficie complessiva (ad es. un lotto) sulla quale, a seguito di una trasformazione che interessa anche solo una parte di essa, è possibile si produca un'alterazione del valore del coefficiente di afflusso medio ponderale sull'intera superficie. S è uno dei parametri di riferimento per la determinazione del livello di significatività della trasformazione;
t) superficie di riferimento minima S_{MIN}: superficie di riferimento S minima (500 mq) al di sotto della quale la trasformazione urbanistico-territoriale si definisce "non significativa" ai fini dell'invarianza idraulica, in quanto produce un impatto trascurabile dal punto di vista idrologico e idraulico. Nel caso di trasformazione fondiaria tale superficie ha un'estensione pari a 1.0 ha;
u) tempo di ritorno di riferimento: il tempo di ritorno (Tr = 50 anni) che concerne l'evento meteorico di riferimento;
v) tabella riassuntiva di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica: contiene le informazioni riassuntive e i dati principali della trasformazione e dell'intervento di mitigazione, ai fini dell'invarianza idraulica a seguito della trasformazione;

w) trasformazioni fondiarie: le trasformazioni agricole che implicano una modifica della morfologia dei terreni con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico ed interventi di sistemazioni idraulico-agrarie che comprendono un insieme di opere, superficiali (ad es. fossi e scoline) o sotterranee (ad es. fognature o dreni), eseguite allo scopo di ottenere il controllo delle acque piovane su tutta la superficie del terreno coltivato. Tali trasformazioni non necessitano generalmente della modifica degli strumenti urbanistici comunali;
x) trasformazioni urbanistico – territoriali: le trasformazione del territorio di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a), b) c) e d), che prevedono nuove o differenti previsioni insediative o infrastrutturali;
y) vasche di prima pioggia: dispositivi che mirano all'accumulo temporaneo della prima parte del volume di piena causato dalle acque meteoriche superficiali che necessitano di trattamento.

art. 4 studio di compatibilità idraulica

1. Nei casi di cui all'articolo 1, i progetti aventi un livello di approfondimento analogo a quello di un progetto definitivo e i piani che prevedono nuove trasformazioni urbanistico – territoriali, o fondiarie, che comportano un'alterazione del regime idrologico - idraulico sono corredati di un elaborato tecnico denominato "Studio di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica".

2. Lo Studio di compatibilità idraulica, che non sostituisce studi o atti previsti dalla normativa statale e regionale nell'ambito di altri procedimenti, è un documento tecnico redatto da tecnici laureati dotati di adeguata competenza nel calcolo idraulico e idrologico, nel rispetto della normativa di settore.

3. I contenuti essenziali dello Studio di compatibilità idraulica, i metodi da utilizzare per il dimensionamento dei volumi di invaso e dei dispositivi idraulici, nonché i principali criteri progettuali e costruttivi dei manufatti, sono contenuti nell'Allegato 1.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di trasformazioni urbanistico – territoriali o fondiarie, ricadenti nei casi di cui all'articolo 5 comma 3, per le quali lo Studio di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica è sostituito da asseverazione attestante che la trasformazione non è significativa ai fini dell'invarianza idraulica.

5. Lo studio di compatibilità idraulica:

a) dimostra che l'esistente livello di pericolosità idraulica non viene aggravato per effetto delle nuove previsioni di trasformazione;

b) dimostra che l'eventuale riduzione dell'esistente livello di pericolosità idraulica non risulterebbe pregiudicata da nuove previsioni di trasformazione;

c) dimostra la coerenza dello studio stesso con le condizioni idrauliche del territorio, nonché con i pareri di compatibilità idraulica di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;

d) prevede dispositivi di compensazione o volumi d'invaso, che consentano la laminazione delle piene e, ai quali, laddove possibile, possano essere associati adeguati dispositivi idraulici finalizzati a favorire l'infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo, nel rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente;

e) analizza la coerenza delle soluzioni prospettate ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica rispetto alle condizioni di pericolosità definite dai Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel caso di trasformazioni che ricadano all'interno di zone classificate pericolose dal punto di vista idraulico secondo i vigenti PAI;

f) contiene la "Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera v) i cui contenuti sono indicati nell'Allegato 1;

g) presenta un grado di approfondimento commisurato al livello di dettaglio della trasformazione urbanistico-territoriale o fondiaria di cui all'articolo 2, comma 1, nonché adeguato al livello di significatività di cui all'articolo 5;

h) indica l'ente gestore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j);

i) indica gli eventuali vincoli di portata relativi agli scarichi in termini di massimo valore ammissibile di coefficiente udometrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

6. Lo studio di compatibilità idraulica è corredato di analisi pluviometrica eseguita con l'applicativo regionale RainMap FVG, il quale indica:

a) le coordinate geografiche baricentriche della superficie drenante di riferimento rispetto alle quali sono state ottenute le curve di pioggia;

b) le Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP);

c) i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica a, n ed n' in funzione del tempo di ritorno di riferimento.

art. 5 livelli di significatività delle trasformazioni

1. Le trasformazioni del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1 sono suddivise nei seguenti livelli di significatività, come da tabella esposta nell'Allegato 1:

a) contenuto, moderato, medio, elevato o molto elevato, nel caso di trasformazioni urbanistico-territoriali. L'attribuzione di uno dei citati livelli dipende dall'estensione della superficie di riferimento S e, nel caso di livello elevato o molto elevato, anche dal valore del coefficiente di afflusso medio ponderale post operam;

b) moderato, medio o elevato, nel caso di trasformazioni fondiarie. L'attribuzione di uno dei citati livelli dipende dall'estensione della superficie di riferimento S.

2. I metodi di dimensionamento dei dispositivi di compensazione o invasi e dei dispositivi idraulici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h) e i), sono indicati nell'Allegato 1 e sono definiti in funzione dei livelli di significatività della trasformazione, con le seguenti modalità:

a) nel caso di trasformazione urbanistico-territoriale, i volumi d'invaso sono calcolati utilizzando almeno due tra i metodi indicati nell'Allegato 1 adottando, in ogni caso, i risultati più cautelativi. Nel caso in cui il livello di significatività sia molto elevato è richiesta l'applicazione della modellazione matematica. Nel caso in cui il livello di significatività sia contenuto, non è richiesto il calcolo dei volumi;

b) nel caso di trasformazione fondiaria, il metodo di dimensionamento dei volumi è indicato nell'Allegato 1.

3. La trasformazione è considerata non significativa, nei casi in cui:

a) la superficie di riferimento S è inferiore od uguale alla superficie di riferimento S_{MIN} ovvero $S \leq S_{MIN}$;

b) S è maggiore di S_{MIN} e il coefficiente di afflusso medio ponderale rimane costante oppure si riduce a seguito della trasformazione;

c) lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla superficie trasformata è recapitato direttamente a mare o in laguna o in altro corpo idrico recettore (laghi e bacini idrici che non svolgono funzione anti piena), il cui livello idrico non risulta influenzato in modo apprezzabile dagli apporti meteorici.

4. Nel caso di trasformazioni urbanistico-territoriali aventi livello di significatività contenuto, moderato, medio, elevato e molto elevato è obbligatorio l'uso delle buone pratiche costruttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), compatibilmente con le condizioni ambientali dei luoghi.

5. Nel caso di trasformazioni fondiarie aventi livello di significatività moderato, medio ed elevato è obbligatorio l'uso delle buone pratiche agricole di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), compatibilmente con le condizioni ambientali dei luoghi.

6. Nei casi non previsti dai commi 4 e 5 è, in ogni caso, raccomandato l'uso delle buone pratiche costruttive e agricole di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).

art. 6 parere di compatibilità idraulica

1. Il parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica o il motivato diniego dello stesso sono emessi dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo o dall'ente gestore, entro sessanta giorni dalla presentazione dei piani o dei progetti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10. Tale termine può essere interrotto per una volta ai fini della richiesta di eventuali integrazioni, i chiarimenti o pareri collaborativi, che devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ente competente di cui al comma 1.

2. Nel caso in cui la proposta trasformazione sia di competenza comunale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, il rispetto dell'invarianza idraulica è dichiarato dal tecnico progettista e il Comune verifica che nell'elaborato progettuale siano presenti tale dichiarazione e la tabella riassuntiva di compatibilità idraulica.

3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, il parere di compatibilità idraulica è sostituito dall'asseverazione di non significatività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

art. 7 strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti

1. Nel caso di strumenti urbanistici comunali generali o loro varianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il parere di compatibilità idraulica di cui all'articolo 6, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, è vincolante ed è allegato al parere geologico.

2. Ai fini dell'emissione del parere di compatibilità idraulica, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, può chiedere un parere collaborativo all'Ente gestore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j).

art. 8 piani territoriali infraregionali, piani regolatori portuali e piani attuativi comunali

1. Nel caso di piani territoriali infraregionali, piani regolatori portuali e piani regolatori particolareggiati comunali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il parere di compatibilità idraulica di cui all'articolo 6 rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, è vincolante ed è propedeutico all'adozione del piano.

2. Ai fini dell'emissione del parere di compatibilità idraulica, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, può chiedere un parere collaborativo all'ente gestore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j).

art. 9 interventi edilizi

1. Nel caso di progetti di interventi edilizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), lo studio di compatibilità idraulica è propedeutico l'approvazione dei progetti e il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinata alla presentazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 4.

2. Nel caso in cui il livello di significatività della trasformazione causata dall'intervento edilizio sia moderato o medio, ai fini della verifica della compatibilità idraulica il comune può chiedere un parere collaborativo all'ente gestore di cui all'art. 3 comma 1 lettera j).

3. Nel caso in cui il livello di significatività della trasformazione causata dall'intervento edilizio sia elevato o molto elevato, il Comune trasmette lo studio di compatibilità idraulica all'Ente gestore ai fini

dell'emissione del parere di compatibilità idraulica di cui all'articolo 6 che sarà recepito nel titolo abilitativo.

art. 10 trasformazioni fondiarie

1. Nel caso di progetti di interventi di trasformazione fondiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il parere di compatibilità idraulica di cui all'articolo 6, rilasciato dall'ente gestore è vincolante ed è propedeutico all'approvazione del progetto.

2. Nel caso in cui il livello di significatività della trasformazione causata dall'intervento di trasformazione fondiaria sia elevato, l'ente gestore trasmette lo studio di compatibilità idraulica e il parere di compatibilità idraulica alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo ai fini della pianificazione di bacino.

art. 11 piano di manutenzione

1. I dispositivi di compensazione, gli eventuali dispositivi idraulici inclusi i manufatti accessori per il loro corretto funzionamento, gli interventi realizzati secondo le buone pratiche costruttive e agricole, finalizzati al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, contribuiscono alla messa in sicurezza del territorio sotto il profilo idrologico e idraulico rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 5, comma 2 del "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia" emanato con il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres..

2. La previsione di realizzazione dei dispositivi e degli interventi di cui al comma 1 è condizione necessaria ai fini del rilascio del titolo edilizio ed è contestuale all'attuazione delle trasformazioni

3. I dispositivi e gli interventi di cui al comma 1 sono corredati di un piano di manutenzione finalizzato al mantenimento dell'efficienza e dell'efficacia e della medesima condizione di sicurezza idraulica sul territorio, che contiene la descrizione e la periodicità delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguire sulle strutture che compongono il sistema di drenaggio.

4. Il piano di manutenzione di cui al comma 3 è attuato a cura e spese dei proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni. Al fine di facilitare le operazioni di manutenzione i proprietari delle aree interessate possono stipulare convenzioni con gli enti gestori.

5. Ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica, i Comuni e gli enti pianificatori possono introdurre, negli strumenti di pianificazione di competenza, ulteriori prescrizioni di dettaglio coerenti con le peculiarità dei rispettivi territori e delle problematiche ad essi connesse nonché imporre vincoli più restrittivi, rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

art. 12 regime transitorio

1. Il presente regolamento:

a) si applica ai procedimenti edilizi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, con esclusione dei casi in cui, alla medesima data, sia stata già presentata la domanda per il rilascio del permesso di costruire, o sia stata depositata la segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui all'articolo 17 della legge regionale 19/2009 in alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 18 della medesima legge regionale 19/2009 o sia stata depositata la comunicazione di cui all'articolo 16 bis della medesima legge regionale 19/2009, nonché degli interventi di cui all'articolo 17, comma 9 della legge regionale 11/2015;

b) non si applica agli strumenti urbanistici comunali e ai piani di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1 all'articolo 2, qualora adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

c) non si applica ai progetti di trasformazione fondiaria, qualora presentati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

al Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art.14, comma 1 lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)

Metodi e criteri per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica nella Regione Friuli Venezia Giulia

Indice

1. Introduzione al principio di invarianza idraulica

La progressiva impermeabilizzazione dei suoli nonché la semplificazione del reticolo idrografico minore ovvero la perdita di capacità di invaso, rappresentano in molti contesti una minaccia per la sicurezza idraulica del territorio. Ciò è evidente nei territori di pianura ed in particolare in quelli di bonifica i cui canali erano stati originariamente dimensionati per drenare un territorio fondamentalmente agricolo.

Gli effetti visibili dell'impermeabilizzazione dei suoli sono una diversa distribuzione temporale dei deflussi che mostrano durate minori con picchi di portata assai maggiori. Al tempo stesso l'estensione delle superfici impermeabili comporta un'importante alterazione delle frazioni di pioggia infiltrata riducendo la ricarica delle falde.

Per la pianificazione di bacino si pone pertanto il problema di dover adottare strumenti che possano garantire la sostenibilità di lungo periodo di un determinato assetto idrografico.

In particolare è necessario limitare nel tempo i potenziali effetti di aggravio delle piene legati alla continua impermeabilizzazione dei suoli. Ogni intervento che causa una riduzione della permeabilità dei suoli ed un aumento della velocità di corrivazione deve conseguentemente prevedere azioni correttive volte a mitigarne gli effetti e tali azioni sono da rilevare essenzialmente nella realizzazione di volumi di invaso finalizzati alla laminazione delle piene nonché, ove possibile, di dispositivi di infiltrazione facilitata nel suolo. Se tali strategie di difesa idraulica sono attuate in modo da mantenere inalterati i valori di colmo di piena prima e dopo la trasformazione allora si parla di "invarianza idraulica" delle trasformazioni di uso del suolo.

Per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende pertanto la trasformazione di un'area che, assegnato il tempo di ritorno dell'evento di riferimento, non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricettore dei deflussi superficiali originati dalla stessa.

Introducendo il concetto dell'invarianza idraulica si vuole mirare al contenimento del consumo di suolo nonché fare riferimento al principio secondo il quale "CHI CONSUMA PAGA" trasferendo ad ogni intervento sul territorio il costo dell'effetto idrologico ed idraulico che esso potrà comportare.

Il presente regolamento è previsto non solo dall'attuazione della LR 11/2015 bensì è anche una delle misure di mitigazione non strutturali (ad es. ITN004_2FVG_005_M21, ITR061_2FVG_005_M21) del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali 2016-2021 (P.G.R.A.) ai sensi della 2007/60/CE approvato dal Comitato Istituzionale dd. 03.03.2016 e che interessa l'intero territorio regionale.

In questo regolamento si è ritenuto fondamentale applicare il principio dell'invarianza idraulica non solo alla pianificazione urbanistica ma anche agli interventi edilizi (pubblici e privati) ed agli interventi di trasformazione fondiaria ovvero a quelle trasformazioni agricole che spesso passano inosservate ma che contribuiscono talvolta in maniera significativa all'aumento del rischio idraulico dei territori.

Il presente regolamento prende ispirazione anche dall'esperienza maturata in altre regioni d'Italia che da tempo hanno introdotto nella gestione dei loro territori l'osservanza di tale principio, quali ad esempio il Veneto (2009), l'Emilia Romagna (2003), la Lombardia (2006) e la Provincia Autonoma di Bolzano (2002).

2. Analisi pluviometrica con RainMap FVG

2.1 Introduzione all'analisi pluviometrica

Il software RainMap FVG contiene la regionalizzazione del regime pluviometrico che interessa la Regione FVG. Tale applicativo, di proprietà regionale, fornisce le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica (LSPP) e la rappresentazione tabellare delle precipitazioni massime orarie attese, in funzione della durata e del tempo di ritorno per una determinata località assegnate le coordinate di riferimento. Sia l'applicativo che il manuale d'uso sono messi a disposizione da parte della Regione.

I dati risultanti sono stati ricavati dall'analisi di serie storiche di 130 stazioni pluviometriche e coprono, attualmente, un intervallo di tempo dal 1920 al 2013.

L'approccio metodologico deriva dalle risultanze del progetto europeo *Interreg 3B Spazio Alpino "Catchrisk"* del quale la Giunta Regionale ne ha preso ufficialmente atto con deliberazione n. 4009 dd. 25.11.2002.

2.2 Determinazione delle curve di possibilità pluviometrica (coefficienti *a*, *n*, *n'*)

Si enunciano di seguito le caratteristiche dell'applicativo RainMap FVG e le modalità di utilizzo:

- Lo studio di compatibilità idraulica relativo all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica deve essere corredato di un'analisi pluviometrica all'interno della quale devono essere indicate le **LSSP** (Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica). Le LSPP possono essere riassunte nella seguente equazione:

  $h = a\, t^n$

  dove:

  h = altezza della precipitazione attesa (mm)

  a = coeff. pluviometrico orario (funzione del Tr ed espresso in *mm/ora*^{n})

  n = coefficiente di scala (assunto scala-invariante nel modello utilizzato)

  t = durata della precipitazione (ore)

- Il tempo di ritorno (**Tr**) delle piogge cui fare riferimento e da assumere negli studi idraulici di dimensionamento delle opere viene definito pari a **50 anni**. Tale valore, pur conservativo, è in linea con quanto avviene in altre regioni italiane, e vuole tenere in conto particolarmente la crescita dell'urbanizzazione ed i cambiamenti climatici in atto;

- La determinazione dei parametri di pioggia *a* ed *n* deve essere eseguita con l'applicativo RainMap FVG che definisce, per ogni punto all'interno del territorio regionale, informazioni relative alle LSPP delle precipitazioni orarie. Nello studio di compatibilità idraulica devono essere pertanto indicate le coordinate del punto preso a riferimento (Gauss Boaga Est) nonché riportati i grafici delle LSPP derivati dal suddetto applicativo;
- L'applicativo RainMap FVG, originariamente realizzato nel 2006 a cura dell'allora Servizio Territorio Montano e Manutenzioni della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna, si basa sulla raccolta, aggiornata, di dati pluviometrici orari provenienti da 130 stazioni pluviometriche nel periodo di osservazione 1920-2013. Tale approccio è parte del progetto *INTERREG IIIB Alpine Space Mitigation of hydro-geological risk in alpine catchments – Catchrisk* del quale la Giunta Regionale ne ha preso ufficialmente atto con deliberazione n. 4009 dd. 25.11.2002. Con questo applicativo è stato infatti possibile produrre una regionalizzazione degli eventi di precipitazione massimi annuali della Regione Friuli Venezia Giulia con risoluzione pari a 500 m. Il modello utilizzato è scala-invariante (rispetto alla durata) ed è basato sulla distribuzione GEV (*Generalized Extreme Value*, Jenkinson, 1955).
- L'applicativo RainMap FVG è direttamente scaricabile dal sito della Regione Autonoma FVG oppure può essere richiesto direttamente ai competenti uffici regionali ed è corredato da un "*Manuale dell'utente*" che contiene al suo interno tutte le informazioni necessarie per un suo corretto utilizzo;
- Nel caso di sistemi di drenaggio nei quali a causa della conformazione della rete drenante, si debbano considerare piogge di durata inferiore a quella oraria (scrosci) si procede estrapolando i necessari parametri dalle LSPP tarati sulle piogge di durata pari ad 1 ora: il coefficiente *n* va poi moltiplicato per il valore 4/3 ovvero si ha: $n' = n \cdot 4/3$.

  I futuri aggiornamenti dell'applicativo RainMap FVG potranno eventualmente includere anche le analisi degli scrosci;
- La scelta della durata della pioggia è molto importante in quanto piogge brevi ed intense divengono critiche per il calcolo della portata di picco mentre piogge lunghe e meno intense vanno ad influire sul dimensionamento della vasca di laminazione. Le durate di precipitazione considerate dovranno essere pertanto coerenti con il tempo di corrivazione critico delle aree oggetto della trasformazione;
- Non va applicato alcun ragguaglio dei coefficienti pluviometrici all'estensione della superficie di riferimento S .

3. Metodi di calcolo per la determinazione dei volumi minimi di invaso

3.1 Introduzione ai metodi di calcolo

I metodi di calcolo idrologico ed idraulico che possono essere utilizzati per il dimensionamento dei volumi di invaso sono qui descritti e sono da scegliersi in funzione del livello di significatività della proposta trasformazione:

1. il *metodo italiano diretto*
2. il *metodo del serbatoio lineare (Paoletti-Rege Gianas, 1979)*
3. il *metodo delle sole piogge*
4. il *metodo cinematico o della corrivazione (Alfonsi-Orsi, 1967)*
5. la *modellistica idrologico-idraulica* ovvero la scelta di un metodo di calcolo che preveda l'utilizzo del calcolo numerico per la determinazione delle portate di piena, la propagazione dei deflussi ed il conseguente dimensionamento delle opere.

In particolare si evidenzia che i metodi 1, 2, 3 e 4 sono modelli lineari e stazionari di tipo concettuale. Sono una rappresentazione schematica e semplificata dei fenomeni idrologici ed idraulici che governano la trasformazione afflussi-deflussi e possono tuttavia condurre a risultati molto differenti tra loro oltre che sottostimare i volumi reali da predisporre per la laminazione stessa.

Le ipotesi semplificative su cui si basano i succitati metodi sono le seguenti:

- ietogramma costante nel tempo;
- perdite idrologiche calcolate con il coefficiente di afflusso costante nel tempo;
- portata iniziale nel sistema pari a zero.

Alla luce dei risultati ottenuti (volumi minimi di invaso) si consiglia tuttavia di aumentare almeno del 20% i volumi così calcolati dato il comportamento ideale dei fenomeni idrologici ed idraulici ipotizzato dai proposti metodi di calcolo.

3.2 Metodo italiano diretto

Il presente metodo è un caso particolare derivato dal metodo italiano dell'invaso (Supino 1929; Puppini 1932). Questo procedimento permette di calcolare direttamente i volumi d'invaso necessari per modulare il picco di piena semplicemente mantenendo costante il coefficiente udometrico al variare del coefficiente di deflusso Φ. Si può infatti scrivere:

$$w = w_0 \left(\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)^{\frac{1}{1-n}} - v_0\, I - w_0\, P$$

con:

$\Phi_0 = 0.9 \cdot Imp^o + 0.2 \cdot Per^o$

$\Phi = 0.9 \cdot Imp + 0.2 \cdot Per$

dove:

w = volume specifico di laminazione da calcolare (m^3/ha)

w_0 = volume specifico naturalmente disponibile (m^3/ha) per la laminazione delle piene prima della trasformazione del suolo (ANTE OPERAM).

Si ha generalmente:

- $w_0 = 100 \div 150$ m^3/ha nel caso di trasformazione di aree agricole e di bonifica (ad es. in dipendenza dallo stato dei terreni e loro sistemazione, tipo di lavorazione, stato vegetazionale)
- $w_0 = 40 \div 50$ m^3/ha nel caso di trasformazione di aree in ambito urbano non completamente impermeabilizzate e dotate di fognatura (piccoli invasi dovuti, ad es., a velo idrico, caditoie stradali, ristagni in piccoli avvallamenti del terreno)
- $w_0 = 10 \div 15$ m^3/ha nel caso di trasformazione di aree in ambito urbano (territorio impermeabilizzato) tenendo conto solo del velo idrico superficiale

Φ_0 = coefficiente di deflusso ANTE OPERAM

Φ = coefficiente di deflusso POST OPERAM

Imp^o = frazione (%) area totale da ritenersi impermeabile ANTE OPERAM

Imp = frazione (%) area totale da ritenersi impermeabile POST OPERAM

Per^o = frazione (%) area totale da ritenersi permeabile ANTE OPERAM

Per = frazione (%) area totale da ritenersi permeabile POST OPERAM

n = esponente della curva di possibilità pluviometrica

I = frazione (%) di superficie impermeabile e permeabile trasformata rispetto all'area allo stato iniziale

P = frazione (%) di superficie inalterata rispetto allo stato iniziale (nota: I + P = 100%)

v_0 = valore del volume specifico (m^3/ha) riferito ai piccoli invasi di superficie e quindi disponibile per la laminazione in superfici impermeabili e permeabili che sono diverse da quella agricola: si tratta di un valore convenzionale e riferito alla superficie POST OPERAM.

In genere:

$v_0 = 10 \div 25\ m^3/ha$ (i valori maggiori si attribuiscono a superfici irregolari ed a debole pendenza)

Si precisa che con il presente metodo:

- anche le aree che non vengono pavimentate con la trasformazione, ma semplicemente sistemate e regolarizzate, devono essere considerate per il computo del parametro *I* (%);
- i coefficienti *Imp* e *Per* servono a valutare il coefficiente di deflusso convenzionale che esprime la capacità del lotto di invasare le piogge prima di generare deflussi superficiali;
- i coefficienti *I* e *P* rappresentano le porzioni rispettivamente urbanizzata ed inalterata del lotto oggetto dell'intervento;
- in generale, nei terreni consorziali o laddove esiste un sistema di drenaggio con un Ente gestore preposto al funzionamento del medesimo, la massima portata ammissibile allo scarico è di solito definita dal competente Ente gestore sotto forma di massimo coefficiente udometrico ammissibile (litri /sec per ettaro);
- il presente metodo è particolarmente indicato nel caso di trasformazioni di suoli agricoli.

3.3 Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979)

Tale procedura si basa sull'ipotesi che il bacino a monte dell'invaso di laminazione si comporti come un invaso lineare e quindi che le portate in ingresso possano essere stimate mediante il modello dell'invaso.

Tale approccio per la ricerca dell'evento critico dell'invaso di laminazione è stato seguito da diversi autori e, in particolare, gli studiosi Paoletti e Rege Gianas (1979) lo hanno interpretato in maniera originale determinando gli andamenti delle seguenti grandezze adimensionali:

$$F(n, m) = \frac{\theta_W}{k}$$

$$G(n, m) = \frac{W_0}{k * Q_c}$$

dove:

k = costante d'invaso del bacino (in genere vale $k = 0.7 \cdot \theta_c$ con θ_c = tempo di corrivazione ovvero durata della pioggia che origina la portata critica Q_c; in genere si può assumere $\theta_c = t_e + t_r$ *dove* t_e = tempo di entrata nel sistema, t_r = tempo di rete)

θ_w = durata critica della pioggia per l'invaso di laminazione (ovvero quella che conduce al minimo volume d'invaso W_0). Si evidenzia che, normalmente, $\theta_w > \theta_c$ dove θ_c è la durata della pioggia che origina la portata critica Q_c del bacino che è la massima portata che transita nel sistema considerato

W_0 = volume d'invaso

Q_c = portata critica del bacino (POST OPERAM)

nelle seguenti ipotesi semplificative:

- ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante
- applicazione del metodo dell'invaso lineare per la determinazione dell'onda di piena in arrivo all'invaso di laminazione
- svuotamento dell'invaso di laminazione a portata costante $Q_{u\,max}$ durante la fase di colmo (laminazione ottimale)

Si nota che le due grandezze *F*, *G* sono calcolabili anche mediante l'ausilio di abachi (vedasi Figura 1).

Le grandezze *F* e *G* sono funzioni del parametro *n* della curva di possibilità pluviometrica, della funzione *D(n)* e del valore di *m*, in particolare:

m = $\frac{Q_c}{Q_{u\,max}}$ = rapporto tra le portate critiche calcolate con il metodo dell'invaso lineare (POST OPERAM ed ANTE OPERAM/valore imposto da Ente gestore)

Q_c = portata critica calcolata seguendo il modello dell'invaso lineare nella situazione POST OPERAM.

Si ha pertanto: $Q_c (l/s) \approx 0.65 \cdot 2.78 \cdot \Psi \cdot S \cdot a \cdot \theta_c{}^{n-1}$ dove *S(ha)*, θ_c*(ore)* ed *a(mm/ora*^{n}*)*

$Q_{u\,max}$ = portata massima di svuotamento della vasca e, quindi, del sistema di invarianza idraulica. Tale valore è calcolato seguendo il modello dell'invaso lineare nelle ipotesi ANTE OPERAM oppure è un valore imposto dal competente Ente gestore. Seguendo il modello dell'invaso lineare, in assenza di indicazioni da parte del competente Ente gestore, la portata critica è:

$Q_{u\,max} (l/s) \approx 0.65 \cdot 2.78 \cdot \Psi_0 \cdot S \cdot a \cdot \theta_{co}{}^{n-1}$ dove, *S(ha)*, θ_{co}*(ore)* ed *a(mm/ora*^{n}*)*

D = $C^{n-1} \cdot (1 - e^{-C})$. Esso assume comunque valori variabili (0.64÷0.70) nell'ipotesi di $0.25 \leq n \leq 0.70$. In genere si pone con buona approssimazione: *D* = 0.65

n = parametro della curva di possibilità pluviometrica

Le grandezze *F*, *G* sono calcolabili utilizzando le seguenti equazioni:

$$n \cdot F + (1-n) \cdot \ln\left(\frac{\frac{m}{D} \cdot F^{n-1}}{\frac{m}{D} \cdot F^{n-1} - 1}\right) - \frac{\frac{D}{m} \cdot F^{2-n}}{1 - e^{-F}} = 0$$

$$G(n, m) = g(n, m) \cdot F(n, m)$$

$$g\,(n,m) = \frac{F^{n-1}}{D} - \frac{F^{n-2}}{D} \cdot \ln\left(\frac{\frac{m}{D} \cdot F^{n-1}}{\frac{m}{D} \cdot F^{n-1} - 1}\right) - \frac{1}{m} - \frac{1}{m \cdot F} \cdot \ln\left[\left(\frac{m \cdot F^{n-1}}{D} - 1\right) \cdot \left(1 - e^{-F}\right)\right]$$

Figura 1 - Abachi delle grandezze adimensionali *F*, *G*

Noti i valori di queste funzioni è immediato calcolare il parametro θ_w ed il volume W_o che rappresenta il volume minimo da adottare per l'invaso di laminazione.

Si evidenzia che onde procedere alla validazione dei risultati, dovendosi assumere per il parametro *n* valori differenti a seconda che le piogge di progetto siano superiori oppure inferiori alla durata oraria (in quest'ultimo caso vale n'=4/3·n), risulta fondamentale confrontare le durate di pioggia calcolate (θ_w e θ_c) con le ipotesi di assunzione di *n*.

3.4 Metodo delle sole piogge

Tale modello si basa sul confronto tra la curva cumulata delle portate entranti e quella delle portate uscenti ipotizzando che sia trascurabile l'effetto della trasformazione afflussi-deflussi operata dal bacino e dalla rete drenante. In genere questo approccio tende pertanto a produrre valori cautelativi.

Nelle condizioni sopra descritte, applicando uno ietogramma netto di pioggia ad intensità costante, il volume entrante prodotto dal bacino scolante risulta pari a:

$$W_e = S \cdot \Psi \cdot a \cdot \theta^n$$

dove:

S = superficie di riferimento

Ψ = coeff. di afflusso POST OPERAM

a, n = coeff.ti della curva di possibilità pluviometrica

θ = durata critica della pioggia

mentre il volume uscente considerando una laminazione ottimale $Q_u = Q_{u, max}$ risulta:

$$W_u = Q_{u, max} \cdot \theta$$

Il volume massimo da invasare a questo punto è dato dalla massima differenza tra le due curve descritte dalle precedenti due relazioni e può essere individuato graficamente (Figura 2) riportando sul piano (h, θ) la curva di possibilità pluviometrica netta:

$$h_{netta} = \Psi \cdot a \cdot \theta^n$$

e la retta rappresentante il volume, riferito all'unità di area del bacino a monte, uscente dalla vasca:

$$h_u = (Q_{u, max} \cdot \theta)/S$$

Figura 2 – individuazione grafica dell'evento critico con il metodo delle sole piogge

Esprimendo matematicamente la condizione di massimo, ossia derivando l'espressione $\Delta W = h_{netta} - h_u$ si ricava la durata critica θ_w:

$$\theta_w = \left(\frac{Q_{u\,max}}{S \cdot \Psi \cdot a \cdot n}\right)^{\frac{1}{n-1}}$$

A questo punto il volume di invaso W_o necessario a garantire l'invarianza idraulica può essere calcolato con la seguente espressione:

$$W_0 = S \cdot \Psi \cdot a \cdot \left(\frac{Q_{u\,max}}{S \cdot \Psi \cdot a \cdot n}\right)^{\frac{n}{n-1}} - Q_{u\,max} \cdot \left(\frac{Q_{u\,max}}{S \cdot \Psi \cdot a \cdot n}\right)^{\frac{1}{n-1}}$$

Se poi si considerano per le varie grandezze interessate le seguenti unità di misura solitamente utilizzate nella pratica:

S *[ha]*
W *[m³]*
a *[mm/oraⁿ]*
θ *[ore]*
Q *[l/s]*

Per i parametri θ_w (ore) e W_0 (m^3) le espressioni di calcolo diventano di conseguenza:

$$\theta_w = \left(\frac{Q_{u\,max}}{2.78 \cdot S \cdot \Psi \cdot a \cdot n}\right)^{\frac{1}{n-1}}$$

$$W_0 = 10 \cdot S \cdot \Psi \cdot a \cdot \theta_w^n - 3.6 \cdot Q_{u\,max} \cdot \theta_w$$

3.5 Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonsi e Orsi, 1967)

Il presente approccio ipotizza l'intero bacino come un sistema composto da tanti canali lineari disposti in parallelo ovvero si considerano prevalenti all'interno del bacino di scolo i fenomeni di traslazione dell'acqua: la schematizzazione del processo di trasformazione afflussi-deflussi nel bacino di monte è di tipo cinematico.

Sulla base di questa impostazione Alfonsi e Orsi (1967) hanno sviluppato un metodo pratico per il calcolo del volume critico dell'invaso di laminazione nelle seguenti ipotesi semplificate:

1. ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante
2. curva aree-tempi lineare
3. svuotamento a portata costante pari a Q_{max} (laminazione ottimale)

Il volume *W* invasato può pertanto essere ottenuto in funzione della durata θ della pioggia, del tempo di corrivazione T_0 del bacino, della portata massima uscente dall'invaso Q_{umax}, del coefficiente di afflusso Ψ, della superficie di riferimento *S* e dei parametri pluviometrici *a* ed *n*:

$$W = \Psi \cdot S \cdot a \cdot \theta^n + T_0 \cdot Q_u^2 \cdot \frac{\theta^{1-n}}{\Psi \cdot S \cdot a} - Q_u \cdot \theta - Q_u \cdot T_0$$

Se poi si considerano per le varie grandezze interessate le seguenti unità di misura solitamente utilizzate nella pratica:

S [ha]
W [m^3]
a [mm/ora^n]
θ [ore]
T_0 [ore]
Q [l/s]

$$W = 10 \cdot \Psi \cdot S \cdot a \cdot \theta^n + 1.295 \cdot T_0 \cdot Q_u^2 \cdot \frac{\theta^{1-n}}{\Psi \cdot S \cdot a} - 3.6 \cdot Q_u \cdot \theta - 3.6 \cdot Q_u \cdot T_0$$

Imponendo la condizione di massimo per il volume *W* ovvero derivando l'equazione appena descritta rispetto alla durata θ ed eguagliando a zero si trova:

$$n \cdot \Psi \cdot S \cdot a \cdot \theta_w^{n-1} + (1-n) \cdot T_c \cdot Q_u^2 \cdot \frac{\theta_w^{-n}}{\Psi \cdot S \cdot a} - Q_u = 0$$

oppure, utilizzando le unità di misura precedentemente indicate:

$$2.78 \cdot n \cdot \Psi \cdot S \cdot a \cdot \theta_w^{n-1} + 0.36 \cdot (1-n) \cdot T_c \cdot Q_u^2 \cdot \frac{\theta_w^{-n}}{\Psi \cdot S \cdot a} - Q_u = 0$$

A questo punto nella relazione implicita si può facilmente ricavare la durata critica θ_w riferita all'invaso di laminazione che, inserita nella relazione per il calcolo di W, consente di ricavare il valore, espresso in m^3, da assegnare all'invaso stesso W_0:

$$W_0 = 10 \cdot \Psi \cdot S \cdot a \cdot \theta_w^n + 1.295 \cdot T_0 \cdot Q_u^2 \cdot \frac{\theta_w^{1-n}}{\Psi \cdot S \cdot a} - 3.6 \cdot Q_u \cdot \theta_w - 3.6 \cdot Q_u \cdot T_0$$

Si evidenzia che nell'uso tradizionale la formula razionale viene utilizzata adottando il metodo di corrivazione. Pertanto la portata critica Q_c (l/s) ha una durata critica pari al tempo di corrivazione del bacino T_0 (ore) e può essere calcolata con la seguente espressione:

$$Q_c = 2.78 \cdot S \cdot \Psi \cdot a \cdot T_0^{n-1}$$

dove *S (ha)* ed *a (mm/ora*^{n}*)*

3.6 Metodo che prevede l'utilizzo della modellistica idrologico-idraulica

I modelli di simulazione matematica sono generalmente i più adatti per la verifica di reticoli drenanti complessi (che possono contenere, ad esempio, stazioni di sollevamento, sifoni, vasche volano, sfioratori, valvole) aventi media o elevata estensione in quanto sono in grado di riprodurre con maggior precisione le portate di deflusso che si originano a seguito di una assegnata sollecitazione meteorica e simulare i conseguenti fenomeni idraulici (a moto vario) all'interno delle condotte e dei canali di drenaggio.

La modellazione matematica da utilizzare per la verifica della condizione di invarianza idraulica ai sensi del presente regolamento deve considerare come minimo l'impiego di un modello afflussi-deflussi distribuito concettuale accoppiato ad un modello idraulico monodimensionale di propagazione della piena nei collettori.

I passaggi necessari alla costruzione di un modello matematico così descritto possono essere così semplicemente schematizzati:

1. individuazione della pioggia di progetto (ietogramma) con Tr=50 anni, con i parametri pluviometrici calcolati utilizzando RainMap FVG;
2. suddivisione del bacino in sottobacini;
3. schematizzazione di ciascun sottobacino (approccio concettuale);
4. calcolo della trasformazione afflussi-deflussi (modulo idrologico) per ogni singolo sottobacino;
5. calcolo della propagazione dei deflussi di piena in rete (modulo idraulico);
6. dimensionamento delle opere e dei manufatti di laminazione.

Al modellamento della rete va dedicata la massima attenzione onde evitare che la scelta di metodi sofisticati di calcolo venga di fatto vanificata da insufficienti informazioni sul comportamento del bacino scolante e sulle sue caratteristiche (ad es. geometriche e fisiche).

Ove possibile, il modello va calibrato e verificato con serie storiche di dati (se disponibili).

Possono essere utilizzate anche forme più sofisticate di modelli matematici ricordando però che questi ultimi sono di difficile utilizzo e necessitano generalmente di una maggiore quantità di dati nella fase di input che non sono sempre disponibili.

Alcuni applicativi (commerciali e non) sono in grado altresì di simulare l'utilizzo delle buone pratiche costruttive (ad es. tetti verdi, fasce di infiltrazione, cisterne) nonché l'inserimento nel sistema di dispositivi idraulici quali, ad esempio, pozzi drenanti, bacini e vasche di infiltrazione.

Si lascia pertanto ampia libertà di scelta sull'applicativo da utilizzare purché l'approccio metodologico necessariamente includa:

1. la determinazione della pioggia netta (utilizzando, a scelta, il metodo di Green-Ampt, Horton oppure Curve Number);
2. l'utilizzo di uno o più ietogrammi di progetto di tipo Chicago (in quanto lo ietogramma di tipo costante conduce spesso ad una sottostima dei valori critici e la sua intensità risulta inferiore all'intensità di picco degli eventi reali);
3. l'indicazione degli eventi critici di progetto ovvero la determinazione delle condizioni critiche che si riferiscono, a seconda del manufatto da dimensionare, alla portata di picco che il sistema dovrà essere in grado di smaltire ed al volume di piena che l'opera o le opere (ad es. vasche volano) dovranno laminare in funzione dei vincoli di portata allo scarico.

4. Tabella dei livelli di significatività delle trasformazioni

Livello di significatività della trasformazione art. 5	Trasformazioni urbanistico-territoriali			Trasformazioni fondiarie art.2, c.1 lettera e)
	Strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti art.2, c.1 lettera a)	Piani territoriali infraregionali, piani regolatori portuali, piani regolatori particolareggiati comunali art.2, c.1 lettera b)	Interventi edilizi art.2, c.1, lettere c), d)	
NON SIGNIFICATIVO oppure **TRASCURABILE** art. 5, c. 3	$S \leq 500$ mq oppure $S > 500$ mq e Ψ_{medio} *rimane costante o diminuisce* *oppure* *scarico diretto a mare, laguna, ...*	$S \leq 500$ mq oppure $S > 500$ mq e Ψ_{medio} *rimane costante o diminuisce* *oppure* *scarico diretto a mare, laguna, ...*	$S \leq 500$ mq oppure $S > 500$ mq e Ψ_{medio} *rimane costante o diminuisce* *oppure* *scarico diretto a mare, laguna, ...*	$S \leq 1.0$ ha oppure $S > 1.0$ ha e Ψ_{medio} *rimane costante o diminuisce* *oppure* *scarico diretto a mare, laguna, ...*
CONTENUTO	500 mq < S ≤ 1000 mq	500 mq < S ≤ 1000 mq	500 mq < S ≤ 1000 mq	
MODERATO	1000 mq < S ≤ 5000 mq	1000 mq < S ≤ 5000 mq	1000 mq < S ≤ 5000 mq	1.0 ha < S ≤ 10 ha
MEDIO	0.5 ha < S ≤ 1 ha	0.5 ha < S ≤ 1 ha	0.5 ha < S ≤ 1 ha	10 ha < S ≤ 50 ha
ELEVATO	1 ha < S ≤ 5 ha oppure S > 5 ha e $\Psi_{medio} < 0.4$	1 ha < S ≤ 5 ha oppure S > 5 ha e $\Psi_{medio} < 0.4$	1 ha < S ≤ 5 ha oppure S > 5 ha e $\Psi_{medio} < 0.4$	S > 50 ha
MOLTO ELEVATO	S > 5 ha e $\Psi_{medio} \geq 0.4$	S > 5 ha e $\Psi_{medio} \geq 0.4$	S > 5 ha e $\Psi_{medio} \geq 0.4$	

5. Interventi di mitigazione e metodi di calcolo idrologico-idraulico

Trasformazioni urbanistico-territoriali				
Livello di significatività della trasformazione	**Estensione della superficie di riferimento S e valore del coefficiente Ψ_{medio}**		**Interventi di mitigazione e tipo di analisi per la determinazione del volume minimo di invaso**	
NON SIGNIFICATIVO oppure TRASCURABILE art. 5, c. 3	$S \leq 500$ mq oppure $S > 500$ mq e Ψ_{medio} rimane costante o diminuisce oppure scarico diretto a mare, laguna, ...		• E' raccomandato l'utilizzo delle buone pratiche costruttive • Lo studio di compatibilità idraulica è sostituito da asseverazione	
CONTENUTO	$500 < S \leq 1000$ mq		• E' obbligatorio l'utilizzo delle buone pratiche costruttive • E' obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica in forma semplificata: non sono obbligatori i volumi di invaso per soddisfare l'invarianza idraulica e vanno descritti gli interventi mitigatori introdotti (ad es. buone pratiche costruttive)	
MODERATO	$1000 < S \leq 5000$ mq		• E' obbligatorio l'utilizzo delle buone pratiche costruttive • E' obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica con la determinazione dei volumi di invaso utilizzando la soluzione più conservativa tra due dei proposti metodi di calcolo idrologico-idraulico scelti a piacere: o *Metodo dell'invaso italiano diretto* o *Metodo del serbatoio lineare (Paoletti-Rege Gianas, 1979)* o *Modello delle sole piogge*	
MEDIO	0.5 ha $< S \leq 1$ ha		• E' obbligatorio l'utilizzo delle buone pratiche costruttive • E' obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica con la determinazione dei volumi di invaso utilizzando la soluzione più conservativa tra due dei proposti metodi di calcolo idrologico-idraulico scelti a piacere: o *Metodo del serbatoio lineare (Paoletti-Rege Gianas, 1979)* o *Metodo cinematico o della corrivazione (Alfonsi-Orsi, 1967)* o *Modello delle sole piogge*	

ELEVATO	1 ha < S ≤ 5 ha oppure S > 5 ha e Ψ_{medio} < 0.4		• E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche costruttive • E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica con la determinazione dei volumi di invaso utilizzando la soluzione più conservativa tra due dei proposti metodi di calcolo idrologico-idraulico scelti a piacere: o *Metodo del serbatoio lineare (Paoletti-Rege Gianas, 1979)* o *Metodo cinematico o della corrivazione (Alfonsi-Orsi, 1967)* o *Modellistica idrologico-idraulica*	
MOLTO ELEVATO	S > 5 ha e Ψ_{medio} ≥ 0.4		• E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche costruttive • E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica ed esso deve prevedere un approccio matematico che includa l’utilizzo della *modellistica idrologico-idraulica*	
Trasformazioni fondiarie				
Livello di significatività della trasformazione	**Estensione della superficie di riferimento S**		**Requisiti e tipo di analisi per la determinazione del volume minimo di invaso**	
NON SIGNIFICATIVO oppure TRASCURABILE art. 5, c. 5	S ≤ 1.0 ha oppure S > 1.0 ha e Ψ_{medio} rimane costante o diminuisce oppure scarico diretto a mare, laguna, …		• E’ raccomandato l’utilizzo delle buone pratiche agricole • Lo studio di compatibilità idraulica è sostituito da asseverazione	
MODERATO	1.0 ha < S ≤ 10 ha		• E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche agricole • E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica con la determinazione dei volumi di invaso utilizzando il *metodo dell’invaso italiano diretto*	
MEDIO	10 ha < S ≤ 50 ha		• E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche agricole • E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica con la determinazione dei volumi di invaso utilizzando il *metodo del serbatoio lineare (Paoletti-Rege Gianas, 1979)*	
ELEVATO	S > 50 ha		• E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche agricole • E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica ed esso deve prevedere un approccio matematico che includa l’utilizzo della *modellistica idrologico-idraulica*	

6. Contenuti minimi dello studio di compatibilità idraulica

Trattasi di documento tecnico opportunamente approfondito in funzione del livello di dettaglio del documento pianificatorio e/o progettuale esaminato. Esso è parte integrante della documentazione accompagnatoria i proposti interventi di trasformazioni (piani e progetti), ne dimostra altresì la coerenza con le condizioni idrauliche del territorio. Le risultanze dello studio vanno riportate in una tabella riassuntiva di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica che raccoglie i dati principali dello studio stesso.

Lo studio di compatibilità può essere suddiviso nelle seguenti 4 parti:

1. Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica e delle caratteristiche dei luoghi
2. Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure compensative caratteristiche della rete drenante esistente
3. Misure compensative e/o di mitigazione del rischio idraulico proposte
4. Conclusioni dello studio

Il presente studio è redatto da tecnici laureati dotati di adeguata competenza nel calcolo idraulico ed idrologico.

6.1 Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica e delle caratteristiche dei luoghi

- Ubicazione della proposta trasformazione e descrizione generale dei luoghi;
- descrizione della tipologia di trasformazione (ad es. piano urbanistico, progetto, …) e descrizione dell'uso del suolo ante operam e post operam;
- indicazione della presenza di eventuali pareri pregressi relativamente all'invarianza idraulica acquisiti nelle precedenti fasi di pianificazione o progettazione;
- indicazione della presenza sull'area oggetto di trasformazione e sui territori contermini di eventuali vincoli PAI (oppure di areali vincolati ai sensi del R.D. 3267/1923) e di aree segnalate come pericolose ai fini idraulici e geologici dalla pianificazione territoriale (comunale e non);
- ogni altra ed eventuale informazione che si ritiene utile ai fini del presente paragrafo.

6.2 Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure compensative caratteristiche della rete drenante esistente

- Descrizione della (eventuale) rete di drenaggio esistente (ante operam) e del sistema di drenaggio di valle ovvero della rete idraulica ricettrice incluso lo scarico;
- valutazione delle criticità idrologiche ed idrauliche attuali (se presenti);
- determinazione dei coefficienti di afflusso Ψ e Ψ_{medio} (ante operam e post operam);
- analisi pluviometrica con RainMap FVG (Tr=50 anni);
- indicazione dell'ente gestore e degli eventuali limiti di portata allo scarico;
- calcoli idrologici (ad es. pioggia di progetto e durata critica) e calcoli idraulici (ad es. portata critica), inclusa l'eventuale modellistica, con indicazione dei metodi utilizzati per la determinazione del volume minimo di laminazione;
- indicazione della permeabilità idraulica dei suoli e valore della massima escursione della falda libera (nel caso in cui vengano utilizzati dispositivi idraulici: tali informazioni possono essere desunte da prove in situ oppure derivate da altre conoscenze disponibili);
- calcoli idraulici degli eventuali dispositivi di infiltrazione inclusi quelli relativi alla verifica allo svuotamento;
- ogni altra ed eventuale informazione che si ritiene utile ai fini del presente paragrafo.

6.3 Misure compensative e/o di mitigazione del rischio proposte

- Descrizione delle soluzioni progettuali adottate nel sistema di drenaggio ai fini del rispetto dell'invarianza idraulica (opere di raccolta, convogliamento, dispositivi di compensazione, dispositivi idraulici e scarico) e di come la soluzione progettuale proposta interagisce con la rete idraulica di valle (indicazione degli effetti della proposta trasformazione e delle potenziali alterazioni idrologiche ed idrauliche). Nel caso di piani: vanno incluse planimetrie a scala adeguata con indicazione dell'ubicazione dei manufatti principali nonché tipologia e schemi costruttivi generali di quest'ultimi. Nel caso di progetti: vengono incluse planimetrie, profili, sezioni e particolari costruttivi a scala adeguata;

- indicazione degli ulteriori interventi compensativi scelti e adottati (buone pratiche costruttive e buone pratiche agricole) e di come essi integrano il sistema di drenaggio preposto e contribuiscono al rispetto dell'invarianza idraulica;
- stima dei costi delle misure compensative ai fini dell'invarianza idraulica;
- piano di manutenzione (tipologia e periodicità delle necessarie operazioni di manutenzione delle opere e dei manufatti che compongono il sistema di drenaggio incluse le opere legate alle buone pratiche costruttive ed alle buone pratiche agricole eventualmente impiegate, stima dei costi);
- ogni altra ed eventuale informazione che si ritiene utile ai fini del presente paragrafo.

6.4 Conclusioni dello studio e Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica

Al termine dello studio di compatibilità idraulica va inserita una tabella riassuntiva con i dati principali e le risultanze dello studio. Essa viene predisposta per riassumere i contenuti principali dello studio di compatibilità idraulica e facilitarne conseguentemente la comprensione. I contenuti minimi sono qui di seguito indicati:

Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola trasformazione (contenuti minimi)	
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica	
Nome della trasformazione e sua descrizione	*Titolo della proposta trasformazione e sua breve descrizione (n.b. nel caso di più superfici S non collegate tra loro, come, ad esempio, nel caso di variante al piano regolatore comunale, va comunque predisposta una tabella riassuntiva per ogni trasformazione proposta)*
Località, Comune, Provincia	*Indicazione della località della proposta trasformazione*
Tipologia della trasformazione	*Breve indicazione del tipo di trasformazione che è oggetto del presente studio di compatibilità idraulica (indicare se si tratta, ad es., di strumento urbanistico comunale, infraregionale, portuale, attuativo, intervento edilizio o trasformazione fondiaria) con descrizione dell'uso del suolo ante operam e post operam. Indicazione di eventuali pareri inerenti l'invarianza idraulica relativi alle eventuali fasi pregresse (di pianificazione o di progettazione) ovvero di minor dettaglio della trasformazione in oggetto.*
Presenza di altri pareri precedenti relativamente all'invarianza idraulica sulla proposta trasformazione	*Indicazione se vi sono precedenti pareri di invarianza idraulica (nei livelli di minor dettaglio) alla presente proposta di trasformazione*
Descrizione delle caratteristiche dei luoghi	
Bacino idrografico di riferimento	*Indicazione del bacino idrografico di riferimento in cui ricade la proposta trasformazione (Tagliamento, Isonzo, Piave, Livenza, Laguna Marano-Grado, Levante, Slizza, Lemene)*
Presenza di eventuali vincoli PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico di cui al DLgs. 152/2006) che interessano, in parte o totalmente, la superficie di trasformazione S	*Indicazione e descrizione dell'eventuale presenza di vincoli PAI sulla superficie destinata alla trasformazione (in caso affermativo va indicato il grado di pericolosità P)*
Sistema di drenaggio esistente	*Breve descrizione dell'eventuale sistema di drenaggio attualmente esistente (ante operam) e che insiste sulla superficie S oggetto della trasformazione*
Sistema di drenaggio di valle	*Breve descrizione della rete idraulica ricettrice con indicazione del suo gestore*
Ente gestore	*Indicazione dell'Ente gestore di riferimento di cui all'articolo 3 comma 1 lettera j). L'Ente gestore è l'ente che fissa i parametri di scarico ($u_{MAX\ AMM}$ oppure $Q_{MAX\ AMM}$)*

Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure compensative	
Coordinate geografiche (GB EST ed GB OVEST) del baricentro della superficie di trasformazione *S* (oppure dei baricentri dei sottobacini nel caso di superfici di trasformazione molo ampie e complesse) per la quale viene fatta l'analisi pluviometrica (da applicativo RainMap FVG)	*GB EST:* *GB OVEST:*
Coefficienti della curva di possibilità pluviometrica (Tr=50 anni, da applicativo RainMap FVG): ***a* (mm/ora^n), *n*, *n'***	*a* =[mm/ora^n] *n* = *n' = (necessario in caso di scrosci)*
Estensione della superficie di riferimento *S* espressa in ha	*S* =[ha] *(Si tratta della superficie S riferita alla trasformazione qui descritta)*
Quota altimetrica media della superficie S (+ mslmm)	*Indicazione (anche approssimativa) della quota media altimetrica della superficie S oggetto della trasformazione*
Valori coefficiente afflusso *Ψmedio* *ANTE OPERAM* (%)	Ψ_{medio} = [%] *(ante operam)*
Valori coefficiente afflusso *Ψmedio* *POST OPERAM* (%)	Ψ_{medio} = [%] *(post operam)*
Livello di significatività della trasformazione ai sensi dell'art.5	*Indicazione del livello di significatività*
Portata unitaria massima ammessa allo scarico (l/s · ha) e portata totale massima ammessa allo scarico (m^3/s) dal sistema di drenaggio ai fini del rispetto dell'invarianza idraulica	u_{MAX} =[l/s·ha] Q_{MAX} = [m^3/s] *Indicazione se il vincolo allo scarico è stato imposto o meno dal competente Ente gestore oppure se è stato calcolato dal tecnico professionista nella condizione ANTE OPERAM*
Descrizione delle misure compensative proposte	
Metodo idrologico-idraulico utilizzato per il calcolo dei volumi compensativi	*Indicazione del metodo idrologico-idraulico utilizzato tra quelli elencati (nel caso di trasformazione urbanistico-territoriale è il più conservativo tra i due metodi scelti)*
Volume di invaso ottenuto con il metodo idrologico-idraulico utilizzato (m^3)	*V* = [m^3] *Valore del volume di invaso matematicamente calcolato con il metodo idrologico-idraulico utilizzato*
Volume di invaso di progetto ovvero volume che si intende adottare per la progettazione (m^3)	V_{prog}= [m^3] *Valore del volume di laminazione di progetto (esso può coincidere esattamente con quello calcolato mediante metodo matematico oppure essere un suo*

	arrotondamento). *Nel caso in cui si adotti un incremento del 20% a favore di sicurezza vale la seguente relazione:* $V^*_{prog} = V_{prog} \cdot 1.2$
Dispositivi di compensazione	*Descrizione dei dispositivi utilizzati e di come viene eventualmente ripartito il volume di laminazione*
Dispositivi idraulici	*Indicazione dell'eventuale presenza di dispositivi idraulici (ad es. dispositivi di infiltrazione) e loro descrizione con indicazione dei seguenti parametri:* *K = permeabilità idraulica (m/sec)* $V_{FILTRAZIONE}$ = [m^3] *volume di compensazione riservato unicamente ai dispositivi idraulici*
Portata massima di scarico di progetto del sistema ed indicazione della tipologia del manufatto di scarico	$Q_{PROG\ MAX}$ = [m^3/sec] *ed* [litri/s] *Descrizione della tipologia e funzionamento del manufatto di scarico*
Buone pratiche costruttive/buone pratiche agricole	*Breve descrizione di quali buone pratiche costruttive/buone pratiche agricole si intendono adottare (nel caso in cui siano obbligatorie)*
Descrizione complessiva dell'intervento di mitigazione (opere di raccolta, convogliamento, invaso, infiltrazione e scarico) a seguito della proposta trasformazione con riferimento al piano di manutenzione delle opere	*Breve descrizione riassuntiva dell'impianto di drenaggio ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica (ad es. tipologia delle misure compensative adottate, modalità e manufatti di scarico, caratteristiche tubazioni, sistemi infiltranti, piano di manutenzione), e di come esso si interfaccerà con il reticolo di drenaggio e/o idrografico esistente.*
NOTE	*Informazioni aggiuntive per una migliore comprensione dell'intervento a seguito della proposta trasformazione*

7. Tabella degli enti competenti

Livello di significatività della classe di intervento	Ente preposto alla verifica di compatibilità idraulica e/o rilascio del parere di compatibilità idraulica			
	Strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti art.2, c.1 lettera a)	Piani territoriali infraregionali, piani regolatori portuali, piani regolatori particolareggiati comunali art.2, c.1 lettera b)	Interventi edilizi art.2, c.1, lettere c), d)	Trasformazioni fondiarie art.2, c.1 lettera e)
NON SIGNIFICATIVO (asseverazione)	Regione	Regione	Comune	Ente gestore
CONTENUTO	Regione	Regione	Comune	
MODERATO	Regione	Regione	Comune (*)	Ente gestore
MEDIO	Regione	Regione	Comune (*)	Ente gestore
ELEVATO	Regione	Regione	Ente gestore	Ente gestore
MOLTO ELEVATO	Regione	Regione	Ente gestore	

(*) eventuale parere collaborativo rilasciato dall’Ente gestore

8. Asseverazione di non significatività

L'asseverazione di non significatività si rende necessaria nei casi descritti dall'articolo 5, comma 3 del regolamento.

L'asseverazione può essere sottoscritta dal progettista e non obbligatoriamente da un tecnico laureato dotato di adeguata competenza nel calcolo idrologico ed idraulico.

L'asseverazione si articola nel seguente modo:

- nel caso in cui $S \leq S_{min}$, l'asseverazione deve indicare il valore dell'estensione della superficie di riferimento S;
- nei casi di cui all'art.5, c.3 lettere b) e c) l'asseverazione deve altresì indicare:
  - il calcolo dei coefficienti Ψ e Ψ_{medio} sia nel caso *ante operam* che *post operam*;
  - la descrizione del proposto sistema di drenaggio inclusa la sua interazione con il sistema di drenaggio di monte e di valle (se presenti);
  - il calcolo della portata massima scaricata.

L'asseverazione non contiene alcun calcolo di volumi di laminazione in quanto quest'ultimi non si rendono necessari per la proposta trasformazione.

9. Coefficienti di afflusso Ψ

Per quanto riguarda i valori dei coefficienti di afflusso Ψ, ipotizzando per semplicità di trascurare il grado di saturazione del terreno che varia al durare della pioggia, si raccomanda di adottare valori più modesti nel caso di superfici pianeggianti e terreni permeabili, e valori più elevati nel caso di superfici pendenti e meno permeabili. Si assume, per semplicità, che Ψ non vari con la durata della precipitazione.

TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO DEI COEFFICIENTI DI AFFLUSSO Ψ
DA UTILIZZARE NEI METODI DI CALCOLO

Uso del suolo	Ψ
Tetti a falde	0.90-1.00
Tetti metallici	0.90-1.00
Tetti a tegole	0.80-0.90
Tetti piani con rivestimento in cls	0.70-0.80
Tetti piani ricoperti di terra	0.30-0.40
Coperture piane con ghiaietto	0.80-0.90
Coperture piane seminate ad erba	0.20-0.30
Rivestimenti bituminosi	0.90-1.00
Pavimentazioni asfaltate	0.80-0.90
Pavimentazioni con asfalto poroso	0.40-0.50
Massicciata in strade ordinarie	0.40-0.80
Pavimentazioni di pietra o mattonelle	0.80-0.90
Lastricature miste, clinker, piastrelle	0.70-0.80
Lastricature medio-grandi con fughe aperte	0.60-0.70
Strade e marciapiedi	0.80-0.90
Superfici semi-permeabili (es. parcheggi grigliati drenanti)	0.60-0.70
Strade in terra	0.40-0.60
Rivestimenti drenanti, superfici a ghiaietto	0.40-0.50
Viali e superfici inghiaiate	0.20-0.60
Zone con ghiaia non compressa	0.10-0.30

Superfici boscate	0.10-0.30
Superfici di giardini e cimiteri	0.10-0.30
Prati di campi sportivi	0.10-0.20
Terreni coltivati	0.20-0.60
Terreni incolti, sterrati non compatti	0.20-0.30
Prati, pascoli	0.10-0.50
Tipologia urbana	**Ψ**
Costruzioni dense	0.80-0.90
Costruzioni spaziate	0.70-0.80
Aree con grandi cortili e giardini	0.50-0.60
Quartieri urbani con fabbricati radi	0.30-0.50
Zone a villini	0.30-0.40
Giardini, prati e zone non destinate a costruzioni e a strade	0.20-0.30
Parchi e boschi	0.10-0.20

- Nel caso di superficie interessata da differenti usi del suolo allora si considera il coefficiente di afflusso medio ponderale Ψ_{medio} :

$$\Psi_{medio} = (\Psi_1 \cdot S_1 + \Psi_2 \cdot S_2 + \ldots + \Psi_n \cdot S_n) / S = \frac{\sum_{i=1}^{n} \Psi_i \cdot S_i}{S}$$

dove:

$S = S_1 + S_2 + \ldots S_n$ ed il coefficiente Ψ_i è riferito all'area S_i

10. Coefficiente udometrico massimo ammissibile u_{MAX}

E' la portata massima specifica ammissibile che può essere scaricata nel sistema di drenaggio di valle nella situazione post operam dalla superficie trasformata: essa è generalmente espressa in litri al secondo per ettaro (l/s·ha). Si sottolinea che:

- da u_{MAX} si ricava facilmente la portata massima ammissibile di scarico dal sistema in genere espressa in m^3/s: $Q_{MAX} = u_{MAX} \cdot S$
- u_{MAX} rappresenta un importante parametro di progetto ed è generalmente indicato oppure concordato con l'ente gestore del sistema di drenaggio di valle. In assenza di tale indicazione il valore va determinato nella condizione ante operam ovvero in assenza della proposta trasformazione urbanistico-territoriale o fondiaria utilizzando i metodi di calcolo idrologico-idraulici proposti nel documento tecnico allegato al presente regolamento oppure utilizzando altre formule equivalenti presenti in letteratura;
- il volume da destinare alla laminazione delle piene è quello necessario a garantire che il massimo valore del coefficiente udometrico allo scarico nella situazione post operam rimanga costante rispetto alla situazione ante operam oppure non ecceda l'eventuale valore concordato o imposto dall'ente gestore.

11. Dispositivi di compensazione o volumi di invaso

Ai fini del regolamento, si elencano di seguito alcuni dei dispositivi di compensazione che sono maggiormente utilizzati nel campo delle costruzioni e che possono essere utilizzati ai fini del rispetto dell'invarianza idraulica:

- Vasche volano: si tratta di elementi componibili generalmente prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato con finitura industriale a forma di vasche. Le vasche, a seconda delle dimensioni desiderate, sono chiuse e possono essere costituite da elementi monolitici, da elementi collegati in batteria, oppure da elementi contigui sviluppati in lunghezza. Possono essere ubicate in superficie oppure essere sotterranee;
- Bacini di detenzione: sono superfici progettate per trattenere il deflusso delle acque piovane. Possono essere completamente svuotati a seguito dell'evento meteorico oppure possedere parte del loro volume permanentemente riempito d'acqua ad esempio per funzioni ricreative e paesaggistiche. In genere sono realizzati in depressioni naturali e/o artificiali del terreno ed opportunamente impermeabilizzati;
- Supertubi: ricomprendono collettori di diametro molto superiore a quelli ubicati subito a monte e a valle di essi (condotte sovradimensionate). La portata in ingresso coincide sempre con quella in arrivo dalla rete di monte, mentre la portata in uscita è regolata generalmente da una bocca d'efflusso in grado di limitare la portata in uscita al valore massimo ammissibile a valle.

I dispositivi di compensazione:

- sono dotati di piano di manutenzione e le loro prestazioni devono essere monitorate nel tempo;
- devono essere muniti di eventuali dispositivi di troppo pieno di sicurezza con recapito in rete di smaltimento superficiale con quota d'innesco superiore a quella della tubazione entrante;
- devono svuotarsi entro 48 ore onde ripristinare la capacità d'invaso quanto prima possibile.

12. Dispositivi idraulici

I dispositivi idraulici sono sistemi di infiltrazione facilitata le cui acque di origine meteorica non necessitano di un trattamento e sono da adottarsi come misura complementare ai fini della laminazione delle piene in particolare nelle zone non soggette a rischio di inquinamento della falda e laddove tale soluzione progettuale possa essere ritenuta efficace e non provochi alterazioni idrogeologiche nel rispetto della vigente normativa ambientale.

L'uso dei dispositivi idraulici non è obbligatorio.

I dispositivi idraulici possono essere utilizzati ai fini dell'invarianza idraulica laddove sono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- la soggiacenza minima della falda acquifera rispetto al piano campagna e la distanza della stessa dal fondo dell'opera disperdente deve essere pari ad almeno 2,0 m;
- non devono sussistere pericoli di instabilità dei suoli e sottosuoli ovvero deve essere preservato il grado di sicurezza di eventuali opere di fondazione presenti (vanno, ad esempio, posizionati ad opportuna distanza e/o profondità);
- le dispersioni nel terreno delle acque meteoriche superficiali non devono causare inquinamenti delle falde acquifere presenti;
- i terreni devono possedere un adeguato grado di permeabilità idraulica ovvero $K \geq 10^{-5}$ m/s.

Tipo di suolo	Permeabilità idraulica K (m/s)
Ciottoli, ghiaia (senza elementi fini)	10^{-2} – 1.0
Sabbia pulita, sabbia e ghiaia	$10^{-5} \div 10^{-2}$
Sabbia molto fine	$10^{-6} \div 10^{-4}$
Limo e sabbia argillosa	$10^{-9} \div 10^{-5}$
Limo	$10^{-8} \div 10^{-6}$
Argilla sovraconsolidata fessurata	$10^{-8} \div 10^{-4}$
Argilla omogenea sotto falda	$< 10^{-9}$
Roccia non fessurata	$10^{-12} \div 10^{-10}$

Tabella indicativa riguardo i valori di permeabilità idraulica rispetto al tipo di suolo

L'Ente gestore preposto alla verifica di compatibilità idraulica si riserva di prescrivere specifica perizia geologica nella quale viene determinato il coefficiente di permeabilità del terreno e valutata la soggiacenza minima della falda stessa.

Ai fini del regolamento, si elencano di seguito alcuni dei dispositivi idraulici che sono maggiormente utilizzati nel campo delle costruzioni e che si possono utilizzare per il rispetto dell'invarianza idraulica:

- Pozzi drenanti: sono strutture sotterranee localizzate e vengono utilizzati per la dispersione nel terreno delle acque meteoriche. Sono costituiti in generale da anelli forati sovrapponibili mediante una sagomatura a bicchiere e sigillati tra loro e vengono riempiti con materiale inerte (ghiaia) con una porosità di almeno il 30%. Sulla sommità viene posizionata la soletta completa di chiusini o tappi per ispezione. Questi manufatti vengono posati nel terreno e rinfiancati con ciottoli di opportuno diametro per evitare l'intasamento attraverso i fori (salvo che il terreno naturale possieda già delle buone caratteristiche di permeabilità);
- Trincee drenanti o di infiltrazione: si tratta di avvallamenti naturali od artificiali riempiti con materiale di opportuna pezzatura (salvo che il terreno naturale possieda già delle buone caratteristiche di permeabilità) nei quali le acque da smaltire sono temporaneamente invasate in modo che si infiltrino gradualmente nel terreno. Generalmente possiedono minore estensione ma maggiore profondità rispetto alle fasce d'infiltrazione;
- Bacini e vasche d'infiltrazione: sono superfici naturalmente oppure artificialmente depresse, a fondo permeabile, studiate per trattenere l'acqua piovana in eccesso e farla infiltrare successivamente nel terreno. Vanno prese in considerazione tutte le precauzioni possibili per la salute e la sicurezza degli operatori e dei cittadini che potrebbero transitare nelle loro vicinanze oppure che risiedono nei dintorni. Possono anche ricomprendere strutture sotterranee;
- Bacini di detenzione: sono superfici naturalmente oppure artificialmente depresse che sono generalmente riempite d'acqua in maniera permanente per funzioni soprattutto ricreative con l'accortezza che il volume in eccesso causato dall'evento pluviometrico debba essere smaltito entro un certo periodo di tempo analogamente agli altri dispositivi idraulici. Vanno prese in considerazione tutte le precauzioni possibili per la salute e la sicurezza degli operatori e dei cittadini che potrebbero transitare nelle loro vicinanze oppure che risiedono nei dintorni;
- Sistemi modulari geocellulari: sono dispositivi che possono essere assemblati come pacchi modulari aventi elevata capacità di detenzione. Essi possono essere utilizzati per creare sotto il terreno strutture in grado di contenere elevate quantità d'acqua e permettere conseguentemente l'infiltrazione nel terreno.

I dispositivi idraulici:

- sono dotati di piano di manutenzione e le loro prestazioni devono essere monitorate nel tempo;

- devono essere dotati di pozzetto di decantazione che preceda il sistema di infiltrazione;

- devono, ove possibile, essere muniti di eventuali dispositivi di troppo pieno di sicurezza con recapito in rete di smaltimento superficiale con quota d'innesco superiore a quella della tubazione entrante;

- devono svuotarsi entro 48 ore onde ripristinare la capacità d'invaso quanto prima possibile.

12.1 I dispositivi idraulici come misura compensativa

I dispositivi idraulici possono essere utilizzati come misura compensativa per la laminazione delle piene fino ad un massimo del 50% degli incrementi di portata ovvero i volumi di invaso devono essere utilizzati per almeno il 50% degli incrementi di portata.

Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all'infiltrazione mediante i dispositivi idraulici rispetto ai volumi di invaso fino ad una incidenza massima del 75% degli incrementi di portata, il progettista deve documentare, attraverso appositi elaborati progettuali e calcoli idraulici, la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata prodotti dalle superfici trasformate rispetto alle condizioni originarie. In questo caso, il tempo di ritorno di progetto viene mantenuto a 50 anni nei territori di collina e montagna ma aumentato a 100 anni nei territori di pianura. E' obbligatoria in questo caso la perizia geologica con la determinazione del coefficiente di permeabilità del terreno e la valutazione della soggiacenza minima della falda.

I dispositivi idraulici possono essere utilizzati come unica soluzione escludendo la realizzazione di volumi di invaso solamente nel caso in cui le condizioni del suolo e della falda lo consentano e al tempo stesso non sia motivatamente possibile realizzare un recapito diretto o indiretto verso un corpo idrico recettore superficiale oppure non sia motivatamente possibile realizzare un sistema per la raccolta ed il convoglio delle acque verso una fognatura o drenaggio esistente. In questo contesto la soluzione progettuale adottata deve essere giustificata ed il tempo di ritorno di progetto viene incrementato a 100 anni nei territori di collina e montagna ed a 200 anni nei territori di pianura. E' obbligatoria in questo caso la perizia geologica con la determinazione del coefficiente di permeabilità del terreno e la valutazione della soggiacenza minima della falda.

13. Disposizioni generali sull'utilizzo dei volumi di invaso e dei dispositivi idraulici

13.1 Superfici di trasformazione ed ubicazione dei dispositivi

I volumi di invaso e gli eventuali dispositivi idraulici devono essere preferibilmente ubicati all'interno delle stesse aree o lotti (superfici S) oggetto della trasformazione. Nel caso in cui gli invasi e/o i dispositivi idraulici debbano, per motivi di ottimizzazione del sistema di scolo e/o per motivi di natura urbanistico-territoriale e/o ambientale essere ubicati all'esterno di tali aree o lotti, ciò è ammissibile se e solo se tali localizzazioni siano già state preliminarmente individuate dallo strumento pianificatorio vigente qualora necessario.

L'individuazione puntuale delle superfici destinate alla realizzazione degli interventi per il mantenimento del principio dell'invarianza idraulica (dispositivi idraulici ed invasi) può avvenire anche durante la fase di predisposizione dei piani attuativi, se e solo se tali aree sono interne al perimetro di piano attuativo stesso.

Nel caso in cui sulla medesima rete di drenaggio o reticolo idrografico di valle, la trasformazione d'uso del suolo interessi più aree, anche non contigue tra loro, gli effetti della trasformazione andranno valutati nella loro globalità e, ai fini del calcolo idrologico-idraulico, la superficie di riferimento S sarà pari alla superficie cumulata delle superfici oggetto di trasformazione.

Nel caso di trasformazioni di uso del suolo distribuite su più quote o lotti non è possibile eseguire frazionamenti delle superfici di riferimento S onde diminuire il livello di significatività.

Qualora siano previste più trasformazioni del territorio indipendenti tra loro, con un'intensificazione dei regimi di deflusso sui medesimi bacini drenanti ovvero sulla medesima rete di drenaggio, i rispettivi proponenti possono coordinare interventi tra loro limitrofi al fine di concordare la realizzazione di volumi complessivi al servizio dell'intero comprensorio. Tali interventi devono essere comunque ubicati in modo da compiere utilmente la propria funzione ovvero devono essere collocati idraulicamente a monte del recapito finale e sono comunque da valutare attraverso lo studio di compatibilità idraulica. Tale soluzione può essere individuata solo a livello di piano.

Nel caso di superfici soggette a trasformazione ma già interessate dalla presenza di dispositivi idraulici e/o di compensazione realizzati per il rispetto dell'invarianza idraulica, la procedura di calcolo da adottare per la stima del volume minimo di invaso deve inizialmente trascurare la presenza di tali dispositivi. Il volume minimo d'invaso necessario per la proposta nuova trasformazione sarà quello

ottenuto dalla differenza tra il volume minimo calcolato, secondo i metodi proposti, e quello esistente in sito, di cui va comunque accertata la presenza.

13.2 Manufatti di scarico

A valle dei volumi di invaso vanno sempre associati gli eventuali manufatti di regolazione delle portate di scarico onde soddisfare i vincoli di scarico della portata stessa.
Gli scarichi a gravità del sistema di drenaggio di invarianza idraulica nella rete idraulica ricettrice devono essere opportunamente predisposti ad impedire possibili rigurgiti nella rete di drenaggio stessa e nelle strutture di infiltrazione e laminazione preposte all'invarianza idraulica nel caso di eventuali stati di piena o sovraccarico del ricettore.

I dispositivi relativi al recapito finale delle acque ovvero i manufatti idraulici di scarico dei volumi di invaso devono essere predisposti in modo tale che le soluzioni progettuali adottate prevengano o minimizzino la possibile insorgenza di fenomeni erosivi superficiali e sotterranei o altri fenomeni dannosi soprattutto in presenza di terreni acclivi in quanto nelle situazioni più sfavorevoli potrebbero innescarsi fenomeni di instabilità dei versanti e/o di compromissione della stabilità di eventuali fondazioni di manufatti presenti.

14. Buone pratiche costruttive

L'adozione delle buone pratiche costruttive ai fini dell'invarianza idraulica mira principalmente al controllo "*alla sorgente*" delle acque meteoriche superficiali che si originano da una superficie drenante a seguito di una sollecitazione pluviometrica. Tali interventi sono in genere realizzati a monte della rete di drenaggio e servono principalmente ad attenuare volumi e picchi di piena.

Le buone pratiche costruttive si manifestano pertanto attraverso una minore impermeabilizzazione del suolo, agevolano l'evapotraspirazione nonché l'infiltrazione delle acque meteoriche superficiali nel suolo nel rispetto della vigente normativa ambientale.

La presenza delle buone pratiche costruttive impatta chiaramente sul calcolo del valore di Ψ_{medio}.

L'efficienza ed efficacia delle buone pratiche costruttive va mantenuta e monitorata nel tempo attraverso la manutenzione delle opere.

Di seguito si elencano alcune delle buone pratiche costruttive maggiormente utilizzate nel campo delle costruzioni:

- tetti e pareti verdi: si tratta di sistemi multistrato permeabili progettati per intercettare e trattenere l'acqua piovana attenuando i picchi massimi di deflusso. Tali sistemi provvedono altresì al controllo di eventuali inquinanti presenti nelle acque meteoriche di dilavamento e rappresentano un vero e proprio strumento di mitigazione e compensazione ambientale;
- cisterne domestiche: sono sistemi di raccolta e recupero dell'acqua piovana in genere collegati alle grondaie dei tetti. In genere sono di piccole dimensioni, possono essere interrate e conservano l'acqua piovana per utilizzi non potabili (ad es. giardinaggio);
- cisterne di raccolta: si tratta di sistemi di raccolta e recupero dell'acqua piovana applicati a superfici impermeabili aventi maggiori estensioni rispetto a quelle associate alle cisterne domestiche. Possono essere interrate ed i volumi idrici raccolti vanno riutilizzati a scopi non potabili. Possono contribuire in maniera significativa alla mitigazione delle piene;
- pavimentazioni porose: si realizzano usando elementi prefabbricati che permettono l'immediata infiltrazione di acqua di pioggia nella struttura sottostante la superficie. I materiali generalmente utilizzati sono l'asfalto poroso e il calcestruzzo poroso ma possono essere utilizzati anche altri materiali dalle caratteristiche equivalenti;
- pavimentazioni permeabili: sono costituite da materiali che non sono porosi ma che creano un ingresso sulla superficie attraverso il quale l'acqua piovana penetra nella struttura sottostante. Si citano a titolo di esempio i blocchi di calcestruzzo ed erba che formano una griglia di vuoti circondati da calcestruzzo compresso;

- cunette filtranti (vegetate) e fasce di infiltrazione: sono strisce di terra generalmente vegetate e lievemente inclinate che gestiscono i volumi idrici in eccesso provenienti dalle vicine aree impermeabilizzate;
- pozzetti di infiltrazione: sono costituiti da un blocco sotterraneo di materiale filtrante (generalmente ghiaia grossolana) nel quale viene convogliata direttamente l'acqua da smaltire (ad es. proveniente dalle caditoie dei tetti). Spesso l'ingresso al pozzetto è costituito da un tubo perforato comunicante con lo strato filtrante.

15. Buone pratiche agricole

L'adozione delle buone pratiche agricole ai fini dell'invarianza idraulica mira principalmente al controllo "*alla sorgente*" delle acque meteoriche superficiali che si originano da una superficie agricola drenante a seguito di una sollecitazione pluviometrica. Tali interventi servono principalmente ad attenuare volumi e picchi di piena e a controllare i fenomeni erosivi principalmente causati dal ruscellamento superficiale.

La presenza delle buone pratiche agricole impatta chiaramente sul calcolo del valore di Ψ_{medio} .

L'efficienza ed efficacia delle buone pratiche costruttive va mantenuta e monitorata nel tempo.

Di seguito si elencano alcune delle buone pratiche agricole, tra le più utilizzate, ai fini del regolamento di invarianza idraulica che possono essere impiegate a seconda della situazione esaminata:

- preparazione del letto di semina non affinando eccessivamente il terreno: si garantisce in questo modo la rugosità della superficie favorendo il mantenimento del volume dovuto ai piccoli invasi;
- realizzazione di fasce tampone vegetate in campo e a bordo campo: l'inerbimento e l'inserimento di specie arboree permette di ridurre il flusso idrico superficiale, di aumentare l'infiltrazione dell'acqua nel suolo e di trattenere i materiali trasportati;
- esecuzione delle lavorazioni lungo le curve di livello: la superficie del terreno risultante oppone maggiore resistenza allo scorrimento dell'acqua;
- coltivazione a strisce interrotte/alternate: si realizza attraverso l'orientamento di strisce di colture differenti lungo le curve di livello al fine di ridurre il flusso di ruscellamento e bloccare i sedimenti trasportati con l'acqua;
- orientamento delle carreggiate in modo appropriato: compatibilmente con la sicurezza operativa le carreggiate vanno orientate in senso perpendicolare alla pendenza;
- ampliamento delle esistenti capezzagne: esse sono poste perpendicolarmente rispetto al campo e possono agire come barriera al flusso idrico proveniente dalle zone del campo poste a monte;
- realizzazione di strutture di ritenzione (bacini ed aree umide artificiali): tali strutture hanno lo scopo di trattenere ed accumulare l'acqua e i sedimenti ruscellati o provenienti dagli impianti di drenaggio artificiale nei campi posti a monte favorendo la successiva evaporazione ed infiltrazione. Il tempo di permanenza dell'acqua va opportunamente regolato mediante stramazzi e barriere. E' importante provvedere alla rimozione dei sedimenti e dei materiali organici trasportati;
- realizzazione di strutture di dispersione: si tratta di barriere artificiali permeabili costruite generalmente da fascine e mini-dighe realizzate con tronchi, rami e pietre allo scopo di rallentare e disperdere l'acqua e vengono posizionate in modo da occupare l'intera sezione del fosso;

- realizzazione di arginature trasversali: consiste nella creazione di piccole barriere in terra realizzate immediatamente dopo la semina seguendo le curve di livello;
- realizzazione di barriere protettive a bordo campo: hanno lo scopo di trattenere l'acqua di ruscellamento ed i sedimenti erosi provenienti dal campo sovrastante;
- conservazione nella configurazione post operam dell'esistente volume d'invaso rappresentato dal sistema di fossi e scoline presenti prima della trasformazione ed eventualmente miglioramento, a fronte di situazioni di criticità idraulica. Tali sistemazioni possono essere realizzate mediante affossature (ad es. scoline, capofossi) oppure mediante fognature o drenaggio;
- realizzazione di nuovi canali e fossi vegetati: il dimensionamento di nuovi canali e fossi garantisce la trattenuta dell'acqua di ruscellamento e dei sedimenti di suolo con essa trasportati;
- riduzione del compattamento del suolo nelle aree di accesso ai campi: comprende la riduzione del compattamento del suolo generato dalla pressione delle ruote nelle aree di passaggio delle macchine apportando su di esso uno strato di ghiaia grossa ed insediando una copertura erbacea robusta con radici profonde in grado di tollerare i sedimenti e di resistere al calpestamento delle macchine;
- riduzione del compattamento superficiale e sottosuperficiale dei terreni agricoli.

16. Vasche di prima pioggia

Si tratta di dispositivi che mirano all'accumulo temporaneo della prima parte del volume di piena causato dalle acque meteoriche superficiali (acque di prima pioggia) da avviare alla depurazione.

Il volume destinato alle vasche di prima pioggia è da considerarsi incluso nel volume di laminazione calcolato ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica.

I parametri necessari al dimensionamento delle vasche di prima pioggia sono indicati dal vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.

Le vasche di prima pioggia, se previste, vanno collocate a monte di quelle destinate alla laminazione ed agli eventuali dispositivi idraulici introdotti per soddisfare l'invarianza idraulica ovvero i volumi idrici contenuti in esse e non trattati vanno tenuti separati dai volumi idrici dei dispositivi di compensazione ed idraulici.

Le vasche di prima pioggia i cui volumi sono stati inclusi nei volumi di laminazione devono essere svuotate entro 48 ore onde ripristinare la capacità d'invaso quanto prima possibile.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_84_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 084/Pres.

LR 21/2016, art. 21, comma 6: modifiche allegati alla LR 21/2016 recanti i requisiti minimi qualitativi e i punteggi minimi per la classificazione delle strutture ricettive e i punteggi minimi per la classificazione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico - Locazioni turistiche.

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

VISTO in particolare il comma 4 dell'articolo 21 della citata legge, ai sensi del quale i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive turistiche sono indicati negli allegati da <<A>> a <<L>> della legge medesima, di cui costituiscono parte integrante;

VISTO l'art. 21, comma 6, della citata legge regionale n. 21/2016, ai sensi del quale gli allegati da <<A>> a <<L>> sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo;

PRESO ATTO delle proposte di variazione agli allegati, emerse in sede di incontri tecnici del tavolo di lavoro appositamente convocato con la partecipazione delle associazioni di categoria interessate, della struttura regionale competente in materia di turismo, di PromoturismoFVG e di altri soggetti portatori di interessi nel settore delle strutture ricettive turistiche;

PRESO ATTO che tali proposte di variazione si pongono obiettivi di adeguamento degli standard qualitativi delle strutture ricettive-locazioni turistiche e dei servizi correlati, finalizzati ad una maggiore funzionalità delle strutture stesse, nonché al contenimento dei costi gestionali, senza per questo comportare necessariamente diminuzioni nel livello dei servizi offerti alla clientela;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 21 marzo 2018 con la quale si è provveduto alla modifica degli allegati <<A>>, <<B>>, <<C>>, <<D>>, <<E>>, <<F>>, <<G>>, <<H>>, <<I>> alla citata legge n. 21/2016;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa e di efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 21 marzo 2018;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 21 comma 6 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, recante "Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive" e per i motivi illustrati in premessa, gli allegati <<A>>, <<B>>, <<C>>, <<D>>, <<E>>, <<F>>, <<G>>, <<H>>, <<I>> alla citata legge sono sostituiti con i corrispondenti allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

BOLZONELLO

ALLEGATO <<A>>
Riferito all'articolo 23, comma 1

"Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo"

Avvertenze

a) Per "locale bagno completo" si intende il bagno dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.

b) Nelle dipendenze di cui all'articolo 24:
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, non sono necessari i requisiti indicati ai punti 1.01 – 1.02 – 1.052 – 1.06 - 1.07 – 1.08 - 1.09 - 1.12 – 2.13 - 2.14 – 2.17 - 2.18 – 2.19 – 2.20 – 2.21 - 2.22 – 2.24 – 2.25

2. I servizi di cui ai punti 1.041 – 1.042 – 1.043 possono essere svolti dal personale della sede principale;

3. I servizi di cui ai punti 1.051 – 1.053 – 1.054 sono svolti nelle sale della sede principale

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI:
1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (4S) (5)
1.012 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (3S) (4)
1.013 assicurati 12/24 ore (1) (2)

1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
1.021 portiere di notte (3S) (4) (4S) (5)
1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.031 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative (3S) (4) (4S) (5)
1.032 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative o cassaforte dell'albergo (3)
1.033 in cassaforte dell'albergo (1) (2)

1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:
1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
1.042 assicurato 24/24 ore con un addetto (4S)

1.043 assicurato 16/24 ore con un addetto (3) (3S) (4)
1.044 a mezzo carrello solo in presenza di ascensore 12/24 ore (1) (2)

1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:
1.051 in sala o area apposita (4S) (5)
1.052 nelle camere e/o unità abitative a richiesta del cliente (3S) (4) (4S) (5)
1.053 in sala o area apposita o in sala ristorante (3S) (4)
1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)

1.06 SERVIZIO DI RISTORANTE RESO ANCHE NELLE CAMERE (5)

1.07 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E' UBICATO L'IMPIANTO:
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5)
1.072 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4) (4S)
1.073 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) (3S)
1.074 assicurato 12/24 ore (2)

1.08 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (4S) (5)
1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) (3S)

1.09 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE E/O UNITA' ABITATIVE:
1.091 assicurato 24/24 ore con un addetto (4S) (5)
1.092 assicurato 16/24 ore con un addetto (3S) (4)
1.093 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.10 FRIGO NELLE CAMERE (3S) (4) (4S) (5)

1.11 RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE:
1.111 divise per il personale (3S) (4) (4S) (5)
1.112 segni distintivi atti a riconoscere il personale (2) (3)

1.12 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA - INFORMAZIONI:
- 3 lingue (4S) (5)
- 2 lingue (3S) (4)
- 1 lingua (3)

1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE E/O UNITA' ABITATIVE:
1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4) (4S) (5)
- a giorni alterni (3) (3S)
- due volte alla settimana (2)
- una volta alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (3) (3S) (4) (4S) (5)
- a giorni alterni (2)
- due volte alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
1.141 materiale d'uso per l'igiene personale (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.142 ciabattine (4S) (5)
1.143 ciabattine su richiesta (3S) (4)
1.144 accappatoio da bagno per persona (4S) (5)
1.145 accappatoio da bagno per persona su richiesta (4)
1.146 asciugamani e teli da bagno in numero corrispondente agli ospiti alloggiati e tappetino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.147 una salvietta per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.148 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.149 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.150 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.151 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
1.152 telo mare per persona su richiesta nelle località balneari (4) (4S) (5)

1.15 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI ALLE CAMERE PRIVE DI SERVIZIO:
1.151 un telo da bagno per persona in camera (1) (2)
1.152 un asciugamano per persona in camera (1) (2)
1.153 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.16 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:
1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (4S) (5)
1.162 resa entro le 36 ore (4)

1.17 PULIZIA NELLE CAMERE E/O UNITA' ABITATIVE:
1.171 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (4S) (5)
1.172 una volta al giorno (1) (2) (3) (3S)

1.18 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:
1.181 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per tutte le camere e/o unità abitative (5)
1.182 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per il 70 per cento delle camere e/o unità abitative (4S)
1.183 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per il 50 per cento delle camere e/o unità abitative (4)

1.19 SERVIZIO DI AUTOMOBILE:
1.191 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (4S) (5)

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:
2.011 100 per cento (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.012 almeno l'80 per cento (2)
2.013 almeno il 40 per cento (1)

2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.021 uno ogni 6 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.022 uno ogni 8 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)

2.O3 UNITA' ABITATIVE:
2.031 con locale bagno privato completo (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.032 con vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4) (4S) (5)

2.04 SERVIZI IGIENICI DESTINATI AI LOCALI E AREE COMUNI E/O DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON GABINETTO DISTINTO PER SESSO (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.05 RISCALDAMENTO:
2.051 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate)

2.06 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.061 nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere e/o unità abitative a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.07 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

2.08 ASCENSORE PER I CLIENTI:
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.081 qualunque sia il numero dei livelli (3S) (4) (4S) (5)
2.082 per gli esercizi con locali superiori ai due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) (2) (3)
(nei villaggi albergo, l'ascensore per i clienti di cui ai punti 2.081 e 2.082, deve essere presente in tutti gli stabili della struttura)

2.09 DOTAZIONE DELLE CAMERE:
2.091 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.092 punti luce da comodino, da piano d'appoggio o altro adeguati ai posti letto (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.093 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.094 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2)
2.095 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.096 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.097 angolo soggiorno arredato (5)
2.098 documentazione dell'albergo che può essere fornita anche mediante il canale TV dedicato all'Hotel oppure mediante consultazione presso la reception (su cartaceo o video) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.099 necessario per scrivere (3S) (4) (4S) (5)
2.100 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (il matrimoniale equivale a 1 letto) (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.10 DISPONIBILITA' DI SUITES:
2.101 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)

2.11 TELEVISIONE:
2.111 in tutte le camere con rete tv con accesso canali esteri (3S) (4) (4S) (5)
2.112 in tutte le camere (3)
2.113 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.12 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio (3S) (4) (4S) (5)

2.13 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio sul territorio (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.14 CONNETTIVITA' WIRELESS RISERVATA AGLI ALLOGGIATI E DISPONIBILITA' DISPOSITIVO MOBILE SU RICHIESTA - quando presente il servizio sul territorio (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.15 CHIAMATA DEL PERSONALE:
2.151 chiamata con telefono (3) (3S) (4) (4S) (5)
2.152 chiamata con telefono, citofono o campanello (1) (2)

2.16 TELEFONO NELLE CAMERE:
2.161 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.17 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.171 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.18 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.19 SALE O AREE COMUNI: LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:
2.191 un locale (che può coincidere con l'eventuale sala ristorante, bar o colazione) (1)
2.192 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, esclusa dal computo l'eventuale sala ristorante qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (2)
2.193 come 2.192, maggiorata del 10 per cento, esclusa in ogni caso dal computo l'eventuale sala ristorante (3) (3S)
2.194 come 2.192, maggiorata del 30 per cento, esclusa in ogni caso dal computo l'eventuale sala ristorante (4) (4S)
2.195 come 2.192, maggiorata del 50 per cento, esclusa in ogni caso dal computo la prevista sala ristorante (5)

2.20 SALE O AREE COMUNI: SALA RISTORANTE
2.201 in sala ristorante o area apposite riservate agli alloggiati (5)

2.202 in sala ristorante o area apposite riservate agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (3) (3S) (4) (4S)

2.21 SALE O AREE COMUNI: BAR
2.211 sala o area bar distinta(5)
2.212 sala o area bar appositamente attrezzata (4) (4S)
2.213 sala o area bar in locale comune (3) (3S)
2.214 punto ristoro, anche con distributore automatico, posto in locale comune (1) (2)

2.22 SALE O AREE COMUNI:
2.221 sala o area riservata per riunioni (4) (4S) (5)
2.222 sala o area soggiorno/lettura/divertimento/ area gioco per bambini (3S) (4) (4S) (5)

2.23 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (4S) (5)
(salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli)

2.24 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)

2.25 VANO ADIBITO ANCHE IN FORMA NON ESCLUSIVA A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4) (4S) (5)

2.26 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (4S) (5)

2.27 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE (4S) (5)

3. SUPERFICI CAMERE E BAGNI PRIVATI

3.01 per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati (4) (4S) (5)

3.02 per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3) (3S)

3.03 per la camera doppia una superficie minima di 16 metri quadrati al netto dei bagni privati (5)

3.04 per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati (4) (4S)

3.05 per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3) (3S)

3.06 per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.07 per il bagno privato completo una superficie di 5 metri quadrati (5)

3.08 per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati (4) (4S)

3.09 per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati (1) (2) (3) (3S)

(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

4. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITA' ABITATIVE

4.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
4.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto , illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4) (4S) (5)
4.015 poltrone o divano nel soggiorno (3) (3S)

4.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:
4.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3)
4.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (3S) (4) (4S) (5)
4.023 frigorifero (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.024 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.025per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiai
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina

4.026 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

4.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.03 DOTAZIONI BAGNO:
4.031 materiale d'uso per l'igiene personale (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.032 ciabattine (4S) (5)

4.033 ciabattine su richiesta (3S) (4)
4.034 accappatoio da bagno per persona (4S) (5)
4.035 accappatoio da bagno per persona su richiesta (4)
4.036 asciugamani e teli da bagno in numero corrispondente agli ospiti alloggiati e tappetino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.037 una salvietta per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.038 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.039 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.040 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.041 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.042 telo mare per persona solo nelle località balneari su richiesta del cliente (4) (4S) (5)

4.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA' ABITATIVE:
4.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.043 televisione (3)
4.044 televisione con accesso canali esteri (3S) (4) (4S) (5)
4.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.046 documentazione dell'albergo che può essere fornita anche mediante il canale TV dedicato all'Hotel oppure mediante consultazione presso la reception (su cartaceo o video) (3) (3S) (4) (4S) (5)
4.047 necessario per scrivere (3S) (4) (4S) (5)
4.048 connessione a internet – quando presente il servizio sul territorio (3S) (4) (4S) (5)
4.049 insonorizzazione (4S) (5)

ALLEGATO <<B>>
Riferito all'articolo 23, comma 1

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere

Avvertenze

a) Nelle dipendenze di residenze turistico alberghiere non sono necessari ai fini della classificazione i requisiti previsti ai seguenti punti:
1.01 – 1.02 - 1.051 – 1.06 – 1.07 - 1.08 - 1.10 – 1.11 – 1.12 – 2.08 - 2.09 – 2.10 – 2.11 - 2.12 – 4.05;
b) Il servizio di cui al punto 1.041 puo' essere svolto dal personale della sede principale;
c) I servizi di cui ai punti 1.052 – 1.053 sono svolti nelle sale o aree della sede principale.

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI:
1.011 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (4)
1.012 assicurati 12/24 ore (2)

1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
1.021 portiere di notte (4)
1.022 addetto disponibile a chiamata (2) (3)

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.031 cassette di sicurezza singole nelle unità abitative e/o camere (4)
1.032 cassette di sicurezza singole nelle unità abitative e/o camere (3)
1.033 in cassaforte della residenza (2)

1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:
1.041 assicurato 16/24 ore con un addetto (3) (4)
1.042 a mezzo carrello solo in presenza di ascensore 12/24 ore (2)

1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:
1.051 nelle unità abitative e/o camere a richiesta del cliente (3) (4)
1.052 in sala o area apposita o in sala ristorante qualora nella struttura vi siano sia camere che unità abitative (4)
1.053 in sale comuni destinate anche ad altri usi qualora nella struttura vi siano sia camere che unità abitative (2) (3)

1.06 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E' UBICATO L'IMPIANTO:
1.061 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4)
1.062 assicurato 12/24 ore con un addetto qualora nella struttura vi siano sia camere che unità abitative (3)
1.063 assicurato 12/24 ore qualora nella struttura vi siano sia camere che unità abitative (2)

1.07 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.071 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.072 assicurato 12/24 ore con un addetto qualora vi siano sia camere che unità abitative (3)

1.08 SERVIZIO DI BAR NELLE UNITA' ABITATIVE E/O CAMERE:
1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.09 RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE
1.091 divise per il personale (4)
1.092 segni distintivi atti a riconoscere il personale (2) (3)

1.10 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA - INFORMAZIONI:
- 2 lingue (4)
- 1 lingua (3)

1.11 CONNETTIVITA' WIRELESS RISERVATA AGLI ALLOGGIATI E DISPONIBILITA' DISPOSITIVO MOBILE SU RICHIESTA - quando presente il servizio di connessione sul territorio (3) (4)

1.12 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (2) (3) (4)

1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE UNITA' ABITATIVE E/O CAMERE:
1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4)
- a giorni alterni (3)

- due volte alla settimana (2)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (3) (4)
- a giorni alterni (2)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI ALLE CAMERE PRIVE DI SERVIZIO:
1.141 un telo da bagno per persona in camera (2)
1.142 un asciugamano per persona in camera (2)
1.143 chiamata di emergenza (2) (3) (4)

1.15 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:
1.151 resa entro le 36 ore (4)

1.16 PULIZIA NELLE UNITA' ABITATIVE E/O CAMERE:
1.161 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4)
1.162 una volta al giorno (2) (3)

1.17 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:
1.171 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per il 70 cento delle unità abitative e/o camere (4)

1.18 MANUTENZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE E/O CAMERE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI (2) (3) (4)

2. DOTAZIONI STRUTTURA

2.O1 UNITA' ABITATIVE:
2.011 con locale bagno privato completo (2) (3) (4)
2.012 con vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4)

2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:
2.021 100 per cento (3) (4)
2.022 almeno l'80 per cento (2)

2.03 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.031 uno ogni 6 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)

2.04 SERVIZI IGIENICI DESTINATI AI LOCALI E AREE COMUNI E/O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON GABINETTO DISTINTO PER SESSO (2) (3) (4)

2.05 RISCALDAMENTO:
2.051 in tutto l'esercizio (2) (3) (4)

(Ad esclusione delle residenze turistico alberghiere con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate)

2.06 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.061 nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle unità abitative e/o camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (3) (4)

2.07 ASCENSORE PER I CLIENTI:
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.071 qualunque sia il numero dei livelli (4)
2.072 per gli esercizi con locali superiori ai due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) (2) (3)

2.08 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.081 un apparecchio telefonico per uso comune (2) (3) (4)

2.09 SALE O AREE COMUNI: LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:
2.091 un locale (che può coincidere con l'eventuale sala ristorante, bar o colazione) (2)
2.092 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, esclusa dal computo l'eventuale sala ristorante qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (3)
2.093 come 2.092, maggiorata del 10 per cento, esclusa in ogni caso dal computo l'eventuale sala ristorante (4)

2.10 SALE O AREE COMUNI: RISTORANTE
2.101 in sala ristorante o area apposite riservate agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (3) (4)

2.11 SALE O AREE COMUNI: BAR
2.111 sala o area bar appositamente attrezzata (4)
2.112 sala o area bar in locale comune qualora nella struttura vi siano sia camere che unità abitative (3)
2.113 punto ristoro, anche con distributore automatico, posto in locale comune, qualora nella struttura vi siano solo unità abitative (3)
2.114 punto ristoro, anche con distributore automatico, posto in locale comune (2)

2.12 VANO ADIBITO ANCHE IN FORMA NON ESCLUSIVA A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4)

2.13 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE UNITA' ABITATIVE E/O CAMERE (4)

3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITA' ABITATIVE

3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (2) (3) (4)

3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (2) (3) (4)
3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (2) (3) (4)
3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)
3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3)

3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:
3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (2) (3)
3.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde)(4)
3.023 frigorifero (2) (3) (4)
3.024 lavello con scolapiatti (2) (3) (4)
3.025 per ciascuna persona ospitabile (2) (3) (4)
- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiai
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina

3.026 per ciascuna unità abitativa (2) (3) (4)
- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (2) (3) (4)

3.03 DOTAZIONI BAGNO:
3.031 materiale d'uso per l'igiene della persona (2) (3) (4)
3.032 ciabattine su richiesta (4)
3.033 accappatoio da bagno per persona su richiesta (4)
3.034 asciugamani e teli da bagno in numero corrispondente agli ospiti alloggiati e tappetino (2) (3) (4)
3.035 una salvietta per persona (2) (3) (4)
3.036 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (2) (3) (4)
3.037 cestino rifiuti (2) (3) (4)
3.038 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (4)
3.039 chiamata di emergenza (2) (3) (4)
3.040 telo mare per persona su richiesta nelle località balneari (4)

3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA' ABITATIVE:
3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (2) (3) (4)
3.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (2) (3) (4)
3.043 televisione (3)
3.044 televisione con rete tv con accesso canali esteri (4)
3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4)
3.046 documentazione della struttura che può essere fornita anche mediante il canale TV dedicato alla struttura stessa oppure mediante consultazione presso la reception (su cartaceo o video) (3) (4)
3.047 necessario per scrivere (4)
3.048 connessione a internet – quando presente il servizio sul territorio (4)

4. DOTAZIONI MINIME NELLE CAMERE

4.01 DOTAZIONE DELLE CAMERE:
4.011 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (2) (3) (4)
4.012 punti luce da comodino, da piano d'appoggio o altro adeguati ai posti letto (2) (3) (4)
4.013 punto illuminazione per leggere o scrivere (2) (3) (4)
4.014 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (2)
4.015 cestino rifiuti (2) (3) (4)
4.016 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4)
4.017 documentazione della struttura che può essere fornita anche mediante il canale TV dedicato alla struttura stessa oppure mediante consultazione presso la reception (su cartaceo o video) (3) (4)
4.018 necessario per scrivere (4)
4.019 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (2) (3) (4)

4.02 FRIGO NELLE CAMERE (4)

4.03 TELEVISIONE:
4.031 in tutte le camere con rete TV con accesso canali esteri (4)
4.032 in tutte le camere (3)
4.033 in sala ad uso comune (2) (3) (4)

4.04 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio (4)

4.05 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio (3) (4)

4.06 CHIAMATA DEL PERSONALE:
4.061 chiamata con telefono (3) (4)
4.062 chiamata con telefono o campanello (2)

4.07 TELEFONO NELLE CAMERE:
4.071 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4)

4.08 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
4.081 materiale d'uso per l'igiene personale (2) (3) (4)
4.083 ciabattine su richiesta (4)
4.084 accappatoio da bagno per persona su richiesta (4)
4.085 asciugamani e teli da bagno in numero corrispondente agli ospiti alloggiati e tappetino (2) (3) (4)
4.086 una salvietta per persona (2) (3) (4)
4.087 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (2) (3) (4)
4.088 cestino rifiuti (2) (3) (4)
4.089 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (4)
4.090 chiamata di emergenza (2) (3) (4)
4.091 telo mare per persona su richiesta nelle località balneari (4)

5. SUPERFICI CAMERE E BAGNI PRIVATI

5.01 per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati (4)

5.02 per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati (2) (3)

5.03 per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati (4)

5.04 per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati (2) (3)

5.05 per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati (2) (3) (4)

5.06 per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati (4)

5.07 per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati (2) (3)

(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

ALLEGATO <<C>>
Riferito all'articolo 23, comma 2

Requisiti minimi obbligatori per le country house - residenze rurali

1. REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI COMUNI

1) riscaldamento;

2) linea telefonica esterna per uso comune;

3) spazi comuni esterni all'esercizio fruibili dall'ospite in verde attrezzato per lo svago e il soggiorno.

2. REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE CAMERE

1) buono stato di conservazione e manutenzione delle camere;

2) arredamento delle camere funzionale e di buona fattura;

3) sistemazione delle camere da letto comprensiva di una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino ogni posto letto con lampada, cestino rifiuti;

4) cambio biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana a cura del gestore;

5) pulizia camere a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana a cura del gestore;

6) un locale bagno completo, con acqua corrente calda e fredda, ogni sei posti - letto non serviti da bagno privato;

7) chiamata di allarme in ogni bagno;

8) accessori dei bagni: riserva di carta igienica, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici.

3. REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE UNITA' ABITATIVE

1) buono stato di manutenzione e conservazione delle unità abitative;

2) arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura composto da:

- letto;
- comodino per letto con lampada;
- una sedia per letto;
- armadio;
- divano;
- tavolo da pranzo con sedie;
- cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante
- e pensili;
- dotazione stoviglie;

3) fornitura di biancheria da letto e da bagno a cura del gestore;

4) pulizia delle unità abitative a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana a cura del gestore;

5) locale bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda, dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente;

6) accessori dei bagni: riserva di carta igienica, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici;

7) chiamata di allarme in ogni bagno.

ALLEGATO <<D>>

Riferito all'articolo 30

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei campeggi

Avvertenze

a) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITA' VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono

b) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.

c) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate.

d) I gabinetti per uomini per i campeggi esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.

e) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce – lavapiedi – lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.

f) L'obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, e' necessaria l'erogazione di acqua calda.

g) L'obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO – sotto voci bar e spaccio – non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.

h) Per unità abitativa (U:A) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 5 per persona e non può superare:

mq. 40 nei villaggi a 2 stelle;

mq. 45 nei villaggi a 3 stelle;

mq. 55 nei villaggi a 4 stelle.

Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio e' data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.[3]

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

1.1 RECINZIONE:

1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)

1.02 VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA : (1) (2) (3) (4)

1.03 VIABILITÀ PEDONALE:

1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (1) (2)
1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3) (4)

1.04 PARCHEGGIO AUTO:

1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3) (4)

1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE:

1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del campeggio (1)
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio (2) (3)
1.053 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del campeggio (4)

1.06 AREE ALBERATE:

1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio (1) (2)
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del campeggio (3)
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del campeggio (4)

1.07 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:

1.071 non inferiore a mq 50 (1)
1.072 non inferiore a mq 60 (2)
1.073 non inferiore a mq 70 (3)
1.074 non inferiore a mq 80 (4)
Per i campeggi dotati di parcheggio separato, comunque all'interno della recinzione, la superficie delle piazzole può essere ridotta di mq 15. In caso di zone di particolare pregio ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno, allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terra, sbancamenti e disboscamenti, la superficie di ogni singola piazzola interessata - per tutte le categorie - può essere ridotta fino a mq. 10 rispetto alla superficie corrispondente alla categoria stessa.[(4)]

1.08 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE:

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1) (2) (3)
1.083 come 1.072, con aiuole coltivate o altro (4)

1.09 SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE:
  1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)

1.10 IMPIANTO ELETTRICO: (1) (2) (3) (4)

1.11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)

1.12 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)

1.13 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (1) (2) (3) (4)

1.14 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)

1.15 PRESENZA LINEA TELEFONICA FISSA (1) (2) (3) (4)

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO E ACCETTAZIONE ASSICURATO:
  2.011 ore 10/24 (1)
  2.012 ore 14/24 (2)
  2.013 ore 18/24 (3)
  2.014 ore 24/24 (4)

2.02 SERVIZIO RICEVIMENTO E ACCETTAZIONE ASSICURATO: (1) (2) (3) (4)

2.03 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:
  2.031 una volta al giorno (1) (2)
  2.032 due volte al giorno (3) (4)

2.04 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:
  2.041 due volte al giorno (1) (2) (3)
  2.042 con addetto diurno permanente (4)

2.05 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:
  2.051 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)

2.06 PRONTO SOCCORSO: (1) (2) (3) (4)

2.07 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:
  2.071 1 wc ogni 20 ospiti (1) (2) (3) (4)
  2.072 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti (1)
  2.073 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (2)
  2.074 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (3)
  2.075 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (4)
  2.076 1 lavabo ogni 30 ospiti (1) (2)
  2.077 1 lavabo ogni 20 ospiti (3) (4)

2.078 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 7 lavabi normali messo in opera a non oltre 50 cm dal suolo oppure lavabi di dimensioni normali dotati di pedana in PVC, vetroresina o simili (4)
2.079 1 lavapiedi ogni 100 ospiti, esclusi dal computo gli ospiti delle U.A. (1) (2)
2.0710 1 lavapiedi ogni 90 ospiti, esclusi dal computo gli ospiti delle U.A. (3) (4)
2.0711 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti, esclusi dal computo gli ospiti delle U.A. (1)
2.0712 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti, esclusi dal computo gli ospiti delle U.A. (2) (3)
2.0713 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti, esclusi dal computo gli ospiti delle U.A. (4)
2.0714 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti, esclusi dal computo gli ospiti delle U.A. (1) (2) (3) (4)
2.0715 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 500 ospiti con un minimo di una (3) (4)
2.0716 1 vuotatoio per wc chimici ogni 500 ospiti con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)

2.08 EROGAZIONE ACQUA POTABILE DA ASSICURARSI PER LAVABI, LAVELLI PER STOVIGLIE E DOCCE, NONCHÈ ATTRAVERSO FONTANELLE:
2.081 in ragione di almeno 1 ogni 40 piazzole (1)
2.082 in ragione di almeno 1 ogni 30 piazzole (2)
2.083 in ragione di almeno 1 ogni 20 piazzole (3)
2.084 in ragione di almeno 1 ogni 10 piazzole (4)

2.09 EROGAZIONE ACQUA CALDA :
2.091 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)
2.092 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)
2.093 nel 50 per cento delle altre installazioni igienico sanitarie (escluse le voci 2.061, 2.0718 e quelle non obbligatorie) (3) (4)

2.10 DOTAZIONE DELLE PIAZZOLE:
2.101 presa di corrente (3) (4)

2.11 ATTREZZATURE DI RISTORO:
2.111 bar (2) (3)
2.112 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
2.113 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
2.114 spaccio (1) (2) (3) (4)

2.12 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO, ECC.):
2.121 almeno 1 attrezzatura (3)
2.122 almeno 2 attrezzature (4)

2.13 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.):
2.131 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)
2.132 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
2.133 almeno 3 attrezzature o servizi (4)

ALLEGATO <<E>>

Riferito all'articolo 30

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei villaggi turistici:

Avvertenze

a) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITA' VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono

b) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.

c) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate.

d) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce – lavapiedi – lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.

e) L'obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, e' necessaria l'erogazione di acqua calda.

f) L'obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO – sotto voci bar e spaccio – non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.

g) Per unità abitativa (U:A) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 5 per persona e non può superare:

mq. 40 nei villaggi a 2 stelle;

mq. 45 nei villaggi a 3 stelle;

mq. 55 nei villaggi a 4 stelle.

Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio e' data dalla somma della capacita' ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.[3]

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE:

1.01 RECINZIONI:
1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (2) (3) (4)

1.02 VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA: (2) (3) (4)

1.03 VIABILITÀ PEDONALE:
1.031 passaggi pedonali ogni 2 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (2)
1.032 passaggi pedonali ogni piazzola (3) (4)

1.04 PARCHEGGIO AUTO:
1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (2) (3) (4)

1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE:
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (2) (3)
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (4)

1.06 AREE ALBERATE:
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (2)
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (3)
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (4)

1.07 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:
1.071 non inferiore a mq 60 (2)
1.072 non inferiore a mq 70 (3)
1.073 non inferiore a mq 80 (4)
Per i villaggi turistici con parcheggio separato, comunque all'interno della recinzione, la superficie delle piazzole può essere ridotta di mq. 15.

1.08 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE:
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (2) (3) (4)
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (2) (3)
1.083 confini della piazzola evidenziati con aiuole coltivate o altro (4)

1.09 SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE:
1.091 a prova di acqua e di polvere (2) (3) (4)

1.10 IMPIANTO ELETTRICO: (2) (3) (4)

1.11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (2) (3) (4)

1.12 IMPIANTO IDRICO: (2) (3) (4)

1.13 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (2) (3) (4)

1.14 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (2) (3) (4)

1.15 PRESENZA LINEA TELEFONICA FISSA (2) (3) (4)

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO E ACCETTAZIONE ASSICURATO:
2.011 ore 14/24 (2)
2.012 ore 18/24 (3)
2.013 ore 24/24 (4)

2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:
2.021 una volta al giorno (2)
2.022 due volte al giorno (3) (4)

2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:
2.031 due volte al giorno (2) (3)
2.032 con addetto diurno permanente (4)

2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:
2.041 una volta al giorno (2) (3) (4)

2.05 PRONTO SOCCORSO: (2) (3) (4)

2.06 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE :
2.061 1 wc ogni 20 ospiti (2)
2.062 1 wc ogni 15 ospiti (3) (4)
2.063 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (2)
2.064 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (3)
2.065 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (4)
2.066 1 lavabo ogni 20 ospiti (2)
2.067 1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (4)
2.068 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 7 lavabi normali messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo (4)
2.069 1 lavapiedi ogni 100 ospiti, esclusi dal computo gli ospiti delle U.A. (2)
2.0610 1 lavapiedi ogni 90 ospiti, esclusi dal computo gli ospiti delle U.A. (3) (4)
2.0611 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti, esclusi dal computo gli ospiti delle U.A. (2) (3)
2.0612 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti, esclusi dal computo gli ospiti delle U.A. (4)
2.0613 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti, esclusi dal computo gli ospiti delle U.A. (2) (3) (4)
2.0614 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 500 ospiti con un minimo di una (3) (4)
2.0615 1 vuotatoio per wc chimici ogni 500 ospiti con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (2) (3) (4)

2.07 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:
2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (in ragione di almeno 1 ogni 40 piazzole) (2) (3) (4)

2.08 EROGAZIONE ACQUA CALDA :

2.081 nel 30 per cento delle docce chiuse (2)
2.082 nel 30 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.062 e 2.0615) (3)
2.083 nel 50 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.062, 2.0615) (4)

2.09 DOTAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE (l):

2.091 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti (2) (3) (4)
2.092 attrezzatura per il soggiorno all'aperto, composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone (4)
2.093 presa di corrente (2) (3) (4)

2.10 ATTREZZATURE DI RISTORO:

2.101 bar (2) (3)
2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
2.103 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
2.104 spaccio (2) (3) (4)

2.11 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO, ECC.):

2.111 1 attrezzatura (3)
2.112 2 attrezzature (4)

2.12 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.):

2.121 1 attrezzatura o servizio (2)
2.122 2 attrezzature o servizi (3)
2.123 3 attrezzature o servizi (4)

ALLEGATO <<F>>

Riferito all’articolo 30

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei dry marina e marina resort che dispongono anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni

1. SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

1.01 RECEPTION: (1) (2) (3) (4)

1.02 RECINZIONE:

1.021 schermatura esterna fino a 1,50 metri dal suolo (1) (2) (3) (4)

1.03 VIABILITA’ VEICOLARE INTERNA : (1) (2) (3) (4)

1.04 VIABILITA’ PEDONALE:

1.041 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro (1) (2)

1.042 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3)
1.043 passaggi pedonali ogni piazzola (4)

1.05 PARCHEGGIO AUTO:
1.051 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3)
1.052 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero delle piazzole (4)

1.06 AREE LIBERE PER USO COMUNE:
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del dry marina o marina resort (1)
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del dry marina o marina resort (2) (3)
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del dry marina o marina resort (4)

1.07 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:
1.071 larghezza delle imbarcazioni più 10 per cento (1) (2) (3)
1.072 larghezza delle imbarcazioni più 25 per cento (4)

1.08 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE:
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)

1.09 SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE:
1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)

1.10 IMPIANTO ELETTRICO: (1) (2) (3) (4)

1.11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)

1.12 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)

1.13 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA TRADIZIONALE O FORZATA: (1) (2) (3) (4)

1.14 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)

1.15 PRESENZA LINEA TELEFONICA FISSA (1) (2) (3) (4)

1.16 PASSERELLA PEDONALE SOPRAELEVATA PER ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI:
1.171 non inferiore al 15 per cento (2)
1.172 non inferiore al 40 per cento (3)
1.173 non inferiore al 80 per cento (4)

1.17 MEZZI DI ALAGGIO, VARO MOVIMENTAZIONE IMBARCAZIONI:
1.171 uno ogni 400 imbarcazioni (1)
1.172 uno ogni 300 imbarcazioni (2)
1.173 uno ogni 200 imbarcazioni (3)
1.174 uno ogni 150 imbarcazioni (4)

2.SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:
- 2.011 ore 8/24 (1)
- 2.012 ore 14/24 (2)
- 2.013 ore 18/24 (3)
- 2.014 ore 24/24 (4)

2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:
- 2.021 una volta al giorno (1) (2)
- 2.022 due volte al giorno (3) (4)

2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:
- 2.031 una volta al giorno, due volte al giorno nel periodo estivo (1) (2)
- 2.032 due volte al giorno (3)
- 2.033 con addetto diurno permanente (4)

2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI (1) (2) (3) (4)

2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:
- 2.051 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
- 2.052 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)
- 2.053 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)
- 2.054 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)
- 2.055 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)
- 2.056 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)
- 2.057 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)
- 2.058 1 lavatoio per panni ogni 150 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
- 2.059 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni con un minimo di una (3) (4)

2.06 PRONTO SOCCORSO
- 2.061 cassetta di medicazione ai sensi delle norme vigenti disponibile h 24 (1) (2) (3) (4)

2.07 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:
- 2.071 in ragione di almeno 1 ogni 20 imbarcazioni (1)
- 2.072 in ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (2)
- 2.073 in ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (3)
- 2.074 in ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (4)

2.08 EROGAZIONE ACQUA CALDA :
- 2.081 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)
- 2.082 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)

2.09 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:
- 2.091 presa di corrente 1 ogni 20 imbarcazioni (1)
- 2.092 presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (2)
- 2.093 presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (3)
- 2.094 presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (4)

2.10 ATTREZZATURE DI RISTORO:
2.101 bar o distributori automatici all'interno della struttura (1) (2) (3)
2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
2.103 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)

2.11 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO, ECC.):
2.111 almeno 1 attrezzatura (3)
2.112 almeno 2 attrezzature (4)

2.12 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.):
2.121 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)
2.122 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
2.123 almeno 3 attrezzature o servizi (4)

3.DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO

3.01 ASPIRATORE ACQUE NERE DI BORDO:
3.011 servizio con impianto fisso (1)
3.012 servizio trasportabile anche tramite convenzione con ditte autorizzate (2)
3.013 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 8 posti barca (3)
3.014 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 4 posti barca (4)

3.02 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:
3.021 almeno 1 ogni 8 posti barca (1)
3.022 almeno 1 ogni 4 posti barca (2)
3.023 almeno 1 ogni 2 posti barca (3)
3.024 1 ogni posto barca (4)

3.03 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:
3.031 presa di corrente 1 ogni 8 posti barca (1)
3.032 presa di corrente 1 ogni 4 posti barca (2)
3.033 presa di corrente 1 ogni 2 posti barca (3)
3.034 presa di corrente 1 ogni posto barca (4)

3.04 IMPIANTO TV:
3.041 solo nella reception (1) (2) (3)
3.042 presa TV ogni 4 posti barca (4)

3.05 IMPIANTO RETE INTERNET WIRELESS:
3.051 solo nella reception (1) (2) (3)
3.052 nel piazzale e nello specchio acqueo (4)

ALLEGATO <<G>>
Riferito all'articolo 30

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei marina resort con solo specchio acqueo appositamente attrezzato

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

1.01 RECEPTION: (1)(2)(3)(4)

1.02 RECINZIONE:
1.021 recinzione dell'area con controllo accessi veicolare (1) (2) (3) (4)

1.03 VIABILITA' VEICOLARE INTERNA: (1) (2) (3) (4)
1.04 PARCHEGGIO AUTO:
1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero di posti barca (1) (2) (3)
1.042 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero dei posti barca (4)

1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE:
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie dello specchio acqueo del marina resort (1)
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie dello specchio acqueo del marina resort (2) (3)
1.053 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell' intera superficie dello specchio acqueo del marina resort (4)

1.06 INDIVIDUAZIONE DEI POSTI BARCA:
1.061 contrassegno numerico progressivo, in ogni posto barca (1) (2) (3) (4)

1.07 SISTEMAZIONE DELLE AREE ALL'APERTO PER USO COMUNE:
1.071 a prova di acqua e di polvere con riferimento alle aree comuni previste al punto 1.05 (1) (2) (3) (4)

1.08 IMPIANTO ELETTRICO: (1) (2) (3) (4)

1.09 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)

1.10 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)

1.11 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (1) (2)(3) (4)

1.12 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)

1.13 PRESENZA LINEA TELEFONICA FISSA (1) (2)(3) (4)

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:
- 2.011 ore 8/24 (1)
- 2.012 ore 14/24 (2)
- 2.013 ore 18/24 (3)
- 2.014 ore 24/24 (4)

2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:
- 2.021 una volta al giorno (1) (2)
- 2.022 due volte al giorno (3) (4)

2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:
- 2.031 una volta al giorno, due volte al giorno nel periodo estivo(1) (2)
- 2.032 due volte al giorno (3)
- 2.033 con addetto diurno permanente nel periodo estivo o di maggior affluenza, che sono indicati dal marina resort (4)

2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI: (1) (2) (3) (4)

2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:
- 2.051 1 wc ogni 50 imbarcazioni (1)
- 2.052 1 wc ogni 40 imbarcazioni (2)
- 2.053 1 wc ogni 30 imbarcazioni (3)
- 2.054 1 wc ogni 20 imbarcazioni (4)
- 2.055 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)
- 2.056 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)
- 2.057 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)
- 2.058 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)
- 2.059 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)
- 2.060 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)
- 2.061 1 lavatoio per panni ogni 300 imbarcazioni (1) (2) (3)
- 2.062 1 lavatoio per panni ogni 150 imbarcazioni (4)
- 2.063 1 lavatrice ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni (3) (4)

2.06 PRONTO SOCCORSO:
- 2.061 cassetta di medicazione ai sensi delle norme vigenti disponibile h 24 (1) (2) (3) (4)

2.07 ATTREZZATURE DI RISTORO:
- 2.071 bar o distributori automatici all'interno della struttura (1) (2) (3)
- 2.072 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
- 2.073 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)

2.08 ATTREZZATURE SPORTIVE: (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO ECC.,)
- 2.081 almeno 2 attrezzature (3)
- 2.082 almeno 4 attrezzature (4)

2.09 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI ECC.):

2.091 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
2.92 meno 4 attrezzature o servizi(4)

3. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO

3.01 ASPIRATORE ACQUE NERE DI BORDO:

3.011 servizio con impianto fisso (1)
3.012 servizio trasportabile anche tramite convenzione con ditte autorizzate (2)
3.013 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 8 posti barca (3)
3.014 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 4 posti barca (4)

3.02 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:

3.021 almeno 1 ogni 8 posti barca (1)
3.022 almeno 1 ogni 4 posti barca (2)
3.023 almeno 1 ogni 2 posti barca (3)
3.024 1 ogni posto barca (4)

3.03 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:

3.031 presa di corrente 1 ogni 8 posti barca (1)
3.032 presa di corrente 1 ogni 4 posti barca (2)
3.033 presa di corrente 1 ogni 2 posti barca (3)
3.034 presa di corrente 1 ogni posto barca (4)

3.04 IMPIANTO TV:

3.041 solo nella reception (1) (2) (3)
3.042 presa TV ogni 4 posti barca (4)

3.05 IMPIANTO RETE INTERNET WIRELESS:

3.051 solo nella reception (1) (2) (3)
3.052 nel piazzale e nello specchio acqueo (4).

ALLEGATO <<H>>

Riferito all'articolo 25, comma 3

Requisiti minimi per la classificazione dei bed and breakfast

Avvertenze

A) REQUISITI MINIMI INERENTI IL BED AND BREAKFAST:

1. pulizia e riassetto quotidiano dei locali comuni, camere e bagni;
2. fornitura e cambio ogni 3 notti e a ogni cambio cliente della biancheria, compresa quella da bagno (STANDARD, COMFORT)

3. fornitura e cambio della biancheria, compresa quella del bagno – a giorni alterni (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente) e a ogni cambio cliente (SUPERIOR)

B) ATTREZZATURE MINIME, IN DOTAZIONE AD OGNI CAMERA:
1. letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto;
2. lampada o applique da comodino per posto letto;
3. sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (il matrimoniale equivale a un letto);
4. specchio e una presa di corrente;
5. cestino per i rifiuti;
6. cuscino e coperta aggiuntiva per persona su richiesta del cliente;
7. luce di emergenza o torcia elettrica.

C) ATTREZZATURE MINIME, IN DOTAZIONE AD OGNI BAGNO:
1. lavabo;
2. WC;
3. bidet;
4. vasca o doccia;
5. piano di appoggio per la borsa da bagno;
6. specchio;
7. presa di corrente;
8. phon a disposizione dei clienti;
9. materiale d'uso per l'igiene della persona.

a) Per ottenere la classificazione "COMFORT" il bed and breakfast deve essere dotato di bagno privato, anche esterno, per ciascuna camera ed essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B), C).

b) Per ottenere la classificazione "SUPERIOR" il bed and breakfast deve essere in possesso dei requisiti per la categoria "COMFORT" nonché di bagno in ciascuna camera e di almeno tre dei seguenti requisiti:
1. accessibilità alle persone disabili;
2. ubicazione in una residenza che abbia valore storico, artistico, ambientale o che costituisca testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui e' dislocata;
3. ubicazione in località' di particolare pregio paesaggistico;
4. camere e aree comuni dotate di arredi tipici della tradizione locale, e in sintonia con il contesto ambientale in cui la struttura trova collocazione;
5. parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;
6. presenza di una postazione internet (in camera o nelle aree comuni);
7. Tv in camera;
8. climatizzatore in camera.

ALLEGATO <<I>>

Riferito agli articoli 27, comma 1, e art. 47bis, comma 1

Punteggi minimi per la classificazione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico – alloggi in locazione per finalità turistiche

Avvertenze

a) Agli alloggi utilizzati come unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono attribuite quattro stelle per un punteggio oltre a 35 punti, tre stelle per un punteggio da 25 a 35, due stelle per un punteggio da 17 a 24, una stella per un punteggio da 8 a 16.

b) Gli alloggi utilizzati come unità abitative ammobiliate ad uso turistico – alloggi in locazione per finalità turistiche possono essere costituiti da:

1) un vano unico con angolo cottura, locale bagno (tipo A);

2) una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo B);

3) due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno/i (tipo C);

4) tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno/i (tipo D);

5) quattro camere da letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno/i (tipo E).

6) più di quattro camere la letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno/i (tipo F)

c) Gli alloggi utilizzati come unità abitative ammobiliate ad uso turistico – alloggi in locazione per finalità turistiche con oltre 35 punti devono in ogni caso essere dotati di posto auto assegnato o di garage.

1. TIPOLOGIA DEL FABBRICATO:
villa singola (esclusi bungalow) 5
villa a schiera 4
condominio ai sensi del Codice civile (articoli 1117 e seguenti) 2
altro fabbricato non riconducibile ne' a villa ne' a condominio 3

2. UBICAZIONE DEL FABBRICATO:
distanza dalla spiaggia o dagli impianti di risalita fino a 200 metri (in linea d'aria) 4
distanza dal centro storico fino a 300 metri (in linea d'aria) 2
borgo di interesse storico, artistico, ambientale o paesaggistico 2
alloggio compreso in un complesso nautico 2

3. STATO DEL FABBRICATO:
fabbricato edificato negli ultimi cinque anni 5
fabbricato ristrutturato negli ultimi cinque anni 4
fabbricato edificato o ristrutturato negli ultimi dieci anni 3
fabbricato edificato o ristrutturato negli ultimi venti anni 2

4. STATO DELL'ALLOGGIO:
alloggio ristrutturato negli ultimi due anni 7
alloggio ristrutturato negli ultimi cinque anni 6
alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi due anni 5
alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni 4
alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi dieci anni 3
alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi quindici anni 2

5. PIANO DELL'ALLOGGIO:
piano attico/villa singola 4
piano intermedio, villa a schiera e bungalow 3
piano terreno 2
seminterrato 1

6. ARREDAMENTO DELL'ALLOGGIO:
arredamento artigianale su misura o di pregio (per materiale o design) 3
arredamento comune (per materiale o design) 1

7. IMPIANTI:
impianto di climatizzazione 5
impianto di condizionamento 3
impianto di riscaldamento 2
(gli impianti, compresi, in particolare, quelli elettrici, termosanitari e idrici, devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti)

8. CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:
soggiorno 1
doppi servizi 2
cucina abitabile 2
vasca con idromassaggio 1
balcone/terrazza 1
antenna centralizzata TV 1
TV 1
telefono/connessione internet 1
lavastoviglie 2
lavatrice in uso esclusivo 1
ascensore 1
garage 2
posto auto 1
giardino comune 1
giardino privato 2
piscina comune 1
piscina privata 2
giardino recintato 1
tripli servizi 3
antenna satellitare 1
posto barca 2
cassetta di sicurezza 1

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_85_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 085/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad Enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della LR 21/2016.

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
VISTO in particolare l'articolo 61, della citata legge regionale 21/2016 che prevede contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;
b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;
d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il testo del "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della LR 21/2016" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 710;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa e di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della LR 21/2016" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della LR 21/2016

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di enti pubblici per la realizzazione di infrastrutture turistiche di cui all'articolo 61 della medesima legge regionale.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento, gli enti pubblici per iniziative da realizzare nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

art. 3 iniziative finanziabili

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 61 della legge regionale 21/2016, i contributi sono concessi per i seguenti interventi:
a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti, opere e strutture complementari all'attività turistica;
b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;
d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale;
2. Sono comprese, in particolare, nelle opere e strutture complementari all'attività turistica di cui alla lettera a), strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, piscine, centri benessere, percorsi naturalistici, piste ciclabili, sale polifunzionali, parchi avventura e ludici.
3. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, igienico-sanitaria e di sicurezza.
4. Ai fini del presente regolamento per ammodernamento si intendono gli interventi di miglioria di impianti, opere ed edifici, in particolare per l'adeguamento alle normative tecniche di settore, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, a nuove tecnologie, anche attraverso opere di manutenzione straordinaria che non determinano una sostanziale modifica degli stessi.

art. 4 spese ammissibili

1. Sono ammesse al contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, relative a:

a) lavori e impianti inclusi in un quadro economico redatto in conformità alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e relativi regolamenti di attuazione;

b) acquisto dell'immobile a fronte del quale viene proposto l'intervento per un importo non eccedente il 20 per cento della spesa relativa ai lavori, ad esclusione delle spese sostenute per le eventuali procedure di espropriazione;

c) acquisto di arredi e attrezzature, purché nuovi di fabbrica;

d) imposta sul valore aggiunto, nei casi previsti dalla legge regionale 14/2002;

e) spese generali e di collaudo determinate ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), di interpretazione autentica dell'articolo 56 comma 4 della legge regionale 14 /2002;

f) spese relative alla realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti dedicati all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini e rifugi escursionistici, nella misura corrispondente alla capacità ricettiva delle strutture medesime.

art. 5 spese non ammissibili

1. Sono escluse le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali, a titolo esemplificativo, biancheria, stoviglie, materassi e cuscini.

2. Sono in ogni caso escluse le spese per interventi di ordinaria manutenzione.

art. 6 cumulabilità e divieto generale di contribuzione

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento e per la stessa opera.
2. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.
3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

art. 7 modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di contributo sono presentate dagli enti pubblici alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, prima dell'avvio delle iniziative cui si riferiscono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it., redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Le domande sono presentate dall' 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno; entro tali termini è ammessa la presentazione di una sola domanda a valere su un'unica tipologia d'intervento, identificata con le lettere da a) a d) dell'articolo 3.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 ovvero la presentazione di più domande da parte di uno stesso beneficiario, comporta l'archiviazione d'ufficio delle medesime; dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione al soggetto istante.

4. Le domande si considerano validamente presentate se:

a) sono inviate mediante la casella di PEC dell'ente pubblico richiedente il contributo;

b) sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante e corredate dalla documentazione richiesta, oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

5. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xlm" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto.

6. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) in caso di lavori: relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla data prevista per l'approvazione del progetto preliminare, sottoscritti dal legale rappresentante;

b) in caso di acquisto di arredi e attrezzature: relazione illustrativa delle finalità dell'acquisto, planimetria con la disposizione degli arredi e computo estimativo dei beni sottoscritto dal legale rappresentante;

c) relazione descrittiva dell'intervento finalizzata all'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella allegata sub <<A>> al presente regolamento, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale si evince la rilevanza turistica dell'intervento e delle opere realizzate con il contributo, nonché le previsioni di utilizzo degli impianti e delle opere programmate, anche con riguardo alle forme di gestione e al bacino d'utenza atteso;

d) piano finanziario di copertura dei costi dell'opera con la specifica dichiarazione d'impegno dell'ente pubblico di garantire la quota di copertura della spesa non coperta da contributo regionale;
e) dichiarazione del legale rappresentante relativa al titolo di proprietà o altro diritto reale riferito all'oggetto di intervento;

f) deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di contributo;

g) dichiarazione indicante le eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento.
7. Il richiedente è tenuto ad utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo: economia@certregione.fvg.it.
8. La presentazione della domanda deve precedere l'effettivo inizio dell'intervento, intendendo per inizio dell'intervento la consegna dei lavori o l'ordinativo delle forniture.

art. 8 avvio dell'iniziativa

1. Per avvio dell'iniziativa si intende:
a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

art.9 informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Il responsabile dell'istruttoria comunica al soggetto richiedente:
a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
b) l'oggetto del procedimento;
c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;
d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;
e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
f) gli obblighi del beneficiario;
g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 18.

2. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accessi agli atti amministrativi)

art. 10 istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del
procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'articolo 7;
b) la domanda si riferisce a più di una iniziativa tra quelle indicate nelle lettere da a) a d) dell'articolo 3;
c) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;
d) la domanda non è inviata a mezzo PEC alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
e) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda ovvero a più domande con lo stesso messaggio di PEC;
f) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
g) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
4. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

art.11 formazione della graduatoria

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000. Nella graduatoria sono altresì indicate le domande non ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 10**.**
2. La graduatoria, redatta secondo i punteggi attribuiti in base all'Allegato sub <<A>> al presente regolamento, è approvata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. I soggetti utilmente inseriti in graduatoria devono inviare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota di assegnazione del contributo, una dichiarazione di accettazione dello stesso.

4. I beneficiari del contributo che hanno accettato lo stesso devono inviare, entro 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il progetto preliminare dell'opera. Nel caso di acquisto di beni mobili, è necessario inviare una relazione, un preventivo di spesa ed un cronoprogramma finanziario relativi agli acquisti oggetto della domanda. Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine iniziale.

5. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Servizio competente in materia di turismo procede allo scorrimento della graduatoria.

6. Il Servizio competente in materia di turismo comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo nonché, il termine e le modalità per la rendicontazione.

7. Le domande non finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione al richiedente.
8. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

art. 12 concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo, successivamente all'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 11, comma 3**,** fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio di cui all'articolo 7 della legge regionale 7/2000, nei limiti delle risorse disponibili.
2. L'importo spettante ad ogni beneficiario è pari all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori, ai sensi dell'articolo 68, comma 5 della legge regionale 14/2002, nonché il termine per la presentazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 62, comma 1 della medesima legge regionale e l'ammontare della spesa ammissibile, che non può in ogni caso superare i 500.000,00€, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti da realizzare.
4. Sono ammesse proroghe dei termini di inizio e fine lavori stabiliti nel decreto di concessione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

art. 13 obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto a comunicare al Servizio competente in materia di turismo la data di inizio nonché la data di fine dell'intervento finanziabile.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del collaudo o dalla data di fruizione dell'infrastruttura da parte del pubblico.

3. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici può essere conseguita anche mediante gestione affidata a terzi tramite bando di gara.

art. 14 variazione dell'iniziativa

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.
2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate mediante invio della documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e della relazione illustrativa.
3. Le modifiche al progetto sono comunicate tempestivamente al Servizio competente in materia di turismo per l'approvazione con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni

dal ricevimento della comunicazione, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

art. 15 presentazione della rendicontazione delle spese

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziative entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione, mediante invio a mezzo PEC.
2. Sono ammesse proroghe del termine stabilito nel decreto di concessione per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

art. 16 modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario deve essere presentata secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.
3. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:
a) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di regolare fornitura regolarmente approvato dal responsabile del servizio competente.
4. Il contributo è revocato qualora in sede di rendicontazione sia accertata una alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo, tale da comportare un diverso posizionamento nella graduatoria, ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 15.

art. 17 liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 8, il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla richiesta di erogazione, sulla base della progressione della spesa, determinata dalle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 14/2002.

2. Nel caso di acquisto di beni mobili ed immobili, di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 8, il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla richiesta di erogazione, sulla base della documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa da parte del beneficiario.

art. 18 annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la
conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 16, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
b) il progetto è realizzato in palese difformità a quanto dichiarato dalla domanda o nella richiesta di variazione approvata dal Servizio competente in materia di turismo di cui all'articolo 15;
c) nel caso previsto dall'articolo 14, comma 2, la fruibilità delle opere non è conseguita entro due anni dalla conclusione dell'iniziativa;

d) siano accertate violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

art. 19 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo.

art. 20 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa nei casi di cui all'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

art. 21 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il Servizio competente in materia di turismo si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo, finalizzati alla verifica della realizzazione dell'intervento in conformità del punteggio assegnato ai sensi dell'articolo 11, ovvero a quanto previsto dall'art. 14, disponendo la revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 18, nel caso si accerti che la realizzazione dell'opera avvenga in palese difformità rispetto alla tipologia dell'opera prevista con il punteggio stesso.

art. 22 rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alle leggi regionali 7/2000, 14/2002, 19/2009 e relativi regolamenti di attuazione.

art. 23 disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2018, le domande sono presentate entro 30 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 24 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA <<A>> Tabella punteggi ARTICOLO 7, COMMA 6, LETTERA C

INIZIATIVA	**punteggio**
ART 61 LETT. A)	**Impianti**
Realizzazione	**3**
Acquisto	**2**
Ammodernamento	**5**
ART 61 LETT. A)	**Opere**
Realizzazione	**3**
Acquisto	**1**
Ammodernamento	**5**
ART 61 LETT. A)	**Strutture complementari**
Realizzazione	**3**
Acquisto	**1**
Ammodernamento	**5**
ART 61 LETT. D) CENTRI TURISMO CONGRESSUALE	
Ristrutturazione	**3**
Ampliamento	**2**
ART 61, LETT. B) CAVITA' NATURALI	Impianti
Realizzazione	**1**
Ammodernamento	**3**
ART 61, LETT. B) CAVITA' NATURALI	Opere
Realizzazione	**1**
Ammodernamento	**3**
ART 61 LETT. C) IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI	Impianti turistico sportivi nei **Comuni attigu**i ai poli sciistici
Ammodernamento	**1**
ART 61 LETT. C) IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI	Impianti turistico sportivi **funzionali** ai poli sciistici
Ammodernamento	**2**
ALTRI CRITERI	
Coerenza con gli obiettivi del Piano del Turismo	**3**
Finalizzazione all'incremento dei flussi turistici	**1**
Miglioramento del servizio turistico offerto	**1**
Miglioramento fruizione itinerari turistici anche intercomunali	**2**

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_86_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) ed in particolare l'articolo 59 del Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive, mediante l'acquisto di arredi e attrezzature, l'effettuazione di lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche, nonché la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere;
VISTO l'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) che, allo scopo di finanziare gli interventi sopra ricordati, prevede l'istituzione del Fondo per contributi alle imprese turistiche assegnandone le risorse annuali in gestione al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), quale referente unico dell'Amministrazione regionale delegato alla concessione degli incentivi in argomento, a valere su detto Fondo;
PRESO ATTO dell'intervenuta abrogazione, a far data dal 1 gennaio 2018, degli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), cui fa riferimento il regolamento di attuazione emanato con proprio decreto 19 aprile 2017, n. 090/Pres., non più applicabile ai procedimenti avviati sulla base della sopravvenuta normativa di settore;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'adozione di un nuovo regolamento di attuazione per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016, a valere sulle risorse del Fondo per contributi alle imprese turistiche previsto dall'articolo 38 della legge regionale 4/2016;
VISTO il testo del "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>)" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 21 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 21 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>)

CAPO I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese turistiche esercenti le strutture ricettive turistiche come definite al titolo IV della legge regionale 21/2016, nonché i pubblici esercizi annessi alle strutture medesime rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che realizzano le iniziative di cui all'articolo 7.

2. Per l'ammissibilità a contributo le imprese richiedenti devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, oppure avere effettuato la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli);

b) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale con attività effettiva codificata dai codici ATECO 55.10, 55.20 e 55.30, come risultante da visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Possono beneficiare dei contributi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l'iniziativa cui si riferisce l'incentivo riguardi un'unità locale presente sul territorio regionale che deve risultare attiva prima dell'avvio dell'iniziativa medesima.

4. Qualora si tratti di nuova attività, l'impresa beneficiaria deve risultare attiva e in possesso del codice ATECO di cui al comma 2, lettera b) al momento della presentazione della rendicontazione.

5. Non possono beneficiare dei contributi le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

6. Nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, i beneficiari non devono essere imprese in difficoltà e non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 59, comma 1 della Legge regionale n. 21/2016, possono beneficiare degli incentivi disciplinati dal presente regolamento a favore dei pubblici esercizi le imprese turistiche per gli esercizi annessi alle strutture ricettive.

8. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

CAPO II
REGIME DI AIUTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DIVIETO DI CUMULO

art. 3 regimi di aiuto

1. Gli incentivi per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al presente regolamento sono concessi, su espressa indicazione dell'impresa richiedente gli aiuti, in osservanza:

a) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013;

b) dell'articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, qualora si tratti di investimenti effettuati nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto, riportate nell'Allegato C del presente regolamento;

c) dell'articolo 17 Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del citato regolamento (UE) n. 651/2014;

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), i progetti di investimento devono sostanziarsi nella creazione di un nuovo stabilimento, nell'estensione di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

3. In relazione alle spese di certificazione della spesa di cui all'articolo 8, comma 7, gli incentivi sono concessi unicamente in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013.
4. Ai fini dell'applicazione della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla impresa unica di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

art. 4 esclusioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati nell'allegato A.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono esclusi dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. In conformità a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014 le imprese in difficoltà.
4. Gli allegati A e B al presente regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi nel sito www.regione.fvg.it, al fine di consentirne l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea in materia.

art. 5 ammontare del contributo

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) la misura del contributo è del 50 per cento della spesa ammissibile per le strutture ricettive alberghiere e del 40 per cento della spesa ammissibile per le restanti strutture ricettive turistiche, entro i seguenti limiti:
a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro;
b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000,00 euro.

2. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la misura del contributo è pari al 30 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese e del 20 per cento della spesa ammissibile per le medie imprese. Gli oneri per le spese generali e di collaudo sono riconosciuti nella misura massima del 10% del totale delle spese per l'esecuzione dei lavori.

3. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la misura del contributo è pari al 20 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese e del 10 per cento della spesa ammissibile per le medie imprese. Gli oneri per le spese generali e di collaudo sono riconosciuti nella misura massima del 10% del totale delle spese per l'esecuzione dei lavori.

4. L'importo minimo della spesa ammissibile con riferimento ai commi 2 e 3 è di 20 mila euro e il limite massimo di contributo concedibile è di 400 mila euro.

art. 6 divieto di cumulo

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 114 del 26 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

4. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento, possono essere cumulati:
a) con altri aiuti, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – solo se tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto previsto o del limite massimo di importo applicabile all'aiuto in questione in base al medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione non possono essere cumulati con aiuti concessi in "de minimis", anche ai sensi del presente regolamento, relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli relativi agli aiuti previsti al capo III del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

CAPO IIII
INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E PUNTEGGI

art. 7 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti;
b) lavori di costruzione, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di edifici da destinare all'esercizio di struttura ricettiva turistica;
c) acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 4;

d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono riguardare anche l'esercizio di somministrazione annesso alla struttura ricettiva, purché facenti parte di un programma d'investimento riguardante l'intera struttura ricettiva.

art. 8 spese ammissibili

1. Per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili:

a) le spese per l'esecuzione dei lavori per realizzazione delle opere, principali e complementari, ivi compresi gli annessi impianti, funzionali alla destinazione turistica della struttura ricettiva;

b) spese per l'esecuzione dei lavori per realizzazione di opere, relative alle strutture principali e complementari, nonché agli impianti annessi, strettamente necessari e funzionali all'erogazione dei servizi e alla prestazione dell'assistenza rivolti a persone con disabilità, presso strutture ricettive dedicate specificatamente al turismo accessibile e sociale;

c) gli oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Per la realizzazione dei parcheggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono ammissibili:

a) le spese e gli oneri di cui al comma 1, relative all'opera pertinenziale alla struttura ricettiva alberghiera;

b) il prezzo d'acquisto di immobili, inclusi i terreni.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a interventi privi del titolo abilitativo edilizio, o documentazione equipollente, ove richiesto ai sensi delle leggi regionali di settore.

4. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili anche in relazione a immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di godimento sia tale da consentire il rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui agli articoli 22 e 23.

5. Per l'acquisto di arredi e attrezzature di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo.

6. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

7. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 16, comma 3, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

art. 9 attribuzione punteggi

1. La valutazione delle domande è effettuata attribuendo i seguenti punteggi:

a) nel caso di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);
   1) se dirette all'innalzamento della classificazione della struttura ricettiva turistica: .... 8 punti;
   2) se dirette all'incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: .... 8 punti;
   3) se dirette al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili: . 5 punti;
   4) se dirette alla realizzazione di spazi e degli annessi impianti destinati al benessere e alla cura della persona: .... 9 punti;

5) se dirette alla realizzazione di spazi o strutture finalizzati alla accoglienza e all'assistenza specifica delle persone con disabilità, motoria, sensoriale o intellettiva, presso strutture dedicate al turismo accessibile e sociale: 6 punti;
6) se dirette al superamento delle barriere architettoniche: .... 5 punti;
7) in tutti gli altri casi: .... 1 punti;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b): .... 10 punti;
c) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c): .... 4 punti;
d) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d): .... 3 punti.

2. Se l'iniziativa è realizzata nei comuni di Grado, Lignano Sabbiadoro o in uno dei comuni montani di cui all'allegato C, alla medesima è attribuito il seguente punteggio premiale: 2 punti.

3. Se al momento della presentazione della domanda l'impresa istante aderisce a uno o più contratti di rete ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, all'iniziativa è attribuito il seguente punteggio premiale: 1 punto.

4. Se al momento della presentazione della domanda l'impresa istante ha conseguito il rating di legalità ai sensi dell'art. 5-ter del Decreto legislativo n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012, come previsto dal regolamento di attuazione approvato con delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti" emanato con Decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57, all'iniziativa è attribuito il seguente punteggio premiale: 1 punto.

5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale alle singole domande:

a) i punteggi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono cumulabili con quelli per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), e con i punteggi premiali di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
b) i punteggi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sono cumulabili con quelli per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), e con i punteggi premiali di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
c) nel caso siano realizzate due o più iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), i punteggi non sono cumulabili fra loro e ai fini dell'attribuzione del punteggio finale si tiene conto del punteggio relativo all'investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo;
d) nei casi di cumulabilità dei punteggi di due o più iniziative prevista dalle precedenti lettere a) e b), ai fini dell'attribuzione del punteggio finale il cumulo dei corrispondenti punteggi è effettivamente consentito a condizione che la spesa ammessa relativa a ciascun investimento sia pari ad almeno il 20% dell'importo complessivo di spesa ammessa a contributo.

6. A parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammessa a contributo.

CAPO IV
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 10 modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dalle imprese richiedenti al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (di seguito denominato CATT FVG).
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate prima dell'avvio delle iniziative a cui si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, come individuato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo decreto. Il decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nel decreto di cui al comma 2 e sono redatte secondo gli schemi di cui al comma 10.
4. Nell'arco temporale di cui al comma 2 le imprese possono presentare una sola domanda.
5. I termini di cui al comma 2 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
6. Le domande si considerano validamente presentate se:
a) sono inviate mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
b) sono sottoscritte:
    1) con firma digitale del legale rappresentante e corredate dalla documentazione richiesta, oppure
    2) con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.
7. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xlm" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.
8 Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'articolo 13, comma 2.
9. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di posta elettronica certificata (PEC).
10. Le domande per accedere ai contributi sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet del CATTFVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.
11. Le domande per accedere ai contributi sono corredate:
a) da una breve presentazione dell'impresa, dalla dettagliata relazione dell'iniziativa e dai preventivi di spesa;
b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:
    1) di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
    2) di possedere i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b);
    3) di rispettare il divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 6;
    4) di osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei

luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;

5) la sussistenza di eventuali rapporti giuridici rilevanti sotto il profilo del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della LR 7/2000, richiamato all'articolo 14, comma 11, ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente regolamento;
6) di possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
7) la concessione eventualmente ottenuta di altri incentivi pubblici considerati aiuti di Stato o incentivi de minimis;
8) di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi;

c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3, comma 4, nel caso in cui l'aiuto sia richiesto, anche parzialmente, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013;
d) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere impresa in difficoltà e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014;
e) dall'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alle dichiarazioni di cui alle lettere c) e d);
f) dalla dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 12.

12. Nel caso l'impresa richiedente risulti costituita e iscritta, ma non attiva, la domanda per accedere ai contributi è integrata dall'impegno ad attivare l'impresa entro la scadenza del termine di rendicontazione del contributo.

art. 11 avvio dell'iniziativa

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 10, comma 2, si intende:

a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti.

art. 12 informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Il CATT FVG comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
b) l'oggetto del procedimento;
c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;
d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
f) gli obblighi del beneficiario;
g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 20.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il CATT FVG predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato agli schemi di domanda.

3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 13 istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. La domanda è archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 10, comma 2;
b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, nel caso di cui all'articolo 10, comma 6, lettera b), numero 1, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato, nel caso di cui all'articolo 10, comma 6, lettera b), numero 2;
c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
d) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
e) la domanda è inviata a indirizzo di PEC diverso da quello indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
f) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda ovvero a più domande con lo stesso messaggio di PEC, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 10, comma 9;
g) la domanda è presentata con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 10, comma 3;
h) la domanda è presentata in violazione all'articolo 10, comma 4;
i) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 10, e l'irregolarità non è sanabile;
j) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
k) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
l) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il CATT FVG, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

art. 14 formazione della graduatoria e concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi dal CATT FVG tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000.

2. Il CATT FVG approva la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'articolo 9 entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza dell'arco temporale richiamato dal comma 4 dell'articolo 10. Il suddetto termine è sospeso, previa comunicazione del CATT FVG all'Amministrazione regionale, dalla data di invio delle richieste di documentazione integrativa fino alla data di ricevimento della medesima documentazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 7/2000.

3. I contributi sono concessi successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di approvazione della graduatoria secondo l'ordine delle domande di contributo e gli importi di spesa ritenuti ammissibili, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'Amministrazione regionale con il provvedimento di assegnazione dell'importo corrispondente.

4. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, in conseguenza di rinunce, revoche o rideterminazioni di contributi o derivanti dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria, il CATT FVG procede allo scorrimento della graduatoria entro il termine di 45 giorni dalla data del provvedimento che assegna le nuove risorse al CATT FVG.

5. La concessione dei contributi è subordinata inoltre all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

6. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002 e ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 21/2016, la concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio o documentazione equipollente.

7. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

8 Il CATT FVG comunica all'Amministrazione regionale, contestualmente all'approvazione della graduatoria, l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; il CATT FVG provvede analogamente alla tempestiva comunicazione dell'esaurimento dei fondi disponibili mediante la pubblicazione della graduatoria approvata nel proprio sito internet, alla scadenza del termine di cui al comma 3.

9. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria possono essere archiviate d'ufficio, anche prima del termine stabilito dall'articolo 33 della legge regionale 7/2000, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio pubblicato sul sito internet del CATT FVG e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa istante a cura del CATT FVG.

10. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 3, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 4, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 9, relativo all'archiviazione d'ufficio.

11. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.
12. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per spese attinenti iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

CAPO V
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

art. 15 presentazione della rendicontazione delle spese

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.
2. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal CATT FVG unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 7.
3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal CATT FVG entro il limite massimo di sei mesi o di dodici mesi nel caso delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente della realizzazione dell'iniziativa in relazione obiettivi indicati nella domanda di contributo.
5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il CATT FVG procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

art. 16 modalità di rendicontazione delle spese

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.
2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
b) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b);

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l'impresa abbia optato per il regime di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 651/2014.

3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione asseverata in lingua italiana. Il CATT FVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera b).

5. Le spese ammissibili a incentivazione sono al netto dell'IVA.

6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.

7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

8. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

9. Il CATT FVG valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Il CATT FVG procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

art. 17 variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.
2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al CATT FVG per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il CATT FVG procede, in fase di approvazione della rendicontazione, alla valutazione dell'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce del complessivo impianto e degli obiettivi sostanziali dell'iniziativa originaria, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 16, comma 2 e dalla documentazione integrativa eventualmente già acquisita in sede istruttoria.
4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

CAPO VI
LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 18 liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 16 e 17, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.
3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.
6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.

7. Ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge regionale 21/2016, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere di cui all'articolo 8, comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a), previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.
8. Il CATT FVG dispone l'erogazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

art. 19 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 20 annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 15, comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il CATT FVG operi ai sensi dell'articolo 15, comma 6;
c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 5;
d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
f) sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo, nel caso di cui all'articolo 17, comma 13;
g) non sia rispettato l'obbligo posto a carico del beneficiario e non vi sia collaborazione dello stesso alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti, nel caso di cui all'articolo 23, comma 8;
h) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, non provveda alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile entro il termine perentorio di 60 giorni assegnato dal CATT FVG.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del

procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 18, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 21 termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 12 comunica al soggetto interessato i termini massimi:

a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;
b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 8 e fino a quando non si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

CAPO VII
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

art. 22 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 fino alla data di presentazione della rendicontazione;
c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 23;
d) mantenere attiva la sede legale o l'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi;
e) consentire ispezioni e controlli;

f) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 12.

art. 23 vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24:

a) nel caso di beni mobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, costituisce violazione dei vincoli di cui al presente articolo, in particolare:

a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, del possesso o della detenzione dei beni ammessi a contributo;
b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo;
c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del CATT FVG, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, il CATT FVG procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, il CATT FVG ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

7. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono stati rispettati.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

art. 24 variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 23 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATT FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:
a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

3. Il provvedimento del CATT FVG conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il CATT FVG avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 2.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

art. 25 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

CAPO VIII
RINVII, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

art. 26 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 27 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende

effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 28 norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti "de minimis" alle imprese, nei limiti previsti del periodo di applicazione previsto per detto regime dall'articolo 7, paragrafo 4 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.
2. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti alle imprese in esenzione, nei limiti del periodo di applicazione previsti per detto regime dagli articoli 58, comma 4, e 59 del regolamento (UE) n. 651/2014.

art. 29 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(Riferito agli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento)

Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi:
a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti <<de minimis>> concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, a eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Allegato B

(Riferito agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento)

Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:

a) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;

b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

c) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi aiuti a favore delle imprese in difficoltà, a eccezione dei regimi destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si

intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Allegato C

(Riferito agli articoli 3 e 9, comma 2 del regolamento)

Elenco dei Comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale e dei Comuni montani in fascia C

Elenco dei Comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale

Provincia di Gorizia	*Provincia di Udine*	*Provincia di Pordenone*
Cormons.	Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa.	Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini.

Elenco dei Comuni montani in fascia C

Comune	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	
Arta Terme	
Attimis	in fascia C i centri abitati di Porzus Subuit e Cancellier
Cercivento	
Chiusaforte	
Comeglians	
Dogna	
Drenchia	
Enemonzo	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza
Faedis	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	
Forni di Sopra	
Forni di Sotto	
Grimacco	
Lauco	
Ligosullo	
Lusevera	
Malborghetto Valbruna	
Moggio Udinese	
Montenars	

Nimis	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	
Paluzza	
Paularo	
Pontebba	
Prato Carnico	
Preone	
Prepotto	in fascia C il centro abitato di Castemonte
Pulfero	
Ravascletto	
Raveo	in fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	
Resiutta	
Rigolato	
San Leonardo	in fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	in fascia C il centro abitato di Costa
Sauris	
Savogna	
Socchieve	
Stregna	
Sutrio	
Taipana	
Tarvisio	
Tolmezzo	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	
Verzegnis	
Zuglio	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	
Aviano	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	
Caneva	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	
Claut	
Clauzetto	
Erto e Casso	
Frisanco	
Tramonti di Sopra	
Tramonti di Sotto	
Vito d'Asio	
Sappada/Plodn	Legge regionale 4/2018 art 10, comma 2. Nelle more dell'aggiornamento della classificazione del territorio montano della Regione nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico, come disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, il Comune di Sappada/Plodn, nell'integrità del suo territorio, è classificato in fascia C.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_87_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 087/Pres.

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattono i tributi, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

IL VICEPRESIDENTE

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che individua tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative quella del sostegno alla locazione;
VISTO l'articolo 19 (sostegno alle locazioni) della legge regionale 1/2016, che individua l'azione del sostegno alla locazione quella finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento dei canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata;
RILEVATO altresì che, come disposto dal suddetto articolo 19, il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando i soggetti che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti e che, al fine di incrementare il numero di alloggi da porre a disposizione della generalità dei cittadini, l'Amministrazione regionale è autorizzata anche a riconoscere incentivi ai Comuni che abbattono i tributi locali a favore dei soggetti proprietari di abitazioni libere, aventi i requisiti di agibilità, poste in locazione ai cittadini con destinazione prima casa;
VISTO l'articolo 12 della legge regionale 1/2016, che dispone che la Regione disciplina le azioni per l'attuazione del Programma regionale delle politiche abitative con appositi regolamenti, da approvare previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;
RITENUTO di dare esecuzione prioritariamente all'articolo 19, comma 1) secondo periodo, e comma 4, della legge regionale 1/2016 con apposito regolamento, disciplinando, tra l'altro, in osservanza del citato articolo 12 i tipi e le caratteristiche delle iniziative incentivate, le tipologie e misure delle agevolazioni ed i criteri e modalità per la concessione e erogazione delle stesse, i requisiti ed obblighi dei beneficiari e le sanzioni per la violazione degli obblighi;
ATTESO che per la conclusione del procedimento di concessione dei contributi di cui si tratta occorre un termine superiore a novanta giorni che tenga conto della sostenibilità dei tempi in relazione all'adozione da parte della Giunta regionale del Piano Annuale previsto dall'articolo 4 comma 4 della legge regionale 1/2016 e anche alle procedure di contabilità che incidono sui tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa di Regione e Comuni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 552 del 15 marzo 2018 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattono i tributi, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)" e ne è stata autorizzata la presentazione alla IV Commissione del Consiglio regionale per la formulazione del parere vincolante sopra indicato;
VISTO il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla IV Commissione consiliare, nella seduta del 19 marzo 2018 in ordine al suddetto Regolamento di esecuzione di cui alla citata deliberazione giuntale n. 552/2018;
VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 20 marzo 2018 in ordine al suddetto Regolamento di esecuzione di cui alla citata deliberazione giuntale n. 552/2018;
RITENUTO di dare esecuzione all'articolo 12 della legge regionale n. 1/2016 emanando il "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattono i tributi, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 718 del 21 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 718 del 21 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattono i tributi, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattono i tributi, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

art. 1 oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) a favore:

a) dei soggetti privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari;

b) dei Comuni che abbattono ai soggetti privati di cui alla lettera a) i tributi dell'Imposta municipale propria, di seguito I.M.U..

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) alloggio "di lusso", l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218;

b) alloggio sfitto, unità immobiliare non occupata dal proprietario, coniuge, parente e affine entro il secondo grado, non locata a terzi, priva di allacciamenti attivi alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas o con allacciamenti a consumi irrisori;

c) conviventi di fatto, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

d) destinatari finali, le persone fisiche alle quali sono attribuiti, in qualità di locatari, gli alloggi sfitti;

e) destinazione d'uso residenziale, alloggio la cui superficie è destinata all'uso abitativo in osservanza dell'articolo 5 comma 1, lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

f) ISEE, indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

g) nucleo familiare, il nucleo familiare definito dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013;

h) prima casa, l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei destinatari finali avente destinazione d'uso residenziale così come individuata dall'articolo 5 della legge regionale 19/2009, attribuita

all'alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali;

TITOLO II – INCENTIVI AI PROPRIETARI
CAPO I – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE

art. 3 beneficiari e destinatari finali

1. I beneficiari degli incentivi sono le persone fisiche, che si rivolgono allo Sportello risposta casa di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2016, proprietarie di alloggi ad uso residenziale da destinare in locazione. Gli incentivi per i proprietari sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.
2. I destinatari finali sono le persone fisiche, che si rivolgono allo Sportello risposta casa di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2016, aventi un ISEE di importo non inferiore a euro 12.000,00 e non superiore a euro 20.000,00 e pari ad almeno quattro volte il canone annuo, che adibiscono l'alloggio di cui al comma 1 ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale. Tali condizioni devono rilevarsi dal contratto di locazione.

art. 4 iniziative finanziabili

1. Sono ammesse agli incentivi del presente regolamento le iniziative finalizzate alla locazione dell'alloggio di proprietà, sfitto da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.
2. La locazione non deve riferirsi a sole quote di alloggio e deve avvenire mediante stipula di contratti in forma scritta debitamente registrati aventi le seguenti caratteristiche:
a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
3. La locazione deve essere coperta da stipula di apposita polizza assicurativa di durata pari a quella del contratto a copertura degli eventuali danni provocati all'alloggio medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è ammissibile la concessione dell'incentivo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

art. 5 caratteristiche degli alloggi

1. Alla data di stipula dei contratti di locazione gli immobili oggetto dell'incentivo:
a) non devono possedere caratteristiche «di lusso»;
b) devono avere destinazione d'uso residenziale;
c) devono possedere i requisiti di agibilità di cui all'articolo 27 della legge regionale 19/2009.

CAPO II – FORMA DEGLI INCENTIVI E REQUISITI DEI BENEFICIARI

art. 6 forma degli incentivi

1. Gli incentivi consistono in contributi da erogare in unica soluzione, una tantum, determinati come di seguito:
a) per i contratti di locazione previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera a) con canone annuo non superiore al 25 per cento dell'ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo, il contributo è pari a 2.500,00 euro;
b) per i contratti di locazione previsti dall'articolo 4, comma 2 lettera b) con canone annuo non superiore al 25 per cento dell'ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo, il contributo è pari a 3.500,00 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è maggiorato fino ad un massimo di euro 2.500,00 qualora il proprietario sia intervenuto sull'alloggio - a proprie spese, sostenute e rimaste effettivamente a suo carico – da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda ovvero entro i successivi 4 mesi con lavori edilizi di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b) e d) della legge regionale 19/2009 e relative eventuali certificazioni. L'importo della maggiorazione non può superare la spesa rimasta effettivamente a carico del proprietario.

art. 7 requisiti dei beneficiari

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti da:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
2. I richiedenti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
b) essere proprietari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa;

c) non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per l'acquisto o il recupero dell'alloggio oggetto dell'iniziativa;

3. I requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

CAPO III – SOGGETTI COMPETENTI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 8 procedimento per il finanziamento delle iniziative e soggetti attuatori

1. I contributi a sostegno delle iniziative di cui all'articolo 4 sono finanziati con il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 34 della legge regionale 1/2016 e sono concessi dai Comuni con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) secondo l'ordine cronologico di presentazione. È possibile presentare domanda ai Comuni durante tutto l'anno.

2. In attuazione dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale 1/2016 i Comuni attuano il finanziamento delle iniziative anche in forma associata ai sensi dell'articolo 26 comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali e riallocazione funzioni amministrative) e possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale

3. La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2016 ovvero qualora l'importo complessivo del fabbisogno rappresentato dai Comuni di cui all'articolo 10 comma 1 supera di due volte le risorse assegnate dal Piano annuale, può con atto motivato sospendere la presentazione delle domande fino a diversa nuova determinazione. Tale determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione. Con medesima modalità viene comunicato il riavvio nella facoltà di presentazione delle domande.

art. 9 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata a mano ai Comuni ove ha sede l'alloggio da locare prima della stipula del contratto di locazione.

2. La domanda deve essere redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione centrale competente.

3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 7 e quelli oggettivi previsti dall'articolo 4 comma 1, attestati anche mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

4. La domanda contiene in particolare:

a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente;
b) gli estremi identificativi dell'alloggio;
c) la tipologia del contratto di locazione che si intende stipulare in relazione alle caratteristiche indicate all'articolo 4 comma 2;
d) l'importo del contributo richiesto comprensivo dell'eventuale maggiorazione come definiti all'articolo 6;
e) la condizione di alloggio sfitto da almeno due anni richiesta dall'articolo 4 comma 1 e l'eventuale condizione riferita alla spesa relativamente al costo dei lavori edilizi prevista dall'articolo 6 comma 2;
f) l'elezione di domicilio del richiedente.
5. La modifica della tipologia del contratto di locazione prima della concessione del contributo non comporta archiviazione della domanda.
6. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa e del rapporto contributivo.
7. Possono presentare la domanda persone maggiorenni. La domanda può essere altresì presentata in nome e per conto di una persona minorenne o in contitolarità con un soggetto minorenne, qualora l'iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del giudice.
8. La mera presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

art. 10 prenotazione delle risorse e richiesta documentazione

1. Con decreto del Direttore centrale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2016 e sulla base delle disponibilità così come residuali al soddisfacimento degli incentivi ai Comuni previsti dal Titolo III, sono assegnate ai Comuni le risorse sulla base del fabbisogno rappresentato alla Regione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del Piano annuale. Qualora le risorse siano inferiori al fabbisogno rappresentato la Regione assegna e impegna le somme tra i Comuni in proporzione al fabbisogno rappresentato.
2. Successivamente all'assegnazione delle risorse i Comuni ammettono a contributo le domande seguendo l'ordine di presentazione ed entro 30 giorni inviano ai richiedenti una nota di richiesta di presentazione della seguente documentazione da presentare ai Comuni medesimi entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della nota medesima:
a) contratto di locazione debitamente registrato;
b) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'articolo 4 comma 4 tra beneficiari e locatari;
c) documentazione di spesa ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 6 comma 2.
d) polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni provocati sull'alloggio medesimo di cui all'articolo 4 comma 3.
3. Qualora le risorse assegnate dalla Regione ai Comuni risultino quantitativamente inferiori al fabbisogno rappresentato, i Comuni ammettono a contributo le domande fino ad esaurimento delle risorse assegnate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Il Comune controlla entro 30 giorni la documentazione presentata e la corrispondenza della stessa con i dati indicati in domanda. Qualora a seguito dell'esame della documentazione presentata si ravvisi l'incompletezza della stessa, ovvero cause che non consentono l'accertamento sull'osservanza dei requisiti richiesti in capo al soggetto proponente e di quelli riferiti all'iniziativa proposta, all'interessato è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di 15 giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa o chiarimenti; entro i successivi 30 giorni il Comune accerta l'osservanza suddetta ovvero provvede al diniego e alla conseguente archiviazione della domanda.

art. 11 produzione dei documenti

1. La documentazione da prodursi in originale o copia conforme all'originale deve essere trasmessa al Comune entro il termine perentorio di cui all'articolo 10 comma 2.

2. In caso di inoltro a mezzo raccomandata AR il termine valido è determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

art. 12 concessione ed erogazione dei contributi

1. I Comuni sulla base delle domande per le quali è stata accertata l'osservanza dei requisiti richiesti in capo al soggetto proponente e di quelli riferiti all'iniziativa proposta, fanno pervenire alla Regione le richieste di trasferimento delle risorse necessarie alla concessione ed erogazione dei contributi entro le seguenti scadenze:

a) dieci marzo, relativamente agli accertamenti avvenuti nei precedenti mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio;

b) dieci luglio, relativamente agli accertamenti avvenuti nei precedenti mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;

c) dieci novembre, relativamente agli accertamenti avvenuti nei precedenti mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.

2. I Comuni concedono ed erogano ai beneficiari i contributi entro 30 giorni dalla data di ricezione dei fondi trasferiti dalla Regione.

3. Eventuali risorse che nell'esercizio finanziario si rendessero disponibili, a seguito di archiviazioni o revoche o ulteriori assegnazioni, sono utilizzate per il soddisfacimento di successive domande presentate seguendo l'ordine cronologico di presentazione con le modalità previste all'articolo 10.

4. Le domande non finanziate restano in lista di attesa.

CAPO IV – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

art. 13 obblighi dei beneficiari e conseguenze al mancato rispetto

1. In osservanza dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 1/2016 i beneficiari sono tenuti a non alienare l'alloggio e a mantenere la destinazione

locativa degli alloggi per un periodo di cinque anni dalla data di stipula del primo contratto di locazione.

2. In caso di rescissione del locatario dal contratto di locazione prima della scadenza della durata degli obblighi di cui sopra il beneficiario, per il periodo residuale di rispetto all'obbligo di destinazione locativa di cui al comma 1, deve sostituire il locatario entro 180 giorni dalla rescissione con altra persona fisica nel rispetto delle condizioni e requisiti previsti.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contributo e la restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, comporta per il beneficiario la corresponsione alla Regione degli eventuali importi dalla stessa già erogati ai Comuni previsti dall'articolo 16.

art. 14 successione nell'immobile

1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario, il contributo si trasferisce e viene erogato all'erede che acquisisce la corrispondente quota o intera proprietà dell'alloggio. Il subentrante deve presentare apposita istanza, in regola con la normativa fiscale sul bollo, al Comune corredata dall'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio.

2. In caso di cessione della quota o dell'intera proprietà dell'alloggio a seguito di divorzio, separazione legale ovvero di scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto il contributo si trasferisce e viene erogato al coniuge o a una delle parti dell'unione civile o al convivente che ne acquisisce la titolarità. Il subentrante deve presentare apposita istanza, in regola con la normativa fiscale sul bollo, al Comune corredata dall'atto di acquisizione della quota o dell'intera proprietà dell'alloggio.

3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro nel contributo, il contributo è interamente revocato.

art. 15 controlli e verifiche

1. Il Comune effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente Regolamento, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e l'osservanza degli obblighi previsti all'articolo 13.

2. Ai fine del disposto di cui al comma 1 il Comune acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, il Comune può procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorità competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali controlli.

TITOLO III – INCENTIVI AI COMUNI
CAPO I – FORMA DEGLI INCENTIVI

art. 16 iniziative finanziabili

1. Al fine di incrementare la locazione di alloggi di proprietà la Regione riconosce incentivi ai Comuni che riducono i tributi dell'Imposta municipale propria, di seguito IMU, ai proprietari degli alloggi locati beneficiari degli incentivi di cui al Titolo II.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 consistono in contributi pari al 50 per cento della somma annua dovuta al Comune dal beneficiario per l'alloggio locato e con riferimento agli anni di durata del primo contratto di locazione, escludendo l'eventuale periodo di rinnovo.

CAPO II – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 17 presentazione domande

1. I contributi di cui all'articolo 16 sono finanziati annualmente con il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 34, della legge regionale 1/2016 e sono concessi ai Comuni con procedimento automatico, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000, a fronte di apposita richiesta da presentare alla Regione perentoriamente entro il mese di febbraio di ogni anno con riferimento ai tributi ridotti nell'anno precedente.
2. La domanda si intende validamente pervenuta se sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC).
3. La domanda deve contenere per ogni posizione tributaria ridotta:
a) i nominativi dei proprietari ai quali è stata ridotta l'IMU;
b) gli estremi identificativi dell'alloggio per il quale è stato ridotto il tributo;
c) l'importo annuo posto in riduzione del tributo per il quale il Comune chiede il rimborso.

art. 18 prenotazione delle risorse, concessione ed erogazione del contributo

1. Con decreto del Direttore centrale sono assegnate ai Comuni le risorse sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2016 e delle domande di contributo pervenute entro il termine previsto dall'articolo 17 comma 1. La concessione ed erogazione interviene ogni anno entro 180 giorni dalla data di ammissione a contributo delle domande stesse.
2. Qualora le risorse disponibili risultino quantitativamente inferiori alle richieste rappresentate, sono prioritariamente riconosciuti, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, i contributi ai Comuni che nella domanda rappresentano riduzione di tributi per importo complessivamente minore. Le domande dei Comuni finanziate parzialmente ovvero non finanziabili per carenza di stanziamenti disponibili restano in lista di attesa e sono finanziate con i successivi stanziamenti assegnati.

TITOLO IV – MONITORAGGIO E DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I – MONITORAGGIO

art. 19 monitoraggio situazione abitativa

1. I Comuni, al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati e consentire il monitoraggio permanente della situazione del mercato delle locazioni sono tenuti a inviare all'Osservatorio delle politiche abitative presso la Direzione competente in materia di edilizia, nei modi e nelle forme indicati da quest'ultima, le informazioni relative ai contributi erogati.
2. In particolare dovranno essere forniti:
a) cognome, nome e codice fiscale del beneficiario;
b) importo contributo erogato;
c) eventuale importo maggiorazione erogata;
d) sede e dati identificativi dell'alloggio;
e) I.S.E.E. del locatario;
f) importo del canone di locazione annuo;
g) tipologia del contratto come individuati all'articolo 4 comma 2.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

art. 20 responsabili del procedimento

1. Per i fini di cui al Titolo I, Capo II della legge regionale 7/2000, si provvede come indicato ai seguenti commi.
2. La ricezione delle domande e i conseguenti adempimenti connessi alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal Titolo II sono in capo ai Comuni.
3. La ricezione delle domande e i conseguenti adempimenti connessi alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal Titolo III sono in capo alla Direzione centrale Infrastrutture e territorio – Area Interventi a favore del Territorio – Servizio Edilizia.

art. 21 norma di rinvio

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 22 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione e per l'anno 2018 i Comuni rappresentano alla Regione entro il 31 agosto 2018 il fabbisogno riferito alle domande di contributo di cui al Titolo II presentate fino al 17 agosto 2018.

art. 23 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_88_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 088/Pres.

Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
VISTA la legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolto e/o abbandonati nei territori montani);
VISTO il proprio decreto 27 ottobre 2011, n. 0259/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 19 marzo 2018 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)";
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 20 marzo 2018;
VISTO il testo del "Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e ritenuto di emanarlo;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 21 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1 Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le verifiche attraverso i quali l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di cui all'articolo 2, risorse per il mantenimento dei terreni ricadenti nei territori montani e oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolto e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

2. L'utilizzo delle risorse assegnate per le finalità di cui al comma 1 è vincolato al mantenimento dei terreni oggetto di recupero a prato o pascolo o prato-pascolo per un periodo di almeno cinque

annate agrarie a far data dal giorno 11 novembre successivo alla data dell'ultimo intervento di recupero effettuato.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. I beneficiari dell'assegnazione di risorse di cui all'articolo 1 sono i Comuni, singoli o associati, denominati Enti, che:

a) hanno concluso gli interventi di recupero oggetto di assegnazione delle risorse di cui alla legge regionale 10/2010 entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dell'istanza;

b) hanno trasmesso, entro il termine di cui alla lettera a), al Servizio competente in materia di terreni incolti e abbandonati, di seguito denominato Servizio, la dichiarazione, di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Regione del 27 ottobre 2011 n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)), relativa all'avvenuto utilizzo delle risorse assegnate in conformità alle finalità della legge regionale 10/2010 e contente gli estremi catastali dei terreni oggetto di recupero.

Articolo 3

(Interventi ammissibili e modalità di realizzazione)

1. L'assegnazione di cui al presente regolamento riguarda le operazioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 259/2011, con particolare riguardo agli interventi di sfalcio, trinciatura, rimozione di eventuali ricacci di polloni, finalizzati al mantenimento agricolo delle condizioni del fondo sul quale è stato effettuato l'intervento di recupero, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale disciplinati dalla normativa di settore.

2. L'entità dell'assegnazione è pari a euro 500 per ettaro.

3. Le operazioni di cui al comma 1 vengono realizzate alternativamente:

a) direttamente dai soggetti di cui all'articolo 2;

b) mediante affidamento a terzi, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/2010.

Articolo 4

(Istanza e termini di assegnazione)

1. L'istanza di assegnazione, corredata dagli estremi catastali dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 10/2010, è presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 al Servizio entro il 1 marzo di ogni anno, per cinque annualità, decorrenti dall'anno successivo:

a) a quello di conclusione degli interventi di recupero di cui alla legge regionale 10/2010 per il primo anno;

b) a quello di conclusione degli interventi di mantenimento di cui all'articolo 3 riferita all'anno precedente all'istanza, per gli anni successivi al primo.

2. Il Servizio verifica, entro trenta giorni dalla data di scadenza di cui al comma 1, l'ammissibilità della documentazione presentata con riferimento all'entità della superficie recuperata ai sensi della legge regionale 10/2010.

3. Il Servizio provvede, con decreto del direttore, entro i successivi trenta giorni, all'assegnazione delle risorse secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute e sulla base delle risorse disponibili.

Articolo 5

(Impegni)

1. Gli Enti assegnatari di risorse di cui al presente regolamento effettuano ogni anno almeno un intervento di contenimento della vegetazione durante il periodo vegetativo su tutti i terreni recuperati in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 10/2010.

2. I soggetti di cui al comma 1 inoltrano al Servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno una dichiarazione attestante la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Articolo 6

(Integrazione delle risorse)

1. L'assegnazione delle risorse in attuazione del presente regolamento è compatibile con l'integrazione del finanziamento per i medesimi interventi con fondi propri o con eventuali incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale per il mantenimento dei terreni oggetto dell'intervento nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Articolo 7

(Verifiche e riduzioni)

1. Il Servizio è autorizzato a disporre in qualsiasi momento verifiche a campione sul rispetto degli impegni di cui all'articolo 5 e fino alla fine dell'anno successivo a quello di scadenza del termine stabilito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010 per il mantenimento dei terreni a prato, pascolo o prato-pascolo.

2. In caso di mancato adempimento dell'impegno previsto dall'articolo 5, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sospendere l'assegnazione delle risorse relative alle successive annualità fino al ricevimento della dichiarazione relativa alla corretta effettuazione degli interventi di mantenimento.

3. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata al recupero delle risorse assegnate relative all'annualità oggetto di controllo negativo.

Articolo 8

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Articolo 9

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2018, gli Enti che hanno concluso gli interventi sono autorizzati a presentare istanza di assegnazione di risorse, per le finalità di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. All'istanza è allegata la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, il Servizio assegna le risorse, con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_89_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 089/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
VISTO il "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)", emanato con proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres.;
RITENUTO di modificare la disciplina di rilascio dei patentini forestali e di iscrizione delle imprese forestali nell'elenco regionale, previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 9/2007, prevista dagli articoli da 38 a 41 del Regolamento forestale emanato con proprio decreto n. 0274/Pres./2012 per dettagliare, in particolare, i presupposti per il rilascio del patentino forestale e la procedura di iscrizione delle imprese forestali nel relativo elenco;
RITENUTO inoltre di riformulare l'articolo 42 del Regolamento forestale, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 9/2007, come modificato dall'articolo 3, comma 3, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), che disciplina la viabilità forestale, per adeguare la disciplina regolamentare ai nuovi criteri individuati all'articolo 35 sopra richiamato;
RITENUTO di apportare ulteriori modifiche di carattere tecnico e di adeguamento normativo alle modifiche sostanziali sopra evidenziate;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 786 del 21 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 786 del 21 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)) nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))

Articolo 1 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole:<<senza limite di massa>> sono sostituite dalle seguenti: << di massa legnosa, oltre a 200 metri cubi lordi nella fustaia o a 25.000 metri quadrati nei cedui,>>;

b) al comma 3 le parole:<< ed è inoltrata allo IAF >> sono sostituite dalle seguenti: <<o dall'avente titolo ed è inoltrata all'Ispettorato forestale >> e la parola: <<50>> è sostituita dalla seguente: <<15>>.

Articolo 2 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola:<<50>> è sostituita dalla seguente: <<15>>;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole:<<senza limite di massa>> sono sostituite dalle seguenti: << di massa legnosa, oltre a 200 metri cubi lordi nella fustaia o a 25.000 metri quadrati nei cedui,>>;

c) al comma 3 le parole:<< ed è inoltrata allo IAF >> sono sostituite dalle seguenti: <<o dall'avente titolo ed è inoltrata all'Ispettorato forestale>>

d) al comma 4 la parola:<<50>> è sostituita dalla seguente: <<15>>.

Articolo 3 sostituzione del Capo IV del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Il capo IV del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è sostituito dal seguente:

<< CAPO IV

IMPRESE FORESTALI

Articolo 38

(Imprese forestali)

1. Le utilizzazioni forestali e i lavori di miglioramento dei boschi, per la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica, funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed ambientale, sono effettuati da imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39.

2. In deroga al comma 1, le utilizzazioni forestali fino a 15 metri cubi lordi nelle fustaie e fino a 1.000 metri quadrati nei cedui possono essere eseguite senza il ricorso alle imprese di cui al comma 1.

3. Gli enti pubblici proprietari di boschi o gestori delle terre civiche sono autorizzati ad eseguire le attività di cui al comma 1 in amministrazione diretta.

4. Le imprese forestali sono autorizzate, nel rispetto delle normative vigenti, a far eseguire, previa comunicazione al proprietario o all'avente titolo e all'Ispettorato forestale, parte dei lavori di utilizzazione forestale ad altre imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39.

5. Nel caso di vendita in piedi dei lotti boschivi di proprietà degli enti pubblici, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 9/2007, l'impresa aggiudicataria del lotto è autorizzata a far eseguire ad altra impresa iscritta nell'elenco di cui all'articolo 39 alternativamente una parte dei lavori di utilizzazione boschiva:

a) non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;

b) corrispondente ad una fase specialistica del lotto, intesa quale esbosco per via aerea o effettuata

con l'utilizzo di macchine operatrici speciali tipo harvester e forwarder.

6. Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 92, comma 4 della legge regionale 9/2007.

7. Le imprese iscritte in elenchi o albi di imprese forestali delle altre regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano sono abilitate ad eseguire in regione le attività di cui al comma 1.

Articolo 39

(Elenco regionale delle imprese forestali)

1. Nell'elenco regionale delle imprese forestali, di seguito denominato Elenco, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9/2007, sono iscritte le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 3, individuate secondo le seguenti specializzazioni:

a) utilizzazioni forestali tradizionali, quali taglio, allestimento, concentramento ed esbosco per via terrestre, interventi colturali e cippatura;

b) utilizzazioni forestali specialistiche, quali esbosco per via aerea e utilizzo di macchine operatrici speciali tipo harvester e forwarder.

2. L'Elenco è articolato come segue:

a) sezione A: imprese forestali che hanno sede legale in regione;

b) sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in regione.

3. Sono iscritte nell'Elenco le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità tecnica, con particolare riguardo alle macchine e attrezzature idonee ed alle maestranze specializzate; gli elementi minimi necessari a conseguire l'idoneità sono stabiliti con decreto del direttore di Servizio;

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la categoria di lavori pertinenti ad attività forestali o, per le imprese con sede in uno Stato estero, qualifica equivalente rilasciata dal competente organo dello Stato ove hanno sede legale;

c) patentino forestale di cui all'articolo 40 degli operatori forestali dell'impresa che operano in bosco;

d) regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, comprovata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o, per le imprese con sede in uno Stato estero, da documentazione equivalente rilasciata dal competente organo dello Stato ove le stesse hanno sede legale;

e) assenza, nei cinque anni precedenti alla domanda di iscrizione, di violazioni alle norme del presente regolamento che abbiano comportato la mancata approvazione della relazione di verifica

finale redatta ai sensi dell'articolo 9, comma 11;

f) assenza da parte del legale rappresentante di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della legge regionale 9/2007 per importi superiori a 10.000,00 euro riportate nell'ultimo triennio;

g) assenza da parte del legale rappresentante di sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

h) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

i) assenza da parte del legale rappresentante di gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, commesse nel corso dei cinque anni precedenti che abbiano comportato condanna penale definitiva.

4. La domanda di iscrizione, redatta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio, è presentata all'Ispettorato forestale, il quale, entro sessanta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 e provvede con decreto del direttore all'iscrizione dell'impresa nell'Elenco.

5. L'iscrizione nell'Elenco ha durata di cinque anni.

6 Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, le imprese presentano domanda di rinnovo all'Ispettorato forestale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 5, il quale verifica il mantenimento dei requisiti di cui al comma 3 e provvede, con decreto del direttore, al rinnovo dell'iscrizione.

7. Le imprese iscritte nell'Elenco comunicano all'Ispettorato forestale il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione.

8. L'iscrizione nell'Elenco è sospesa dall'Ispettorato forestale nelle seguenti ipotesi:

a) al venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 3, lettere a), b) e d), fino alla regolarizzazione degli stessi;

b) al venir meno del requisito di cui al comma 3, lettera c), fino alla regolarizzazione dello stesso e comunque per una durata da un minimo di sette giorni ad un massimo di sessanta giorni.

9. L'impresa è cancellata dall'Elenco a cura dell'Ispettorato forestale a seguito del venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 3, lettere e), f), g), h) ed i).

Articolo 40

(Patentino per operatore forestale)

1. Il patentino per operatore forestale certifica il possesso delle competenze necessarie all'operatore forestale per svolgere in sicurezza le operazioni di taglio, esbosco e di organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali.

2. La domanda per il rilascio del patentino di cui al comma 1, redatta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio, è presentata all'Ispettorato forestale il quale, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) la competenza professionale comprovata dall'attestato rilasciato dalla struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna o documentazione equivalente, a seguito di frequentazione di un corso con valutazione dei risultati dell'apprendimento, finalizzato ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva;

b) sedici anni compiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti).

3. Con decreto del direttore del Servizio sono individuati la tipologia e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento e la verifica delle competenze acquisite. La durata di ciascun corso di formazione è di almeno venti ore e la durata di ciascun corso di aggiornamento è di almeno quattro ore.

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono individuati i criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da altri soggetti di formazione accreditati.

5. Il patentino di cui al comma 1 ha validità di cinque anni rinnovabile a domanda dell'interessato.

6. I soggetti in possesso del patentino di cui al comma 1 presentano all'Ispettorato forestale domanda di rinnovo, con allegati gli attestati di partecipazione ad almeno due corsi di aggiornamento frequentati nel quinquennio di validità del precedente patentino.

7. Il patentino in corso di validità rilasciato da altre regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto quale documento equivalente al patentino di cui al presente articolo.

Articolo 41

(Competenze)

1. Ai fini di cui al presente capo, la domanda per il rilascio del patentino forestale o per l'iscrizione nell'Elenco è presentata all'Ispettorato forestale competente per territorio.

2. In deroga al comma 1:

a) ai soggetti residenti in altre regioni italiane o all'estero il patentino di cui all'articolo 40 viene

rilasciato dall'Ispettorato al quale viene presentata la domanda;

b) alle imprese aventi sede legale in altre regioni italiane o all'estero la competenza all'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 39 è dell'Ispettorato al quale viene presentata la domanda.>>.

articolo 4 sostituzione della rubrica del Capo V del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. La rubrica del Capo V del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è sostituita dalla seguente:

<<CAPO V

VIABILITÀ FORESTALE E VIE AEREE DI ESBOSCO>>

Articolo 5 sostituzione dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 42

(Viabilità forestale e vie aeree di esbosco)

1. Le strade forestali di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007, caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, sono classificate in:

a) strade forestali camionabili principali, intese quelle idonee al transito di autocarri con rimorchio per l'esbosco del legname;

b) strade forestali camionabili secondarie, intese quelle idonee al transito di autocarri senza rimorchio per l'esbosco del legname;

c) strade forestali trattorabili, intese quelle idonee al transito di trattori con rimorchio per l'esbosco del legname;

2. I piazzali a fondo stabilizzato per la raccolta e il deposito temporaneo del legname costituiscono parte della viabilità forestale di cui al comma 1.

3. Le piste forestali di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007 e i piazzali a fondo naturale sono caratterizzati da opere temporanee a fondo naturale, realizzati con movimenti di terra e che non hanno il carattere di opere permanenti.

4. I varchi, di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007 sono caratterizzati da opere temporanee a fondo naturale, realizzate senza movimenti di terra e che non hanno il carattere di opere permanenti.

5. Le vie aeree di esbosco, di cui all'articolo 36, della legge regionale n. 9/2007, sono distinte in:

a) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;

b) linee temporanee di gru a cavo mobile;

c) linee permanenti di teleferica monofuni, denominate palorci, e trifuni.>>

Articolo 6 modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1>>;

b) al comma 2, le parole: <<comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 2, 3 e 4>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Con decreto del Direttore di Servizio sono approvate le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione della viabilità forestale, ivi compresi i parametri dimensionali, e delle vie aree di esbosco di cui al presente articolo. Fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trova applicazione, la deliberazione della Giunta regionale 1310/2004, in quanto compatibile con il presente regolamento.>>.

Articolo 7 modifiche all'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: <<comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 5>>;

b) al comma 4 le parole: <<comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 5>>.

Articolo 8 modifiche all'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 49, del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: << comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1>>;

b) alla lettera b), le parole: <<comma 3, lettera a)>> sono sostituite dalle parole: <<comma 2>>;

c) alla lettera c), le parole << comma 3, lettera c)>> sono sostituite dalle parole: <<comma 2>>.

Articolo 9 modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le

seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole <<commi 2 e 3, lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 1, 2 e 3>>;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) la realizzazione e manutenzione straordinaria e ordinaria dei varchi nel soprassuolo di cui all'articolo 42, comma 4;>>;

c) la lettera c) è abrogata.

Articolo 10 Disposizione transitoria

1. Le imprese iscritte nell'elenco regionale delle imprese forestali alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono l'iscrizione fino alla data di scadenza del certificato di idoneità forestale rilasciato.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_90_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 090/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83.

IL VICEPRESIDENTE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 30 concernente Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018 della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2018, n. 359;
ATTESO che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;
ATTESO che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
RICHIAMATO il proprio decreto n. 083/Pres. del 22 aprile 2016 con cui è stato emanato il "Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 21 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 21 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83" nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83.

Art. 1 Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 83/2016
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. A partire dall'annualità 2018 è ammessa esclusivamente la presentazione delle domande di pagamento riferite alle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016 e nel 2017."

Articolo 2 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_91_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 091/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84.

IL VICEPRESIDENTE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 28 concernente pagamenti agro-climatico-ambientali;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018 della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2018, n. 359;
ATTESO che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali;
ATTESO che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
RICHIAMATO il proprio decreto n. 084/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 783 del 21 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 783 del 21 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84" nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84.

Articolo 1 Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 84/2016

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1bis. In deroga alla lettera c) del comma 1, per i beneficiari che hanno presentato domanda aderendo esclusivamente al tipo di intervento 10.1.5 "Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) l'ammontare minimo di ore di formazione è pari a ventiquattro; per i beneficiari che hanno presentato domanda ai sensi sia del presente regolamento sia del regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di cui al decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55, l'ammontare minimo di ore di formazione è pari a sessantaquattro per entrambe le misure, da concludersi entro il 31 dicembre del quarto anno di impegno a partire dall'anno in cui è stato assunto l'ultimo impegno.".

Articolo 2 Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_92_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 092/Pres.

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

IL VICEPRESIDENTE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 31 concernente indennità a favore di agricoltori delle zone montane;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018 della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2018, n. 359;
ATTESO che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la misura 13 Indennità a favore di agricoltori delle zone montane;
ATTESO che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 782;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 782;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" nel testo allegato al che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato C Coefficiente di svantaggio naturale (CSN)

Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina le modalità di attuazione, degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR), per la misura 13 indennità a favore di agricoltori delle zone montane.

Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) zona svantaggiata ammissibile: l'area del territorio regionale delimitata ai sensi della Direttiva CEE 273/75, come individuata nell'allegato A;
b) superficie agricola utilizzata (SAU): la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, ovvero l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto;
c) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
d) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificato tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;
e) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
f) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;
g) superficie foraggera: la SAU investita a prati permanenti e pascoli e la SAU destinata alla coltivazione di prodotti agricoli destinati esclusivamente all'alimentazione zootecnica.

Articolo 3 Aree di intervento
1. Le indennità previste dalla misura 13 sono concesse per le superfici ricadenti in zona svantaggiata ammissibile del territorio regionale.

Articolo 4 Strutture competenti
1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:
a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
b) Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;
c) Ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti finalizzati alla elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 13, comma 4.

2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.
3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.
4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

Articolo 5 Requisiti di ammissibilità dei beneficiari
1. I beneficiari sono gli agricoltori in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europea e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e che conducono SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile.

Articolo 6 Requisito di ammissibilità per le superfici a pascolo
1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto, le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario detenga un numero minimo di UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20.

Articolo 7 Definizione e calcolo dell'indennità
1. L'indennità è un aiuto concesso per la SAU che ricade nella zona svantaggiata ammissibile e che è condotta in modo continuativo dal beneficiario dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda fino al 15 maggio dell'anno successivo.
2. Alla SAU di cui al comma 1, si applicano i seguenti parametri di correzione:
a) fattore di degressione di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3;
b) coefficiente di svantaggio naturale (CSN) di cui all'articolo 8, comma 4.
3. Alla superficie risultante dall'applicazione dei parametri di cui al comma 2 è assegnato un importo ad ettaro in base ai sistemi agricoli di cui all'articolo 9.

Articolo 8 Parametri correttivi della SAU
1. Il fattore di degressione è applicato in conformità all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. La SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile è suddivisa in classi di superficie. Ad ogni classe sono applicati i coefficienti di riduzione di cui all'allegato B.
3. Il fattore di degressione è il risultato del rapporto tra la somma delle SAU ridotte in base alla classe di appartenenza e la SAU complessiva aziendale ricadente in zona svantaggiata ammissibile.
4. Il CSN è calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato C.

Articolo 9 Sistemi agricoli aziendali
1. Ai fini del calcolo dell'indennità sono individuati i seguenti sistemi agricoli aziendali:
a) aziende orto-floro-frutticole;
b) aziende zootecniche;
c) altre aziende.
2. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera a) sono comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale;
3. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera b) sono comprese le aziende che non rientrano nel precedente sistema agricolo e che rispettano i seguenti requisiti per l'intero periodo di cui all'articolo 7, comma 1:
a) detengono UBA;
b) mantengono in zona svantaggiata ammissibile le UBA detenute;

c) coltivano una superficie minima pari a due ettari di superficie foraggera;
d) il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2.
4. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera c) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti sistemi agricoli.
5. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera d) è ricavato dal numero di UBA che risultano detenute dal beneficiario in banca dati nazionale (BDN) e dalle superfici foraggere risultanti dal fascicolo aziendale del medesimo.

Articolo 10 Intensità dell'indennità
1. L'indennità è pari a:
a) euro 240 per il sistema agricolo di cui all'articolo 9, comma 1 lettera a);
b) euro 180 per il sistema agricolo di cui all'articolo 9, comma 1 lettera b);
c) euro 75 per il sistema agricolo di cui all'articolo 9, comma 1 lettera c).
2. L'indennità per ettaro di SAU non può superare l'importo di euro 450.
3. L'indennità per ettaro di SAU non può essere inferiore all'importo di euro 25.

Articolo 11 Presentazione della domanda di aiuto
1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.
4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.
5. Anteriormente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale, compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.

Articolo 12 Presentazione tardiva e modifica delle domande
1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di aiuto, successiva al termine di cui all'articolo 11, comma 1 comporta una riduzione, pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'indennità ammessa a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 17.
3. Dopo il termine di cui all'articolo 11, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Articolo 13 Attività dell'Ufficio attuatore
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, l'Ufficio attuatore si avvale delle procedure informatiche predisposte dall'OP sul portale SIAN.
2. L'Ufficio attuatore, attraverso le procedure informatiche di cui al comma 1, effettua:
a) la verifica del rispetto delle modalità di presentazione delle domande ai sensi degli articoli 11 e 12;
b) la richiesta via PEC di eventuali integrazioni;
c) la verifica dei requisiti dell'ammissibilità all'aiuto;
d) per le domande che dal sistema SIAN risultano non ammissibili a contributo, le comunicazioni via PEC delle motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

3. L'Ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla data di apertura delle procedure informatiche da parte dell'OP, redige l'elenco dei beneficiari che risultano in possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla misura, comunica via PEC a ciascun beneficiario l'esito dell'attività svolta e trasmette l'elenco medesimo all'AdG.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 3, l'AdG lo trasmette all' OP.

Articolo 14 Ritiro delle domande
1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di aiuto può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda aiuto se il beneficiario è già stato informato:
a) che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di cui al comma 1;
b) che è soggetto a controllo in loco;
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 15 Errori palesi
1. Le domande di aiuti e gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli che:
   a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
   b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio stesso.

Articolo 16 Casi di esclusione dall'aiuto
1. L'aiuto è escluso nei seguenti casi:
a) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 5 in modo continuativo fino alla data del 15 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;
b) mancata conduzione delle particelle presenti nella domanda di aiuto in modo continuativo fino alla data del 15 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda medesima, limitatamente alle singole particelle per le quali non è mantenuta la conduzione.

Articolo 17 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
1. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dalla restituzione degli aiuti nei seguenti casi:
   a)decesso del beneficiario;
   b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
   c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
   d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
   e) epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
   f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale del medesimo comunicano via PEC all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizioni di farlo.

Articolo 18 Abrogazione
1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:
a) il decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 71 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR));
b) il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 286 (Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 71).

Articolo 19 Norma transitoria
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i regolamenti di cui all'articolo 18 continuano ad applicarsi ai procedimenti avviati ai sensi dei medesimi regolamenti.
2. Per le domande di aiuto presentate nell'annualità 2017 ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 18, si applicano le intensità di aiuto di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. Le domande di aiuto riferite alle superfici condotte nel Comune di Sappada sono ammissibili subordinatamente alla conclusione con esito positivo delle procedure di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Articolo 20 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, nonché il PSR 2014-2020 e la legge regionale 7/2000.

Articolo 21 Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 22 Rinvio dinamico
1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 23 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A Elenco comuni in zone svantaggiate

Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera a)

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	Resiutta
Ampezzo	Ligosullo	Rigolato
Arta Terme	Lusevera	San Leonardo
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	San Pietro al Natisone
Attimis	Malborghetto Valbruna	Sappada
Bordano	Moggio Udinese	Sauris
Cavazzo Carnico	Montenars	Savogna
Cercivento	Nimis (P)	Socchieve
Chiusaforte	Ovaro	Stregna
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Sutrio
Comeglians	Paularo	Taipana
Dogna	Pontebba	Tarcento (P)
Drenchia	Povoletto (P)	Tarvisio
Enemonzo	Prato Carnico	Tolmezzo
Faedis (P)	Preone	Torreano
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Trasaghis
Forni Avoltri	Pulfero	Treppo Carnico
Forni di Sopra	Ravascletto	Venzone
Forni di Sotto	Raveo	Verzegnis
Gemona del Friuli (P)	Resia	Villa Santina
Grimacco		Zuglio
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

ALLEGATO B

Coefficienti di riduzione della superficie aziendale

Riferito all'articolo 8

Superficie Fino a 20 Ha	Superficie eccedente i 20 Ha e fino a 40 Ha	Superficie eccedente i 40 Ha e fino a 100 Ha	Superficie eccedente i 100 Ha e fino a 200 Ha	Superficie eccedente i 200 Ha
1,00	**0,70**	**0,30**	**0,10**	**0,00**

ALLEGATO C

Coefficiente di svantaggio naturale (CSN)

Riferito all'articolo 8

Il coefficiente di svantaggio natura (CSN) consente di quantificare lo svantaggio naturale derivante dall'altitudine e la pendenza di tutte le particelle condotte in zona svantaggiata ammissibile da una singola azienda.
A tali parametri è assegnato un peso che è stato determinato in funzione dell'incidenza dei medesimi sui costi aggiuntivi e i mancati redditi che subiscono le aziende in montagna rispetto alle aziende che operano in pianura. I parametri considerati nell'CSN sono illustrati nella tabella che segue.

Parametro	Significato	Obiettivo	Metodologia di calcolo
ALT	Altitudine media della SAU aziendale	L'altitudine condiziona la temperatura ed il clima, ed in ultima analisi la stagione vegetativa delle colture.	Altitudine media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro **ALT** è espresso in m.s.l.m. Ad un aumento del valore normalizzato di **ALT** corrisponde un aumento del valore del CSN.
P	Pendenza media della SAU aziendale	La pendenza dei terreno limita le operazioni di meccanizzazione agricola e, naturalmente, ad una maggiore pendenza del terreno corrisponde un aumento del lavoro e delle spese di meccanizzazione.	Pendenza media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro **P** è espresso come %. Ad un aumento del valore normalizzato di **P** corrisponde un aumento del valore del CSN.

Il CSN è calcolato attraverso il seguente algoritmo:

CSN =1+6*(w1*ALT' + w2*)

dove: w1 e w2 sono rispettivamente i pesi attribuiti ai parametri ALT e P già descritti. Il valore attribuito ai singoli pesi è riportato nella tabella che segue.

Peso	Valore attribuito al peso	Parametro a cui il peso si riferisce

w1	**0,47**	ALT
w2	**0,53**	P

I termini **ALT'** e **P'** del CSN rappresentano i valori normalizzati dei rispettivi parametri
I valori dei singoli parametri ALT e P delle singole aziende agricole venendo individuati con unità di misura diverse, devono necessariamente essere espressi attraverso una scala univoca ai fini del calcolo del CSN. A questo scopo i dati originali dei parametri sono normalizzati attraverso il seguente algoritmo che restituisce un intervallo di valori compreso tra 0 e 1.

xit = (xi – xmin)/(xmax – xmin)
e dove:
xit: i-mo valore trasformato del singolo parametro, cioè il valore normalizzato ALT 'e P '
xi : i-mo valore originale del singolo parametro (ALT, P)
xmax : massimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)
xmin : minimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)

I valori soglia per la normalizzazione dei parametri ALT e P sono illustrati nella tabella che segue.

Parametro	Unità di misura	Valore soglia	
		MIN (x_{min})	MAX (x_{max})
ALT	m.s.l.m.	**400**	**1.000**
P	%	**5**	**20**

Ritenendo che il confronto tra valori al di sopra di **xmax** non sia significativo, allora quando **xi > xmax** si pone **xi =xmax**
Ritenendo che il confronto tra valori al di sotto di **xmin** non sia significativo, allora quando **xi < xmin** si pone **xi =xmin**
Per la determinazione del CSN si tiene conto fino alla terza cifra decimale attraverso il troncamento delle cifre decimali dopo la terza.
Il CSN assume valori compresi tra 1,000 e 7,000.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_93_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 093/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni dei tartufai per lo svolgimento di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 agosto 1999 n. 23 "Disciplina di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi";
VISTO in particolare l'articolo 15, commi 3 e 3 bis della legge regionale 23/1999 che autorizza la Regione a promuovere iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa, nonché ad erogare contributi alle associazione dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti da apposito regolamento regionale nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato;
VISTO il proprio decreto 25 maggio 2007 n. 0153/Pres., con cui è stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai di cui all'articolo 9, comma 1 bis della citata legge regionale 23/1999";
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 629;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 629;

DECRETA

1. É emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni dei tartufai, in attuazione all'articolo 15, comma 3 bis della legge regionale 16 agosto 1999 n. 23 Disciplina di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni dei tartufai per lo svolgimento di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle associazioni dei tartufai per lo svolgimento di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo.

Art. 2 regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.
2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare il massimale di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

Art. 3 beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale.

Art. 4 tipologie di iniziative finanziabili e costi ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale 23/1999, sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
a) seminari, conferenze, manifestazioni, convegni, concorsi, pubblicazioni, documentari, mostre, fiere ed escursioni, volti a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo;
b) corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta del tartufo nonché corsi di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
a) progettazione dell'iniziativa;
b) ideazione e produzione di materiali relativi all'iniziativa;
c) compensi e rimborsi spese collegati alla realizzazione dell'iniziativa;
d) spese di organizzazione;
e) noleggio strutture e attrezzature;
f) trasporti.

Art. 5 costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento:
a) i costi sostenuti in data antecedente a quella di presentazione della domanda;
b) i costi relativi al personale dipendente;
c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.

Art. 6 tipologia e intensità del contributo

1. Il contributo è concesso in conto capitale sulla base delle seguenti aliquote:
a) associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 23/1999: 90 per cento del costo ritenuto ammissibile;
b) associazioni non riconosciute: 70 per cento del costo ritenuto ammissibile.
2. Il contributo massimo concedibile è pari a euro 10.000,00.

Art. 7 presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'Allegato A, ed è presentata al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, di seguito denominato Servizio, entro il 30 luglio di ogni anno.
2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi:
a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente;
b) prospetto di spesa suddiviso sulla base dei costi indicati all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.
3. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione delle tempistiche di realizzazione della stessa;
b) dichiarazione de minimis, di cui all'Allegato B;
c) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

Art. 8 istruttoria delle domande, concessione e liquidazione del contributo

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Le domande sono valutate dal Servizio sulla base del seguente criterio di priorità:
   a) domanda presentata da associazioni riconosciute: punti 4;
   b) domanda presentata da associazioni non riconosciute: punti 2.
3. A parità di punteggio si riconosce priorità alle domande con minore importo di spesa prevista.
4. Il Servizio verifica la correttezza e la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa, valutando la sussistenza dei requisiti soggettivi e l'ammissibilità dei costi e richiedendo eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000.
5. Nel caso in cui la domanda non risulti ammissibile, il Servizio comunica i motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
6. Il contributo è concesso e integralmente liquidato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 9 divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 10 durata

1. Il presente regolamento ha efficacia fino al 31 dicembre 2020.

Art. 11 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione nonché della legge regionale 7/2000.

Art. 12 entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A – Modello di domanda (riferito all’articolo 7)

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio competitività sistema agro alimentare
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Domanda per la concessione del contributo per lo svolgimento di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo

in attuazione dell’articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)

Il sottoscritto:

Cognome			Nome			
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.	
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.	
Codice fiscale						

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’associazione

Denominazione		Estremi del decreto di riconoscimento			
Sede legale in (via, piazza, viale)		Comune di		Prov.	
Telefono		Cellulare			
Indirizzo email					
Indirizzo PEC					

CHIEDE

la concessione del contributo per la/le seguenti tipologie di iniziative:

- ☐ **Manifestazioni/seminari** (art. 4, comma 1, lettera a) del Regolamento)
- ☐ **Corsi di formazione/aggiornamento/addestramento dei cani** (art. 4, comma 1, lettera b) del Regolamento)

progettazione dell'iniziativa	______________€
ideazione e produzione di materiali relativi all'iniziativa	______________€
compensi e rimborsi spese collegati alla realizzazione dell'iniziativa	______________€
spese di organizzazione	______________€
noleggio strutture e attrezzature	______________€
trasporti	______________€
totale	**______________€**

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

- che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- di non aver richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno degli stessi costi ammissibili;

ALLEGA

1) relazione illustrativa dell'iniziativa, con indicazione del programma della stessa	☐
2) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 relativa agli aiuti de minimis, di cui all'allegato B	☐
3) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità	☐

IL DICHIARANTE

________________________________ ________________________________

(Luogo, data)

Allegato B – Dichiarazione de minimis (riferito all'articolo 7)

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

in qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale/CUUA	Partita IVA			

in relazione a quanto previsto dal **Regolamento emanato con ____________ (inserire estremi decreto di adozione del regolamento di riferimento)**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR
	Finanziamenti ai sensi della LR_____, art. ___.		

per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), **nel rispetto delle disposizioni in esso contenute**;

presa visione delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I)**;

consapevole delle responsabilità, anche penali, assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese.

☐ che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

Sezione B - Rispetto del massimale

1) che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il __________ e termina il _________;

2)

☐ **2.1** - che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto in regime «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[2];

☐ **2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti in regime «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[3]:

(Aggiungere righe se necessario)

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)
2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

	Impresa cui è stato concesso il *de minimis*	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE *de minimis*[4]	Importo dell'aiuto *de minimis*	
						Concesso	Effettivo[5]
1							
2							
3							
					TOTALE		

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e *data* ....

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

[4] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

[5] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_94_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 094/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, dell'articolo 39, comma 1, lettera g), e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) ed, in particolare l'articolo 3, comma 2 lettera e), ai sensi del quale la Regione adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati, l'articolo 33, commi 1 e 2, contenente la disciplina dei permessi annuali di caccia e l'articolo 33 bis il quale attribuisce all'Amministrazione regionale la potestà di disciplinare criteri e principi per l'ammissione degli aspiranti soci a Riserva di caccia, anche in soprannumero, e di determinare con regolamento anche i rapporti numerici tra permessi annuali ed aspiranti soci;
VISTO l'articolo 39, comma 1, lettera g), della citata legge regionale 6/2008, ai sensi del quale, con uno o più regolamenti, in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, lettera e) e dell'articolo 33, comma 1, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;
VISTO l'articolo 40, comma 13, della medesima legge regionale 6/2008, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 6/2008 tra le quali, ai sensi dell'articolo 39 comma 1, lettera f), le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore della Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'elenco dei dirigenti venatori sono disciplinate dalla regione con apposito regolamento;
VISTO il proprio decreto 7 dicembre 2009 n. 0339/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, dell'articolo 39 comma 1, lettera g) e dell'articolo 40 comma 13 della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)";
VISTA la legge regionale 11 marzo 2016 n. 3 "Norme in funzione di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda" che a far data dal 1° giugno 2016 ha attribuito alla Regione le funzioni già attribuite alle Province nelle materie indicate provvedendo, tra l'altro, con l'articolo 28 ad apportare alla legge regionale 6/2008 le opportune modifiche;
VISTO l'articolo 74, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 luglio 2017 n. 28 "Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria" che ha apportato modifiche all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 6/2008, introducendo la lettera e bis), attribuendo con ciò alla Regione la funzione relativa alla tenuta e aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della Regione, prima esercitata in via transitoria;
VISTO l'articolo 92, comma 1 della legge regionale 28/2017 con cui è stato introdotto all'articolo 33, il comma 2 bis, della legge regionale 6/2008 che individua i criteri per il rilascio dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale;
RITENUTO pertanto di adeguare con modifiche sostanziali e formali il Regolamento emanato con proprio decreto 7 dicembre 2009 n. 0339/Pres. al fine di addivenire ad un'unitaria e coerente disciplina di tutte le fattispecie di fruizione venatoria e funzioni conferite alla Regione;

PRESO ATTO che le modifiche agli articoli 5 e 6 del regolamento in questione comportano la necessaria modifica degli allegati A e B, che riguardano la domanda di ammissione e trasferimento alle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO che le modifiche all'articolo 17 fanno venir meno la necessità dell'allegato D riguardante la richiesta di iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori;
PRESO ATTO che l'introduzione dei nuovi articoli che disciplinano il permesso annuale di caccia alla specie cinghiale comporta la necessità di un nuovo modello allegato, che andrà a sostituire l'allegato D;
VALUTATO di modificare i modelli di cui agli allegati A, B e D per adeguarli alle nuove disposizioni del regolamento;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 603;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 603;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, dell'articolo 39, comma 1, lettera g), e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria))", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, dell'articolo 39, comma 1, lettera g), e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria))

Art. 1 sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, dell'articolo 39 comma 1, lettera g), e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)), è sostituito dal seguente: "Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)".

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1.All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "dell'articolo" è sostituita dalle seguenti: "degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), e";

b) dopo la lettera b) del comma 2 è aggiunta la seguente:

"b bis) i criteri per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 33, comma 2 bis, e 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6/2008.".

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1.All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "Piano Faunistico Regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Piano faunistico regionale";

b) al comma 2, le parole: "Servizio tutela ambienti naturali e fauna" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria".

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1.All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "a una Riserva di caccia" sono sostituite dalle seguenti: "per un'unica Riserva di caccia" e alla fine sono aggiunte le parole: "a pena di inammissibilità";

b) al comma 2, le parole: "la domanda" sono sostituite dalle seguenti: "un'unica domanda";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La priorità di collocazione nella graduatoria della Riserva di caccia richiesta è stabilita secondo quando previsto dagli articoli 5, 6 e 7.".

Art. 5 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) prima della lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
"0a) ammessi coattivamente dal Servizio competente ad una Riserva di caccia diversa rispetto a quella di originaria collocazione che chiedono il trasferimento nel territorio su cui insisteva la Riserva di caccia d'origine;";
b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: "che chiedono" sono inserite le seguenti: "l'ammissione a Riserva di caccia o";
c) dopo la lettera j) del comma 1 sono inserite le seguenti:
"j bis) iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, su cui insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione;
j ter) iscritti all'A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, su cui insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;
j quater) iscritti all'A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, su cui non insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione;
j quinquies) iscritti all'A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, su cui non insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;";
d) la lettera l) del comma 1 è abrogata;
e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. I posti rimasti liberi successivamente all'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 1 possono essere ricoperti, nella misura massima del 50 per cento, dai non residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia e richiedenti l'ammissione ad una Riserva di caccia. Per la determinazione dei posti corrispondenti al 50 per cento si applica, in caso di cifra decimale, l'arrotondamento all'unità inferiore.
1 ter. La domanda di trasferimento a Riserva di caccia di cui al comma 1, lettera 0a), può essere presentata dal cacciatore qualora alla data di presentazione della domanda abbia mantenuto l'ammissione alla Riserva di caccia in cui è stato collocato coattivamente dal Servizio competente.".

Art. 6 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: "che chiedono" sono inserite le seguenti: "l'ammissione a Riserva di caccia o";
b) al comma 2, le parole: "lettere e), f), g), h), i), j), k), l)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere da e) a k) e del comma 1 bis".

Art. 7 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è abrogato.

Art. 8 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è sostituito dal seguente:
"4. Il Servizio regionale competente provvede a comunicare ai cacciatori utilmente collocati nella graduatoria, per la copertura dei posti liberi, le modalità di ammissione alla Riserva di caccia richiesta.".

Art. 9 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.I cacciatori ammessi alle Riserve di caccia aderiscono alla associazione della Riserva di caccia di destinazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, versando entro tale termine la quota associativa, , a pena della mancata ammissione.".
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.I cacciatori di cui al comma 3 provvedono ad aderire all'associazione della Riserva di caccia versando la quota associativa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.".

Art. 10 sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 Riammissione alla Riserva di caccia
1. I cacciatori sono riammessi alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, a decorrere dall'annata venatoria relativamente alla quale è stata presentata la domanda di riammissione alla stessa Riserva di caccia, a prescindere dalla relativa graduatoria, nei seguenti casi:
a) annullamento o revoca del provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente o rinnovo della licenza a seguito di provvedimento o sentenza dalla quale emerga l'estraneità del soggetto ai fatti che hanno determinato la decadenza;
b) qualora sia stata annullata la sanzione disciplinare che ha determinato la decadenza del cacciatore, per impossibilità di ritirare il tesserino, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a);
c) in presenza di una sentenza che annulli l'evento di decadenza nei casi previsti dall'articolo 21, comma 1.
2. La domanda di riammissione è presentata al Servizio competente entro il mese di marzo successivo all'adozione dei provvedimenti o all'emanazione delle sentenze in conformità al modello di cui all'allegato A, corredata da copia della sentenza o del provvedimento la cui adozione non sia di competenza del medesimo Servizio.".

Art. 11 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche.
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nelle Riserve di caccia che rilasciano permessi annuali, il numero massimo degli aspiranti non deve superare il doppio del numero massimo dei permessi annuali rilasciabili.";
b) al comma 6, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione";
c) al comma 7, le parole: "piani di abbattimento e dei regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "piani di prelievo concessi e del regolamento";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Per le prime due annate venatorie i cacciatori aspiranti sono accompagnati da un cacciatore ammesso alla medesima Riserva di caccia e in possesso della valida licenza di porto di fucile ad uso caccia. I cacciatori aspiranti devono comunicare al Direttore della Riserva di caccia i nominativi di coloro che si rendono disponibili all'accompagnamento.".

Art. 12 sostituzione della rubrica del capo III del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. La rubrica del capo III del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è sostituita dalla seguente: "DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PERMESSI ANNUALI DI CACCIA E I PERMESSI ANNUALI PER LA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE".

Art. 13 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 339/2009, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Art. 14 inserimento degli articoli 16 bis, 16 ter, 16 quater e 16 quinquies al decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono inseriti i seguenti:

"Art. 16 bis Permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale

1. Il permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale consente l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente per tale specie, sul territorio di una Riserva di caccia ai cacciatori:
a) residenti in Friuli Venezia Giulia non ammessi ad una Riserva di caccia della regione;
b) residenti in Friuli Venezia Giulia ammessi ad una Riserva di caccia della regione;
c) residenti in Friuli Venezia Giulia fruitori di permesso annuale in Azienda faunistico-venatoria;
d) non residenti in Friuli Venezia Giulia non ammessi ad una Riserva di caccia della regione;
e) non residenti in Friuli Venezia Giulia ammessi ad una Riserva di caccia della regione;
f) non residenti in Friuli Venezia Giulia fruitori di permesso annuale in Azienda faunistico- venatoria;
g) aspiranti di cui all'articolo 11 o titolari di permesso annuale di caccia rilasciato ai sensi dell'articolo 14.
2. il titolare del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale deve essere in possesso del tesserino regionale di caccia della Regione Friuli Venezia Giulia e delle abilitazioni all'esercizio venatorio della specie nelle diverse forme di prelievo previste dalla normativa vigente.
3.il permesso annuale di caccia ha validità per un'annata venatoria o parte di essa.
4.Ogni cacciatore può essere titolare, nel corso dell'annata venatoria, di un solo permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale.
5.il titolare di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale non può effettuare gli inviti previsti dall'articolo 33, commi 3 e 4, della legge regionale 6/2008.

Art. 16 ter Criteri per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale

1. L'associazione Riserva di caccia ricadente nella zona di rimozione del cinghiale individuata dal Piano faunistico regionale ammette eventuali richieste di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, qualora il Servizio competente abbia accertato danni arrecati dalla specie nell'anno solare precedente sul territorio della Riserva di caccia stessa, ai sensi dell'articolo 33, comma 2 bis, lettera d), della legge regionale 6/2008.
2. L'associazione Riserva di caccia ricadente al di fuori della zona di rimozione del cinghiale individuata dal Piano faunistico regionale ammette eventuali richieste di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, qualora la Riserva di caccia non abbia raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2 bis, lettera e), della legge regionale 6/2008.
3. Nei casi non previsti dai commi 1 e 2, l'associazione Riserva di caccia ammette eventuali richieste di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale previo parere favorevole dell'assemblea dei soci.
4. L'associazione Riserva di caccia rilascia il permesso annuale di caccia per la specie cinghiale, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 33, comma 2 bis, lettera c), della legge regionale 6/2008, dando la priorità ai cacciatori non ammessi ad una Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia.

Art. 16 quater Procedimento per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale

1. L'assemblea dei soci dell'associazione della Riserva di caccia esprime il proprio parere al rilascio dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale per ciascuna annata venatoria nei casi previsti dall'articolo 16 ter, comma 3.
2. La domanda di rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale è presentata al Direttore della Riserva di caccia nel corso dell'annata venatoria.
3. Qualora sia verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 16 ter, commi 1, 2 o 3, il Direttore della Riserva di caccia rilascia il permesso annuale di caccia conformemente al modulo di cui all'allegato D.
4. Ogni permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale rilasciato nel corso dell'annata venatoria è numerato progressivamente.
5. Il Direttore della Riserva di caccia, contestualmente al rilascio del permesso, provvede ad annotare nelle pagine adibite alle note del tesserino regionale di caccia la dicitura "Titolare di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale nella Riserva di caccia di ".
6. Entro dieci giorni dal rilascio del permesso, il Direttore della Riserva di caccia per il tramite del Distretto venatorio di appartenenza, comunica al Servizio competente il nominativo o i nominativi dei cacciatori ai quali ha rilasciato il permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale.
7. L'associazione Riserva di caccia disciplina nel regolamento di fruizione venatoria le modalità della fruizione venatoria attuata dai titolari di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale.
8. Il numero dei prelievi effettuati dai titolari di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, deve essere distinto nella relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria della Riserva di caccia.

Art. 16 quinquies Revoca del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale

1.Il permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale è revocato dal Direttore della Riserva di caccia nei seguenti casi:
a) per ragioni connesse alla tutela della fauna;

b) per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento di fruizione venatoria e della normativa nazionale e regionale in materia di caccia accertate dagli organi competenti.
2. Il Direttore della Riserva di caccia per il tramite del Distretto venatorio di appartenenza, comunica al Servizio competente la revoca del permesso annuale di caccia alla specie cinghiale.”.

Art. 15 modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e bis), della legge regionale 6/2008, il Servizio competente cura la tenuta e l’aggiornamento, anche su supporto informatico, dell’Elenco regionale dei dirigenti venatori, di seguito denominato Elenco, pubblicato sul sito internet della Regione.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione a dirigente venatorio, di seguito denominata Commissione, comunica al Servizio i nominativi dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende venatorie entro dieci giorni dal superamento dell’esame di cui all’articolo 29, comma 3, della legge regionale 6/2008.”;
c)i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il Servizio competente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, provvede all’iscrizione nell’Elenco, ai sensi degli articoli 14, comma 6, e 22, comma 8, della legge regionale 6/2008.”;
e) alle lettere a), b) e c) del comma 6, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “novanta”.

Art. 16 modifica all’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Il comma 3 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 339/2009
è sostituito dal seguente
“3. Ai fini dell’esercizio delle proprie attività istituzionali, il Servizio competente aggiorna i dati relativi alle sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori di cui al comma 2.”.

Art. 17 modifica all’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 339/2009, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 18 modifiche all’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: “insufficiente partecipazione o mancato superamento dell’esame del primo corso di formazione utile dall’elezione” sono

sostituite dalle seguenti: "mancato superamento del primo esame successivo all'elezione, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 6/2008";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la Commissione comunica al Servizio i nominativi entro dieci giorni dal mancato superamento dell'esame.".

Art. 19 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1.All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
"d bis) provvedere al pagamento della quota associativa della Riserva di caccia entro i termini stabiliti dallo statuto dell'associazione Riserva di caccia di ammissione.";
b)alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole: ",lettere a), b), c) e d)".

Art. 20 inserimento dell'articolo 24 bis al decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Dopo l'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è inserito il seguente:
"Art. 24 bis modifica degli allegati
1.Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del Direttore del Servizio competente.".

Art. 21 sostituzione degli allegati A, B e D del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1.Gli allegati A, B e D del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A, B e C del presente regolamento.

Spazio per il protocollo

ALLEGATO A
(art. 21)
SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO A DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 339/2009

ALLEGATO A
(Artt. 4, comma 1, e 10, comma 2, del Regolamento)

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Oggetto: L.R. n. 6/2008, artt. 32 e 33 bis. Domanda di ammissione a Riserva di caccia e di assegnazione come aspiranti.
DA PRESENTARSI DAL 1° AL 31 MARZO

Il/la sottoscritto/a____ nato/a _______________________________

il _____/_____/________ residente a _______________________________________ (_____) CAP ________________

via ____ n. ______ tel. ____________________________________

e-mail ___________________________ @ ______________PEC ___________________________ @ _______________

CHIEDE

- di essere ammesso alla Riserva di caccia di (**indicare una sola Riserva**) _____________________________________

- in via subordinata, di essere:
  ☐ ammesso in qualità di **aspirante** per l'annata venatoria _____________/____________;
  ☐ ammesso definitivamente avendo maturato due anni di esercizio dell'attività venatoria in qualità di **aspirante**.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

☐ di essere residente nel Comune di _________________________________ dal _____/_____/________ (se residente da meno di 5 anni) proveniente dal Comune di ___________________________________ dal _____/_____/________;

☐ di essere iscritto all'A.I.R.E. del Comune di ____;

☐ di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia;

- di non essere socio di alcuna Riserva di caccia in quanto:
  ☐ mai assegnato/ammesso ad una Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;
  ☐ non assegnato/ammesso ad una Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia.

DICHIARA ALTRESI'

- di aver preso visione della sotto riportata nota informativa sul trattamento dei dati personali (*).

ALLEGA

1) **copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità valido**.

Data __________________________

IL RICHIEDENTE

____

(*) Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti (art. 8) e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l'uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs.. Titolare del trattamento è la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – Servizio caccia e risorse ittiche; Responsabile è il Direttore del Servizio e, per la parte automatizzata, l'INSIEL Spa.

Spazio per il protocollo

ALLEGATO B
(art.21)
SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO B DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 339/2009

ALLEGATO B
(Art. 4, comma 2 del Regolamento)

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Oggetto: L.R. n. 6/2008, art. 32. Domanda di trasferimento a Riserva di caccia.
DA PRESENTARSI DAL 1° AL 31 MARZO

Il/la sottoscritto/a____ nato/a ________________________________

il _____/_____/________ residente a _______________________________________ (_____) CAP ________________

via ____ n. ______ tel. ___________________________________

e-mail ___________________________ @ ______________PEC ___________________________ @ _______________

CHIEDE

- di essere trasferito nella Riserva di caccia di (**indicare una sola Riserva**) ____________________________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

☐ di essere residente nel Comune di ________________________________ dal _____/_____/________ (se residente da meno di 5 anni) proveniente dal Comune di ___________________________________ dal _____/_____/________;

☐ di essere iscritto all'A.I.R.E. del Comune di ____;

☐ di essere socio della Riserva di caccia di ____;

☐ di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia;

☐ di esercitare le funzioni di vigilanza venatoria alle dipendenze di ____
con competenza territoriale ____;

☐ di essere stato collocato coattivamente in una Riserva di caccia diversa rispetto all'originaria ammissione.

DICHIARA ALTRESI'

- di aver preso visone della sotto riportata nota informativa sul trattamento dei dati personali (*).

ALLEGA

1) **copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità valido**.

Data __________________________

IL RICHIEDENTE

____

(*) Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti (art. 8) e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l'uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs.. Titolare del trattamento è la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – Servizio caccia e risorse ittiche; Responsabile è il Direttore del Servizio e, per la parte automatizzata, l'INSIEL Spa.

ALLEGATO C
(Art. 21)
SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO D DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 339/2009

ALLEGATO D
(Art. 16 quater, comma 3)

DISTRETTO VENATORIO n. ____

"________________________"

RISERVA DI CACCIA

di ____________________

ANNATA VENATORIA ____ / ____

PERMESSO ANNUALE PER LA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE n. ___

(art. 33, comma 2bis, LR 6/2008)

rilasciato al signor ______________________________

nato a ___________________ il __________________

residente a____________________________________

via______________________________________ n_____

IL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA RISERVA DI CACCIA

Data ____________

____

Per ricevuta:

IL TITOLARE DEL PERMESSO ANNUALE
PER LA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE

____

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_95_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 095/Pres.

Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).

IL VICEPRESIDENTE

VISTO l'articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale", che dispone che, al fine di assicurare adeguata uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilità dei volontari e i compiti ad essi demandati;
VISTO l'articolo 5, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, che dispone che i volontari siano iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, istituito con regolamento regionale;
VISTO il "Regolamento recante norme sui "volontari per la sicurezza", in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)" emanato con proprio decreto 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.;
CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 2020" ha apportato numerose modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2009;
ATTESO che l'articolo 9, comma 40, della legge regionale 44/2017, prevede che la Regione adegui il Regolamento recante norme sui "volontari per la sicurezza", emanato con proprio decreto 12 gennaio 2010, n. 03/Pres., alle disposizioni di cui al comma 39, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge;
VISTO l'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, che prevede che la polizia locale sia organizzata esclusivamente in Corpi e non più in Servizi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 2 marzo 2018 di approvazione in via preliminare, del "Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)";
ACQUISITI i pareri del Consiglio delle autonomie locali, della seduta del 12 marzo 2018, e della V Commissione consiliare permanente, della seduta del 15 marzo 2018;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 19 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 19 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5 legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), disciplina i requisiti e i compiti dei volontari per la sicurezza, in seguito denominati volontari, nonché l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9/2009, i Comuni impiegano i volontari per fornire assistenza alla cittadinanza, con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.

CAPO II
INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 2
(Requisiti personali e modalità di selezione)

1. I volontari devono essere in possesso dei requisiti personali di cui all'allegato A.

2. Le domande finalizzate all'accesso al volontariato, redatte secondo il modello reso pubblico sul sito internet della Regione, sono presentate al Comune presso il quale il volontario intende svolgere l'attività.

3. Le domande contengono:

a) i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti personali);
b) eventuali specifiche competenze professionali acquisite nei seguenti ambiti: polizia locale, Forze di polizia dello Stato, Forze armate, pronto soccorso, protezione civile e altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali;
c) la dichiarazione di accettazione del presente regolamento.
d) l'autocertificazione del possesso dei requisiti personali di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato A, ai sensi dell'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), ovvero la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti fisici e psichici non autocertificabili.

4. Dopo aver effettuato la verifica dei requisiti personali di cui al comma 3, e dopo aver effettuato la formazione necessaria all'attività di volontariato con superamento della prova finale, il Comandante del Corpo di polizia locale trasmette, alla struttura regionale competente in materia di polizia locale, l'elenco dei nominativi da iscrivere nell'elenco regionale, articolato su sezioni comunali.

Art. 3
(Formazione)

1. I richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 frequentano un corso di formazione organizzato dagli Enti locali attraverso gli uffici competenti in materia di polizia locale, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di cui all'allegato A. Il corso si conclude con una prova.

2. I requisiti della formazione dei volontari sono stabiliti nell'allegato B.

3. Coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato e nella polizia locale sono esonerati dalla attività formativa e sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 sulla base del mero possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 2 e all'allegato A.

Art. 4
(Elenco regionale)

1. L'elenco regionale per i volontari, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 9/2009, in seguito denominato Elenco, è articolato su sezioni comunali ed è curato dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale.

2. La struttura regionale competente in materia di polizia locale iscrive nell'Elenco i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Nell'elenco, tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici, viene annotato il nominativo di ciascun volontario selezionato e formato. Ogni nominativo è accompagnato da un numero progressivo di iscrizione, attribuito al volontario contestualmente alla registrazione.

4. L'Elenco è tenuto costantemente aggiornato, anche al fine di verificare, periodicamente, la permanenza dei requisiti personali e delle capacità operative, nonché l'effettivo svolgimento, da parte dei volontari iscritti, dell'attività ad essi attribuita.

5. La Regione può disporre, in ogni tempo, gli opportuni controlli, anche a campione, per le finalità di cui al comma 4.

6. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Art. 5
(Motivi di cancellazione dall'Elenco e di sospensione dell'attività)

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
a) su richiesta dell'interessato;
b) su richiesta del Comandante del Corpo di polizia locale per:
1) perdita di almeno uno dei requisiti personali e delle capacità operative necessari ai fini dell'iscrizione;
2) violazione o omissione delle disposizioni impartite;
3) tenuta di condotte incompatibili con i compiti di cui agli articoli 8 e 9;
4) ogni altro abuso del titolo;
c) per ogni altro evento che faccia venir meno la possibilità di svolgere l'attività di volontariato.

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettera b), devono risultare da specifica contestazione scritta del Comandante del Corpo di polizia locale.

3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), oppure di infrazioni di lieve entità al presente Regolamento, il Comandante del Corpo di polizia locale dispone la sospensione dall'attività.

CAPO III
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art. 6
(Organizzazione operativa)

1. L'organizzazione operativa dei servizi di volontariato è curata dal Comandante del Corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9/2009, sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

2. I volontari operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del Comandante del Corpo di polizia locale, in relazione al tipo di prestazione, alle modalità attraverso le quali viene espletata ed ai destinatari della stessa. Per ogni specifica attività svolta, può essere individuato l'operatore di polizia locale responsabile del coordinamento.

3. Il Comandante del Corpo di polizia locale, al solo scopo di agevolare lo svolgimento dell'attività, può avvalersi di uno o più volontari coordinatori in possesso di comprovata esperienza nell'ambito delle Forze di polizia statali e locali, delle Forze armate o del volontariato, quali elementi di raccordo organizzativo costante con il Comando del Corpo di polizia locale.

Art. 7
(Piano delle attività)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 9/2009, anche ai fini di documentare quanto previsto dall'articolo 6, il Comandante del Corpo di polizia locale predispone, in caso di impiego, il piano giornaliero delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e i luoghi di impiego.

2. Il piano delle attività rappresenta uno strumento di programmazione e di verifica da cui sia possibile desumere in ogni momento l'attività svolta dai volontari, l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attività, l'identità dei volontari coinvolti, l'operatore di polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attività.

3. Il piano di cui al presente articolo è conservato per almeno un anno.

Art. 8
(Caratteristiche del servizio di volontariato e compiti)

1. I volontari operano in supporto al personale di polizia locale, svolgendo attività per le quali non sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo dello stesso Corpo di polizia locale. In particolare, provvedono a svolgere le seguenti tipologie di attività in materia di informazione, educazione e supporto per la sicurezza stradale, allo scopo di favorire la civile e pacifica convivenza:

a) osservazione in relazione alle dinamiche della circolazione in tutte le sue concrete applicazioni, foriere di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili;
b) osservazione presso gli edifici scolastici del territorio comunale all'entrata e all'uscita degli alunni dalle scuole o da altri impianti ad esse collegati, nonché nelle fasi di salita e discesa dagli scuolabus;
c) servizio strutturato di accompagnamento di bambini e ragazzi lungo percorsi prestabiliti casa-scuola-casa;
d) altre attività ausiliarie di collaborazione con il personale di polizia locale che non comportino l'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto delle finalità e dei principi fissati dall'articolo 5 della legge regionale 9/2009 e dal presente regolamento.

Art. 9
(Modalità di svolgimento del servizio di volontariato)

1. Nello svolgimento di ciascuna attività di cui all'articolo 8, il volontario opera una qualificata e tempestiva attività di segnalazione delle problematicità riscontrate, spettando alla polizia locale stessa ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri d'istituto.

2. E' vietato al volontario l'esercizio di un potere di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale, e di contestazione delle violazioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento. E' compito del volontario segnalare tali situazioni al personale di riferimento della polizia locale.

3. Anche se titolari di porto d'armi, i volontari non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.

4. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari si impegnano affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, dando tempestiva comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

5. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, e 4, i volontari:

a) per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c) stazionano presso varchi stradali e attraversamenti pedonali per rafforzare i divieti della segnaletica fissa o mobile collocata dalla polizia locale, agevolandone il rispetto con la deterrenza costituita dalla loro visibilità; prendono posto presso le fermate per favorire il normale svolgersi delle attività di trasporto scolastico; percorrono il territorio, lungo itinerari convenzionalmente predefiniti, per l'accompagnamento casa-scuola-casa degli alunni;
b) per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), adempiono ai compiti di puro supporto organizzativo loro assegnati dalla polizia locale.

Art. 10
(Dotazioni e abbigliamento)

1. Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini, il Comune presso il quale il volontario intende svolgere la propria attività, fornisce a ciascun volontario un tesserino di riconoscimento, come individuato nell'allegato C.

2. A ciascun volontario vengono altresì fornite le dotazioni obbligatorie di cui al punto 1.1., lettere a) e b) dell'allegato C. In aggiunta alle suddette dotazioni di base, possono essere fornite ai volontari le dotazioni facoltative di cui al punto 1.2. dell'allegato C, in relazione a particolari esigenze operative.

3. Qualora i volontari per la sicurezza appartengano altresì ad un'associazione di volontariato, possono indossare, in luogo delle dotazioni obbligatorie previste dall'Allegato C al presente regolamento, l'abbigliamento che identifica l'appartenenza all'associazione di volontariato stessa.

4. I volontari, nell'espletamento della loro attività, sono tenuti ad avere con sè il tesserino di riconoscimento e ad indossare ed utilizzare correttamente le dotazioni ad essi fornite.

5. Tutte le dotazioni di cui al presente articolo devono essere tempestivamente restituite in caso di sospensione o cancellazione, per qualsiasi causa, del volontario dall'Elenco di cui all'articolo 4.

Art. 11
(Copertura assicurativa)

1. I volontari sono coperti, da parte del Comune presso il quale svolgono la propria attività di volontariato, da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
(Disposizione transitoria)

1. Restano iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 4 i volontari già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres. (Regolamento recante norme sui "Volontari per la sicurezza", in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Art. 13
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres..

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Requisiti personali e capacità operative dei volontari

1. Requisiti fisici e psichici.
I volontari devono essere in possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida ordinaria (almeno categoria A o B), di cui all'articolo 119, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
A tal fine è sufficiente l'indicazione della titolarità della patente di guida al momento della presentazione della domanda.
Il possesso della patente può essere attestato tramite autocertificazione, di cui all'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
Coloro che non siano in possesso della patente di guida devono produrre un certificato medico di idoneità fisica e psichica attestante i requisiti necessari al conseguimento della patente (buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto), il cui costo può essere successivamente rimborsato dall'Ente utilizzatore.

2. Requisiti soggettivi:
a) età superiore agli anni 18;
b) cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
e) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);
f) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, Associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa).

I predetti requisiti possono essere attestati tramite autocertificazione, di cui all'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. Capacità operative.
Le capacità operative devono essere altresì acquisite tramite la frequenza del corso formativo di cui all'articolo 3 e all'allegato B, che dia ai volontari una congrua conoscenza dei compiti cui sono specificamente chiamati.

ALLEGATO B

Formazione

1. Programma.

I volontari devono seguire un programma formativo minimo incentrato su conoscenze tecniche, normative e comportamentali indispensabili allo svolgimento delle attività loro assegnate, con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche.

Per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, il programma formativo minimo è di 6 ore complessive, aventi ad oggetto:

- elementi di disciplina in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento agli specifici compiti ad essi assegnati;
- casi e modalità di segnalazione alla polizia locale delle problematicità riscontrate durante lo svolgimento dei relativi compiti.

a) Area giuridica:

- diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della polizia in uno stato democratico, il ruolo specifico dei volontari;
- il ruolo e le competenze della polizia locale;

b) Area tecnica:

- nozioni di primo soccorso: norme generali di comportamento; nozioni di base ai fini dell'assistenza a persone diversamente abili;
- nozioni essenziali della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e informazione sulle modalità di utilizzo delle dotazioni fornite ai volontari.

c) Area sociale:

- supporto alla disabilità, al disagio e alla promozione umana;
- nozioni essenziali della normativa vigente in materia di privacy e di tutela dei minori.

ALLEGATO C

Dotazioni e abbigliamento. Segni identificativi

1. Dotazioni e abbigliamento.

1.1. Dotazioni obbligatorie:

a) *gilet* ad alta visibilità (**tavola 1**);

- tessuto: misto cotone, interamente bordato;
- bicolore: verde Pantone 3302, ad alta visibilità arancio;
- due tasche anteriori a filetto chiuse con velcro (nella tasca sinistra è inserito un moschettone estraibile), un taschino porta cellulare con porta penna laterale sul petto destro, chiuso da alamaro con velcro, foderato con tessuto anti onde elettromagnetiche;
- sul corpo sono applicate due strisce di file rifrangenti di tipo micro-sfere; la striscia superiore dispone di un profilo di colore a contrasto; sulle spalle è applicata una striscia rifrangente con profili di colore a contrasto;
- sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;
- sulla parte anteriore sinistra sono posizionati due velcri femmina rotondi del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale e di quello dell'Ente locale "utilizzatore";
- sulla parte posteriore deve essere riportata in verde la scritta "VOLONTARIO PER LA SICUREZZA" - tipo di carattere: "*Swiss*" - dimensioni parole "VOLONTARIO" e "SICUREZZA": larghezza 32 cm (+/- 2 cm); altezza 6 cm (+/-2 cm) - dimensioni parole "PER LA": altezza 3 cm circa;
- all'interno del capo un'etichetta deve riportare il nome del produttore, la taglia, le norme di riferimento, la composizione dei tessuti utilizzati per la confezione;
- il capo, nel rispetto delle modalità di lavaggio riportate sull'etichetta, deve sopportare un numero minimo di 50 lavaggi;
- marcature CE - conformità alle norme: EN 340; EN 471 - 08 classe 2; ISO 16603 resistenza alla penetrazione di sangue sintetico classe 1; categoria 2 come da decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 445 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale);

Scheda tecnica tessuto *gilet* contrasto (verde)
Descrizione tessuto
Armatura: saia 2/1
Composizione: 65% poliestere - 35% cotone
Peso g/mq - g/ml: 245 - 370 (+/- 5%)
Altezza cm: 150 (+/- 2%)
- Analisi fisiche
Titolo Ne: ordito 14 - trama 14 (+/- 2%)
Riduzioni cm: ordito 33 (+/- 2%)
Battute cm: trama 19 (+/- 2%)

Scheda tecnica tessuto gilet parte in alta visibilità (arancio)
- Descrizione tessuto
Armatura: twill 3/1
Composizione: 60% cotone - 40% poliestere
Peso g/mq: 230
- Analisi fisiche
Titolo dtex-NeB: ordito 200 - trama 11/1 oe
Riduzioni: ordito 43 - trama 24

b) berretto (**tavola 2**);

- tipo baseball, con visiera rigida e fascia di regolazione alla nuca;
- colore: verde Pantone 3302;
- logo/scritta "VOLONTARIO PER LA SICUREZZA" su frontalino;

Scheda tecnica tessuto
- Descrizione tessuto
Armatura: saia 3/1
Composizione: 100% cotone
Peso g/mq - g/ml: 260 - 390 (+/- 5%)
Altezza cm: 150 (+/- 2%)
- Analisi fisiche
Titolo Ne: ordito 16/1 - trama 12/1 (+/- 2%)
Riduzioni cm: ordito 38 (+/- 2%)
Battute cm: trama 20 (+/- 2%)

1.2. Dotazioni facoltative:

a) giacca a vento o giubbotto (anche scomponibile, estivo o invernale);

- bicolore: verde Pantone 3302, alta visibilità arancio;
- la parte bassa del corpo e delle maniche deve essere di colore verde;
- sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;
- sulla parte anteriore sinistra sono posizionati due velcri femmina rotondi del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale e di quello dell'Ente locale "utilizzatore";
- sulla parte posteriore deve essere riportata in verde la scritta "VOLONTARIO PER LA SICUREZZA" - tipo di carattere: "*Swiss*" - dimensioni parole "VOLONTARIO" e "SICUREZZA": larghezza 32 cm (+/- 2 cm); altezza 6 cm (+/-2 cm) - dimensioni parole "PER LA": altezza 3 cm circa;

b) biciclette;

c) dispositivi di protezione individuale relativi a caschi, omologati CE, per i conducenti di biciclette;

2. Segni identificativi.

I volontari sono identificati sulla base dei seguenti elementi:
1) tesserino di riconoscimento riportante una fotografia formato tessera e il numero d'ordine progressivo di cui all'articolo 4, comma 3;
2) le parole "VOLONTARIO PER LA SICUREZZA" sull'abbigliamento;
4) il logo dell'Ente locale "utilizzatore".

TAVOLA 1
Disegno \ schizzo indicativo
VOLONTARIO
PER LA
SICUREZZA
TAVOLA 2
VOLONTARIO SICUREZZA

TAVOLA 3

volontari sicurezza

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_96_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 096/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale “Giornata della Polizia locale” ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres.

IL VICEPRESIDENTE

VISTO l’articolo 23, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 “Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”, che dispone che la Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato dal Comitato tecnico regionale per la polizia locale;
VISTO il «Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale “Giornata della polizia locale” ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)» emanato con proprio decreto 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres.;
VISTO l’articolo 10 della legge regionale 9/2009, ove si prevede che la polizia locale è organizzata esclusivamente in Corpi e non più anche in Servizi;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 638 del 19 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 638 del 19 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale “Giornata della polizia locale” ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale "Giornata della polizia locale" ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres..

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 235/2011

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011 n. 0235/Pres. (Regolamento di modifica al regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale "Giornata della polizia locale" ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale) è sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Presentazione delle candidature)

1. I Comuni della Regione, dotati in forma singola o associata di un Corpo di polizia locale conforme alla previsione dell'articolo 10 della legge regionale 9/2009, che sono interessati ad ospitare sul proprio territorio la manifestazione, inviano la domanda di candidatura al Servizio regionale competente in materia di polizia locale, di seguito denominato Servizio, entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. La domanda di candidatura, corredata da una nota illustrativa recante il programma della manifestazione che preveda il conferimento delle benemerenze regionali agli operatori di polizia locale, è sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.

Art. 2 Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 235/2011

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 235/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 3
(Valutazione delle candidature)

1. Il Comitato, nel corso della prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque entro il 31 ottobre, valutate le note illustrative di cui al comma 2, dell'articolo 2, individua e propone il Comune che l'anno successivo ospiterà la manifestazione al Direttore centrale della Direzione competente in materia di polizia locale, che dispone in merito con proprio decreto.

2. Il Servizio comunica ai Comuni che si sono candidati ad ospitare la manifestazione, e ai Corpi di polizia locale della Regione, la sede individuata dal Direttore centrale."

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_97_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres.

Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica.

IL VICEPRESIDENTE

VISTO l'articolo 9, comma 57, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 2020), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economali, la procedura economale della spesa e le competenze dell'economo, per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
VISTO in particolare il paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del sopra richiamato decreto legislativo, che prevede che il servizio economale di ciascuna amministrazione pubblica venga disciplinato con regolamento di contabilità prevedendone l'articolazione e le modalità di gestione in relazione alla struttura organizzativa dell'amministrazione, alle tipologie e all'entità delle spese effettuabili, nonché all'esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza;
VISTO il testo del "Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 635 di data 19 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 635 di data 19 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica.

Capo I Finalità e principi

Art. 1 finalità e principi

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 9, comma 57 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020) le spese economali, le procedure e i limiti per il ricorso alla gestione economale della spesa di cui all'articolo 10, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), nonché le competenze dell'economo, per le esigenze della direzione competente in materia di servizi generali e logistica nello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dall'articolo 39 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della

Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali), nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), con particolare riferimento all'esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza dell'Amministrazione regionale, di cui al paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria".

Capo II Spese economali

Art. 2 spese economali

1. Sono spese economali quelle necessarie a far fronte ad esigenze imprevedibili e non programmabili o programmate, ovvero a soddisfare le esigenze correnti di non rilevante ammontare, ovvero a garantire la speditezza, la funzionalità, l'efficienza o l'economicità dell'azione amministrativa. Tali spese non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sulla contrattualistica pubblica.
2. Le spese economali possono essere assunte a carico del bilancio regionale nei limiti degli stanziamenti disposti per ogni esercizio finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio secondo gli indirizzi della destinazione di spesa.
3. Ai fini del presente regolamento sono spese economali in particolare:
   a) le spese per l'acquisto e la manutenzione di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;
   b) le spese per l'acquisto e la manutenzione di materiali e attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività istituzionale diverse da quelle di cui alla lettera a);
   c) le spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;
   d) le spese per la piccola manutenzione del patrimonio immobiliare e mobiliare regionale concernenti l'acquisto di beni in pronta consegna atti a garantire la funzionalità degli uffici;
   e) le spese per interventi di manutenzione e riparazione urgenti degli automezzi in dotazione all'Amministrazione regionale;
   f) le spese per fornitura di utenze telefoniche, acqua, energia elettrica e gas;
   g) le spese per carburante, lubrificanti e combustibili;
   h) le spese per servizi postali e di spedizione compresa modulistica e stampati;
   i) le spese per quotidiani, riviste e pubblicazioni di vario genere anche on-line;
   j) le spese per la divulgazione di bandi di concorso, di gara, avvisi, informazioni od estratti, a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
   k) il materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
   l) le divise, vestiario tecnico, calzature, effetti di corredo, dispositivi di protezione individuale, attrezzature operative e accessori necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed istituzionale comprese armi, munizioni, accessori necessari per la pulizia delle armi e buffetteria;
   m) la riparazione e il restauro di beni costituenti il patrimonio artistico regionale;

n) i servizi di trasporto, trasloco, nolo, spedizione, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio, montaggio e smontaggio, ivi compresa l'assunzione in locazione di attrezzature atte a provvedervi;
o) i servizi di consulenza, studio, analisi ed assicurativi;
p) i servizi di pulizia, derattizzazioni, disinfestazioni, smaltimento e rimozione rifiuti, eliminazione scarichi di fogna.

4. Il limite massimo per ciascuna spesa economale di cui al **comma 3** è fissato in 6.000,00 euro al netto dell'IVA.
5. Sono comunque spese economali quelle di importo complessivo non superiore a 1.000,00 euro al netto dell'IVA.

Art. 3 procedura per l'acquisizione di beni e servizi per spese economali

1. L'economo provvede all'acquisizione di beni e servizi per ciascuna tipologia di spesa di cui **all'articolo 2, comma 3 e 5**, entro i limiti di cui **all'articolo 2, comma 4,** di seguito indicati:
   a) direttamente, per importi fino a 1.000,00 euro;
   b) su formale e motivata autorizzazione del direttore del Servizio competente in materia di servizi generali e logistica, per importi superiori ai 1.000,00 euro ed entro i limiti previsti **dall'articolo 2, comma 4**.
2. Fuori dai casi di transazione in contanti, l'acquisizione di beni e servizi di cui al **comma 1**, avviene previa nota di commissione all'affidatario.

Capo III Gestione economale della spesa

Art. 4 gestione economale della spesa

1. Alla gestione economale della spesa provvede l'economo di cui **agli articoli 7 e seguenti.**
2. L'economo effettua il pagamento delle spese sulla base di note di addebito, ovvero di altra documentazione giustificativa, e previa acquisizione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale, laddove tale attestazione sia richiesta, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 214/2009.
3. L'economo provvede al pagamento della spesa mediante emissione di ordinativi secondari o mediante il prelievo di buoni nei limiti di importo consentiti dalla normativa di settore vigente in materia di transazioni in contanti.
4. L'economo non può disporre pagamenti a fronte di documenti contabili annotati nel registro delle fatture, di cui all'articolo 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale).

Art. 5 ulteriori tipologie di spesa cui è riservata la gestione economale della spesa

1. Per il pagamento di beni e servizi per i quali il prezzo è predeterminato ovvero per i quali i tempi di pagamento non siano compatibili con la procedura ordinaria di spesa o con l'esigenza di procedere all'immediato pagamento o con l'immediatezza richiesta dalla natura del pagamento ovvero per i quali vi sia la necessità di garantire speditezza o economicità dell'azione amministrativa, si provvede ai sensi **dell'articolo 4**.
2. Il **comma 1** si applica, in particolare, alle seguenti tipologie di spesa:
   a) imposte, tasse e altri diritti erariali;

b) le spese per valori bollati;
c) biglietti per mezzi di trasporto, pedaggi, accessi a zone a traffico limitato (ZTL) e parcheggi;
d) spese necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione in sede di affidamento di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, di competenza esclusiva del Servizio centrale unica di committenza (C.U.C.) della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme.

Art. 6 adempimenti dell'economo nella gestione economale della spesa

1. L'economo è tenuto con cadenza semestrale a presentare al Direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica un elenco delle spese sostenute, corredato da idonea documentazione a supporto, al fine di consentire la regolarizzazione contabile sui capitoli operativi di spesa da parte del Direttore del servizio medesimo.

Capo IV Disposizioni comuni

Art. 7 funzioni dell'economo

1. L'economo è preposto ad assicurare il corretto funzionamento degli uffici dell'Amministrazione regionale, garantendo l'acquisizione dei beni e servizi richiesti nel rispetto della disciplina del presente regolamento.
2. L'economo svolge anche la funzione di cassiere.
3. L'economo svolge le funzioni alle dirette dipendenze del Direttore del Servizio competente in materia di servizi generali e logistica al quale mette a disposizione, in qualsiasi momento e a semplice richiesta, la situazione delle spese commissionate e dei pagamenti effettuati.

Art. 8 nomina dell'economo

1. L'economo è nominato con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di servizi generali e logistica.
2. Il provvedimento di nomina indica le tipologie di spesa cui l'economo può provvedere.
3. Il medesimo provvedimento può altresì contenere la nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento temporaneo dell'economo.
4. Il provvedimento di nomina e ogni sua variazione è trasmesso alla Direzione competente in materia di finanze per l'aggiornamento dell'Anagrafe degli economi e per la conseguente predisposizione della delega al potere di firma dei mandati di pagamento, nonché alla Corte dei Conti per quanto di competenza.
5. Acquisita la delega di cui **al comma 4**, il Direttore del Servizio competente in materia di servizi generali e logistica dispone per l'emissione delle aperture di credito di volta in volta necessarie, determinando le relative somme massime prelevabili in contanti nonché individuando i capitoli di spesa del bilancio su cui l'economo è autorizzato ad operare.
6. Successivamente alla nomina, il Direttore del Servizio competente in materia di servizi generali e logistica consegna all'economo la documentazione e l'elenco dei valori di cui **all'articolo 11, comma 2**. Delle operazioni di consegna è redatto apposito verbale firmato dagli intervenuti e conservato in atti.
7. L'incarico è conferito per tre anni ed è rinnovabile.

Art. 9 sostituzione temporanea dell'economo

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo l'economo è sostituito, con tutti gli obblighi e le responsabilità, dal sostituto individuato nel provvedimento di nomina ovvero nominato, all'occorrenza, dal Direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica, che fissa altresì la durata dell'incarico sostitutorio.

Art. 10 responsabilità dell'economo

1. L'economo è responsabile delle funzioni allo stesso attribuite con il provvedimento di nomina, del buon andamento, della regolarità e dell'efficienza operativa alla quale è preposto.
2. Assicura la rigorosa osservanza delle norme del presente regolamento e di quelle stabilite dalle norme vigenti in materia.
3. Nella sua qualità di agente contabile è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e della regolarità dei pagamenti eseguiti fino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico.
4. Conformemente a quanto richiamato nel paragrafo 6.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 2009 n. 42), recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, qualora l'economo ricorra al prelievo a mezzo buoni per effettuare il pagamento in contanti, è tenuto, come gli altri agenti contabili, alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti, e come tale soggiace all'obbligo della resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti medesima.

Art. 11 cessazione dalle funzioni di economo

1. L'economo cessa dalle sue funzioni alla scadenza dell'incarico di cui **all'articolo 8, comma 7**.
2. Entro 7 giorni dalla data di cui **al comma 1** ovvero nel termine più breve possibile nel caso di assenza o impedimento temporaneo, l'economo che cessa dal servizio procede alla consegna della documentazione e dei valori al Direttore del Servizio competente in materia di servizi generali e logistica. Delle operazioni di consegna è redatto apposito verbale firmato dagli intervenuti e conservato in atti.

Capo V Ulteriori competenze dell'economo

Art. 12 somme anticipate e rimborso

1. A fronte di esigenze indifferibili, l'economo è autorizzato al rimborso di somme anticipate da dipendenti dell'Amministrazione regionale, secondo criteri di immediatezza, economicità ed urgenza, sulla base di apposita motivata ed oggettiva richiesta.
2. Per gli stessi motivi, possono essere concesse anticipazioni di somme in contanti per sostenere nell'immediatezza spese urgenti ed indifferibili altrimenti non gestibili. Le anticipazioni non possono essere impiegate per motivi diversi di quelli per i quali sono concesse.

3. Le richieste di anticipazione o di rimborso, predisposte su apposito modulo e sottoscritte dal richiedente e dall'economo, contengono le motivazioni dell'urgenza e l'autorizzazione alla spesa del Direttore di Servizio competente in materia di servizi generali e logistica.
4. Le anticipazioni possono essere concesse esclusivamente per:
   a) autisti o personale in viaggio con utilizzo di vettura di servizio dove è plausibile ci possano essere difficoltà di rifornimento carburante mediante le fuel cards o buoni carburanti a disposizione;
   b) autisti o personale in viaggio con utilizzo di vettura di servizio al fine di corrispondere pedaggi od ingressi a zone a traffico limitato;
   c) autisti o personale in viaggio all'estero con utilizzo di vettura di servizio affinché siano dotati di un fondo sufficiente per assicurare la pronta risoluzione di eventuali problematiche;
   d) acquisti in pronta consegna o comunque pagamenti per i quali è opportuno siano effettuati direttamente da altro soggetto rispetto all'economo.
5. Le anticipazioni sono disposte esclusivamente mediante il fondo economale contante nei limiti delle disponibilità liquide esistenti sul pertinente capitolo di spesa.
6. Le somme anticipate devono essere utilizzate con sollecitudine dal richiedente. Qualora la spesa effettiva risulti inferiore all'anticipazione concessa, il richiedente che ha ricevuto il contante è tenuto a riversare tempestivamente all'economo la somma non utilizzata, unitamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute.

Art. 13 dotazioni, valori ed oggetti in custodia

1. Per il corretto e funzionale svolgimento delle funzioni attribuite, all'economo è assegnata idonea cassaforte ad uso esclusivo per la custodia di valori.
2. Nella cassaforte sono depositate tutte le somme nella disponibilità dell'economo consistenti in contanti di danaro prelevati a mezzo buoni nonché gli altri beni o valori affidati in custodia e di cui al successivo **comma 3**.
3. L'economo, previa formale autorizzazione del Direttore di Servizio competente in materia di servizi generali e logistica, riceve in custodia valori od oggetti di pregio di pertinenza dell'Amministrazione; i movimenti di tali beni devono essere annotati in apposito registro e risultanti da verbale sottoscritto dal medesimo e dal Direttore del Servizio competente in materia di servizi generali e logistica, ovvero dal Consegnatario o vice Consegnatario affidante. Analogamente avviene alla cessazione della custodia dei valori e degli oggetti.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 14 norma finale

1. In relazione ai Capi III e IV, non trova applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n.012/Pres. (Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale).

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DPR_98_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 098/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259.

IL VICEPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolto e/o abbandonati nei territori montani);
VISTO il proprio decreto del 27 ottobre 2011, n. 0259/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)";
VISTA la deliberazione n. 489 del 9 marzo 2018, di approvazione in via preliminare del "Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259";
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 15 marzo 2018;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 19 marzo 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 19 marzo 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259

Articolo 1 inserimento dell'articolo 14 bis al decreto del Presidente della Regione n. 259/2011

1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)), è inserito il seguente:

"Articolo 14 bis modifica degli allegati

<<1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore di Servizio competente in materia di risorse forestali.>>.

Articolo 2 sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 259/2011

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 259/2011 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Articolo 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito all'articolo 2)

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 259/2011

ALLEGATO A
(riferito agli articoli 4 e 11)

Area Primaria	**Pendenza media (PM%)**	**Importo €/ettaro**	**Area Secondaria**	**Pendenza media (PM%)**	**Importo €/ettaro**
	PM≥40	8.000		PM≥40	4.500
	20<PM<40	6.000		20<PM<40	4.000
	PM≤20	4.500		PM≤20	3.500

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18_15_1_DDC_ATT PROD AREA MANIF_921_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area per il manifatturiero 30 marzo 2018, n. 921

Avviso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dell'art. 15, comma 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento approvato con DPReg. 331/2009 come modificato con Regolamento approvato con DPReg. n. 48/2018 per la costituzione della Lista di accreditamento per l'anno 2018.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTA la L.R. n. 9 di data 20 aprile 1999 che all'articolo 68 autorizza l'Amministrazione Regionale ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi;

VISTO l'art.15, comma 23 della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 per il quale le disposizioni di cui ai commi da 15 a 22, del precitato art.15, si applicano anche per le finalità di cui al sopra citato art. 68 della L.R. n. 9/1999;

VISTO il Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 15, comma 18, della L.R. n. 12 di data 23 luglio 2009, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 331/Pres. di data 30 novembre 2009, così come modificato con Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 48/Pres. di data 28 febbraio 2018;

VISTO che l'art. 6 del Regolamento prevede che le Amministrazioni possono istituire, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di soggetti dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti;

RITENUTO pertanto di approvare l'Avviso, allegato n.1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per la costituzione della "Lista di accreditamento in materia comunitaria e internazionale per l'anno 2018" con il relativo allegato A;

DECRETA

per quanto esposto in premessa:

1. di approvare l'Avviso per la costituzione della lista di accreditamento per l'anno 2018, articolata nella sottosezione I "materia comunitaria e internazionale" e nella sottosezione II "valutazione di programmi e progetti nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione", allegato n. 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale con il relativo allegato A;

2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso con il relativo allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 30 marzo 2018

MOSCHETTA

Allegato 1 al decreto del vice Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione di approvazione dell'Avviso per la costituzione della lista di accreditamento in "materia comunitaria e internazionale" nonché nell'ambito della materia "valutazione di programmi e progetti nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione" per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dell'art. 15, comma 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009 n. 0331/Pres. come modificato con Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2018, n.48.

Articolo 1.
Finalità

1. La Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione mette a disposizione dell'Amministrazione Regionale una lista di accreditamento per selezionare esperti di particolare e comprovata specializzazione, che abbiano requisiti tali da rispondere alle diverse attività di assistenza tecnica ed alle tipologie di intervento che di volta in volta saranno attivate in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione regionale, ed ai quali verrà conferito, secondo necessità, un apposito incarico.
2. La Lista di accreditamento è istituita ai sensi e per le finalità dell'articolo 6 del Regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 0331/Pres., come modificato con Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2018, n.48/Pres..
3. Detta Lista è articolata nella sottosezione I "Materia comunitaria e internazionale" e nella sottosezione II "Valutazione di programmi e progetti nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione".
4. I candidati, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, possono essere iscritti ad entrambe le sottosezioni descritte al precedente comma 3.

Articolo 2.
Requisiti di ordine generale per l'ammissione alla Lista di accreditamento

1. Possono presentare domanda di inserimento nella Lista di accreditamento le sole persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti generali:
   a) aver compiuto il 18° anno di età;
   b) essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, purché l'incarico da svolgere non riguardi l'esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri ovvero la tutela dell'interesse nazionale;
   c) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
   d) non essere stati esclusi dell'elettorato politico attivo;
   e) non essere stati licenziati da un precedente rapporto di pubblico impiego né destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
   f) non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
   g) non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
   h) di non aver avuto con la Regione rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio, qualora sia cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito

previsto per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

i) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

j) possedere una perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana.

2. Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura nonché alla data di stipula del contratto di conferimento dell'incarico.

Articolo 3.
Requisiti comuni ad entrambe le sottosezioni della Lista di accreditamento

1. Per l'ammissione alla Lista di accreditamento è richiesta una buona conoscenza, per lo meno a livello B2, in ogni sua componente, del Quadro Comune Europeo, di almeno una delle seguenti lingue ufficiali dell'Unione europea, pena l'inammissibilità della candidatura: inglese, francese, tedesco.

2. Per l'ammissione alla Lista di accreditamento è richiesta una esperienza professionale minima di 3 anni, secondo quanto previsto dall'articolo 4 e dall'articolo 5 del presente Avviso.

Articolo 4.
Requisiti professionali richiesti per l'iscrizione alla sottosezione "materia comunitaria e internazionale"
SOTTOSEZIONE I

1- Per l'ottenimento di incarichi professionali limitatamente alle attività di controllo di I livello e alle attività di informazione, pubblicità e comunicazione istituzionale in materia comunitaria e/o internazionale, relative a programmi e progetti finanziati a valere sui fondi strutturali e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali, i candidati devono essere in possesso:

a) del diploma di scuola media superiore conseguito in Italia o all'estero o di titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato Italiano, e iscrizione ad ordini o ad albi abilitanti all'esercizio delle relative professioni, pertinenti con l'incarico da svolgere, a pena di inammissibilità della candidatura

oppure

b) della laurea triennale o della laurea del vecchio ordinamento o della laurea specialistica del nuovo ordinamento o di titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano, a pena di inammissibilità della candidatura.

2. Per l'ottenimento di incarichi professionali in tutti gli altri ambiti professionali in materia comunitaria e/o internazionale i candidati devono essere in possesso della laurea triennale o della laurea del vecchio ordinamento o della laurea specialistica del nuovo ordinamento, o di titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano, a pena di inammissibilità della candidatura.

3. Per l'iscrizione alla sottosezione I "materia comunitaria e internazionale" è richiesta altresì una esperienza professionale, post-diploma e iscrizione all'albo, per quanto riguarda il comma 1, e post-laurea per quanto riguarda i commi 1 e 2, effettiva, non inferiore a 3 anni di attività e comprovata presso Enti pubblici o privati:

a) in almeno 1 ed in misura massima di 3, tra gli ambiti di seguito elencati:

A. PROGRAMMAZIONE, a titolo esemplificativo:

1. assistenza nell'individuazione di linee strategiche prioritarie nell'ambito dei programmi finanziati attraverso i fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
2. assistenza nell'elaborazione e redazione di programmi finanziati attraverso i fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

B. GESTIONE e MONITORAGGIO, a titolo esemplificativo:

1. assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di programmi finanziati attraverso i fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
2. monitoraggio di programmi finanziati attraverso i fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

3. attività di organizzazione e gestione dei rapporti con le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali per la realizzazione di informazioni sui Programmi operativi;

C. CONTROLLO/AUDIT, a titolo esemplificativo:

1. attività di controllo di I e II livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

D. COMUNICAZIONE, a titolo esemplificativo:

1. attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
2. elaborazione di documentazione su tematiche europee utile per renderne possibile la fruizione da parte degli utenti e degli operatori del settore nonché realizzazione e aggiornamento di pagine web sul sito dell'Amministrazione di riferimento;
3. realizzazione di progetti grafici/pubblicazioni inerenti ai programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
4. definizione ed implementazione delle linee programmatiche di un piano di comunicazione;
5. attività di promozione dell'Amministrazione e/o del territorio in ambito internazionale, per il confronto e gli scambi di esperienze a livello europeo;
6. approccio strategico alla comunicazione tra pubblico e privato, esperienza in teorie e tecniche della comunicazione pubblica e le strategie di informazione comunitaria
7. gestione e diffusione delle normative e programmi comunitari ed europei presso le istituzioni locali attraverso coordinamento delle attività fra i settori.

E. PROGETTAZIONE, a titolo esemplificativo:

1. elaborazione di progetti a valere su programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
2. gestione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

F. RENDICONTAZIONE, a titolo esemplificativo:

1. rendicontazione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
2. verifica e validazione delle rendicontazioni presentate sui progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

G. AIUTI DI STATO, a titolo esemplificativo:

1. supporto alla redazione di notifiche e comunicazioni in esenzione di regimi di aiuto/aiuti ad hoc;
2. verifica della compatibilità di regimi di aiuto/aiuti ad hoc con la normativa europea,
3. valutazione della rilevanza di proposte progettuali in termini di aiuti di Stato.
4. recupero aiuti illegali.

4. Il candidato dovrà indicare, per ciascun ambito di cui al paragrafo precedente:

a) almeno 1 e non più di 5 programmi tra quelli di seguito elencati:

1. programmi finanziati a valere sul FESR;
2. programmi finanziati a valere sul FSE;
3. programmi finanziati a valere sul FEOGA/FEASR e sullo SFOP/FEP/FEAMP;
4. programmi di cooperazione territoriale europea (transfrontalieri, transnazionali, interregionali);
5. programmi finanziati attraverso altri fondi europei;
6. programmi di cooperazione internazionale e di cooperazione allo sviluppo finanziati con fondi regionali, nazionali, internazionali;
7. con esclusivo riferimento alla lettera G. Aiuti di Stato, regimi di aiuto/aiuti ad hoc a valere su fondi nazionali o regionali.

b) almeno 1 e non più di 7 settori di specializzazione tra quelli di seguito elencati, in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al *curriculum vitae* presentato:

1. Sviluppo rurale/agroindustria;
2. Ambiente/biodiversità;

3. Infrastrutture;
4. Public Utilities;
5. Trasporti;
6. Sanità e welfare;
7. Istruzione/Formazione/Informatica;
8. Società e tecnologie dell'informazione/Multimedialità;
9. Comunicazione/Pubblicità/Grafica;
10. Energia;
11. Commercio internazionale;
12. Internazionalizzazione delle PMI e/o dei sistemi produttivi locali;
13. Formazione alle imprese ed agli operatori della PA;
14. Politica industriale e commerciale/Servizi reali alle imprese;
15. Associazionismo/Spettacolo/Sport e Politiche Giovanili;
16. Ricerca scientifica e tecnologica;
17. Relazioni pubbliche;
18. Ufficio stampa;
19. Urbanistica/Gestione del territorio/Pianificazione territoriale;
20. Turismo;
21. Marketing territoriale;
22. Concorrenza e aiuti di Stato;
23. Servizi sociali, diritti umani e migranti;
24. Cooperazione allo sviluppo;
25. Patrimonio e attività culturali, imprese culturali e creative;
26. Altro (specificare).

c) almeno 1 e non più di 5 aree geografiche di interesse tra quelle di seguito elencate:

1. Unione Europea;
2. Paesi europei candidati;
3. Paesi Balcanici;
4. Paesi ex URSS;
5. Africa mediterranea;
6. America settentrionale;
7. America centrale e America latina:
8. Medio Oriente;
9. Asia;
10. Oceania.

5. I requisiti professionali richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.
6. Le candidature che non riportino l'indicazione di almeno 1 ambito di esperienza professionale, di 1 programma di riferimento, di 1 settore di specializzazione e di 1 area geografica saranno escluse. In caso di indicazione di un numero di ambiti professionali superiore a 3, di un numero di programmi superiore a 5, di un numero di settori di specializzazione superiore a 7 e di un numero di aree geografiche superiore a 5 verranno tenute in considerazione solo, rispettivamente, le prime 3, 5, 7 e 5 indicazioni.
7. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si considerano gli anni espressi in anni/mesi, anche non continuativi.
8. Al fine del conteggio totale dell'esperienza professionale il mese viene considerato per intero laddove l'esperto abbia prestato la propria attività per un tempo pari ad almeno 16 giorni continuativi. L'arrotondamento viene effettuato una sola volta, al fine del computo degli anni/mesi di esperienza complessiva.
9. In caso di sovrapposizione di esperienze lavorative il relativo periodo viene considerato una sola volta.
10. Fermo restando il requisito dell'esperienza professionale non inferiore a 3 anni per l'iscrizione nella Lista di accreditamento, le strutture regionali competenti all'assegnazione dell'incarico possono richiedere una esperienza di maggior durata e/o una esperienza in un particolare settore tra quelli sopra indicati.
11. Ai candidati con anni di esperienza superiore, previo loro assenso, possono essere conferiti incarichi corrispondenti a fasce di livello inferiore con relativo compenso previsto dall'articolo 11 dell'Avviso.
12. La seguente tabella riporta il raccordo tra fasce e anni di esperienza professionale maturata presso Enti pubblici e privati:

Fascia	Anni di esperienza nel settore	A decorrere dal:
A)	Maggiore di 10 anni	2005
B)	Maggiore di 7 fino a 10 anni	2007
C)	Maggiore di 3 fino a 7 anni	2009
D)	Uguale a 3 anni	2012

Articolo 5.
Requisiti professionali richiesti per l'iscrizione alla sottosezione "politiche di coesione, comunitarie e politica internazionale" – SOTTOSEZIONE II

1. Per l'ottenimento di incarichi professionali in tema di valutazione e monitoraggio di politiche di coesione nazionali e comunitarie, nonché valutazione di progetti finanziati nell'ambito di politiche internazionali, comunitarie, nazionali e regionali, i candidati devono essere in possesso della laurea triennale o della laurea del vecchio ordinamento o della laurea specialistica del nuovo ordinamento, o di titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano, a pena di inammissibilità della candidatura.
2. Per l'ottenimento degli incarichi previsti dal precedente comma 1 è richiesta altresì una esperienza professionale, post-laurea, riferita a analisi, programmazione economica e valutazione di programmi e progetti di investimento, valutazione diretta e gestione tecnica di valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, metodi di valutazione, analisi di piani strategici o operativi, politiche attive e regolatorie o programmi di intervento delle politiche di coesione, analisi del contesto e attivazione e proposta di misurazione di indicatori, valutazione di proposte progettuali finanziate nell'ambito di politiche comunitarie, nazionali e regionali, maturata presso Enti pubblici o privati:

Fascia	Anni di esperienza nel settore	A decorrere dal:
A)	Maggiore di 10 anni	2005
B)	Maggiore di 7 fino a 10 anni	2007
C)	Maggiore di 3 fino a 7 anni	2009
D)	Uguale a 3 anni	2012

3. Il valutatore di progetto, rientrante almeno nella fascia D), per essere definito esperto ai sensi della presente procedura dovrà indicare almeno 3 (tre) incarichi, conferiti da Amministrazioni pubbliche e/o Organismi di diritto pubblico a decorrere dal 1 gennaio 2013 e portati a conclusione entro il termine di presentazione della domanda, come previsto dall'art. 7 del presente Avviso, in materia di valutazione di progetti finanziati nell'ambito di politiche internazionali, comunitarie, nazionali e regionali. L'indicazione dell'incarico dovrà contenere, altresì, l'oggetto di valutazione ed il relativo settore.
4. L'esperienza professionale di cui al comma 2 deve riferirsi ad almeno 1 e a non più di 4 tra i settori di specializzazione di seguito elencati:
    1. Urbanistica e territorio, sviluppo locale, urbano, delle aree interne;
    2. Sostenibilità ambientale, prevenzione e gestione dei rischi relativi agli adattamenti climatici, energia e tutela ed uso del suolo;
    3. Infrastrutture e trasporti;
    4. Agenda Digitale, Società e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
    5. Innovazione, competitività, capitale umano e sviluppo di impresa, occupazione sostenibile.
    6. Ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico;
    7. Inclusione sociale con particolare riferimento ai servizi di prossimità alle persone e alle comunità, correlati alle esigenze di cura, sociali, educative e di salute, lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione;
    8. Istruzione, formazione e apprendimento permanente;
    9. Capacità amministrativa, modernizzazione della PA;
    10. Valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali;
    11. Ulteriori settori di specializzazione potranno essere indicati dal candidato. In tal caso l'Amministrazione si riserva di verificarli prima di ritenerli idonei al fine dell'inserimento del candidato nella lista di accreditamento.

4. I requisiti professionali richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.
5. Le candidature che non riportino l'indicazione di almeno 1 settore di specializzazione saranno escluse. In caso di indicazione di un numero di settori di specializzazione superiori a 4, verranno tenute in considerazione solo le prime 4 indicazioni.
6. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si considerano gli anni, espressi in anni/mesi, anche non continuativi.
7. Al fine del conteggio totale dell'esperienza professionale il mese viene considerato per intero laddove l'esperto abbia prestato la propria attività per un tempo pari ad almeno 16 giorni continuativi. L'arrotondamento viene effettuato una sola volta, al fine del computo degli anni/mesi di esperienza complessiva.
8. In caso di sovrapposizione di esperienze lavorative il relativo periodo viene considerato una sola volta.
9. Fermo restando il requisito dell'esperienza professionale non inferiore a 3 anni per l'iscrizione nella Lista di accreditamento, le strutture regionali competenti all'assegnazione dell'incarico possono richiedere una esperienza di maggior durata e/o una esperienza in un particolare settore tra quelli sopra indicati.
10. Ai candidati con anni di esperienza superiore, previo loro assenso, possono essere conferiti incarichi corrispondenti a fasce di livello inferiore con relativo compenso previsto dall'articolo 11 dell'Avviso

Articolo 6.
Documenti da presentare per l'iscrizione alla Lista di accreditamento

1. Per l'iscrizione alla lista di accreditamento devono essere presentati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente Avviso:

   a) Domanda, redatta in lingua italiana, in forma di dichiarazione sostitutiva ex articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica italiana D.P.R. n. 445/2000, che deve, a pena di inammissibilità della candidatura:

   a1) essere debitamente compilata secondo il modello "Allegato A";

   a2) essere sottoscritta con firma digitale o in forma autografa scansionata in formato PDF unitamente ad una copia di entrambi i lati di un documento di identità in corso di validità;

   b) Curriculum vitae in formato europeo, secondo il modello "Allegato B", redatto in lingua italiana, sottoscritto, a pena di inammissibilità della candidatura, con firma digitale o in forma autografa scansionata in formato PDF unitamente ad una copia di entrambi i lati di un documento di identità in corso di validità e contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo italiano n. 193/2006 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il curriculum vitae dovrà riportare la quantificazione temporale per gg/mm/aa delle esperienze lavorative maturate, le date di inizio e fine dei singoli rapporti di lavoro, l'ente/datore di lavoro/committente, le mansioni svolte nonché l'evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali tra le varie attività lavorative.
2. In caso di firma autografa apposta sui documenti sopra elencati è sufficiente allegare una unica fotocopia di entrambi i lati di un valido documento di identità. La fotocopia del documento di identità è richiesta a pena di inammissibilità della candidatura.
3. I candidati prendono atto che l'incoerenza tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalla lista e l'adozione di ogni altra azione legale eventualmente conseguente.
4. Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione non saranno ammesse alla lista di accreditamento. In particolare saranno escluse le candidature che non presentano corrispondenza tra gli ambiti professionali/programmi/settori di specializzazione/aree geografiche dichiarati nella domanda e le esperienze professionali indicate nel *curriculum vitae,* secondo quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 5 e le candidature che non dichiarino una buona conoscenza, per lo meno a livello B2, in tutte le componenti del Quadro Comune Europeo, di almeno una delle seguenti lingue ufficiali dell'Unione europea: inglese, francese, tedesco, secondo quanto previsto dall'art.3 dell'Avviso. Saranno escluse altresì le candidature che non riportino l'indicazione di almeno 1 ambito di esperienza professionale, di 1 programma di riferimento, di 1 settore di specializzazione, di 1 area geografica di riferimento, come

previsto dall'art.4 dell'Avviso per l'iscrizione alla sottosezione I, e di 1 settore di specializzazione, come previsto dall'art. 5 dell'Avviso per l'iscrizione alla sottosezione II.

7. La lista di accreditamento non prevede la predisposizione di graduatorie.

Articolo 7.
Modalità e termini di presentazione delle candidature

1. La domanda, redatta secondo le modalità di cui al precedente articolo 6, deve pervenire esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo PEC economia@certregione.fvg.it entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, pena l'esclusione.

2. L'oggetto della PEC/email deve osservare la seguente sintassi: "Candidatura per la formazione della lista di accreditamento in materia comunitaria e internazionale – 2018".

3. L'Amministrazione regionale procedente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi informatici causa della mancata o tardiva ricezione della candidatura.

4. L'Amministrazione regionale procedente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di qualsiasi comunicazione relativa al presente Avviso dipendente da inesatta indicazione del recapito PEC/email da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC/email indicato dal candidato nella domanda.

5. Con la presentazione della domanda il candidato accetta incondizionatamente il contenuto del presente Avviso.

6. Non saranno ammesse più candidature per singolo esperto. In caso di presentazione di candidature multiple verrà tenuta in considerazione ai fini del presente Avviso solo l'ultima candidatura ricevuta in termini.

7. Nel caso di scadenza dei termini in un giorno festivo, i termini sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 8.
Formazione e approvazione della lista di accreditamento e durata

1. L'istruttoria delle candidature viene effettuata secondo l'ordine di ricezione delle stesse e dalla data di ricevimento di ciascuna di esse, posto che le stesse non devono essere né comparate né valutate ma devono essere accertati per ciascuna i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli da 2 a 5 del presente Avviso.

2. Saranno ritenute non ammissibili le candidature:

   a) pervenute oltre il termine previsto all'articolo 7, comma 1 del presente Avviso;
   b) presentate in difformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente Avviso;
   c) incomplete per mancanza di uno dei documenti di cui all'articolo 6 del presente Avviso;
   d) carenti dei requisiti minimi di accreditamento di cui agli articoli da 2 a 5 del presente Avviso;
   e) non sottoscritte nei modi previsti dall'articolo 6 del presente Avviso.

3. La Lista di accreditamento viene approvata con decreto del vice Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

4. Non sussiste obbligo per l'Amministrazione regionale di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla Lista di accreditamento, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.

5. La Lista di accreditamento, che viene formata sulla base del presente Avviso, rimane valida per un anno e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 9.
Condizioni di incompatibilità

1. La condizione di incompatibilità rileva al momento dell'affidamento dell'incarico. E' consentito, pertanto, presentare la candidatura segnalando, nella richiesta di iscrizione, il motivo dell'incompatibilità e dichiarando, nel contempo, la disponibilità a rimuovere detta condizione, prima dell'assunzione dell'incarico.

2. A titolo meramente esemplificativo, si elencano alcune cause di incompatibilità:

- dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- persone fisiche che svolgono incarichi o attività di consulenza e assistenza a favore di terzi possibili beneficiari o effettivi beneficiari di progetti e iniziative, finanziate nell'ambito del medesimo programma o iniziativa qualora, a giudizio dell'Amministrazione regionale, rilevi un'effettiva incompatibilità nella gestione dei diversi incarichi o attività.

Articolo 10.
Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

1. Si richiamano gli obblighi e i divieti previsti dalla L. 190/2012, dal DPR 62/2013 e dal DPReg 039/2015 concernente il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" pubblicato sul BUR di data 11.03.2015.

Articolo 11.
Compenso

1. Il compenso, omnicomprensivo, al netto dell'IVA, se dovuta, sarà commisurato al profilo professionale del singolo esperto e all'impegno richiesto ed agli obiettivi da raggiungere in relazione al singolo incarico, sulla base delle determinazioni delle strutture competenti all'assegnazione dell'incarico.

2. Il compenso viene determinato secondo la tabella di corrispondenza di seguito riportata:

esperienza professionale	compenso giornata uomo in euro	compenso anno in euro
Maggiore di 10 anni	500,00	85.000,00
Maggiore di 7 fino a 10 anni	400,00	70.000,00
Maggiore di 3 fino a 7 anni	300.00	50.000,00
Uguale a 3 anni	150,00	30.000,00

3. Per giornata/uomo si intende un impegno lavorativo giornaliero pari o comunque non inferiore a ore 7.30.

4. Ai candidati con anni di esperienza superiore, previo loro assenso, possono essere conferiti incarichi corrispondenti a fasce di livello inferiore con relativo compenso come previsto dal precedente comma 2.

5. Per i valutatori di progetto, l'esperto ha diritto ad un compenso lordo di 250,00 Euro, comprensivi degli oneri a carico del Contraente (IVA esclusa) per ogni proposta progettuale valutata, comprese le eventuali attività accessorie richieste. In caso di progetti di particolare complessità l'Amministrazione riconoscerà un compenso lordo di 350,00 Euro, comprensivi degli oneri a carico del Contraente (IVA esclusa) per ogni proposta progettuale valutata.

6. L'Amministrazione si riserva di applicare il compenso "a progetto" di cui al comma precedente anche per gli ambiti di attività di cui alla sottosezione I e sottosezione II, previa specifica al soggetto esperto prima del conferimento dell'incarico.

Articolo 12.
Trattamento dei dati

1. La documentazione pervenuta dai candidati per l'iscrizione alla Lista di accreditamento verrà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato alla stesura della Lista di accreditamento per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale.

3. Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Servizio per la cooperazione territoriale europea della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione con sede a Trieste in via Del Lavatoio, 1 nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

4. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti coinvolti a vario titolo con le procedure di affidamento e di gestione dell'incarico professionale da affidare o affidato da parte dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, fatto salvo specifico accordo con le stesse.

5. Responsabile per il trattamento dei dati finalizzato alla predisposizione e gestione della Lista di accreditamento è la Direttrice dell'Area per il Manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, dott.ssa Wania Moschetta.

ALLEGATO A domanda di iscrizione alla "Lista di accreditamento 2018" da compilare in carta semplice

Alla Direzione centrale attività produttive,
turismo e cooperazione
Servizio per la cooperazione territoriale europea
via Trento n. 2
34132 Trieste
economia@certregione.fvg.it

Oggetto: **Richiesta d'iscrizione alla Lista di accreditamento in "materia comunitaria e internazionale" e in materia di "valutazione di programmi e progetti nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione" per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dell'art. 15, comma 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009 n. 0331/Pres., come modificato con Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2018, n.48.**

La/ il sottoscritta/o

Nome____________________________ Cognome ____

nata/o il _______________________a ____

residente a ____

Codice fiscale ____

Partita IVA____

Recapiti telefonici____

e mail e/o P.E.C.____

CHIEDE

di essere ammessa/o a far parte della Lista di accreditamento per il 2018 (*è possibile barrare entrambe le sottosezioni*):

- ☐ **Nella sottosezione I - materia comunitaria e internazionale;**
- ☐ **Nella sottosezione II - politiche di coesione, comunitarie e politica internazionale**

A TAL FINE DICHIARA

a) di essere disponibile a rimuovere qualsiasi condizione di incompatibilità al momento dell'assunzione dell'incarico;

b) di prendere atto che non sussiste obbligo per l'Amministrazione regionale di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla lista di accreditamento, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti;

c) di prendere atto che l'incoerenza tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e nell'allegato curriculum vitae e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione

regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, altresì, l'immediata cancellazione dalla lista e l'adozione di ogni altra azione legale eventualmente conseguente.

La/il sottoscritta/**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**

DICHIARA

a) □ di essere cittadina/o italiana/o o della Repubblica di San Marino o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea

oppure

□ di essere familiare non avente cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

oppure

□ di essere cittadina/o di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

oppure

□ di essere titolare dello status di rifugiata/o o dello status di protezione sussidiaria

b) di aver compiuto il 18° anno di età;

c) di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria)

d) di non essere stata/o esclusa/o dell'elettorato politico attivo;

e) di non essere stata/o licenziata/o da un precedente rapporto di pubblico impiego né destituita/o o dispensata/o dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

f) di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

g) di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

h) di non aver avuto con la Regione rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio, qualora sia cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

i) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

j) di avere una perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana;

k) di possedere una buona conoscenza, per lo meno a livello B2, in ogni sua componente, del Quadro Comune Europeo, di almeno una delle seguenti lingue ufficiali dell'UE: inglese, francese, tedesco, come specificato nel curriculum vitae (Allegato B);

l) di avere una esperienza professionale minima di 3 anni;

m) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

□ laurea triennale o laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica del nuovo ordinamento (art.4, comma 1 e art.4, comma 2 dell'Avviso)

laurea……………………………………………………………………………………………………....

conseguita presso …………………………………………………………………………………….....…..

in data ……………………………………………………….....……………………………………………...

oppure

□ diploma di scuola media superiore e iscrizione presso l'ordine/albo (limitatamente alle attività di controllo di I livello e alle attività di informazione, pubblicità e comunicazione istituzionale – art.4, comma 1 dell'Avviso)

diploma di scuola media superiore………………………….…………………………………………

conseguito presso…………………………………………………………………………….*in data*……………..

iscrizione presso l'ordine/albo………………………………………………………………….*dal*...............................

A. di essere in possesso di una esperienza professionale in ambito comunitario e/o internazionale successiva al diploma di scuola media superiore e all'iscrizione all'ordine/albo o successiva al conseguimento della laurea, presso Enti pubblici o privati, come riportato nella seguente Tabella:

Fascia	Anni di esperienza nel settore	A decorrere dal:
□ A	Maggiore di 10 anni	**2005**
□ B	Maggiore di 7 fino a 10 anni	**2007**
□ C	Maggiore di 3 fino a 7 anni	**2009**
□ D	Uguale a 3 anni	**2012**

B. CHE, **PER LA SOTTOSEZIONE I:**

*Tabella A - Ai fini del requisito di ammissibilità per l'inserimento nella **sottosezione I** riportare un numero di esperienze finalizzato a dimostrare il minimo di anni richiesti per la fascia professionale di riferimento:*

N.	Durata contratto			Committente (pubblico o privato)	Sintesi attività
	Dal	Al	n. anni/ mesi		
1					
2					
….					
	Tot. Anni/mesi				

a) gli ambiti di esperienza professionale [1], sono i seguenti:

☐ A. Programmazione
☐ B. Gestione E Monitoraggio
☐ C. Controllo/Audit
☐ D. Comunicazione
☐ E. Progettazione
☐ F. Rendicontazione
☐ G. Aiuti Di Stato

b) i programmi di riferimento [2] sono i seguenti:

☐ 1. Programmi finanziati a valere sul FESR
☐ 2. Programmi finanziati a valere sul FSE
☐ 3. Programmi finanziati a valere sul FEOGA/FEASR e sullo SFOP/FEP/FEAMP
☐ 4.Programmi di cooperazione territoriale europea (transfrontalieri, transnazionali, interregionali)
☐ 5. Programmi finanziati a valere su altri fondi europei
☐ 6. Programmi di cooperazione internazionale e di cooperazione allo sviluppo finanziati con fondi regionali, nazionali, internazionali
☐ 7. Con esclusivo riferimento alla lettera G. Aiuti di Stato, regimi di aiuto/aiuti ad hoc a valere su fondi nazionali o regionali

c) i settori di specializzazione [3] sono i seguenti:

☐ 1. Sviluppo rurale/agroindustria
☐ 2. Ambiente/biodiversità
☐ 3. Infrastrutture
☐ 4. Public Utilities
☐ 5. Trasporti
☐ 6. Sanità e welfare
☐ 7. Istruzione/Formazione/Informatica
☐ 8. Società e tecnologie dell'informazione/Multimedialità
☐ 9. Comunicazione/Pubblicità/Grafica
☐ 10. Energia
☐ 11. Commercio internazionale
☐ 12. Internazionalizzazione delle PMI e/o dei sistemi produttivi locali
☐ 13. Formazione alle imprese ed agli operatori della PA
☐ 14. Politica industriale e commerciale/Servizi reali alle imprese
☐ 15. Associazionismo/Spettacolo/Sport e Politiche Giovanili
☐ 16. Ricerca scientifica e tecnologica
☐ 17. Relazioni pubbliche
☐ 18. Ufficio stampa
☐ 19. Urbanistica/Gestione del territorio/Pianificazione territoriale

---

[1] Si ricorda che l'esperienza professionale deve riguardare **minimo 1 e massimo 3 ambiti professionali. La mancata indicazione almeno di 1 ambito di esperienza professionale comporta l'inammissibilità della domanda.**

[2] Si ricorda che l'esperienza professionale deve riguardare **minimo 1 e massimo 5 programmi**. **La mancata indicazione di almeno 1 programma di riferimento comporta l'inammissibilità della domanda.**

[3] Si ricorda che l'esperienza professionale deve riguardare **minimo 1 e massimo 7 settori di specializzazione**. **La mancata indicazione di almeno 1 settore di specializzazione comporta l'inammissibilità della domanda.**

☐ 20. Turismo
☐ 21. Marketing territoriale
☐ 22. Concorrenza e aiuti di Stato
☐ 23. Servizi sociali, diritti umani e migranti
☐ 24. Cooperazione allo sviluppo
☐ 25. Patrimonio e attività culturali, imprese culturali e creative;
☐ 26. Altro (specificare ________________________)

d) le aree geografiche di interesse [4] sono le seguenti:
☐ 1. Unione Europea
☐ 2. Paesi europei candidati
☐ 3. Paesi Balcanici
☐ 4. Paesi ex URSS
☐ 5. Africa mediterranea
☐ 6. America settentrionale
☐ 7. America centrale e America latina
☐ 8. Medio Oriente
☐ 9. Asia
☐ 10. Oceania

C. <u>CHE, PER LA SOTTOSEZIONE II:</u>

*Tabella B - Ai fini del requisito di ammissibilità per l'inserimento nella **sottosezione II** riportare un numero di esperienze finalizzato a dimostrare il minimo di anni richiesti per la fascia professionale di riferimento:*

N.	Durata contratto			Committente (pubblico o privato)	Sintesi dell'attività svolta
	Dal	Al	n. anni/mesi		
1					
2					
….					
	Tot. Anni/mesi				

*Tabella C - Ai fini del conferimento di incarichi di valutazione di progetti nell'ambito della **sottosezione II**, riportare un numero minimo di 3 incarichi, conferiti e conclusi a decorrere dal **1 gennaio 2013**:*

Committente (Amministrazione pubblica e/o Organismi di diritto pubblico	Data	Oggetto	Settore
1.			
2.			
3.			

[4] Si ricorda che l'esperienza professionale deve riguardare **minimo 1 e massimo 5 aree geografiche**. **La mancata indicazione di almeno 1 area geografica comporta l'inammissibilità della domanda.**

...			

a) che i settori di specializzazione [5] sono i seguenti:

□ 1. Urbanistica e territorio, sviluppo locale, urbano, delle aree interne;
□ 2. Sostenibilità ambientale, prevenzione e gestione dei rischi relativi agli adattamenti climatici, energia e tutela ed uso del suolo;
□ 3. Infrastrutture e trasporti;
□ 4. Agenda Digitale, Società e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
□ 5. Innovazione, competitività, capitale umano e sviluppo di impresa, occupazione sostenibile.
□ 6. Ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico;
□ 7. Inclusione sociale con particolare riferimento ai servizi di prossimità alle persone e alle comunità, correlati alle esigenze di cura, sociali, educative e di salute, lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione;
□ 8. Istruzione, formazione e apprendimento permanente;
□ 9. Capacità amministrativa, modernizzazione della PA;
□ 10 Valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali;
□ 11. Ulteriori settori di specializzazione potranno essere indicati dal candidato. In tal caso l'Amministrazione si riserva di verificarli prima di ritenerli idonei al fine dell'inserimento del candidato nella lista di accreditamento. Indicare il settore ______________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Luogo e data…………………………………………………

Firma

In caso di firma autografa va allegata copia del documento di identità

[5] Si ricorda che l'esperienza professionale deve riguardare **minimo 1 e massimo 4 settori di specializzazione**. **La mancata indicazione di almeno 1 settore di specializzazione comporta l'inammissibilità della domanda.**

ALLEGATO B

(curriculum vitae)

MODELLO DI CURRICULUM VITAE

Curriculum Vitae Europass	Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Informazioni personali	
Nome(i) / Cognome(i)	Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni)
Indirizzo(i)	Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni)
Telefono(i)	Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni)
Fax	Facoltativo (v. istruzioni)
E-mail e/o PEC	Facoltativo (v. istruzioni)
Cittadinanza	Facoltativo (v. istruzioni)
Data di nascita	Facoltativo (v. istruzioni)
Sesso	Facoltativo (v. istruzioni)
Esperienza professionale	
Date	Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto
Lavoro o posizione ricoperti	
Principali attività e responsabilità	
Nome e indirizzo del datore di lavoro	
Tipo di attività o settore	
Istruzione e formazione	
Date	Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo. Facoltativo (v. istruzioni)
Titolo della qualifica rilasciata	
Principali tematiche/competenze professionali possedute	
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	

Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Facoltativo (v. istruzioni)
Capacità e competenze personali	
Madrelingua(e)	Precisare madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)	

Autovalutazione	Comprensione				Parlato				Scritto	
Livello europeo (*)	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
Lingua										
Lingua										
Lingua										

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze organizzative	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze tecniche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze informatiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze artistiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Altre capacità e competenze	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Patente	Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)
Ulteriori informazioni	Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni)
Allegati	Enumerare gli allegati al Curriculum Vitae. (facoltativo)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Luogo e data……………………………………………… *Firma*

In caso di firma autografa va allegata copia del documento di identità

18_15_1_DDC_DIR GEN_747_1_TESTO

Decreto del Direttore generale 2 marzo 2018, n. 747/DGEN
Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per l'assunzione di quattro unità di personale nella categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della L 68/1999.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Direttore generale n. 2995 del 27 novembre 2017 con il quale è stata indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 unità di personale nella categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della L.68/1999, per la copertura della quota di riserva ed è stato approvato il relativo bando;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio funzione pubblica n. 540 del 19 febbraio 2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati esclusi dalla partecipazione al concorso nonché quelli degli ammessi ed ammessi con riserva alle prove del concorso medesimo;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del suddetto concorso secondo quanto previsto dall'articolo 4 del bando;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 ed in particolare l'articolo 57, comma 8;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres. e s.m.i., recante il Regolamento di accesso all'impiego regionale ed in particolare l'articolo 12;
ATTESO che il secondo comma del succitato articolo 4 del Bando di concorso prevede che la Commissione giudicatrice possa avvalersi di componenti aggiunti per l'accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web;
RITENUTO di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina dei componenti aggiunti della commissione;
RITENUTO che la dott.ssa Rossella Tamburlini, Dirigente responsabile dell'Area gestione contrattuale e sviluppo professionale della SOC Gestione risorse umane dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, sia soggetto idoneo, per competenza e curriculum professionale, a far parte della Commissione giudicatrice quale componente esterna esperta nelle materie d'esame;
VISTA la nota n. 15605/P/GEN/GEN-ASUIUD del 21 febbraio 2018, con la quale l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine ha autorizzato la dott.ssa Tamburlini a far parte della Commissione di cui trattasi;
RITENUTO pertanto di nominare la dott.ssa Rossella Tamburlini componente della Commissione giudicatrice, esterna all'Amministrazione regionale, esperta nelle materie d'esame;
ATTESO che la medesima ha reso idonea dichiarazione sia ai sensi dell'articolo 7 bis ante della LR 23 giugno 1978, n. 75 e s.m.i., relativamente al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale, sia ai sensi dell'articolo 35 bis del D. lgs. 165/2001, relativamente all'assenza delle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo medesimo ;

DECRETA

1. E' nominata, come di seguito specificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 unità di personale nella categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della L.68/1999:
- dott. Nicola Manfren, dirigente regionale, con incarico di Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita', con funzioni di Presidente;
- dott. Luca Antonicelli, dipendente regionale appartenente alla categoria D, titolare della posizione organizzativa Ammortizzatori sociali e relazioni industriali, nell'ambito del Servizio politiche del lavoro dell'Area agenzia regionale per il lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita', con funzioni di componente ;
- dott.ssa Rossella Tamburlini, Dirigente responsabile dell'Area gestione contrattuale e sviluppo professionale della SOC Gestione risorse umane dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, quale componente esterna all'Amministrazione regionale, esperta nelle materie d'esame;
- Marina Zucchi, dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario, in caso di assenza o impedimento del titolare, la dott.ssa Raffaella Rotter, dipendente regionale appartenente alla categoria D.
2. Alla componente esterna all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di € 83,00, secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e ulteriormente ridotto del 10% come disposto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), o come ulteriormente modificato dalla normativa vigente.
3. Ai medesimi compete inoltre il rimborso delle spese, ove spettante, nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. La relativa spesa graverà, nell'ambito del Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e per l'anno 2018, sul capitolo 582 del BFG della Regione, adottato con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2701 e s.m.i. nonché sui corrispondenti capitoli del Bilancio per gli anni successivi.
5. Si procederà con successivo provvedimento ad impegnare la spesa derivante dai punti 2 e 3.
6. Si procederà con successivo provvedimento alla nomina dei componenti aggiunti alla Commissione di cui trattasi, esperti nella conoscenza della lingua inglese e nell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 2 marzo 2018

MILAN

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FUNZIONE PUBBLICA

Prot. 10262/PER-53-46/SORS del 30/03/2018

Avviso pubblico relativo al concorso pubblico per esami per l'assunzione di quattro unità di personale nella categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1, della L.68/1999, pubblicato sul B.U.R. n. 49 del 6 dicembre 2017: individuazione dei candidati ammessi e degli esclusi e fissazione di data, ora e sede della prova scritta.

Con riferimento al concorso pubblico per esami sopra identificato, si comunica che:

- Con decreto del Direttore del Servizio funzione pubblica n. 540 del 19/02/2018 si è dato atto dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e **sono stati approvati gli elenchi dei candidati esclusi dalla partecipazione e quelli dei candidati ammessi ed ammessi ed ammessi con riserva alla prova scritta**.
  Il suddetto decreto non viene pubblicato integralmente ai fini della piena tutela dei dati personali sensibili prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'ammissione o l'esclusione dal concorso è stata comunicata personalmente a ciascun partecipante tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
  I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione possono comunque prendere visione del decreto n. 540 del 19/02/2018 contenente gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi rivolgendosi al Servizio funzione pubblica della Direzione generale, piazza dell'Unità d'Italia n. 1, Trieste (mail: funzionepubblica.ts@regione.fvg.it, tel. 0403774254, 0403774277).

- Non verrà effettuata la prova preselettiva, che il Bando prevedeva come eventuale.

La prova scritta verrà effettuata il giorno 11 maggio 2018, a Trieste, via Visinada n. 7, presso il Palazzetto dello Sport di Chiarbola "Giorgio Calza". I candidati dovranno presentarsi alle ore 10.00.

E' assolutamente vietata l'introduzione, nell'aula in cui si svolge la prova d'esame, di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno, nonché di supporti di memorizzazione digitale.
La Regione organizzerà, presso la sede di svolgimento della prova, idoneo servizio di custodia delle apparecchiature.

I candidati che contravvengano alle summenzionate disposizioni saranno esclusi dal concorso.

2

ATTENZIONE: PER SOSTENERE LA PROVA D'ESAME IL CANDIDATO DOVRÀ ESIBIRE IN SEDE DI IDENTIFICAZIONE UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

La pubblicazione sul B.U.R. della data della prova scritta vale quale comunicazione personale ai candidati ammessi alla prova, i quali dovranno, pertanto, presentarsi senza ulteriori comunicazioni, pena l'esclusione dal concorso.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Milan

18_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2270_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 27 marzo 2018, n. 2270

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 7/15 - Interventi di formazione imprenditoriale. Approvazione operazioni a valere sull'asse 1 - Occupazione - Scadenza 16 febbraio 2018.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto n. 12405/LAVFORU del 29 dicembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 10 gennaio 2018, con il quale è stato emanato l'avviso per la presentazione delle operazioni a valere sull'asse 1 - Occupazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n.7/15 - Interventi di formazione imprenditoriale - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la presentazione di una o due operazioni di carattere prototipale e, nel caso di presentazione di due operazioni prototipali da parte dello stesso soggetto proponente, la seconda deve essere esclusivamente rivolta al fabbisogno del territorio dell'Alta Carnia afferente ai settori delle filiere della foresta-legno, dell'agroalimentare e del turismo; nel caso di presentazione di una sola operazione prototipale, essa può essere indifferentemente rivolta all'Alta Carnia o meno;
PRECISATO che le operazioni prototipali devono essere presentate alla Struttura attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it a partire dall'11 gennaio 2018 ed entro il 16 febbraio 2018;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano ad euro 1.800.000,00 ed è prevista una quota pari ad euro 100.000,00 destinata allo svolgimento di edizioni corsuali a favore dei soli residenti nei comuni costituenti l'Area di progetto "Alta Carnia";
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate mediante una fase di ammissibilità ed una fase di coerenza sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di sorveglianza del POR a seguito della procedura scritta esperita con nota prot. n. 0095668/P del 10 ottobre 2017 ed approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017
VISTE le operazioni presentate entro il 16 febbraio 2018;
EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate entro il 16 febbraio 2018, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 6 marzo 2018;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 20 operazioni di cui 3 operazioni rivolte al fabbisogno del territorio dell'Alta Carnia;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e

declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate entro il 16 febbraio 2018 è approvato il seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 20 operazioni di cui 3 operazioni rivolte al fabbisogno del territorio dell'Alta Carnia.

3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 marzo 2018

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

14202018FI_Prototipi

FSE 2014/2020 - Formazione Imprenditoriale - Prototipi

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo massimo ammissibile di ogni operazione clone	
1	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1812985001	F.A.T.A. S.C.A.R.L.	2018	13.900,00	AMMESSO
2	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1813160001	AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO	2018	14.178,00	AMMESSO
3	CREARE NUOVA IMPRESA PER IL TERRITORIO: PERCORSO DI SUPPORTO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI	FP1813183001	UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	16.680,00	AMMESSO
4	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1813424001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018	13.900,00	AMMESSO
5	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1813501001	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	12.788,00	AMMESSO
6	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1813961001	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2018	16.680,00	AMMESSO
7	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1813974001	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2018	16.680,00	AMMESSO
8	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1813977001	ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	16.680,00	AMMESSO
9	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1813980001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2018	12.510,00	AMMESSO
10	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1813989001	JOB & SCHOOL - IMPRESA SOCIALE	2018	16.680,00	AMMESSO
11	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1813990001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2018	16.680,00	AMMESSO
12	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1813995001	ARCHE' - ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI	2018	16.680,00	AMMESSO
13	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1813996001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2018	16.680,00	AMMESSO
14	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1814000001	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE	2018	13.344,00	AMMESSO
15	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1814013001	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2018	13.900,00	AMMESSO
16	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1814017001	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018	13.900,00	AMMESSO
17	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1814132001	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2018	16.680,00	AMMESSO

14202018FIAC_Prototipi

FSE 2014/2020 - Formazione Imprenditoriale ALTA CARNIA- Prototipi

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo massimo ammissibile di ogni operazione clone	
1	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1814002001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2018	16.680,00	AMMESSO
2	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE - ALTA CARNIA	FP1814011001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2018	16.680,00	AMMESSO
3	CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FP1814022001	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018	13.900,00	AMMESSO

18_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2272_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 27 marzo 2018, n. 2272

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 20/15. Modifiche e integrazioni finanziarie al PPO 2015.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali
VISTA la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO l'articolo 5 del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPReg n. 140/2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE, che disciplina le modalità di approvazione e di modifica del documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO" da parte della Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico sociale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il PPO 2015;
PRESO ATTO che:
- il PPO 2015 prevede il programma specifico 20/15 "Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99" a valere sull'Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità d'investimento 9.i) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità - con una disponibilità finanziaria di euro 1.700.000,00;
- la verifica dello stato di avanzamento del programma specifico 20/15 evidenzia un ulteriore fabbisogno di euro 300.000,00 necessario al fine di soddisfare il fabbisogno formativo presente sul territorio;

VISTO l'avanzamento finanziario del POR FSE;
RITENUTO di provvedere alle richiamate integrazioni finanziarie;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa:
a) la disponibilità finanziaria del programma specifico 20/15 del PPO 2015 è integrata per euro 300.000,00 e passa da euro 1.700.000,00 a euro 2.000.000,00.
2. E' approvato il documento costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento che costituisce il testo coordinato del PPO 2015.
3. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegata parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 27 marzo 2018

SEGATTI

Allegato A)

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA

PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO.

Annualità 2015.

Trieste, MARZO 2018

TESTO COORDINATO MARZO 2018

Premessa

La Commissione europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo, di seguito POR FSE, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014/2020 con la decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.

Nel proseguire la prassi attuativa adottata dal 2008, con il presente documento, denominato "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO –Annualità 2015", di seguito PPO 2015, vengono definite le operazioni da realizzare nell'annualità 2015 con il sostegno finanziario del POR FSE; le operazioni si sviluppano all'interno di programmi specifici, in un quadro di coerenza con le linee strategiche delineate dal POR FSE medesimo e con una declinazione che tiene conto delle esigenze specifiche del territorio relative allo sviluppo delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle competenze del capitale umano. Taluni programmi specifici hanno una portata pluriennale che viene evidenziata anche a livello di programmazione finanziaria.

Il PPO 2015 costituisce il primo atto completo di pianificazione annuale del POR FSE, andando a toccare tutti gli assi prioritari che costituiscono il POR FSE stesso; esso fa seguito al PPO 2014, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014, la cui realizzazione è stata resa possibile dalla anticipazione finanziaria di 12 milioni di euro stabilita dal bilancio regionale 2014 a valere sul POR FSE che ha garantito un primo e sia pur contenuto avvio delle operazioni.

L'attuazione del PPO 2015 avviene a cura dell'Autorità di gestione – AdG – del POR FSE individuata nell'ambito del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca.

La concreta realizzazione dei programmi specifici è a cura delle strutture dell'Amministrazione regionale competenti in relazione alle materie oggetto dei programmi specifici (strutture attuatrici); in alcuni casi la struttura dell'Autorità di gestione coopera con la struttura competente per materia assumendo la configurazione di struttura attuatrice.

1. Struttura del PPO 2015

La struttura del PPO 2015 fa riferimento agli assi prioritari di intervento del POR FSE che sono i seguenti:

- Asse 1: Occupazione
- Asse 2: Inclusione sociale e lotta alla povertà
- Asse 3: Istruzione e formazione
- Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa
- Asse 5: Assistenza tecnica

Nell'ambito di ciascun asse vengono individuati una serie di programmi specifici i quali definiscono le singole linee di intervento da attivare attraverso le dovute procedure ad evidenza pubblica.

Come ricordato, ogni programma specifico può essere di durata annuale o pluriennale

Per ogni programma specifico il PPO 2015 riporta i seguenti dati di riferimento:
- asse;

- priorità d'investimento;
- obiettivo specifico;
- numero identificativo;
- denominazione;
- azione;
- descrizione;
- durata;
- risorse finanziarie;
- struttura attuatrice;
- referente, ove pertinente[1].

2. I programmi specifici

Asse 1 – Occupazione

Priorità di investimento: 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.

Obiettivo specifico: 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.

- **Programma specifico 7/15: Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0)**
  - **Azione:** 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).
  - **Descrizione:** Progetto per la promozione della cultura imprenditoriale e per la creazione d'impresa. Il progetto si articola in attività promozionali di carattere seminariale, formazione imprenditoriale, accompagnamento e consulenza ai fini del piano di impresa, del passaggio generazionale o della trasmissione d'impresa. Il progetto si realizza nell'ambito degli obiettivi specifici 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani e 8.2 Aumentare l'occupazione femminile. Il progetto potrà essere integrato da misure finanziabili nell'ambito del POR FESR 2014/2020 in fase di negoziato nel momento in cui questo documento viene predisposto. Tali misure riguardano contributi a fondo perduto a favore delle imprese costituite nell'ambito di IMPRENDERO' 5.0. Il progetto ha carattere pluriennale, dal 2015 al 2020. Il progetto delinea anche una specifica area di intervento che mira a sviluppare processi di creazione d'impresa nelle aree montane della regione, tenuto conto delle vocazioni di sviluppo delle aree medesime.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente**: Posizione organizzativa Programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

---

1 Integrazione apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 7/15: Interventi di formazione imprenditoriale**
  - **Azione:** 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).
  - **Descrizione:** Il programma specifico prevede la realizzazione di operazioni di carattere formativo inerenti la formazione imprenditoriale, finalizzati allo sviluppo della cultura imprenditoriale, alla crescita delle competenze in materia di gestione aziendale ed alla concretizzazione dell'idea imprenditoriale attraverso la definizione di un business plan.
    È prevista una riserva finanziaria di euro 100.000,00 per la realizzazione di operazioni a favore di residenti nei comuni dell'Alta carnia individuati nell'ambito della Strategia per le Aree interne del Friuli Venezia Giulia, con specifiche declinazioni rispetto alle filiere produttive della foresta/legno, dell'agroalimentare e del turismo.
  - **Struttura attuatrice:** Area istruzione, formazione e ricerca.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 8/15: FVG Progetto occupabilità**
  - **Azione:** 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
  - **Descrizione:** Prosecuzione di FVG Progetto occupabilità realizzato nell'ambito del Piani Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il lavoro – PIPOL – approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni. Le azioni saranno in particolare orientate
    - alle persone disoccupate e realizzate nell'ambito dell'azione svolta dai servizi pubblici per l'impiego e con il raccordo stretto fra l'impresa/e e l'ente di formazione;
    - alle persone coinvolte in situazione di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 46 della LR 18/2005.

    L'attuazione del programma specifico è legata all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere su FVG Progetto occupabilità e di cui alla menzionata deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.
    In quanto prosecuzione di FVG Progetto occupabilità, l'attuazione delle operazioni è affidata alle ATI selezionate sulla base dell'avviso pubblico emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014, nel quadro di quanto previsto dal paragrafo 10 dell'avviso medesimo.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
6.651.907	7.447.132	7.598.680	0	0	0	21.697.719

==

Asse 1 – Occupazione

Priorità di investimento: 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani.

Obiettivo specifico: 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani.

- **Programma specifico 9/15: Catalogo regionale dell'offerta orientativa**

  - **Azione:** 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
  - **Descrizione:** Azioni di orientamento educativo finalizzate ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell'ambito del diritto-dovere ed a sostenere la loro transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro. Tali azioni saranno altresì accompagnate da interventi di miglioramento della preparazione professionale degli operatori del sistema. E' prevista quindi la creazione di un "Catalogo regionale dell'offerta orientativa", nel quale saranno raccolti, sistematizzati e reso disponibili al territorio regionale i migliori percorsi di orientamento e ri-orientamento.
  - **Struttura attuatrice**: Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.
  - **Referente:** Struttura stabile centro risorse per l'istruzione e l'orientamento.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
550.000	550.000	550.000	0	0	0	1.650.000

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 10/15: Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento**

  - **Azione:** 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
  - **Descrizione:** l'intervento è volto a sviluppare le funzioni di sistema, come previste nell'accordo in Conferenza Unificata di data 5 dicembre 2013 riguardante la "Definizione delle linee guida nazionali sull'orientamento permanente". Sono previste azioni di supporto all'Amministrazione regionale nell'attuazione delle politiche di orientamento permanente, attraverso forme di integrazione degli interventi/servizi e modalità organizzative che assicurino il coinvolgimento attivo dei soggetti Istituzionali , sociali ed economici del territorio.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.
  - **Referente:** Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
350.000	350.000	350.000	0	0	0	1.050.000

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 11/15: Apprendistato**

- **Azione:** 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT). 8.1.3 Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese. 8.1.4 Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca

- **Descrizione:** Sostegno alle attività formative inerenti il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Referente**: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
30.000	**30.000**	**30.000**	0	0	0	**90.000**

^^^^^^^^^^

➢ Programma specifico 7/15 Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0)

- **Azione:** 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crescita d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).
- **Descrizione:** Progetto per la promozione della cultura imprenditoriale e per la creazione d'impresa. Il progetto si articola in attività promozionali di carattere seminariale, formazione imprenditoriale, accompagnamento e consulenza ai fini del piano di impresa, del passaggio generazionale o della trasmissione d'impresa. Il progetto si realizza nell'ambito degli obiettivi specifici 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani e 8.2 Aumentare l'occupazione femminile. Il progetto potrà essere integrato da misure finanziabili nell'ambito del POR FESR 2014/2020 in fase di negoziato nel momento in cui questo documento viene predisposto. Tali misure riguardano contributi a fondo perduto a favore delle imprese costituite nell'ambito di IMPRENDERO' 5.0. Il progetto ha carattere pluriennale, dal 2015 al 2020. Il progetto delinea anche una specifica area di intervento che mira a sviluppare processi di creazione d'impresa nelle aree montane della regione, tenuto conto delle vocazioni di sviluppo delle aree medesime.
- **Struttura attuatrice:** Area istruzione, formazione e ricerca.
- **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000

^^^^^^^^^^

➢ Programma specifico 12/15: FVG Progetto giovani

- **Azione:** 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
- **Descrizione:** Azioni a favore di giovani di età compresa tra 15 anni compiuti e 30 anni. Gli specifici dispositivi di attuazione del programma specifico potranno riguardare target specifici della popolazione destinataria, in corrispondenza e coerenza alle priorità esistenti. All'interno di questo programma specifico avviene la prosecuzione di FVG Progetto giovani realizzato nell'ambito del Piani Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il lavoro – PIPOL – approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni. In quanto prosecuzione di FVG Progetto giovani, l'attuazione delle operazioni è affidata alle ATI selezionate sulla base dell'avviso pubblico emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014, nel quadro di quanto previsto dal paragrafo 10 dell'avviso medesimo.
  In tale contesto è prevista l'estensione delle attività IFTS con la previsione di un percorso aggiuntivo per ciascun Polo IFTS rispetto alla programmazione dell'obiettivo specifico 10.6 e la possibilità di attivare anche percorsi IFTS di carattere personalizzato. L'attuazione dei percorsi IFTS avviene con le modalità e nel quadro dei dispositivi esistenti per la realizzazione di questa tipologia di attività formativa.
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione e Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
5.522.347	6.355.260	6.513.991	0	0	0	18.391.598

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 28/15: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS**

  - **Azione:** 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
  - **Descrizione:** percorsi formativi finalizzato all'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS. Il programma si sviluppa su un arco temporale triennale e prevede l'attuazione di percorsi di formazione iniziale e misure compensative nell'ambito del presente obiettivo specifico e negli obiettivi specifici 8.2 Aumentare l'occupazione femminile e 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
130.000	**130.000**	**130.000**	0	0	0	**390.000**

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 13/15: Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione**

  - **Azione:** 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
  - **Descrizione:** Percorsi personalizzati funzionali all'acquisizione di crediti formativi per l'ammissione ai percorsi di IeFP ed al conseguimento, se necessario, del titolo conclusivo del I ciclo (quest'ultimo in accordo con le istituzioni competenti al rilascio).
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
110.000	**110.000**	**110.000**	0	0	0	330.000

==

Asse 1 – Occupazione

Priorità di investimento: 8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Obiettivo specifico: 8.2 Aumentare l'occupazione femminile.

- **Programma specifico 14/15: "SiConTe – sistema di conciliazione integrato": funzionamento della rete degli Sportelli territoriali**

  - **Azione:** 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione.
  - **Descrizione:** Il programma Si.Con.Te. intende rispondere alle necessità delle persone che cercano soluzioni flessibili e a domicilio per i servizi di cura, favorendo l'accesso ai servizi, anche integrativi e sperimentali, nonché l'incontro regolare e qualificato tra domanda ed offerta di collaboratori familiari. Si prevede il rinnovo dei contratti degli operatori degli sportelli "Assistenti familiari presso i CPI, il potenziamento attività degli sportelli medesimi e l'attivazione di un networking territoriale e di azioni di supporto (incontri, seminari, monitoraggi periodici). L'attuazione della misura avviene sulla base di una proposta progettuale del Servizio lavoro e pari opportunità a cui viene data attuazione da parte del Servizio programmazione e gestione interventi formativi nel rispetto della normativa vigente.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
500.000	**6.00.000**	**600.000**	0	0	0	1.700.000

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 7/15: Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0)**

  - **Azione:** 8.2.5 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonoma, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).
  - **Descrizione:** Progetto per la promozione della cultura imprenditoriale e per la creazione d'impresa. Il progetto si articola in attività promozionali di carattere seminariale, formazione imprenditoriale, accompagnamento e consulenza ai fini del piano di impresa, del passaggio generazionale o della trasmissione d'impresa. Il progetto si realizza nell'ambito degli obiettivi specifici 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani e 8.2 Aumentare l'occupazione femminile. Il progetto potrà essere integrato da misure finanziabili nell'ambito del POR FESR 2014/2020 in fase di negoziato nel momento in cui questo documento viene predisposto. Tali misure riguardano contributi a fondo perduto a favore delle imprese costituite nell'ambito di IMPRENDERO' 5.0. Il progetto ha carattere pluriennale, dal 2015 al 2020. Il progetto delinea anche una specifica area di intervento che mira a sviluppare processi di creazione d'impresa nelle aree montane della regione, tenuto conto delle vocazioni di sviluppo delle aree medesime..
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
200.000	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**1.200.000**

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 15/15: "SiConTe – sistema di conciliazione integrato": progetto "Matelda – Iniziative a favore di donne in uscita da percorsi di violenza"**

  - **Azione:** 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione.
  - **Descrizione:** I "voucher" di conciliazione sono erogati prioritariamente a favore di donne in condizioni di particolare fragilità rispetto al loro inserimento e permanenza nel mercato del lavoro. Uno dei target che sicuramente si trova in questa situazione e che più difficilmente riesce ad avere accesso agli strumenti standard di sostegno (carte famiglia, abbattimento rette, punteggi per accesso a servizi, etc) è quello delle donne impegnate in percorsi personalizzati di uscita da situazioni di violenza. La temporanea e speciale situazione di tali donne, infatti, fa sì che i criteri normalmente utilizzati per l'accesso ai benefici (composizione nucleo familiare, isee, residenza, situazione alloggiativa, etc.) risultino indicatori non corrispondenti alla realtà in cui queste donne si trovano. Il "progetto Matelda", pensato in modo composito e unitamente all'attivazione delle risorse già presenti nel contesto del programma SiConTe, è realizzato in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che gestiscono nel territorio Centri Antiviolenza e Case Rifugio. Lo scopo è quello di offrire alle donne individuate, a seconda dei casi in modo gratuito o con una commensurata compartecipazione economica, soluzioni "taylor made" tra le quali importante è la possibilità di avvalersi di personale qualificato per supporto alla cura dei propri figli.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio lavoro e pari opportunità.
  - **Referente:** Servizio lavoro e pari opportunità.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
300.000	**300.000**	**300.000**	0	0	0	**900.000**

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 28/15: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS**

  - **Azione:** 8.2.2 Misure di politica attiva per l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
  - **Descrizione:** Percorsi formativi finalizzato all'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS. Il programma si sviluppa su un arco temporale triennale e prevede l'attuazione di percorsi di formazione iniziale e misure compensative nell'ambito del presente obiettivo specifico e negli obiettivi specifici 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani e 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
425.000	**425.000**	**425.000**	**0**	**0**	**0**	**1.275.000**

==

Asse 1 – Occupazione

Priorità di investimento: 8.vii) La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati.

Obiettivo specifico: 8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso.

- **Programma specifico 16/15: Misure per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego** [2]

  - **Azione**: 8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LP e degli standard minimi anche attraverso la costituzione di specifiche task force.
  - **Descrizione**: Misure a sostegno del rafforzamento dei Centri pubblici per l'impiego. La misura può prevedere la realizzazione di interventi diversificati a copertura del finanziamento disponibile. Fra questi, a titolo esemplificativo, il rafforzamento dei CPI attraverso l'attività di esperti con contrattualizzazioni a tempo determinato o l'adozione di misure funzionali all'attuazione del costituendo Master plan dei servizi per l'impiego.
    In ogni eventualità l'attuazione del programma specifico passa attraverso la presentazione di un piano di attività da parte dell'Area agenzia regionale per il lavoro all'Autorità di gestione ai fini di una verifica di coerenza.
  - **Struttura attuatrice**: Area agenzia regionale per il lavoro. Nel caso si tratti di misure connesse alla contrattualizzazione di esperti da collocare a tempo determinato presso i CPI, la struttura attuatrice è il Servizio amministrazione personale regionale.
  - **Risorse finanziarie**:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
1.414.088	**80.000,00**	0	0	0	0	**1.494.088**

==

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento: 9.i) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità.

Obiettivo specifico: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mdl, delle persone maggiormente vulnerabili.

- **Programma specifico 17/15: Definizione e validazione degli standard per la presa in carico multi professionale delle persone maggiormente vulnerabili ed a rischio di discriminazione**

  - **Azione**: 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in

[2] Testo modificato con delibera del 1° ottobre 2015.

forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).

- **Descrizione:** Selezione di Ente/Organismo di ricerca/Università per la definizione e validazione tecnico scientifica delle modalità di intervento (organizzative, operative e strumenti di valutazione dell'occupabilità) per l'inclusione socio lavorativa di soggetti svantaggiati già realizzate a livello sperimentale nell'area pordenonese e che ha portato ad un maggior transito dai servizi sociali ai servizi per l'impiego ed una riduzione del rischio assistenzialismo e di regressione delle persone. La validazione è preordinata alla estensione ed applicazione del modello a livello regionale.
- **Struttura attuatrice:** Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria.
- **Referente:** Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia d'intesa con la Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
50.000	0	0	0	0	0	50.000

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 18/15: Formazione a favore di persone in condizioni di svantaggio in carico presso i servizi sociali territoriali**

- **Azione:** 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).
- **Descrizione:** Realizzazione di interventi formativi a favore di persone svantaggiate, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione in carico ai servizi sociali, sanitari, enti morali, associazioni, onlus che operano con specifiche finalità statutarie di inclusione sociale e lavorativa e che hanno in carico l'utenza.
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Referente:** Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
920.000	0	0	0	0	0	920.000

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 19/15: Attività formativa a favore della popolazione detenuta o in esecuzione penale esterna**

- **Azione:** 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).
- **Descrizione:** realizzazione di interventi formativi a favore di soggetti in esecuzione penale (detenuti/e presso le cinque Case Circondariali presenti sul territorio regionale o in esecuzione penale esterna).
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Referente:** Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
950.000	0	0	0	0	0	**950.000**

^^^^^^^^^^

➢ Programma specifico 20/15: Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99

- **Azione:** 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).
- **Descrizione:** Operazioni formative a favore dei disabili iscritti nelle liste della L. 68/99 realizzate in raccordo tra CPI e enti di formazione e finalizzate alla domanda di lavoro delle imprese. Per quanto riguarda l'annualità 2015, si prevede uno specifico intervento di qualificazione professionale a favore di non vedenti.
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
500.000	**400.000**	**400.000**	**700.000**	**0**	**0**	**2.000.000**

^^^^^^^^^^

➢ Programma specifico 21/15: Tirocini a favore di persone in condizioni di svantaggio/disabili

- **Azione:** 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
- **Descrizione:** realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o da servizi sanitari.
- **Struttura attuatrice:** Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria.
- **Referente:** Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia d'intesa con la Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
300.000	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 41/15: Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate**[3]

  - **Azione**: 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)..
  - **Descrizione**: Realizzazione di progetti finalizzati a favorire la partecipazione dell'utenza svantaggiata alle attività formative finanziate dal FSE attraverso misure di accompagnamento quali il sostegno al trasporto pubblico o speciale, misure di tutoraggio personalizzato, acquisizione di attrezzature didattiche specifiche.
    In ogni eventualità l'attuazione del programma specifico passa attraverso la presentazione di un piano di attività da parte dell'Area agenzia regionale per il lavoro all'Autorità di gestione ai fini di una verifica di coerenza.
  - **Struttura attuatrice**: Servizio programmazione e gestione interventi formativi
  - **Referente**: Posizione organizzativa programmazione
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
345.000	0	0	0	0	0	345.000[4]

==

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento: 9.i) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità.

Obiettivo specifico: 9.7 Rafforzamento dell'economia sociale.

- **Programma specifico 22/15: Percorsi di formazione al fine di promuovere la previsione di azioni socialmente responsabili nelle attività primarie e di supporto delle imprese profit e no profit anche ai fini della crescita della competitività**[5]

  - **Azione:** 9.7.2 Promozione dell'inclusione sociale da realizzarsi nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa.
  - **Descrizione:** Realizzazione di seminari e/o giornate formative a favore di imprenditori, lavoratori e consulenti aventi come tematica la diffusione dei principi della RSI nelle imprese. Realizzazione di momenti informativi/formativi in istituti scolastici, di formazione e universitari al fine di creare una conoscenza dell'argomento tra i futuri lavoratori.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
25.000	25.000	25.000	0	0	0	75.000

==

[3] Programma specifico approvato con deliberazione del 1° ottobre 2015.
[4] Modifica apportata con deliberazione del 22 dicembre 2015
[5] Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento: 9. iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie.

Obiettivo specifico: 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

- **Programma specifico 23/15: Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia**

  - **Azione:** 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera].
  - **Descrizione:** (potenziamento del) sostegno ai costi per l'accesso ai servizi socioeducativi per la prima infanzia affrontati dalle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico mediante l'abbattimento della retta (direttamente alla fonte).
  - **Struttura attuatrice:** Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria.
  - **Referente: :** Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
1.550.000	1.600.000	1.600.000	50.000,00	0	0	4.800.000

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 24/15: Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia**

  - **Azione:** 9.3.4 Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura (nel rispetto degli standard fissati per tali servizi).
  - **Descrizione:** sperimentazione di nuove attività finalizzate a favorire ed ampliare l'accesso ai servizi per la prima infanzia con il sostegno alla realizzazione di progetti educativi e pedagogici innovativi e di progetti organizzativi riguardanti modalità di fruizione nuova e/o flessibile.
  - **Struttura attuatrice:** Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria.
  - **Referente:** Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
236.216	367.120	401.595	0	0	0	1.004.931

==

Asse 3 – Istruzione e formazione

Priorità di investimento: 10. ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati.

Obiettivo specifico: 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente.

- **Programma specifico 4/15: Istituti Tecnici Superiori (ITS)**

  - **Azione:** 10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l'integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo.
  - **Descrizione:** Realizzazione di percorsi formativi da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) con riferimento alle aree "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", "Tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica", "Nuove tecnologie della vita" e avvio, dal 2016, di un ITS nell'area dell'economia del mare.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
  - **Referente:** Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
1.436.786[6]	1.400.000	1.400.000	0	0	0	4.236.786[7]

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 25/15: Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea**

  - **Azione:** 10.5.6 Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche.
  - **Descrizione:** Il programma specifico si propone di contribuire sensibilmente allo sviluppo dell'alta formazione, alla valorizzazione dei sistemi della ricerca e accademico e alla loro integrazione con quello produttivo, sostenendo prioritariamente corsi di dottorato e percorsi di ricerca con ricadute sul sistema produttivo e, evidenziando la centralità della persona, migliorando gli elementi di internazionalizzazione con particolare riferimento alle aree rientranti nelle macrostrategie Eusalp e Eusair. Il programma è coerente con la Strategia di specializzazione intelligente regionale e si sviluppa su una base pluriennale nel corso di tre anni accademici.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi in raccordo con il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione in raccordo con il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
1.084.754[8]	1.438.123	1.498.455	2.278.668[9]	0	0	6.300.000[10]

[6] Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.
[7] Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.
[8] Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.
[9] Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.
[10] Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.

^^^^^^^^^^

➢ Programma specifico 26/15: Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori

- **Azione:** 10.5.6 Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche.
- **Descrizione:** Il programma specifico vuole sostenere l'attività dei ricercatori secondo approcci outgoing e incoming per lo sviluppo di reti internazionali di ricerca con particolare riferimento alle aree rientranti nelle macrostrategie Eusalp e Eusair.. In particolare si prevede di dare sostegno finanziario alle seguenti attività: Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti o domiciliati all'estero con priorità alle aree rientranti nelle macrostrategie Eusalp e Eusair e in generale nei Paesi dell'Unione europea e dell'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) - per svolgere progetti presso una delle istituzioni scientifiche afferenti al Coordinamento degli Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia e/o aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione; Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia per svolgere progetti presso un'istituzione scientifica e/o azienda estera con priorità a quelle nelle aree rientranti nelle macrostrategie Eusalp e Eusair e in generale nei Paesi dell'Unione europea e dell'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) - impegnata in attività di R&S, con obbligo di rientro in Friuli Venezia Giulia. Il programma è coerente con la Strategia di specializzazione intelligente regionale e si sviluppa su una base pluriennale.
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi in raccordo con il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.
- **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione in raccordo con il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
400.000	**400.000**	**400.000**	0	0	0	**1.200.000**

==

Asse 3 – Istruzione e formazione

Priorità di investimento: 10. iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite.

Obiettivo specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo.

➢ Programma specifico 27/15: Percorsi formativi personalizzati

- **Azione:** 10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale) e per l'imprenditoralità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento.
- **Descrizione:** Realizzazione di progetti formativi personalizzati progettati modularmente, individuando all'interno dell'offerta formativa complessiva già esistente e finanziata dalla Direzione entrale le relative unità formative o

moduli didattici più pertinenti che vengono così integrati. Possono, altresì, essere individuate delle unità formative e/o dei moduli didattici anche all'interno dell'offerta didattica predisposta dai Centri per l'istruzione degli adulti.

- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Referente:** Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
75.000	0	0	0	0	0	75.000

^^^^^^^^^^

Programma specifico 28/15: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS

- **Azione:** 10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale) e per l'imprenditoralità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento.
- **Descrizione:** percorsi formativi finalizzato all'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS. Il programma si sviluppa su un arco temporale triennale e prevede l'attuazione di percorsi di formazione iniziale e misure compensative nell'ambito del presente obiettivo specifico e negli obiettivi specifici 8.1 Aumentare l'occupazione giovanile e 8.2 Aumentare l'occupazione femminile.
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Referente:** Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
843.731	**1.000.000**	**1.000.000**	0	0	0	**2.843.731**

^^^^^^^^^^

Programma specifico 29/15: Misure funzionali all'attuazione strutturata della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale

- **Azione:** 10.4.7 Tirocini ed iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione.
- **Descrizione:** Selezione di una struttura cui affidare servizi per la realizzazione strutturata della mobilità formativa e professionale nelle modalità outgoing e incoming, nel quadro della programmazione e pianificazione del Servizio regionale .
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi .
- **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
250.000	**250.000**	**250.000**	**250.000**	0	0	**1.000.000**

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 30/15: Formazione continua e permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in ambito aziendale**

  - **Azione:** 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.
  - **Descrizione:** Percorsi formativi di breve durata mirati allo sviluppo di temi inerenti l'innovazione di processo, l'innovazione di prodotto, l'innovazione organizzativa delle imprese.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
2.250.000	0	0	0	0	0	**2.250.000**

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 31/15: Formazione della figura del mentor ai fini dello sviluppo del modello dei Circoli di studio**

  - **Azione:** 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.
  - **Descrizione:** Il programma specifico si pone l'obiettivo di formare un congruo numero di *mentor* attraverso i quali sostenere e diffondere sul territorio regionale il modello dei Circoli di studio, con particolare riferimento allo sviluppo delle strategia per le Aree interne e dell'area montana previsto dal POR FSE.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
50.000	0	0	0	0	0	**50.000**

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 32/15: Sostegno alla partecipazione a attività di carattere formativo e professionalizzante in mobilità, anche interregionale o transnazionale**

  - **Azione:** 10.4.7 Tirocini ed iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione.
  - **Descrizione:** Sostegno finanziario per la partecipazione a tirocini ed attività di carattere formativo e professionalizzante in mobilità anche interregionale o internazionale.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
300.000	0	0	0	0	0	**300.000**

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 33/15: Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello MOOC – Massive Open Online Courses**

  - **Azione:** 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori..
  - **Descrizione:** Il programma specifico sostiene una prima sperimentazione sul territorio regionale di modalità di apprendimento a distanza traendo spunto dal modello MOOC – Massive Open Online Courses - che ha avuto sviluppo negli ultimi anni, anche sul territorio regionale. La sperimentazione mira a favorire la partecipazione ampia e diffusa delle persone, con modalità di accesso semplici, flessibili e interattive relativamente a temi predeterminati e sviluppati su apposite piattaforme tecnologiche.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
200.000	0	0	0	0	0	**200.000**

==

Asse 3 – Istruzione e formazione

Priorità di investimento: Priorità di investimento: 10. iv) Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.

Obiettivo specifico: 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale.

- **Programma specifico 5/15:** Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS

  - **Azione:** 10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS e dei Poli tecnico professionali, in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo.
  - **Descrizione:** Realizzazione di percorsi formativi da parte dei soggetti individuati con decreto n. 2699/LAVFOR.FP/2014 dell'11 aprile 2014 nelle seguenti aree economico professionali: edilizia, manifattura e artigianato, meccanica e impianti, cultura, informazione e tecnologie informatiche, servizi commerciali, turismo e sport, agroalimentare.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
903.645	**165.515** (a valere 2015)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.069.160**

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 34/15: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali**
  - **Azione:** 10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali.
  - **Descrizione:** Predisposizione, aggiornamento e manutenzione del repertorio regionale delle qualificazioni incluso il repertorio regionale dell'offerta di IeFP e di ogni altro repertorio funzionale alla realizzazione di un sistema regionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13/2013.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
-	**100.000** (a valere 2015)	**100.000** (a valere 2016)	**0**	**0**	**0**	**200.000**

==

Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa

Priorità di investimento: 11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

Obiettivo specifico: 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione

- **Programma specifico 35/15: Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione**
  - **Azione:** 11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego, e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia)
  - **Descrizione:** si prevede l'attuazione di una articolata serie di misure di carattere formativo al fine di migliorare le prestazioni degli Enti del comparto unico regionale grazie al rafforzamento delle competenze del personale. In particolare si prevedono, nell'ambito dell'obiettivo specifico 11.3, interventi formativi nelle seguenti aree:
    - ✓ i programmi comunitari a gestione diretta della Commissione europea (personale della Regione);
    - ✓ le attività di gestione e controllo nell'ambito dei fondi SIE (personale della Regione impegnato nella gestione di fondi SIE);
    - ✓ la programmazione e gestione dei fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (personale dell'assistenza tecnica assunto con il concorso 104/14 e 105/14)
    - ✓ la programmazione e gestione di misure di ingegneria finanziaria nell'ambito dei fondi SIE (personale della Regione);
    - ✓ l'aggiornamento della lingua inglese per il personale impegnato nella programmazione e gestione dei fondi SIE (personale della Regione);
    - ✓ l'anticorruzione, l'antifrode e gli adempimenti correlati (personale della Regione e degli EELL);

- ✓ la riduzione degli oneri amministrativi in un contesto complessivamente orientato alla semplificazione SIE (personale della Regione);
- ✓ la Valutazione di impatto ambientale – Valutazione ambientale strategica SIE (personale della Regione).

Il presente programma specifico potrà subire aggiustamenti e aggiornamenti conseguenti alla definizione e all'avanzamento delle attività formative di competenza delle Amministrazioni centrali previste dall'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 al fine di soddisfare le condizionalità ex ante a livello di sistema Paese e ai riflessi che le medesime avranno a livello regionale.

- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi di concerto con Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali.
- **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione di concerto con Posizione organizzativa gestione amministrativa coordinata delle competenze giuridiche delle sedi di Udine e Trieste.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
320.980	232.592	0	0	0	0	553.572

^^^^^^^^^^

Programma specifico 36/15: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

- **Azione:** 11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego, e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia.
- **Descrizione:** Si tratta di un'offerta di formazione, prevista dalla DGR 2047/2014, rivolta ai docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento, coinvolti nei percorsi di IeFP, funzionale al rispetto delle indicazioni metodologiche e didattiche previste dall'ordinamento regionale. Si prevede il coinvolgimento di almeno 200 tra formatori appartenenti al sistema regionale di formazione professionale e docenti scolastici impegnati nei percorsi sussidiari di IeFP.
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Referente:** Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
50.000	50.000	50.000	0	0	0	150.000

^^^^^^^^^^

Programma specifico 37/15: : Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all'esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili

- **Azione:** 11.3.3 Azioni di qualificazione ed *empowerment* delle istituzioni, degli operatori e degli *stakeholders* (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego, e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia)
- **Descrizione:** Realizzazione di percorsi di formazione congiunta e permanente degli operatori dei Servizi Sociali territoriali (SSC), dei Centri per l'impiego (CPI), dei Centri di orientamento regionali (COR), dei servizi sanitari e degli enti di formazione e soggetti del terzo settore, ai fini della integrazione delle competenze in materia di presa in carico multi professionale e per il rafforzamento degli interventi di inclusione sociale e lavorativa delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione.
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Referente:** Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
150.000	0	0	0	0	0	**150.000**

==

Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa

Priorità di investimento: 11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

Obiettivo specifico: 11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico.

- **Programma specifico 35/15: Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione**

  - **Azione:** 11.6.9 Azioni mirate di rafforzamento delle competenze e di promozione e incentivo per il maggiore e pieno utilizzo delle centrali di committenza ed il ricorso alle stazioni uniche appaltanti.
  - **Descrizione:** si prevede l'attuazione di una articolata serie di misure di carattere formativo al fine di migliorare le prestazioni degli Enti del comparto unico regionale grazie al rafforzamento delle competenze del personale. In particolare si prevedono, nell'ambito dell'obiettivo specifico 11.6, misure di formazione specialistica in materia di appalti a favore di personale della Regione e degli Enti locali.
    Il presente programma specifico potrà subire aggiustamenti e aggiornamenti conseguenti alla definizione e all'avanzamento delle attività formative di competenza delle Amministrazioni centrali previste dall'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 al fine di soddisfare le condizionalità ex ante a livello di sistema Paese e ai riflessi che le medesime avranno a livello regionale.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi di concerto con Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione di concerto con Posizione organizzativa gestione amministrativa coordinata delle competenze giuridiche delle sedi di Udine e Trieste.
  - **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
104.538	0	0	0	0	0	**104.538**

==

Asse 5: Assistenza tecnica

Obiettivo specifico: Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza.

- **Programma specifico 38/15: Servizi di assistenza tecnica**

  - **Azione:** Azioni di assistenza tecnica per la programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del Programma Operativo incluse quelle di preparatore per l'avvio della programmazione, e la definizione consolidamento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR.

- **Descrizione:** Il 16 dicembre 2014 è stata emanata la procedura aperta per l'individuazione del contraente con il quale stipulare l'appalto relativo all'acquisizione di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Gestione istituite presso le singole Direzioni dell'Amministrazione regionale titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2014/2020.
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Referente:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
						7.002.800

^^^^^^^^^^

- **Programma specifico 39/15: Reclutamento personale D1 e C1**

- **Azione:** Azioni di assistenza tecnica per la programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del Programma Operativo incluse quelle di preparatore per l'avvio della programmazione, e la definizione consolidamento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR.
- **Descrizione:** Reclutamento a mezzo concorso pubblico, con contratto di lavoro a tempo determinato per 7 anni di 4 unità categoria D1 e 4 unità categoria C1.
- **Struttura attuatrice:** Servizio amministrazione personale regionale.
- **Referente:** Servizio amministrazione personale regionale.
- **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
						2.338.000

==

Asse 5: Assistenza tecnica

Obiettivo specifico: Rafforzare il sistema di comunicazione e informazione.

- **Programma specifico 40/15: 2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia - Master FP**

- **Azione:** Garantire la divulgazione delle informazioni ai potenziali beneficiari e l'informazione e la comunicazione sui risultati e sull'impatto degli interventi previsti dal PO.
- **Descrizione:** Le tematiche relative alla formazione professionale rivestono particolare rilevanza ai fini del rafforzamento delle competenze delle persone in conformità alla domanda di lavoro proveniente dalle imprese. Le opportunità formative presenti nel panorama regionale e sostenute finanziariamente attraverso risorse regionali, nazionali e comunitarie devono divenire sempre più patrimonio di conoscenze della popolazione regionale in età attiva; ciò in un quadro di promozione dell'apprendimento permanente e partecipazione ad esso che deve costituire strumentazione disponibile lungo l'intero arco della vita. È per tali finalità che con il presente programma specifico si dà attuazione ad una serie di attività necessarie alla futura realizzazione "2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia" prevedendo una prima fase di attuazione concernente la realizzazione di giornate di comunicazione con eventi sul territorio regionale per la promozione e diffusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). L'attuazione di tale fase è affidata, nel quadro di quanto previsto dal documento approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2047/2014, all'associazione Effe.Pi. Si fa rinvio al PPO 2016 ai fini di una seconda fase di attuazione incentrata su eventi comunicativi e di promozione delle altre principali filiere del sistema formativo regionale.
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Referente:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.

➢ **Risorse finanziarie:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
100.000	0	0	0	0	0	100.000

==

L'avanzamento finanziario del POR a seguito del PPO 2015

	Asse	Priorità investimento	Obiettivo specifico	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Asse 1 - Occupazione	Priorità di investimento: 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive…	Obiettivo specifico: 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata…						
Disponibilità				**7.251.907**	**8.047.132**	**8.198.680**	**8.353.257**	**8.510.922**	**8.671.727**
Pianificato				7.251.907	8.047.132	8.198.680	600.000	600.000	600.000
	Asse 1 - Occupazione	Priorità di investimento: 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani …	Obiettivo specifico: 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani …						
Disponibilità				**7.812.347**	**8.645.260**	**8.803.991**	**8.965.893**	**9.131.030**	**9.299.457**
Pianificato				6.431.907[11]	7.227.132[12]	7.378.680[13]	300.000	300.000	300.000
	Asse 1 - Occupazione	Priorità di investimento: 8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori …	Obiettivo specifico: 8.2 Aumentare l'occupazione femminile						
Disponibilità				**1.786.216**	**1.967.120**	**2.001.595**	**2.036.760**	**2.072.627**	**2.109.208**
Pianificato				1.425.000	1.525.000	1.525.000	200.000	200.000	200.000
	Asse 1 - Occupazione	Priorità di investimento: 8.vii) La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro …	Obiettivo specifico: 8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro …						
Disponibilità				**1.414.088**	**1.557.303**	**1.584.596**	**1.612.435**	**1.640.829**	**1.669.790**
Pianificato				1.414.088	80.000,00	0	0	0	0

[11] Modifica apportata con deliberazione del 19 febbraio 2016
[12] Modifica apportata con deliberazione del 19 febbraio 2016
[13] Modifica apportata con deliberazione del 19 febbraio 2016

TESTO COORDINATO MARZO 2018

	Asse	Priorità investimento	Obiettivo specifico	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	Priorità di investimento: 9.i) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità	Obiettivo specifico: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mdl, delle persone maggiormente vulnerabili; 9.7 Rafforzamento dell'economia sociale						
Disponibilità				**5.358.648**	**5.901.360**	**6.004.787**	**6.110.279**	**6.217.880**	**6.327.624**
Pianificato				3.090.000[14]	725.000	725.000	700.000	0	0
	Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	**Priorità di investimento:** 9. iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie	**Obiettivo specifico**: 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia …						
Disponibilità				**1.786.216**	**1.967.120**	**2.001.595**	**2.036.760**	**2.072.627**	**2.109.208**
Pianificato				1.786.216	1.967.120	2.001.595	50.000,00	0	0
	Asse 3 – Istruzione e formazione	Priorità di investimento: 10. ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa …	Obiettivo specifico: 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente						
Disponibilità				**2.921.540**	**3.238.123**	**3.298.455**	**3.359.992**	**3.422.759**	**3.486.777**
Pianificato				2.921.540	3.238.123	3.298.455	2.278.668[15]	0	0
	Asse 3 – Istruzione e formazione	10. iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali	Obiettivo specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo						
Disponibilità				**3.968.731**	**4.432.298**	**4.520.641**	**4.610.750**	**4.702.659**	**4.796.399**

[14] Modifica apportata con deliberazione del 22 dicembre 2015.
[15] Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.

	Asse	Priorità investimento	Obiettivo specifico	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pianificato				3.968.731	1.250.000	1.250.000	250.000	0	0
	Asse 3 – Istruzione e formazione	Priorità di investimento: Priorità di investimento: 10. iv) Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione …	Obiettivo specifico: 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale						
Disponibilità				**903.645**	**1.012.942**	**1.033.771**	**1.055.016**	**1.076.685**	**1.098.787**
Pianificato				903.645	265.515	100.000	0	0	0
	Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa	Priorità di investimento: 11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati …	Obiettivo specifico: 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione 11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico						
Disponibilità				**520.980**	**573.743**	**583.799**	**594.055**	**604.516**	**615.186**
Pianificato				520.980[16]	387.130[17]	50.000[18]	0	0	0
	Asse 5: Assistenza tecnica		Obiettivo specifico: Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza						
Disponibilità				**1.488.513**	**1.639.267**	**1.667.996**	**1.697.300**	**1.727.189**	**1.757.673**
Pianificato				1.488.513	1.639.267	1.667.996	1.697.300	1.727.189	1.220.535

[16] Modifica apportata con deliberazione del 22 dicembre 2015
[17] Modifica apportata con deliberazione del 22 dicembre 2015
[18] Modifica apportata con deliberazione del 22 dicembre 2015

Attuazione dei programmi specifici

La gestione e manutenzione complessiva del PPO 2015 è a cura dell'Autorità di gestione del POR FSE.

I programmi specifici sono a cura delle seguenti strutture dell'Amministrazione regionale in funzione delle competenze proprie di ciascuna struttura e della materia oggetto del programma specifico:
- Servizio programmazione e gestione interventi formativi;
- Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca;
- Servizio lavoro e pari opportunità;
- Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria;
- Servizio amministrazione personale regionale.

Con riferimento ai programmi specifici n. 14/15 e n. 16/15, la struttura attuatrice è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi che opera sulla base di una proposta progettuale rispettivamente del Servizio lavoro e pari opportunità e del Servizio osservatorio mercato del lavoro.

Con riferimento invece ai programmi specifici n. 25/15 e n. 26/15, la struttura attuatrice è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi che opera in raccordo con il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.

Con riferimento invece al programma specifico n. 35/15, la struttura attuatrice è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi che opera in raccordo con il Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali.

L'attuazione dei programmi specifici che comporti stanziamenti finanziari diversi da quelli previsti dal PPO 2015 avviene previa approvazione da parte della Giunta regionale.

La previsione di nuovi programmi specifici all'interno del PPO 2015 è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.

L'attuazione di un programma specifico può prevedere uno o più avvisi pubblici.

Cronoprogramma

Il cronoprogramma che segue indica, orientativamente, i tempi di uscita degli avvisi pubblici attuativi del PPO 2015.

Periodo di emanazione	Programma specifico													
Da marzo a giugno 2015	5	7	11	13	14	19	20	23	25	26	29	30	35	36
Da luglio a settembre 2015	9	10	16	23	28	33								
Da ottobre a dicembre 2015	4	15	17	37	18	21	22	24	27	31	32	34	40	

Per quanto concerne i programmi specifici
- 8/15 - FVG Progetto occupabilità,
- 12/15 - FVG Garanzia giovani,

i tempi di emanazione/attivazione sono legati all'avanzamento delle risorse finanziarie destinate a FVG Progetto occupabilità e FVG Progetto giovani nonché alla verifica del fabbisogno di target specifici della popolazione destinataria.

Le procedure relative all'attuazione dei programmi specifici
- 38/15 - Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza,
- 39/15 - Reclutamento personale D1 e C1

sono già avviate al momento dell'approvazione del PPO 2015.

==

>>>>><<<<<

==

TESTO COORDINATO MARZO 2018

18_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2274_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 27 marzo 2018, n. 2274

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Approvazione progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati dal 16 al 28 febbraio 2018. Fascia 5.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;

PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 2560 del 22 dicembre 2017 e dall'elaborato allegato al decreto n.174/LAVFORU del 19 gennaio 2018;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;

VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;

VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità

VISTO il decreto n. 6763/LAVFORU dell'11 agosto 2017 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale - Fascia 5 - Occupabilità";

PRECISATO che le sopraccitate Direttive si applicano ai tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica, realizzati sul territorio regionale e rivolti ai cittadini rientranti nella Fascia 5 di PIPOL presentati dal 16 settembre 2017 con fonte di finanziamento POR FSE;

EVIDENZIATO che i soggetti promotori dei tirocini sono gli enti di formazione accreditati facenti parte delle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;

PRECISATO che le Direttive prevedono che le proposte di tirocinio siano inviate alla Struttura Regionale Attuatrice tramite posta elettronica certificata all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it ;

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 1.447.131,80 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

Fascia 5 POR FSE	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.447.131,80	332.840,36	159.184,32	607.795,44	347.311,68

EVIDENZIATO che le proposte di tirocinio vengono valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
RICHIAMATO il decreto n. 1626/LAVFORU del 9 marzo 2018 con il quale sono stati approvati i progetti di tirocinio presentati dalle ATI dal 1° al 15 febbraio 2018, a seguito del quale la disponibilità finanziaria è la seguente:

Fascia 5 POR FSE	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
320.463,80	54.048,36	85.306,32	59.113,44	121.995,68

EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle proposte di tirocinio presentate dalle ATI dal 16 al 28 febbraio 2018, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 19 marzo 2018;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che 8 proposte di tirocinio presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili e 3 risultano rinunciate prima della valutazione;
CONSIDERATO che la valutazione delle proposte di tirocinio sul territorio regionale presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 8 progetti di tirocinio per complessivi euro 26.422,00, di cui 2 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 6.600,00, e 6 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 19.822,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2018 - euro 3.963,30
Capitolo S/3632 - competenza 2018 - euro 9.247,70
Capitolo S/3633 - competenza 2018 - euro 13.211,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5 POR FSE	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
294.041,80	47.448,36	85.306,32	39.291,44	121.995,68

PRECISATO che le ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2700 del 28 dicembre 2017;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle proposte di tiroci-

nio, presentate dalle ATI dal 16 al 28 febbraio 2018, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 8 progetti di tirocinio per complessivi euro 26.422,00, di cui 2 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 6.600,00, e 6 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 19.822,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2018 - euro 3.963,30
Capitolo S/3632 - competenza 2018 - euro 9.247,70
Capitolo S/3633 - competenza 2018 - euro 13.211,00
4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
5. Alla spesa si fa fronte con le risorse allo scopo destinate dal documento PIPOL - POR FSE.
6. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 27 marzo 2018

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420-TIROCINI-FASCIA 5 NEW

FSE 2014/2020 - TIROCINI FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA LOGISTICA INTEGRATA E ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI MAGAZZINO - P.M.	FP1816819001	2018	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - R.A.	FP1816819002	2018	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			6.600,00	6.600,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			6.600,00	6.600,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO IN TECNICHE DI CONTROLLO QUALITATIVO DEI TESSUTI - S.D.	FP1816804001	2018	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'OFFERTA E SUPERVISIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' RICREATIVA - V.L.	FP1816804002	2018	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
3	TIROCINIO IN PROGETTISTA E DISEGNATORE MECCANICO S.E.	FP1816804003	2018	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
4	TIROCINIO IN OPERATORE DI AGENZIA VIAGGI T.G.A.	FP1816804004	2018	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
5	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - D.N.I.	FP1816804005	2018	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
6	TIROCINIO IN TECNICHE DI FOTOGRAFIA DIGITALE- C.M.	FP1816804007	2018	3.322,00	3.322,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			19.822,00	19.822,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			19.822,00	19.822,00	
	Totale con finanziamento 1420-TIR-F5N			26.422,00	26.422,00	
	Totale 1420-TIR-F5N			26.422,00	26.422,00	
	Totale con finanziamento			26.422,00	26.422,00	
	Totale			26.422,00	26.422,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420-TIROCINI-FASCIA 5	FP1816804006	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI LAVORAZIONE CARTA ALLESTIMENTO P.C.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
1420-TIROCINI-FASCIA 5	FP1816804008	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI LAVORAZIONE CARTA M.G.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
1420-TIROCINI-FASCIA 5	FP1816819003	TIROCINIO IN IMPIEGATA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - N.E.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3633	QUOTA STATO CAP 3632	QUOTA REGIONE CAP 3631
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1816819002	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - R.A.		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1816819001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA LOGISTICA INTEGRATA E ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI MAGAZZINO - P.M.		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1816804007	TIROCINIO IN TECNICHE DI FOTOGRAFIA DIGITALE- C.M.		3.322,00	1.661,00	1.162,70	498,30
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1816804005	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - D.N.I.		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1816804004	TIROCINIO IN OPERATORE DI AGENZIA VIAGGI T.G.A.		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1816804003	TIROCINIO IN PROGETTISTA E DISEGNATORE MECCANICO S.E.		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1816804002	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'OFFERTA E SUPERVISIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' RICREATIVA - V.L.		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1816804001	TIROCINIO IN TECNICHE DI CONTROLLO QUALITATIVO DEI TESSUTI - S.D.		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**8**	**26.422,00**	**13.211,00**	**9.247,70**	**3.963,30**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**8**	**26.422,00**	**13.211,00**	**9.247,70**	**3.963,30**

18_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2410_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 29 marzo 2018, n. 2410

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 1° al 28 febbraio 2018.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014, e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 582 del 15 marzo 2018;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, e successive modificazioni, concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015, ed il successivo decreto di modifica, con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal

POR FSE 2014/2020;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
VISTO il decreto n. 1667/LAVFORU del 21 marzo 2016, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 30 marzo 2016, con il quale è stato approvato il documento "Direttive per l'attuazione, nell'ambito di PIPOL, delle attività di carattere formativo previste dai programmi specifici n. 8/15 e n.12/15 del PPO 2015 da parte delle ATI selezionate ai sensi dell'Avviso emanato con decreto n.100/LAVFOR.FP/2014", che sostituisce il documento approvato con il richiamato decreto n. 2733/LAVFORU/2015;
PRECISATO che il testo vigente delle "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL", è quello approvato con il decreto n. 9598/LAVFORU del 9 novembre 2017;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, alla Struttura attuatrice tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
PRECISATO che, al fine di favorire la più ampia flessibilità nella realizzazione delle operazioni, è ammesso lo svolgimento di operazioni formative alla quali partecipano allievi eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15 e sul programma specifico n. 12/15;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 12/15, sono pari ad euro 9.830.607,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
9.830.607,00	2.261.040,00	1.081.367,00	4.128.855,00	2.359.345,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016 a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, sono pari ad euro 12.651.907,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S.8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
12.651.907,00	2.909.938,61	1.391.709,77	5.313.800,94	3.036.457,68

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative all'annualità 2017, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 12/15, sono pari ad euro 2.605.596,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.605.596,00	599.287,00	286.616,00	1.094.350,00	625.343,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative all'annualità 2017, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, sono pari ad euro 3.039.472,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.039.472,00	699.079,00	334.342,00	1.276.578,00	729.473,00

VISTO il decreto n. 2081/LAVFOR del 22 marzo 2018, con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Indennità di mobilità sul territorio nazionale" presentate dal 1° al 15 febbraio 2018 dal soggetto attuatore ATI 1 Trieste - IRES FVG, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.330.672,72	653.487,30	256.879,35	721.983,68	698.322,39

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.140.305,12	621.878,39	348.038,52	1.553.194,83	617.193,38

VISTE le operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 1° al 28 febbraio 2018 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG;
EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie del 28 febbraio e 19 marzo 2018;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che 33 operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili, mentre 1 operazione presentata non è stata valutata positivamente e non è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 33 operazioni per complessivi euro 1.153.176,40, di cui 4 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 163.082,00, 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 83.590,00, 15 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 520.174,40, e 11 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 386.330,00;
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.754.084,52	571.946,30	215.084,35	461.896,48	505.157,39

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.563.716,92	540.337,39	306.243,52	1.293.107,63	424.028,38

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 1° al 28 febbraio 2018 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 33 operazioni per complessivi euro 1.153.176,40, di cui 4 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 163.082,00, 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 83.590,00, 15 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 520.174,40, e 11 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 386.330,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 marzo 2018

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420R3FPGO3M

FSE 2014/2020 - PIPOL POR - PERCORSI FORMATIVI FPGO 3

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	COMPETENZE PER IL LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA - HOSPITALITY SERVICE SPECIALIST	FP1813414001	2018	45.570,00	45.570,00	AMMESSO
2	FORMAZIONE PER OPERATORE PORTUALE POLIVALENTE	FP1813465001	2018	26.200,00	26.200,00	AMMESSO
3	TECNICHE AVANZATE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	FP1816817001	2018	65.272,00	65.272,00	AMMESSO
4	TECNICHE DI PIZZERIA E PRODOTTI ASSIMILATI	FP1817663001	2018	26.040,00	26.040,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			163.082,00	163.082,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			163.082,00	163.082,00	
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO	FP1813019001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
2	GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI	FP1817384001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
3	GESTIONE DEL FRONT-OFFICE	FP1817385001	2018	32.150,00	32.150,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			83.590,00	83.590,00	
	Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			83.590,00	83.590,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI TINTEGGIATURA E DECORAZIONE	FP1810855001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
2	LINGUA INGLESE PER I LAVORI D'UFFICIO (BUSINESS ENGLISH)	FP1811911001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
3	TECNICHE DI PASTICCERIA	FP1811916001	2018	32.150,00	32.150,00	AMMESSO
4	UTILIZZARE EXCEL PER LA CONTABILITA'	FP1811918001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
5	TECNICHE DI CONTABILITA' AZIENDALE	FP1812516001	2018	57.866,40	57.866,40	AMMESSO
6	GESTIRE PAGHE E CONTRIBUTI (LIVELLO BASE)	FP1816041001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
7	TECNICHE DI BARTENDING	FP1816046001	2018	36.008,00	36.008,00	AMMESSO
8	ADDETTO AL TRAFFICO IN [illegible] DI AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI	FP1816217001	2018	65.260,00	65.260,00	AMMESSO
9	GESTIRE LA CONTABILITA' (LIVELLO BASE)	FP1816222001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
10	TECNICHE DI INTERIOR DESIGN	FP1816232001	2018	45.010,00	45.010,00	AMMESSO
11	INFORMATICA PER L'UFFICIO	FP1816447001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
12	TECNICHE DI CUCINA	FP1817457001	2018	39.060,00	39.060,00	AMMESSO
13	GESTIRE LA CONTABILITA' GENERALE - LIVELLO BASE	FP1817464001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
14	TECNICHE DI SALDATURA	FP1817497001	2018	39.060,00	39.060,00	AMMESSO
15	TECNICHE DI VENDITA PER IL SETTORE AUTOMOTIVE	FP1817499001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			520.174,40	520.174,40	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			520.174,40	520.174,40	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	UTILIZZARE EXCEL PER LA CONTABILITA'	FP1811955001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
2	PICCOLE MANUTENZIONI DI EDIFICI	FP1811956001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO

3	LINGUA INGLESE PER I LAVORI D'UFFICIO (BUSINESS ENGLISH)	FP1811957001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
4	TECNICHE DI ELABORAZIONE GRAFICA	FP1812507001	2018	26.040,00	26.040,00	AMMESSO
5	PROGETTAZIONE EDILE E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	FP1812520001	2018	32.150,00	32.150,00	AMMESSO
6	TECNICHE DI RIPARAZIONE E LAVORAZIONE DI UN CAPO D'ABBIGLIAMENTO	FP1812521001	2018	39.060,00	39.060,00	AMMESSO
7	TECNICHE DI SEGRETERIA	FP1812548001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
8	CONTABILITA' GENERALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	FP1817505001	2018	53.200,00	53.200,00	AMMESSO
9	TECNICHE DI CONDUZIONE E PROGRAMMAZIONE MACCHINE UTENSILI	FP1817507001	2018	66.700,00	66.700,00	AMMESSO
10	TECNICHE DI PRODUZIONE PIZZE E PRODOTTI ASSIMILATI	FP1817511001	2018	26.040,00	26.040,00	AMMESSO
11	TECNICHE DI GESTIONE DI MAGAZZINO	FP1817688001	2018	40.260,00	40.260,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			386.330,00	386.330,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			386.330,00	386.330,00	
	Totale con finanziamento 1420R3FPGO3M			1.153.176,40	1.153.176,40	
	Totale 1420R3FPGO3M			1.153.176,40	1.153.176,40	
	Totale con finanziamento			1.153.176,40	1.153.176,40	
	Totale			1.153.176,40	1.153.176,40	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420R3FPGO3M	FP1817397001	TECNICHE DI BAR E BARMAN	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

18_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2419_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 29 marzo 2018, n. 2419

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 Occupazione. PPO 2015 Programma specifico n. 9 "Catalogo regionale dell'offerta orientativa". Avviso emanato con decreto 5657/LAVFORU/2015 e successive integrazioni e modificazioni. Approvazione prototipi presentati.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la Legge Regionale n. 76 del 16 novembre 1982 (recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia);
VISTO il DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", di seguito Regolamento;
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare il Programma Specifico n. 9 - "Catalogo regionale dell'offerta orientativa" concernente azioni di orientamento educativo, finalizzate ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell'ambito del diritto-dovere ed a sostenere la loro transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro, ed interventi di miglioramento della preparazione professionale degli operatori del sistema;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, ed in particolare la DGR n.1446 del 17 luglio 2015, relativa all'istituzione dell'Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca;
VISTO il Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 5657/LAVFORU del 20/10/2015, di approvazione di un "Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - cui affidare la realizzazione di azioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e Direttive per lo svolgimento delle stesse" e successive integrazioni e modificazioni;
RICHIAMATO il decreto del Direttore centrale n. 6812/LAVFORU/2015 d.d. 20 novembre 2015, di nomina di una Commissione incaricata di valutare le candidature a soggetto attuatore ed i relativi prototipi, presentati sulla base dei criteri indicati dal citato Avviso;
VISTO il decreto del Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 7146/LAVFORU/2015 del 27/11/2015, di approvazione della graduatoria per la selezione dell'associazione temporanea di imprese - ATI, prevista dal suddetto Avviso, da cui si evince che il raggruppamento presentato dall'En.A.I.P. (Ente A.C.L.I. di istruzione professionale) Friuli Venezia Giulia - Trieste risulta collocato al primo posto nella graduatoria, divenendo il soggetto attuatore degli interventi;
VERIFICATO che, in data 18 gennaio 2016, il soggetto attuatore si è costituito in Associazione temporanea;
EVIDENZIATO che l'Avviso al paragrafo 15 comma 7 prevede la facoltà, per il soggetto attuatore, di presentare nuovi percorsi, al fine di ampliare il "Catalogo" per raccogliere le buone pratiche esistenti e rispondere alle esigenze del territorio;
RILEVATO che l'operatore "A.T. Effe.Pi Orientamento 2015/2018" ha presentato 2 nuovi prototipi, assunti al protocollo della Direzione Centrale rispettivamente con n. 17995 A LAVFORUGEN d.d. 02/03/2018 (cod. OR1817995001) e con n. 24200A LAVFORUGEN d.d 20/03/2018 (cod. OR 1824200001);
VISTO il verbale della Commissione nominata con citato decreto n. 6812/LAVFORU/2015, riferito alla

seduta del 23/03/2018, dal quale si evince che le operazioni presentate risultano approvate e ammissibili a finanziamento;
RITENUTO pertanto di approvare e ammettere a finanziamento le operazioni "prototipi" cod. OR1817995001 e cod. OR 1824200001 presentate dal soggetto attuatore "A.T. EFFE. PI Orientamento 2015-2018", con capofila ENAIP Friuli Venezia Giulia;
DATO ATTO che tali operazioni costituiscono integrazione al "Catalogo regionale dell'offerta orientativa" per l'anno 2018;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - cui affidare la realizzazione di azioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e Direttive per lo svolgimento delle stesse, emanato con decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca n. 5657/LAVFORU d.d. 20/10/2015, per le motivazioni espresse in premessa sono approvate e ammesse a finanziamento le 2 operazioni presentate dall'Operatore "A.T. EFFE.PI Orientamento 2015-2018", con capofila EnAIP Friuli Venezia Giulia, come da tabella seguente:

Codice	Titolo	Protocollo	Valore	Esito
OR1817995001	Tre diversi approcci metodologici per prevenire o gestire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo	17995_A LAVFORU GEN d.d. 02/03/2018	Euro 1.054,20	APPROVATO
OR 1824200001	La gestione delle relazioni con i genitori in contesto transculturale	24200_A LAVFORU GEN d.d. 20/03/2018	Euro 3.012,00	APPROVATO

2. Il soggetto attuatore, per la realizzazione delle operazioni "clone" dei prototipi ammessi di cui ai punti 1 e 2, deve attenersi alle indicazioni di cui all'Avviso approvato con citato decreto n. 5657/LAVFORU d.d. 20/10/2015 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'operazione "prototipi" approvata costituisce integrazione al "Catalogo regionale dell'offerta orientativa" per l'anno 2018.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 29 marzo 2018

SEGATTI

18_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2420_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 29 marzo 2018, n. 2420

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione - Programma specifico n. 67/17 - "Attivagiovani". Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET-Attivagiovani, emanato con decreto n. 8458 LAVFORU/2017. Approvazione della graduatoria relativa alle operazioni presentate entro il 28 febbraio 2018.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO l'art.2 della Legge regionale 12 aprile 2017 , n. 7- "Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani AttivaGiovani, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione", che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita;

VISTA la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la DGR n.1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell’Area Istruzione, Formazione e Ricerca;
VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo sociale europeo 2014/2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento “Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO” per l’anno 2017, approvato con delibera della Giunta regionale n 766 d.d. 28/04/2017, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell’anno 2017 nell’ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione “- della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 67/17-“ AttivaGiovani” che dispone la realizzazione di interventi a carattere formativo a forte valenza operativa ed esperienziale finalizzati ad aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET, presenti sul territorio regionale, attraverso la costituzione di una rete locale, lo svolgimento di percorsi formativi di tipo esperienziale e l’erogazione di servizi di accompagnamento e tutoraggio verso i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro;
VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 8458/LAVFORU d.d. 11/10/2017 di emanazione dell’”Avviso pubblico per la presentazione e l’attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET - AttivaGiovani”;
PRESO ATTO che il suddetto Avviso al Paragrafo 5.1 comma 4, prevede che la presentazione delle operazioni avvenga con modalità a sportello mensile, fino al 30 maggio di ciascuna annualità di riferimento (2018, 2019, 2020), salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie;
PRESO ATTO che l’Avviso medesimo prevede, al paragrafo 3.2, che l’operazione sia obbligatoriamente composta da tre progetti (A, B, C);
CONSIDERATO che il suddetto Avviso prevede, al Paragrafo 5.2 comma 2, che la valutazione delle proposte progettuali avvengano mediante una fase di ammissibilità e una fase di valutazione di coerenza sulla base di:
a) quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
b) quanto previsto dal documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013” approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell’11 giugno 2015, con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 - fase di ammissibilità - e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. b), del documento Metodologie;
PRESO ATTO, inoltre, che il sopraccitato Avviso al Paragrafo 5.2 commi 5, 6,7 e 8, individua i criteri da applicare per la valutazione di coerenza;
EVIDENZIATO che, come precisato al paragrafo 4, comma 1 dell’Avviso in parola, le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 4.500.000,00- suddivise in tre annualità (2018-2019-2020);
EVIDENZIATO, altresì, come precisato al paragrafo 4 dell’Avviso, comma 3, che al fine di garantire un’omogenea ripartizione territoriale delle operazioni, le risorse disponibili sono suddivise per ogni annualità, sulla base di una quota disponibile per ciascun territorio delle Unioni territoriali intercomunali e in rapporto al numero di giovani in età compresa tra i 20 e 29 anni presenti nei Comuni facenti parte le Unioni territoriali intercomunali medesime;
RILEVATO che entro la scadenza indicata del 28 febbraio 2018, sono pervenute agli uffici dell’Area istruzione, formazione e ricerca undici proposte di operazione di seguito indicate:

Codice operazione	OPERATORE	PROGETTI	Data presentazione	Unione territoriale intercomunale di riferimento
OR1813986000	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE	YAL YOUNG ACTIVE LAB - LABORATORIO DI COMUNICAZIONE PER IL VOLONTARIATO SOCIALE_A OR1813986001	16-feb -18	Unione Collio Alto Isonzo
		YAL YOUNG ACTIVE LAB - LABORATORIO DI COMUNICAZIONE PER IL VOLONTARIATO SOCIALE_B OR1813986002		
		YAL YOUNG ACTIVE LAB - LABORATORIO DI COMUNICAZIONE PER IL VOLONTARIATO SOCIALE_C OR1813986003		
OR1816530000	EDILMASTER SCUOLA EDILE DI TRIESTE	STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_A OR1816530001	22-feb-18	Unione Collio Alto Isonzo
		STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_B OR1816530002		
		STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_C OR1816530003		
OR1817623000	CRAMARS SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE	TALENTINCARNIA_CUCINA & TERRITORIO_A OR1817623001	27-feb-18	Unione della Carnia
		TALENTINCARNIA_CUCINA & TERRITORIO_B OR1817623002		
		TALENTINCARNIA_CUCINA & TERRITORIO_C OR1817623003		
OR1817677000	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI PER IL TERRITORIO_A OR1817677001	27-feb-18	Unione Sile e Meduna
		ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI PER IL TERRITORIO_B OR1817677002		
		ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI PER IL TERRITORIO_C OR1817677003		
OR1817684000	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE	YAL YOUNG ACTIVE LAB - FORMAZIONE A PIEDE LIBERO_A OR1817684001	27-feb-18	Unione del Noncello
		YAL YOUNG ACTIVE LAB - FORMAZIONE A PIEDE LIBERO_B OR1817684002		
		YAL YOUNG ACTIVE LAB - FORMAZIONE A PIEDE LIBERO_C OR1817684003		
OR1817686000	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE	YAL YOUNG ACTIVE LAB -ORIENTAMENTO AL LAVORO SETTORE VERDE URBANO E AREE PUBBLICHE_A OR1817686001	27-feb-18	Unione del Friuli Centrale
		YAL YOUNG ACTIVE LAB -ORIENTAMENTO AL LAVORO SETTORE VERDE URBANO E AREE PUBBLICHE_B OR1817686002		
		YAL YOUNG ACTIVE LAB -ORIENTAMENTO AL LAVORO SETTORE VERDE URBANO E AREE PUBBLICHE_C OR1817686003		

Codice operazione	OPERATORE	PROGETTI	Data presentazione	Unione territoriale intercomunale di riferimento
OR1817322000	ENAIP FVG	TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE D'UFFICIO_A OR1817322001	28-feb-18	Unione del Friuli Centrale
		TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE D'UFFICIO_B OR1817322002		
		TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE D'UFFICIO_C OR1817322003		
OR1817382000	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP	TRASFORMA LA TUA CITTA' - LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_A OR1817382001	28-feb-18	Unione Collio Alto Isonzo
		TRASFORMA LA TUA CITTA' - LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_B OR1817382002		
		TRASFORMA LA TUA CITTA' - LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_C OR1817382003		
OR1817390000	AD FORMANDUM	TECNICHE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE ED ENOGASTRONOMICO_A OR1817390001	28-feb-18	Unione Collio Alto Isonzo
		TECNICHE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE ED ENOGASTRONOMICO_B OR1817390002		
		TECNICHE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE ED ENOGASTRONOMICO_C OR1817390003		
OR1817395000	EDILMASTER SCUOLA EDILE DI TRIESTE	STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_A OR1817395001	28-feb-18	Unione Collio Alto Isonzo
		STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_B OR1817395002		
		STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_C OR1817395003		
OR1818042000	SOFORM SOCIETÁ CONSORTILE a RESPONSABILITÁ LIMITATA	NEET-WORK-LABORATORI ESPERIENZIALI PER RIPRENDERE A MUOVERSI_A	28-feb-18	Unione Sile e Meduna
		NEET-WORK-LABORATORI ESPERIENZIALI PER RIPRENDERE A MUOVERSI_B		
		NEET-WORK-LABORATORI ESPERIENZIALI PER RIPRENDERE A MUOVERSI_C		

VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 9637/LAVFORU del 10 novembre 2017, di nomina di una Commissione interna alla Direzione, incaricata di valutare, secondo i criteri di ammissibilità e di valutazione di coerenza, le operazioni presentate per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET;

PRESO ATTO del verbale dei lavori della Commissione citata, svoltisi nella giornata del 26 marzo 2018, da cui si evince che la Commissione stessa ha provveduto a verificare l'ammissibilità delle operazioni presentate, evidenziando che l'operazione OR1817390000 presentata in data 28/02/2018 dall'operatore AD FORMANDUM, denominata "Tecniche di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico" (Prot. LAVFORU-GEN 17390/2018) non soddisfa il criterio di conformità della presentazione e, pertanto, la suddetta operazione non risulta ammissibile alla fase di valutazione di coerenza;

PRESO ATTO, altresì, che dalla valutazione di coerenza relativa alle operazioni presentate emerge che dieci proposte di operazione di seguito indicate sono state valutate positivamente e sono approvabili:

- OR1813986000 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE
- OR1816530000 EDILMASTER SCUOLA EDILE DI TRIESTE
- OR1817623000 CRAMARS SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE
- OR1817677000 FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA
- OR1817684000 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE
- OR1817686000 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE
- OR1817322000 ENAIP FVG
- OR1817382000 COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP
- OR1817395000 EDILMASTER SCUOLA EDILE DI TRIESTE
- OR1818042000 SOFORM SOCIETÁ CONSORTILE a RESPONSABILITÁ LIMITATA

CONSIDERATO che la valutazione delle proposte di operazione presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1, parte integrante del presente decreto);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2, parte integrante del presente decreto);
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento, formata sulla base della data di presentazione delle operazioni medesime (allegato 3, parte integrante del presente decreto);

CONSIDERATO che l'Unione territoriale intercomunale Collio Alto Isonzo, come indicato dall'Avviso al paragrafo 4 comma3, ha una capienza finanziaria per l'annualità in corso di euro 78.655,00- e che nella medesima Unione territoriale intercomunale sono state presentate quattro proposte progettuali;
TENUTO CONTO che, come indicato dall'Avviso al paragrafo 5 comma 12, risulta possibile ammettere al finanziamento le operazioni valutate positivamente e inserite in una graduatoria formata sulla base della data di presentazione;
RILEVATO, pertanto, che le risorse destinate per le progettualità presentate nell'ambito dell'Unione territoriale intercomunale Collio Alto Isonzo sono sufficienti per finanziare dell'l'intera operazione presentata dall'operatore IAL S.R.L. Impresa Sociale (codice OR 1813986000) e per finanziare parzialmente l'operazione presentata dall'operatore Edilmaster scuola edile di Trieste (codice OR1816530000), mentre risultano non sufficiente causa esaurimento delle risorse stesse, per finanziare le operazioni presentate da Edilmaster scuola edile di Trieste (codice OR1817395000) e dal Comitato regionale dell'Enfap (codiceOR1817382000);
CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di dieci operazioni per complessivi euro 298.182,50- presentate entro il 28 febbraio 2018, per l'attuazione di interventi per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET- AttivaGiovani;
RITENUTO di approvare le operazioni di cui all'allegato 3, che determina la graduatoria ed il finanziamento delle operazioni per l'attuazione di interventi per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET-AttivaGiovani, presentate entro il 28 febbraio 2018, per complessivi euro 298.182,50- ripartiti sulla base delle Unioni territoriali intercomunali di riferimento;
PRECISATO, infine, che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all'"Avviso pubblico per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET - Attivagiovani", emanato con decreto n. 8458/LAVFORU/2017 e a seguito della valutazione delle proposte presentata entro il mese di febbraio 2018, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1, parte integrante del presente decreto);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2, parte integrante del presente decreto);
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento, formata sulla base della data di presentazione delle operazioni medesime (allegato 3, parte integrante del presente decreto);

2. L'allegato 3 determina l'approvazione ed il finanziamento della graduatoria delle operazioni presentate nel mese di febbraio 2018 per complessivi euro 298.182,50- ripartiti sulla base delle Unioni territoriali intercomunali di riferimento.
3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 marzo 2018

SEGATTI

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÁ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÁ
PROGRAMMA SPECIFICO 67/17 ATTIVAGIOVANI **ALLEGATO 1**
ELENCO OPERAZIONI APPROVATE (op. presentate entro il 28/02/2018)

Tipo di finanziamento	Codice operazione	Operatore	Denominazione progetti	Data presentazione	Contributo richiesto	Unione territoriale di riferimento
1420AGA6717	OR1813986000	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE	YAL YOUNG ACTIVE LAB – LABORATORIO DI COMUNICAZIONE PER IL VOLONTARIATO SOCIALE_A OR1813986001	16-feb -18	€ 34.750,00	Unione Collio Alto Isonzo
			YAL YOUNG ACTIVE LAB – LABORATORIO DI COMUNICAZIONE PER IL VOLONTARIATO SOCIALE_B OR1813986002		€ 7.500,00	
			YAL YOUNG ACTIVE LAB – LABORATORIO DI COMUNICAZIONE PER IL VOLONTARIATO SOCIALE_C OR1813986003		€ 2.662,50	
1420AGA6717	OR1816530000	EDILMASTER SCUOLA EDILE DI TRIESTE	STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_A OR1816530001	22-feb-18	€ 34.750,00	Unione Collio Alto Isonzo
			STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_B OR1816530002		€ 7.500,00	
			STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_C OR1816530003		€ 2.662,50	
1420AGA6717	OR1817623000	CRAMARS SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE	TALENTINCARNIA_CUCINA & TERRITORIO_A OR1817623001	27-feb-18	€ 21.406,00	Unione della Carnia
			TALENTINCARNIA_CUCINA & TERRITORIO_B OR1817623002		€ 3.850,00	
			TALENTINCARNIA_CUCINA & TERRITORIO_C OR1817623003		€ 1.633,00	
1420AGA6717	OR1817677000	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI PER IL TERRITORIO_A OR1817677001	27-feb-18	€ 31.970,00	Unione Sile Meduna
			ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI PER IL TERRITORIO_B OR1817677002		€ 6.900,00	
			ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI PER IL TERRITORIO_C OR1817677003		€ 2.449,50	
1420AGA6717	OR1817684000	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE	YAL YOUNG ACTIVE LAB – FORMAZIONE A PIEDE LIBERO_A OR1817684001	27-feb-18	€ 35.584,00	Unione del Noncello
			YAL YOUNG ACTIVE LAB – FORMAZIONE A PIEDE LIBERO_B OR1817684002		€ 6.900,00	
			YAL YOUNG ACTIVE LAB – FORMAZIONE A PIEDE LIBERO_C OR1817684003		€ 2.449,50	

1420AGA6717	OR1817686000	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE	YAL YOUNG ACTIVE LAB –ORIENTAMENTO AL LAVORO SETTORE VERDE URBANO E AREE PUBBLICHE_A OR1817686001	27-feb-18	€ 30.024,00	Unione del Friuli Centrale
			YAL YOUNG ACTIVE LAB –ORIENTAMENTO AL LAVORO SETTORE VERDE URBANO E AREE PUBBLICHE_B OR1817686002		€ 6.000,00	
			YAL YOUNG ACTIVE LAB –ORIENTAMENTO AL LAVORO SETTORE VERDE URBANO E AREE PUBBLICHE_C OR1817686003		€ 2.130,00	
1420AGA6717	OR1817322000	ENAIP FVG	TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE D'UFFICIO_A OR1817322001	28-feb-18	€ 30.580,00	Unione del Friuli Centrale
			TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE D'UFFICIO_B OR1817322002		€ 6.600,00	
			TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE D'UFFICIO_C OR1817322003		€ 2.307,50	
1420AGA6717	OR1817382000	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP	TRASFORMA LA TUA CITTA' – LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_A OR1817382001	28-feb-18	€ 16.680,00	Unione Collio Alto Isonzo
			TRASFORMA LA TUA CITTA' – LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_B OR1817382002		€ 3.600,00	
			TRASFORMA LA TUA CITTA' – LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_C OR1817382003		€ 1.278,00	
1420AGA6717	OR1817395000	EDILMASTER SCUOLA EDILE DI TRIESTE	STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_A OR1817395001	28-feb-18	€ 34.750,00	Unione Collio Alto Isonzo
			STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_B OR1817395002		€ 7.500,00	
			STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_C OR1817395003		€ 2.662,50	
1420AGA6717	OR1818042000	SOFORM SOCIETÁ CONSORTILE a RESPONSABILITÁ LIMITATA	NEET-WORK-LABORATORI ESPERIENZIALI PER RIPRENDERE A MUOVERSI_A	28-feb-18	€ 22.240,00	Unione Sile Meduna
			NEET-WORK-LABORATORI ESPERIENZIALI PER RIPRENDERE A MUOVERSI_B		€ 4.800,00	
			NEET-WORK-LABORATORI ESPERIENZIALI PER RIPRENDERE A MUOVERSI_C		€ 1.704,00	

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÁ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÁ
PROGRAMMA SPECIFICO 67/17 ATTIVAGIOVANI **ALLEGATO 2**
ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE (op. presentate entro il 28/02/2018)

Tipo finanziamento	Cod. operazione	Operatore	Denominazione progetti	Data present.	Data valutazione	ESITO
1420AGA6717	OR1817390000	AD FORMANDUM	TECNICHE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE ED ENOGASTRONOMICO_A OR1817390001 TECNICHE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE ED ENOGASTRONOMICO_B OR1817390002 TECNICHE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NATURALE ED ENOGASTRONOMICO_C OR1817390003	28-feb-18	26-mar-18	Non ammesso per mancata rispondenza dei requisiti di ammissibilità (cod. 450)

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
PROG. SPEC. 67/17 ATTIVAGIOVANI
GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE ED AMMESSE A FINANZIAMENTO **ALLEGATO 3**
SPORTELLO DEL MESE DI FEBBRAIO (op. presentate entro il 28/02/2018)

Grad.	Codice operazione	Operatore	Denominazione progetti	Data presentazione	Data Valutazione	Costo richiesto	Contributo ammesso		Unione territoriale di riferimento
1	OR1813986000	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE	YAL YOUNG ACTIVE LAB – LABORATORIO DI COMUNICAZIONE PER IL VOLONTARIATO SOCIALE_A OR1813986001	16-feb -18	26-mar-18	€ 34.750,00	44.912,50	AMMESSO	Unione Collio Alto Isonzo
			YAL YOUNG ACTIVE LAB – LABORATORIO DI COMUNICAZIONE PER IL VOLONTARIATO SOCIALE_B OR1813986002			€ 7.500,00			
			YAL YOUNG ACTIVE LAB – LABORATORIO DI COMUNICAZIONE PER IL VOLONTARIATO SOCIALE_C OR1813986003			€ 2.662,50			
2	OR1816530000	EDILMASTER SCUOLA EDILE DI TRIESTE	STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_A OR1816530001	22-feb-18	26-mar-18	€ 34.750,00	33.742,50	**AMMESSO PARZIALMENTE PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE**	Unione Collio Alto Isonzo
			STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_B OR1816530002			€ 7.500,00			
			STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_C OR1816530003			€ 2.662,50			
3	OR1817623000	CRAMARS SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE	TALENTINCARNIA_CUCINA & TERRITORIO_A OR1817623001	27-feb-18	26-mar-18	€ 21.406,00	26.889,00	AMMESSO	Unione della Carnia
			TALENTINCARNIA_CUCINA & TERRITORIO_B OR1817623002			€ 3.850,00			
			TALENTINCARNIA_CUCINA & TERRITORIO_C OR1817623003			€ 1.633,00			
4	OR1817677000	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI PER IL TERRITORIO_A OR1817677001	27-feb-18	26-mar-18	€ 31.970,00	41.319,50	AMMESSO	Unione Sile Meduna
			ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI PER IL TERRITORIO_B OR1817677002			€ 6.900,00			
			ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI PER IL TERRITORIO_C OR1817677003			€ 2.449,50			
5	OR1817684000	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE	YAL YOUNG ACTIVE LAB – FORMAZIONE A PIEDE LIBERO_A OR1817684001	27-feb-18	26-mar-18	€ 35.584,00	44.933,50	AMMESSO	Unione del Noncello
			YAL YOUNG ACTIVE LAB – FORMAZIONE A PIEDE LIBERO_B OR1817684002			€ 6.900,00			
			YAL YOUNG ACTIVE LAB – FORMAZIONE A PIEDE			€ 2.449,50			

			LIBERO_C OR1817684003						
6	OR1817686000	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FVG S.R.L. IMPRESA SOCIALE	YAL YOUNG ACTIVE LAB –ORIENTAMENTO AL LAVORO SETTORE VERDE URBANO E AREE PUBBLICHE_A OR1817686001	27-feb-18	26-mar-18	€ 30.024,00	38.154,00	AMMESSO	Unione del Friuli Centrale
			YAL YOUNG ACTIVE LAB –ORIENTAMENTO AL LAVORO SETTORE VERDE URBANO E AREE PUBBLICHE_B OR1817686002			€ 6.000,00			
			YAL YOUNG ACTIVE LAB –ORIENTAMENTO AL LAVORO SETTORE VERDE URBANO E AREE PUBBLICHE_C OR1817686003			€ 2.130,00			
7	OR1818042000	SOFORM SOCIETÁ CONSORTILE a RESPONSABILITÁ LIMITATA	NEET-WORK-LABORATORI ESPERIENZIALI PER RIPRENDERE A MUOVERSI_A	28-feb-18 ore 15.41	26-mar-18	€ 22.240,00	28.744,00	AMMESSO	Unione Sile Meduna
			NEET-WORK-LABORATORI ESPERIENZIALI PER RIPRENDERE A MUOVERSI_B			€ 4.800,00			
			NEET-WORK-LABORATORI ESPERIENZIALI PER RIPRENDERE A MUOVERSI_C			€ 1.704,00			
8	OR1817322000	ENAIP FVG	TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE D'UFFICIO_A OR1817322001	28-feb-18 ore 16.16	26-mar-18	€ 30.580,00	39.487,50	AMMESSO	Unione del Friuli Centrale
			TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE D'UFFICIO_B OR1817322002			€ 6.600,00			
			TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE D'UFFICIO_C OR1817322003			€ 2.307,50			
Importo ammesso al finanziamento						**€ 298.182,50**			
9	OR1817395000	EDILMASTER SCUOLA EDILE DI TRIESTE	STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_A OR1817395001	28-feb-18 ore 18.04	26-mar-18	€ 34.750,00	44.912,50	**NON AMMESSO PER ESAURIMENTO RISORSE**	Unione Collio Alto Isonzo
			STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_B OR1817395002			€ 7.500,00			
			STREET ART PER RIQUALIFICARE LA CITTÁ PUBBLICA_C OR1817395003			€ 2.662,50			
10	OR1817382000	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP	TRASFORMA LA TUA CITTA' – LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_A OR1817382001	28-feb-18 ore 19.49	26-mar-18	€ 16.680,00	21.558,00	**NON AMMESSO PER ESAURIMENTO RISORSE**	Unione Collio Alto Isonzo
			TRASFORMA LA TUA CITTA' – LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_B OR1817382002			€ 3.600,00			
			TRASFORMA LA TUA CITTA' – LABORATORIO CREATIVO DI FLASH ART_C OR1817382003			€ 1.278,00			

18_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2451_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 30 marzo 2018, n. 2451

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 3 - Istruzione e formazione - PPO 2017- Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2017 Programma specifico n. 75/17 - Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente. Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente e direttive per lo svolgimento delle stesse. Approvazione delle operazioni "Seminari informativi".

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale d.d. 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. d.d. 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 d.d. 13 settembre 2013, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modificazioni, in particolare la DGR n.1446 d.d. 17 luglio 2015, relativa all'istituzione dell'Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca e la DGR n. 1564 d.d. 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;
VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 d.d. 17 dicembre 2014;
VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO 2017 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 766/2017 e successive modifiche e integrazioni, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2017 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 75/17- Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente, che dispone l'attivazione sul territorio regionale di una rete di servizi per l'apprendimento permanente, che si configura come un "diritto della persona a poter apprendere" lungo tutto l'arco della vita al fine di consentire alla stessa di affrontare e reggere le frequenti sfide al cambiamento imposte dalla società della conoscenza, prevedendo un contributo in euro 800.000,00- per il triennio 2017/2020;
VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 7816/LAVFORU d.d. 21/09/2017 di emanazione dell'Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente e Direttive per lo svolgimento delle stesse, di seguito Avviso, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 11148/LAVFORU d.d. 28/11/2017 di approvazione della candidatura presentata da En.A.I.P. quale soggetto capofila dell'ATS per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente;
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 9, articolo 1 del citato Avviso, il soggetto attuatore, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della nota formale di affidamento dell'incarico, è tenuto a presentare il soggetto attuatore è tenuto a presentare, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, la domanda di finanziamento dell'operazione "Seminari informativi" con i relativi progetti di Seminari (almeno 40 progetti), che intende realizzare nel corso della prima annualità.

CONSIDERATO, altresì, che con nota formale prot. IST-2IO n. 115091 d.d. 06/12/2017 l'Area ha trasmesso al soggetto capofila dell'ATS il decreto di approvazione della candidatura e indicato il termine di 60 giorni lavorativi utili per la presentazione dei prototipi in parola, stabilendo quale data ultima per la presentazione dei menzionati prototipi il giorno 06/03/2018;
RILEVATO che entro la sopraccitata scadenza sono pervenute agli uffici dell'Area le operazioni da parte dell'ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG assunte al protocollo della Direzione centrale con n.18486 -A LAVFORU-GEN d.d. 05/03/2018 (Allegato 1, parte integrante del presente decreto);
VISTO il decreto del Vice direttore centrale n. 423/LAVFORU d.d. 02/02/2018 di nomina della Commissione per la valutazione delle proposte di prototipi;
VISTO il verbale d.d. 23/03/2018 dei lavori della Commissione di valutazione, nominata con il succitato decreto n. 423 LAVFORU/d.d. 06/02/2018, incaricata di valutare secondo i criteri di ammissibilità e di valutazione di coerenza le operazioni presentate dall'ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG, dal quale si evince che la Commissione stessa ha provveduto ad esaminare la documentazione pervenuta, valutando che i requisiti di ammissibilità risultano soddisfatti e provvedendo, pertanto, ad ammettere alla successiva fase di valutazione di coerenza le proposte progettuali;
PRESO ATTO che, dagli esiti dei lavori della Commissione per la valutazione di coerenza relativamente all'operazione con i relativi progetti presentata dall'ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG, emerge che gli stessi risultano approvati e ammessi al finanziamento;
RITENUTO, pertanto, di approvare e di ammettere al finanziamento l'operazione e i relativi progetti presentati dall'ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, viene approvati i progetti presentati dall'ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG assunti al protocollo della Direzione centrale con n.18486 -A LAVFORU-GEN d.d. 05/03/2018 per un importo complessivo di euro 60.000,00- e indicati nell'Allegato 2, parte integrante del presente decreto.
2. Con atti successivi si provvederà alla prenotazione e all'impegno delle risorse a valere sul FSE per la realizzazione delle attività previste nel programma specifico 75/17.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 30 marzo 2018

SEGATTI

Allegato 1

Elenco Operazioni consegnate alla valutazione

Decreto n. 8087/LAVFOR.FP/2017 del 28/09/2017 e successive modifiche e integrazioni

AT PS75/17- SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE

OR1818486001	1420_RSAPS_P	COME AFFRONTARE ESAMI E COLLOQUI DI LAVORO (IL MODELLO EX	1.500,00
OR1818486002	1420_RSAPS_P	COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO UD	1.500,00
OR1818486003	1420_RSAPS_P	PERSONAL BRANDING? L'ARTE DI RACCONTARSI E PROMUOVERE SE	1.500,00
OR1818486004	1420_RSAPS_P	LA VITA COMINCIA A 40 ANNI: COME VALORIZZ. CIO' CHE HO APPRES	1.500,00
OR1818486005	1420_RSAPS_P	INTELLIGENZA EMOTIVA E SUCCESSO NEL LAVORO UD1	1.500,00
OR1818486006	1420_RSAPS_P	I WANT YOU! COME PUOI FARE LA DIFFERENZA IN UNA AZIENDA - UD	1.500,00
OR1818486007	1420_RSAPS_P	LE COMPETENZE DEL LAVORO CHE CAMBIA INDUSTRY 4.0 UD	1.500,00
OR1818486008	1420_RSAPS_P	TRE BULLONI PER UNA RUOTA: PROBLEM SOLVING E CREATIVITA' - U	1.500,00
OR1818486009	1420_RSAPS_P	SOFT SKILLS IN ACTION: IL VALORE DI UNA PERSONA SUL MERCATO	1.500,00
OR1818486010	1420_RSAPS_P	NETWORK PROFESSIONALE: COME COSTRUIRLO ANCHE ATTRAVERS	1.500,00
OR1818486011	1420_RSAPS_P	COME AFFRONTARE ESAMI E COLLOQUI DI LAVORO (IL MODELLO EX	1.500,00
OR1818486012	1420_RSAPS_P	COME AFFRONTARE ESAMI E COLLOQUI DI LAVORO (IL MODELLO EX	1.500,00
OR1818486013	1420_RSAPS_P	COME AFFRONTARE ESAMI E COLLOQUI DI LAVORO (IL MODELLO EX	1.500,00
OR1818486014	1420_RSAPS_P	COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO TS	1.500,00
OR1818486015	1420_RSAPS_P	COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO GO	1.500,00
OR1818486016	1420_RSAPS_P	COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO PN	1.500,00
OR1818486017	1420_RSAPS_P	COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO GEM	1.500,00
OR1818486018	1420_RSAPS_P	LA VITA COMINCIA A 40 ANNI: COME VALORIZZ. CIO' CHE HO APPRES	1.500,00
OR1818486019	1420_RSAPS_P	LA VITA COMINCIA A 40 ANNI: COME VALORIZZ. CIO' CHE HO APPRES	1.500,00
OR1818486020	1420_RSAPS_P	LA VITA COMINCIA A 40 ANNI: COME VALORIZZ. CIO' CHE HO APPRES	1.500,00
OR1818486021	1420_RSAPS_P	INTELLIGENZA EMOTIVA E SUCCESSO NEL LAVORO UD2	1.500,00
OR1818486022	1420_RSAPS_P	INTELLIGENZA EMOTIVA E SUCCESSO NEL LAVORO PN	1.500,00
OR1818486023	1420_RSAPS_P	INTELLIGENZA EMOTIVA E SUCCESSO NEL LAVORO GO	1.500,00
OR1818486024	1420_RSAPS_P	INTELLIGENZA EMOTIVA E SUCCESSO NEL LAVORO TS	1.500,00
OR1818486025	1420_RSAPS_P	LE COMPETENZE DEL LAVORO CHE CAMBIA INDUSTRY 4.0 PN	1.500,00
OR1818486026	1420_RSAPS_P	LE COMPETENZE DEL LAVORO CHE CAMBIA INDUSTRY 4.0 GEMONA	1.500,00
OR1818486027	1420_RSAPS_P	LE COMPETENZE DEL LAVORO CHE CAMBIA INDUSTRY 4.0 TS	1.500,00
OR1818486028	1420_RSAPS_P	LE COMPETENZE DEL LAVORO CHE CAMBIA INDUSTRY 4.0 GO	1.500,00
OR1818486029	1420_RSAPS_P	NETWORK PROFESSIONALE: COME COSTRUIRLO ANCHE ATTRAVERS	1.500,00
OR1818486030	1420_RSAPS_P	I WANT YOU! COME PUOI FARE LA DIFFERENZA IN UNA AZIENDA - TS	1.500,00
OR1818486031	1420_RSAPS_P	I WANT YOU! COME PUOI FARE LA DIFFERENZA IN UNA AZIENDA - PN	1.500,00
OR1818486032	1420_RSAPS_P	I WANT YOU! COME PUOI FARE LA DIFFERENZA IN UNA AZIENDA - GO	1.500,00
OR1818486033	1420_RSAPS_P	PERSONAL BRANDING? L'ARTE DI RACCONTARSI E PROMUOVERE SE	1.500,00
OR1818486034	1420_RSAPS_P	PERSONAL BRANDING? L'ARTE DI RACCONTARSI E PROMUOVERE SE	1.500,00
OR1818486035	1420_RSAPS_P	SOFT SKILLS IN ACTION: IL VALORE DI UNA PERSONA SUL MERCATO	1.500,00
OR1818486036	1420_RSAPS_P	SOFT SKILLS IN ACTION: IL VALORE DI UNA PERSONA SUL MERCATO	1.500,00
OR1818486037	1420_RSAPS_P	SOFT SKILLS IN ACTION: IL VALORE DI UNA PERSONA SUL MERCATO	1.500,00
OR1818486038	1420_RSAPS_P	TRE BULLONI PER UNA RUOTA: PROBLEM SOLVING E CREATIVITA' - PN	1.500,00
OR1818486039	1420_RSAPS_P	TRE BULLONI PER UNA RUOTA: PROBLEM SOLVING E CREATIVITA' - G	1.500,00
OR1818486040	1420_RSAPS_P	TRE BULLONI PER UNA RUOTA: PROBLEM SOLVING E CREATIVITA' - TS	1.500,00

Totali 40 60.000,00

Totale progetti presentati: 40 Totale costo operazioni: 60.000,00

Trieste: 05/03/2018

Allegato 2 Elenco prototipi approvati

PROGRAMMA SPECIFICO N. 75/17 - Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente

Tipo finanziamento	Cod. operazione	Proponente	Titolo operazione	Data present.	Data valutazione ammissibilità	Contributo pubblico	Esito
1420_RSAPS_P	OR1818486001	AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE	COME AFFRONTARE ESAMI E COLLOQUI DI LAVORO (IL MODELLO EXPLAIN WELL) - UD	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486002	AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE	COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - UD	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486003	AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE	PERSONAL BRANDING? L'ARTE DI RACCONTARSI E PROMUOVERE SE STESSI - UD	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486004	AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE	LA VITA COMINCIA A 40 ANNI: COME VALORIZZARE CIÓ CHE HO APPRESO IN PASSATO - PN	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486005	AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE	INTELLIGENZA EMOTIVA E SUCCESSO NEL LAVORO - UD1	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486006	AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE	I WANT YOU!COME PUOI FARE LA DIFFERENZA IN UNA AZIENDA - UD	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**

Tipo finanziamento	Cod. operazione	Proponente	Titolo operazione	Data present.	Data valutazione ammissibilità	Contributo pubblico	Esito
1420_RSAPS_P	OR1818486007	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**LE COMPETENZE DEL LAVORO CHE CAMBIA INDUSTRY 4.0 - UD**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486008	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**TRE BULLONI PER UNA RUOTA: PROBLEM SOLVING E CREATIVITA' - UD**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486009	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**SOFT SKILLS IN ACTION: IL VALORE DI UNA PERSONA SUL MERCATO DEL LAVORO - UD**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486010	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**NETWORK PROFESSIONALE: COME COSTRUIRLO ANCHE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL WEB - TS**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486011	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**COME AFFRONTARE ESAMI E COLLOQUI DI LAVORO (IL MODELLO EXPLAIN WELL) - TS**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486012	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**COME AFFRONTARE ESAMI E COLLOQUI DI LAVORO (IL MODELLO EXPLAIN WELL) - PN**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486013	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**COME AFFRONTARE ESAMI E COLLOQUI DI LAVORO (IL MODELLO EXPLAIN WELL) - GO**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486014	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - TS**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**

Tipo finanziamento	Cod. operazione	Proponente	Titolo operazione	Data present.	Data valutazione ammissibilità	Contributo pubblico	Esito
1420_RSAPS_P	OR1818486015	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - GO**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486016	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - PN**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486017	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - GEMONA**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486018	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**LA VITA COMINCIA A 40 ANNI: COME VALORIZZARE CIÓ CHE HO APPRESO IN PASSATO - UD**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486019	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**LA VITA COMINCIA A 40 ANNI: COME VALORIZZARE CIÓ CHE HO APPRESO IN PASSATO - GO**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486020	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**LA VITA COMINCIA A 40 ANNI: COME VALORIZZARE CIÓ CHE HO APPRESO IN PASSATO - TS**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486021	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**INTELLIGENZA EMOTIVA E SUCCESSO NEL LAVORO - UD2**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486022	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**INTELLIGENZA EMOTIVA E SUCCESSO NEL LAVORO - PN**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**

Tipo finanziamento	Cod. operazione	Proponente	Titolo operazione	Data present.	Data valutazione ammissibilità	Contributo pubblico	Esito
1420_RSAPS_P	OR1818486023	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**INTELLIGENZA EMOTIVA E SUCCESSO NEL LAVORO - GO**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486024	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**INTELLIGENZA EMOTIVA E SUCCESSO NEL LAVORO - TS**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486025	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**LE COMPETENZE DEL LAVORO CHE CAMBIA INDUSTRY 4.0 - PN**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486026	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**LE COMPETENZE DEL LAVORO CHE CAMBIA INDUSTRY 4.0 - GEMONA**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486027	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**LE COMPETENZE DEL LAVORO CHE CAMBIA INDUSTRY 4.0 - TS**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486028	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**LE COMPETENZE DEL LAVORO CHE CAMBIA INDUSTRY 4.0 - GO**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486029	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**NETWORK PROFESSIONALE: COME COSTRUIRLO ANCHE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL WEB - UD**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486030	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**I WANT YOU!COME PUOI FARE LA DIFFERENZA IN UNA AZIENDA - TS**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**

Tipo finanziamento	Cod. operazione	Proponente	Titolo operazione	Data present.	Data valutazione ammissibilità	Contributo pubblico	Esito
1420_RSAPS_P	OR1818486031	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**I WANT YOU!COME PUOI FARE LA DIFFERENZA IN UNA AZIENDA - PN**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486032	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**I WANT YOU!COME PUOI FARE LA DIFFERENZA IN UNA AZIENDA - GO**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486033	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**PERSONAL BRANDING? L'ARTE DI RACCONTARSI E PROMUOVERE SE STESSI - PN**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486034	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**PERSONAL BRANDING? L'ARTE DI RACCONTARSI E PROMUOVERE SE STESSI - TS**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486035	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**SOFT SKILLS IN ACTION: IL VALORE DI UNA PERSONA SUL MERCATO DEL LAVORO - GO**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486036	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**SOFT SKILLS IN ACTION: IL VALORE DI UNA PERSONA SUL MERCATO DEL LAVORO - TS**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486037	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**SOFT SKILLS IN ACTION: IL VALORE DI UNA PERSONA SUL MERCATO DEL LAVORO - PN**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486038	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**TRE BULLONI PER UNA RUOTA: PROBLEM SOLVING E CREATIVITA' - PN**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**

Tipo finanziamento	Cod. operazione	Proponente	Titolo operazione	Data present.	Data valutazione ammissibilità	Contributo pubblico	Esito
1420_RSAPS_P	OR1818486039	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**TRE BULLONI PER UNA RUOTA: PROBLEM SOLVING E CREATIVITA' - GO**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
1420_RSAPS_P	OR1818486040	**AT PS75/17 - SERVIZI SVILUPPO RETE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE**	**TRE BULLONI PER UNA RUOTA: PROBLEM SOLVING E CREATIVITA' - TS**	01-mar-18	23-mar-18	€ 1.500,00	**APPROVATO**
					totale euro	€ 60.000,00	

18_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2490_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 30 marzo 2018, n. 2490

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari previsti dal programma specifico n. 52/17. Modifiche e integrazioni.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n.27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 30 del 26 luglio 2017;

RICORDATO che la deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni ha approvato il PPO 2017 che prevede tra gli interventi da attuare il programma specifico n.52 "Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati";

RICORDATO che in attuazione del PS 52 /17 sopra citato è stato emanato l'avviso "Percorsi di formazione per la riqualificazione dei lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia" di cui al decreto n. 6578/LAVFORU del 07.08.2017 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che il citato Avviso stabilisce che "I soggetti proponenti e le imprese commissionanti l'attività formativa devono soddisfare la condizionalità del coinvolgimento nella realizzazione dei tirocini extracurricolari previsti da FVG Progetti giovani nell'ambito del Piano integrato per le politiche per l'occupazione e per il lavoro-PIPOL. Per le microimprese la realizzazione del tirocinio è facoltativa";

RICORDATO il Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPReg n. 57 del 19 marzo 2018, di seguito Regolamento tirocini;

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 26 agosto 2016, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

RICORDATO che:

- con deliberazione n. 93 del 24 gennaio 2014, la Giunta regionale ha approvato il "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", finanziato dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione - PAC - definito a livello nazionale e dal POR FSE 2007/2013;
- con la DGR n. 731/2014 e successive modifiche eintegrazioni, avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E IL LAVORO - PIPOL - E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO" sono state stabilite le attività finanziate all'interno del piano, tra cui i tirocini extracurriculari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il PPO 2017, come modificata dal decreto n.384 del 2 febbraio 2018, con cui vengono stanziati 200.000,00€ per la realizzazione dei tirocini di cui alle presenti direttive;

EVIDENZIATO che il decreto n. 6578/LAVFORU del 07/08/2017 ha dato attuazione al citato programma n. 52/17 del PPO 2017, prevedendo che i tirocini vengano promossi dagli enti di formazione che abbiano presentato il progetto di formazione su commessa aziendale rispettando le modalità operative del progetto PIPOL;

VISTO il decreto n. 408/LAVFORU/2018 con il quale sono state approvate le Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari previsti dal programma specifico n. 52/17;

RITENUTO, in relazione all'entrata in vigore del Regolamento tirocini, di approvare modifiche e integrazioni alle Direttive di cui al richiamato decreto 408/LAVFORU/2018;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa è approvato il documento “Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari previsti dal programma specifico n. 52/17, costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento.

2. Il presente decreto, comprensivo del documento costituente allegato A) parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le direttive di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 30 marzo 2018

SEGATTI

Allegato A)

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI PREVISTI DAL PROGRAMMA SPECIFICO N. 52/17

Marzo 2018

1. Premessa

1. Il decreto 6578/LAVFORU del 07/08/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone in merito al "Programma specifico n. 52/17 – Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia", di seguito Avviso, prevede al paragrafo 7 che le imprese, i cui lavoratori sono oggetto dei percorsi formativi aziendali, debbano dare la disponibilità ad ospitare tirocini extracurriculari nell'ambito del progetto giovani FVG di PIPOL. Tale disponibilità è facoltativa per le microimprese.
2. Le presenti direttive disciplinano le modalità attuative di tali tirocini nel rispetto del regolamento regionale in materia di Tirocini.
3. Le presenti direttive si applicano con riferimento ai tirocini presentati all'**Area istruzione, formazione e ricerca**, quale **Struttura regionale attuatrice** (di seguito SRA).

2. Contesto di riferimento e normativa applicabile

1. Trattandosi di risorse POR FSE 2014/20 si applicano:
   - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
   - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
2. La normativa regionale applicabile è la seguente:
   - Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
   - DPReg. n.140/2016 del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale –POR- del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art.52 della Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)" e s.m.i., pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 20/07/2016, di seguito denominato Regolamento FSE;
   - DPReg. n.140/2017 del 22 giugno 2017 Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art.53 della LR 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 5 luglio 2017, di seguito denominato Regolamento formazione;
   - "Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. "Modifiche e integrazioni alle Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA e disposizioni in merito al Manuale operativo per la selezione delle operazioni, al Manuale operativo delle modalità di affidamento delle operazioni e per la redazione degli avvisi pubblici, al Manuale operativo dei procedimenti di concessione dei contributi" di cui al decreto n. 11702/LAVFORU del 04.12.2017 pubblicato sul BUR n. 50 del 14.12.2017;
   - Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
   - Documento "Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS. Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 278/2015", di seguito delibera USC, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278 del 20 febbraio marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'articolo 63, comma 2;
- Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPReg n. 57 del 19 marzo 2018, di seguito Regolamento tirocini.

3. Dati relativi all'attuazione della programmazione

1. Le operazioni si collocano all'interno del quadro programmatorio del POR di seguito indicato.
2. FVG Progetto giovani:

a) Asse: 1 – Occupazione
b) Priorità d'investimento: 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani
c) Obiettivo specifico: 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani
d) Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
e) Settore di intervento: 103 - Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"
f) Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
g) Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente o 03 – Investimento territoriale integrato (per i tirocini svolti nell'Alta Carnia)
h) Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente
i) Tipo di territorio: 07 – Non pertinente
j) Tipo d'aiuto: Nessun regime di aiuto
k) Classificazione della modalità formativa:

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione non formale	Formazione sul lavoro guidata	2.3.0	Formazione sul lavoro guidata

l) **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone con età inferiore ai 25 anni
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro 6 mesi successivi alla loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Disoccupati, inclusi I disoccupati di lunga durata

m) **Indicatori di output:**

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

4. Soggetti promotori

1. Possono essere soggetti promotori di tali tirocini gli enti di formazione accreditati che abbiano presentato un'operazione formativa su commessa aziendale a valere sull'Avviso di cui al decreto n. 6578/LAVFORU del 07.08.2017.
2. Tali enti di formazione accreditati devono presentare progetti di tirocinio che si svolgono presso l'azienda per cui hanno curato la presentazione dell'operazione a valere sull'Avviso citato.

5. Soggetti ospitanti

1. Il soggetto ospitante deve essere un'impresa che abbia ottenuto il finanziamento di almeno un percorso formativo presentato a valere sull'Avviso in parola. Per le microimprese tale obbligo è facoltativo.
2. Il tirocinio deve svolgersi presso una sede del soggetto ospitante sita in Friuli Venezia Giulia. Tale sede deve possedere i requisiti previsti dagli artt 5, 9 e 10 del Regolamento tirocini.
3. Non sono ammissibili tirocini in cui gli amministratori o i soci del soggetto ospitante ed il tirocinante siano coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.

6. Tirocinanti

1. I tirocini extracurriculari attivati all'interno di PIPOL e nell'ambito delle presenti direttive si rivolgono alle seguenti categorie di destinatari indicati da PIPOL medesimo:
   - **FASCIA 2**: giovani NEET (Not in Education, Employment or Training, vale a dire giovani che non studiano o non partecipano a un percorso di formazione o non sono impegnati in un'attività lavorativa) che non hanno compiuto i 30 anni di età;
   - **FASCIA 3**: neo diplomati della scuola secondaria superiore e neoqualificati IeFP che non hanno compiuto i 30 anni di età;
   - **FASCIA 4**: giovani neolaureati che non hanno compiuto i 30 anni di età, in possesso di un titolo di studio universitario;
2. Ai fini di PIPOL:
   - sono considerati neo diplomati o neo qualificati i giovani che si registrano per l'accesso ai servizi di PIPOL entro il 31 luglio dell'anno solare successivo a quello del conseguimento del titolo;
   - sono considerati neo laureati i giovani in possesso di titolo di studio universitario che hanno conseguito il titolo medesimo da non più di 12 mesi al momento della registrazione per l'accesso ai servizi di PIPOL.
3. Possono essere attivati tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento lavorativo, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento tirocini.
4. I tirocini finanziabili possono avere una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi per tutte le fasce d'utenza.
5. Non sono ammissibili tirocini in cui gli amministratori o i soci del soggetto ospitante ed il tirocinante siano coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.
6. Come stabilito dal paragrafo 7, punto 1, lettera e) dell'Avviso di cui al decreto n. 6578/LAVFORU/2017, ai fini della individuazione del tirocinante:

i. il soggetto promotore, unitamente ai Centri per l'impiego della provincia in cui si realizza il tirocinio, individuano i giovani partecipanti a PIPOL ed aventi nel proprio Piano di azione individuale – PAI – la previsione di un tirocinio extracurriculare;
ii. il soggetto promotore e il soggetto ospitante di ogni tirocinio procedono alla selezione del tirocinante all'interno della rosa di candidati individuati ai sensi del punto i). L'operazione formativa deve indicare i criteri di selezione applicati ai fini dell'individuazione del tirocinante. L'intera procedura di selezione del tirocinante deve risultare tracciabile e verificabile da parte della struttura attuatrice.

7. A tal fine il soggetto promotore comunica alle 5 hub regionali che coordinano i Centri per l'impiego la figura professionale per cui l'azienda è disponibile ad attivare un tirocinio. Queste, attraverso le strutture decentrate sul territorio denominate Centri per l'impiego forniscono, entro 15 giorni, un elenco di nominativi, corredati da indirizzo e-mail e recapito telefonico, di giovani che risultano non ancora trattati all'interno del programma Garanzia giovani e abbiano nel PAI un tirocinio extracurriculare. Il soggetto promotore contatta i giovani e li invita, se interessati, ad inviare un curriculum aggiornato per procedere alla selezione della rosa di candidati da proporre all'azienda.
8. Nel caso in cui non vi siano candidati iscritti presso il CPI della provincia in cui si realizza il tirocinio il soggetto promotore contatta le altre hub per ampliare la rosa a tutti i giovani iscritti a Garanzia giovani FVG.
9. Il soggetto promotore, prima della firma del progetto formativo, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del Regolamento tirocini, chiede al Centro per l'impiego di verificare che il tirocinante ed il soggetto ospitante non abbiano precedenti rapporti di tirocinio o di lavoro e che il tirocinante sia ancora disoccupato ai sensi della normativa vigente.

7. Presentazione del progetto formativo di tirocinio

1. Ogni proposta di tirocinio deve essere presentata sull'apposito formulario on line, disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area operatori, sull'applicativo Web forma.
2. Per accedere al formulario on line i soggetti promotori si registrano preventivamente sul medesimo sito.
3. Si ricorda che il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e, per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it, specificando:
   - cognome e nome
   - codice fiscale
   - codice d'identificazione (username utilizzato)

   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
   Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00; sabato dalle 8.00 alle 12.30.
   Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF. Il servizio di "problem solving" è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
   Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg.@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.
4. Il formulario va compilato in ogni sua parte, avendo cura di descrivere in modo esaustivo gli aspetti formativi e di contenuto. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto è causa di non ammissibilità alla valutazione.

5. Le proposte di tirocinio sono inviate alla SRA tramite posta certificata all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it e nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura, pena la non ammissibilità alla valutazione:
   "PIPOL POR – Tirocini previsti dal PS 52/17"
   L'invio deve comprendere i seguenti documenti, pena la non ammissibilità alla valutazione:
   - la domanda di finanziamento risultante dalla compilazione in Webforma, sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   - il/i progetto/i, in formato PDF, come generato/i dal sistema informativo afferente alla domanda di finanziamento;
   - la dichiarazione sostitutiva dell'azienda ospitante che elenca i requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 del Regolamento tirocini, corredata da copia del documento del firmatario.
6. La comunicazione deve riepilogare l'elenco di tutti gli allegati in trasmissione.
7. Tutti gli atti previsti dalle presenti direttive non sono soggetti a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in attuazione del progetto presentato a valere sull'avviso emanato con decreto n. 6578/LAVFORU del 07.08/2017.
8. Si ricorda che l'Avviso di cui al decreto sopra citato al paragrafo 7, capoverso 6, prevede che "Contestualmente alla presentazione del rendiconto delle spese dell'operazione formativa il soggetto attuatore è tenuto alla dimostrazione dell'avvenuta presentazione della operazione di tirocinio presso l'azienda committente. Ove non ci sia evidenza di ciò, si procede ad una decurtazione del 25% del contributo pubblico spettante".

8. Disposizioni generali

1. La convenzione di tirocinio prevista dall'art. 8 del Regolamento tirocini è redatta secondo lo schema predisposto e disponibile sul sito www.regione.fvg.it lavoro formazione/tirocini e apprendistato/tirocini e viene conservata nella documentazione del tirocinio presso la sede del soggetto promotore.
2. Il progetto formativo di tirocinio contiene anche i dati finanziari coerenti con la modalità di attuazione del progetto medesimo e nel quadro di riferimento di cui al paragrafo 9 – Gestione finanziaria.
3. La sospensione del tirocinio è possibile nei soli casi previsti dall'art. 3, commi 4 e 5 del Regolamento tirocini, che qui si richiama:
   a) nei periodi di astensione obbligatoria per maternità;
   b) nei periodi di infortunio o malattia di lunga durata superiore a 10 giorni consecutivi;
   c) nei periodi di temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante.

9. Gestione finanziaria

9.1 Indennità di partecipazione per il tirocinante

1. In base al Regolamento tirocini, l'indennità mensile a favore del tirocinante, che abbia certificato una presenza mensile pari ad almeno il 70% delle ore previste, è determinata sulla base delle ore settimanali di attività svolta in azienda nel modo seguente:

Ore presenza settimanali	Importo indennità mensile	Ore presenza settimanali	Importo
20	300	31	410

21	310	32	420
22	320	33	430
23	330	34	440
24	340	35	450
25	350	36	460
26	360	37	470
27	370	38	480
28	380	39	490
29	390	40	500
30	400		

2. Gli importi indicati nella tabella costituiscono l'indennità minima a beneficio del tirocinante.
3. In relazione agli importi minimi sopraindicati, PIPOL interviene finanziariamente con un contributo pari al 60%. Il restante 40% rimane a carico del soggetto ospitante. Ove l'indennità risulti superiore a quanto indicato nella tabella, la parte aggiuntiva rimane a carico del soggetto ospitante. Pertanto, a titolo esemplificativo: qualora il tirocinio preveda una indennità mensile di euro 500 (derivante da una presenza media settimanale di 40 ore), euro 300 sono a carico di PIPOL mentre al soggetto ospitante spetta il versamento all'allievo della restante quota di euro 200. Ove il tirocinio, sulla base di un accordo intervenuto in fase di preparazione del tirocinio medesimo, preveda, ad esempio, una indennità mensile di euro 600, l'onere finanziario a carico del soggetto ospitante sale a euro 300.

9.1.1 Erogazione dell'indennità al tirocinante

1. Per la determinazione dei requisiti necessari a percepire l'indennità mensile, viene assunto come riferimento il mese gregoriano con l'adozione della modalità del rateo mensile e con riferimento al mese standard di 30 giorni.
2. Fermo restando che il tirocinante, a fronte della presenza certificata mensile pari ad almeno il 70% delle ore (mensili) di tirocinio previste, ha titolo a percepire, a valere su PIPOL, il 60% dell'indennità di cui alla tabelle del paragrafo 8.1, ai fini delle modalità di erogazione si applica la seguente disciplina.
3. Ciascun tirocinio ha, in via previsionale, un calendario dato dal seguente prodotto,

con la determinazione della durata in giorni del tirocinio standardizzata in 90, 120, 150, 180 giorni.

4. Suddividendo poi l'importo totale dell'indennità spettante per il numero di giorni di durata, si ottiene il valore unitario costante di indennità giornaliera.
5. A titolo esemplificativo, nel caso di un tirocinio di 40 ore settimanali per 6 mesi, si ottiene il seguente valore unitario della giornata:

6. Per ciascun mese gregoriano vengono conteggiati i giorni previsti e, nel caso di raggiungimento della soglia minima di frequenza, calcolata in ore, al tirocinante viene erogata un'indennità pari al seguente prodotto:

Giornate utili del mese (incluse le non lavorative) * importo giornaliero

7. Nei casi di sospensione del tirocinio previsti al paragrafo 8, il calendario del tirocinio viene prorogato aggiungendo in coda tutte le giornate mancati incluse quelle non lavorative eventualmente comprese nel periodo di sospensione.
8. L'erogazione dell'indennità è ammissibile, come detto, laddove il tirocinante abbia assicurato almeno il 70% di effettiva presenza nel mese di riferimento.
9. A tali fini il soggetto promotore assicura il controllo mensile del registro per il computo delle ore e la verifica del raggiungimento della soglia minima di presenza prevista.
10. Il pagamento dell'indennità deve avvenire entro il ventesimo giorno successivo al mese di riferimento.

9.2 Costi per la preparazione e gestione del tirocinio

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto promotore per le attività di progettazione, tutoraggio e amministrazione del tirocinio con l'applicazione dell'UCS 33 - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA), di cui al documento Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS, costituente allegato 1) Addendum (decreto n. 6305/LAVFORU del 01.08.2017) del regolamento FSE.
2. In particolare, l'UCS 33 trova applicazione nel quadro della sua seguente articolazione:

- **UCS 33 B** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 3 mesi**

Quota fissa (mensile a risultato)	Modalità di calcolo	Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria)	Totale
308,00	308,00*3	12,00	936,00

- **UCS 33 C** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 4 mesi**

Quota fissa (mensile a risultato)	Modalità di calcolo	Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria)	Totale
279,00	279,00*4	16,00	1.132,00

- **UCS 33 D** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 5 mesi**

Quota fissa (mensile a risultato)	Modalità di calcolo	Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria)	Totale
262,00	262,00*5	19,00	1.329,00

– **UCS 33 E** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 6 mesi**

Quota fissa (mensile a risultato)	Modalità di calcolo	Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria)	Totale
250,00	250,00*6	22	1.522,00

3. Le UCS sopraindicate costituiscono una somma forfettaria.
4. La parte a quota fissa è ammissibile a risultato su base mensile a fronte del conseguimento delle seguenti condizionalità:
   a) presenza certificata del tirocinante sul registro ad almeno il 70% delle ore di tirocinio del mese di riferimento;
   b) realizzazione di almeno una vista del tutor del soggetto promotore presso il soggetto ospitante certificata sul registro di presenza del tirocinante.
5. Nel caso in cui il tirocinio si concluda secondo le previsioni del progetto formativo, l'ammissibilità della quota fissa è inoltre legata alla verifica dell'azione di sostegno da parte del soggetto promotore. Tale azione si concretizza, nel caso in cui il tirocinante non trovi occupazione al termine del tirocinio, nella segnalazione del suo nominativo al Centro per l'impiego di riferimento ai fini del suo coinvolgimento in possibili azioni di orientamento specialistico. L'azione si realizza tra la conclusione del tirocinio e la presentazione del rendiconto e deve essere documentata in sede di presentazione del rendiconto.
6. La quota aggiuntiva, ai fini dell' ammissibilità:

a) deve essere prevista nel preventivo di spesa del progetto di tirocinio;
b) deve essere sostenuta dall'avvenuta erogazione dell'anticipazione finanziaria da parte della SRA a favore del soggetto promotore.

9.3 Oneri aggiuntivi

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a favore del tirocinante stesso sono a carico del soggetto ospitante, sul quale grava anche l'IRAP relativa alla parte dell'indennità del tirocinante a suo carico.

9.4 Predisposizione del piano dei costi del tirocinio

1. Con riferimento all'allegato 1) Addendum del Regolamento FSE, il piano dei costi del tirocinio viene predisposto secondo le seguenti modalità:

- Voce di spesa B2.3 Erogazione del servizio: vengono imputati i costi connessi alle attività di progettazione, tutoraggio e amministrazione, con l'applicazione dell'UCS 33B o 33C o 33D o 33E – e secondo la seguente modalità di calcolo:

UCS 33B/C/D/E (quota fissa mensile a risultato) * numero mesi durata del tirocinio
+
Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio – fideiussione per anticipazione finanziaria (eventuale)

- Voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza: vengono imputati i costi relativi all'indennità di frequenza secondo il seguente prodotto:

costo indennità mensile * n. mesi di durata del tirocinio

10. Selezione delle operazioni

1. La selezione delle proposte di tirocinio, presentate entro il giorno 15 di ogni mese ed entro l'ultimo giorno di ogni mese, ore 24.00, avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.2069 del 26 ottobre 2017 e dei par. 6.2, 6.3 e 6.4 del documento "Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Modifiche e integrazioni alle Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA e disposizioni in merito al Manuale operativo per la selezione delle operazioni, al Manuale operativo delle modalità di affidamento delle operazioni e per la redazione degli avvisi pubblici, al Manuale operativo dei procedimenti di concessione dei contributi" di cui al decreto n. 11702/LAVFORU del 04.12.2017 pubblicato sul BUR n. 50 del 14.12.2017.
2. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità alla successiva fase di valutazione di coerenza, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Requisito di ammissibilità	Cause di non ammissibilità generale
Rispetto delle modalità di presentazione	– la domanda di finanziamento NON è stata inviata all'indirizzo PEC e con le modalità previste dal paragrafo 7 – Il progetto NON è stato presentato in formato PDF unitamente alla domanda di finanziamento come previsto dal paragrafo 7 – la dicitura nell'oggetto del messaggio PEC NON corrisponde a quella prevista dal paragrafo 7, capoverso 5
Correttezza e completezza della documentazione	– NON è stato utilizzato il formulario predisposto per la presentazione del progetto, come previsto dal paragrafo 7 – la domanda NON è sottoscritta con firma elettronica qualificata del legale rappresentante del soggetto promotore o suo delegato – la dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 7, capoverso 5 NON è presente o NON è compilata correttamente; – Il tirocinante NON ha le caratteristiche previste dal paragrafo 6 – Il soggetto ospitante NON ha le caratteristiche previste dal paragrafo 5 – Il progetto formativo NON rispetta il Regolamento tirocini (paragrafo 2)
Possesso dei requisiti giuridici	– Presentazione della proposta di tirocinio da parte di un soggetto

soggettivi da parte del soggetto proponente	promotore non avente titolo (paragrafo 4)

3. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale;
   c) coerenza finanziaria.

4. Con riferimento alla **fase di coerenza** ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono aspetto valutativo, si fornisce il seguente quadro riassuntivo

Criterio di coerenza	Aspetto valutativo
Utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione	– corrispondenza tra la dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro e i dati presenti nel progetto – utilizzo nella descrizione del tirocinio delle ADA dell'Atlante nazionale
Coerenza e qualità progettuale	– corrispondenza tra l'area professionale di riferimento e le ADA previste (fatto salvo per quelle trasversali); – Nel caso di studi professionali privi di dipendenti la coerenza tra ADA e le attività tipiche della figura professionale del titolare dello studio. – Adeguata e motivata scelta di far acquisire al tirocinante competenze non legate al suo percorso scolastico/formativo o alle sue esperienze lavorative pregresse; – rapporto tra la durata oraria del tirocinio e le ADA indicate (si invita a far attenzione a selezionare solo le attività che il tirocinante può effettivamente imparare in quell'arco temporale presso quell'azienda senza indicare tutte le attività legate a quella figura professionale)
Coerenza finanziaria	– imputazione del costo alla voce B.2.3 – imputazione delle ore di cui alla voce B.2.4 – imputazione delle sole voci di spesa previste dall'avviso

5. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione del progetto**.
6. Eventuali precisazioni in merito al progetto formativo, fornite prima della fase di valutazione di coerenza su iniziativa del soggetto promotore, saranno accoglibili qualora esse non modifichino la strutturazione del percorso di tirocinio già presentato.

7. Il vice direttore centrale responsabile dell'Area, con apposito decreto, approva gli elenchi dei progetti di tirocinio ammessi e non ammessi al finanziamento relativi alla quindicina del mese di riferimento.
8. Tale termine ha titolo indicativo; il termine Testo allegato al decreto n. 771/LAVFORU dell'8 febbraio 2017 del procedimento è di 90 giorni per ogni istruttoria. Il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it/*lavoro formazione/formazione/la programmazione del Fondo sociale europeo per il periodo 2014 2020/area operatori*.
9. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.
10. L'ufficio competente alla gestione complessiva dei progetti è l'Area istruzione, formazione e ricerca',
Via San Francesco 37, Trieste.

11. Avvio del tirocinio

1. Ai fini dell'avvio del tirocinio, il soggetto promotore deve seguire le procedure previste dal sistema web forma per l'avvio delle attività.
2. L'azienda ospitante è tenuta a rispettare gli adempimenti in materia di comunicazioni obbligatorie e tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini.

12. Gestione del tirocinio

1. Ai fini della realizzazione del tirocinio, è richiesto l'utilizzo dell'apposito registro predisposto dalla SRA, che viene fornito ai soggetti promotori con un adeguato quantitativo di pagine (pagina di registrazione della presenza numerate). Il soggetto promotore provvede a comporre un registro per ogni tirocinio da avviare, unendo delle pagine.
2. Sul frontespizio del registro vengono indicate le pagine utilizzate riportando la numerazione corretta (es. da 200 a 213) prima della consegna del registro al tirocinante e viene siglato dal referente del soggetto promotore. Il registro così composto va allegato al rendiconto senza togliere le pagine eventualmente non utilizzate.
3. Il soggetto promotore deve comunicare alla SRA le eventuali modifiche che intervengano nel corso dell'attività di tirocinio, quali a esempio l'indicazione dei tutor (aziendale e del soggetto promotore), le proroghe, le sospensioni e le eventuali modifiche di orario e di calendario e conservarle nella rispettiva documentazione.
4. Al fine di verificare che la realizzazione del tirocinio si svolga in maniera coerente con quanto descritto nella proposta progettuale, il tutor del soggetto promotore assieme al tutor del soggetto ospitante redigono e sottoscrivono congiuntamente:
   - una relazione di metà periodo, in cui sono descritte le mansioni che l'azienda gli ha affidato e come esse sono state finora svolte, dove potrà anche essere evidenziata la necessità di un'eventuale ridefinizione dell'attività in azienda, condivisa con il tirocinante, al fine di assicurare la massima efficacia del tirocinio;
   - una relazione finale in cui vengono riassunti i contenuti del tirocinio con l'indicazione di che cosa il tirocinante è in grado di fare a fine periodo.

4. A conclusione del tirocinio il soggetto promotore somministra al tirocinante un questionario di gradimento, sulla base del modello appositamente predisposto dalla SRA.
5. Le relazioni ed il questionario sono trasmessi alla SRA unitamente alla documentazione attestante la rendicontazione.

6. Il soggetto proponente, di concerto con il soggetto ospitante, redige l'attestazione di frequenza prevista dall'art.12 del Regolamento tirocini sulla base di quanto previsto dal progetto formativo.
7. Il modello è disponibile sul sito www.regione.fvg.it/*lavoro formazione/tirocini e apprendistato*.
8. Il soggetto promotore, a conclusione del tirocinio, consegna al tirocinante il documento previsto dall'art.12 del Regolamento tirocini, redatto in coerenza alla relazione finale.

13. Flussi finanziari

1. I flussi finanziari a favore del soggetto promotore possono avvenire attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista un'anticipazione dell'85% del costo del progetto all'avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso, a seguito della verifica della rendicontazione.
3. L'anticipazione deve essere coperta da fideiussione bancaria o assicurativa, predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica.*

14. Conclusione e rendicontazione

1. La conclusione del tirocinio viene comunicata attraverso l'apposita modulistica.
2. Il tirocinio si conclude secondo le previsioni del progetto formativo se il tirocinante ha effettivamente frequentato almeno il 70% delle ore del percorso previste nel progetto formativo e con la consegna, da parte del soggetto promotore al tirocinante, del documento previsto dall'art.12 del Regolamento tirocini, redatto in coerenza alla relazione finale.
3. Nel caso in cui il tirocinio si concluda anticipatamente sono ammissibili le spese sostenute sulla base dei risultati mensili conseguiti (indennità del tirocinante e somme forfettarie a favore del soggetto promotore).
4. **Entro sessanta giorni** dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto promotore deve presentare alla SRA, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione. Tali termini e modalità di presentazione valgono anche per i tirocini che si concludono anticipatamente.
5. La documentazione da presentare è la seguente:
   a) modello di rendicontazione predisposto dalla SRA;
   b) registro di presenza in originale;
   c) convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
   d) progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
   e) relazioni di metà periodo e finale predisposte dal tutor del soggetto promotore e dal tutor aziendale e copia del documento previsto dall'art.12 del Regolamento tirocini;
   f) questionario di gradimento del tirocinante;
   g) documentazione relativa al pagamento della quota dell'indennità mensile del tirocinante sostenuta dal soggetto promotore;
   h) nel caso in cui il tirocinio si concluda secondo le previsioni del progetto formativo e il tirocinante non abbia trovato lavoro, documentazione trasmessa al CPI di cui al paragrafo 8.2.
6. Le condizioni per l'ammissibilità della spesa sono le seguenti:
   a) indennità per il tirocinante: verifica della presenza mensile pari ad almeno il 70% delle ore mensili del tirocinio e dell'avvenuta erogazione;
   b) quota fissa dell'UCS di riferimento: rispetto di quanto previsto dal paragrafo 8.2;
   c) quota aggiuntiva dell'UCS di riferimento: avvenuta erogazione dell'anticipazione finanziaria
7. La SRA provvede all'erogazione del saldo, ove spettante, entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto.

15. Utilizzo dei loghi

Tutti i documenti (progetto formativo, registro ed attestati) e materiali prodotti ai fini della realizzazione dei tirocini devono recare i seguenti loghi:

16. Comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo e indicazioni connesse ai flussi documentali e delle informazioni

1. Con riferimento alle operazioni realizzate nell'ambito delle presenti Direttive:
   a) ai sensi dell'articolo 8 della LR 7/2000, il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Area istruzione, formazione;
   b) ai sensi dell'articolo 9 della LR 7/2000:
      i. il responsabile dell'istruttoria per le fasi del procedimento che non riguardano i controlli delle operazioni è il responsabile delegato della Posizione organizzativa programmazione;
      ii. il responsabile dell'istruttoria per le fasi del procedimento inerenti i controlli è il responsabile delegato della Posizione organizzativa controlli e rendicontazione.
2. Eventuali richieste e quesiti su aspetti tecnici, finanziari o procedurali, potranno essere formulati e trasmessi via e-mail, alla dott.ssa Chiara Pellizzaro, all'indirizzo chiara.pellizzaro@regione.fvg.it.

17. Risorse finanziarie

1. Le risorse disponibili per la realizzazione di questi tirocini ammontano a 200.000 € di risorse PAR FSE 2014/20.

18_15_1_DDS_CACCIA RIS ITT_1402_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 28 marzo 2018, n. 1402

Programma operativo Feamp 2014-2020 - Art. 69 Reg. (UE) 508/2014. Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" della Priorità 5 del Regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del Programma Feamp. Approvazione graduatoria e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";

STABILITO che l'Autorità di gestione designata all'attuazione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 è la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero e che la stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del regolamento (CE) 1303/2013, ha individuato le Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, quali Organismi Intermedi a cui delegare la gestione e l'attuazione di specifiche misure finanziate dal Programma;

PRESO ATTO che il Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 al paragrafo 11.2 prevede l'istituzione di un Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del Programma, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente il suo avanzamento al fine di valutare i correttivi strategici opportuni;

VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

VISTO l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di cofinanziamento del Fondo europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;

VISTO l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016, che in particolare:

- approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni) rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse attribuite alle Amministrazioni regionali deman-

dando al Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi l'approvazione dei Piani finanziari articolati per anno e per priorità/misura, al lordo e al netto della riserva di efficacia;
- identifica le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega della stessa agli Organismi intermedi;
- definisce le funzioni del Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;
- elenca le misure a competenza esclusiva degli Organismi intermedi e dello Stato e le misure condivise tra Organismi intermedi e lo Stato;
- attribuisce le risorse complessive a ciascun Organismo intermedio in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

STABILITO che il Comitato di Sorveglianza del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, istituito a norma dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha approvato, entro i termini previsti dall'articolo 113, lettera a) del regolamento (CE) n. 508/2014, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per tutte le misure di intervento previste dal Programma ed, in particolare, con riferimento alle misure di competenza degli Organismi Intermedi specificate nell'elenco di cui all'Allegato 2 dell'Accordo multiregionale;
PRECISATO che, ai fini dell'avvio degli interventi e in via preliminare, le risorse finanziarie afferenti alle misure di competenza degli Organismi intermedi si intendono attribuite a ciascun di essi in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e che l'approvazione dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e Province autonome, articolati per misura è demandato al Tavolo istituzionale, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo Multiregionale;
VISTA la deliberazione n. 1096 del 17 giugno 2016 con la quale la Giunta regionale prende atto del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente alle quote di compartecipazione UE, Stato e Regione al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020 e di dare attuazione alle misure di competenza regionale attribuite dall'Autorità di Gestione alle Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, nell'ambito dell'Accordo Multiregionale;
PRESO ATTO che il piano finanziario è stato rimodulato in sede di Tavolo Istituzionale con procedura scritta avviata dall'A.d.G. con nota n. 20944 del 26.10.2017 e conclusasi con nota n. 21595 del 8.11.2017, nonché successivamente confermato in sede di Comitato di Sorveglianza di data 27.11.2017;
VISTA la deliberazione n. 602 del 15 marzo 2018 con la quale la Giunta regionale prende atto delle modifiche al piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, come definite per singola misura dal Tavolo Istituzionale con la citata procedura conclusasi con nota dell'A.d.G n. 21595 del 8.11.2017;
STABILITO che il Servizio caccia e risorse ittiche, in ragione delle specifiche competenze, è Autorità di Gestione dell'Organismo intermedio FVG per l'attuazione delle misure di propria competenza nell'ambito del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020 e che il Direttore del Servizio è Referente dell'Autorità di Gestione nazionale;
CONSIDERATO che il Tavolo Istituzionale, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha approvato i documenti necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul territorio nazionale tra i quali le Linee Guida di ammissibilità delle Spese e le disposizioni attuative di misura per l'attuazione delle misure a gestione regionale;
CONSTATATO che il Tavolo Istituzionale nelle successive sedute ha rivisto ed aggiornato le citate disposizioni attuative di misura;
CONSIDERATO che detti documenti, rappresentano gli elementi necessari per la predisposizione dei bandi da parte dell'A.d.G. e degli O.I. per le misure di propria competenza;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 1272 del 7.07. 2017 di approvazione del bando Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", della priorità 5 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma finanziario FEAMP, pubblicata sul I Supplemento Ordinario n. 22 del 19.07.2017 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 19.07.2017;
PRESO ATTO che il bando approvato con la sopracitata delibera (allegato A) prevede che le domande di contributo dovranno essere inviate entro il 2.10.2017;
VISTE le istanze di contributo presentate, con riferimento al bando di cui alla Mis. 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" per le quali è stato accertato che sono pervenute entro il termine sopra stabilito;
VISTE le richieste di integrazioni inviate ai richiedenti dei finanziamenti ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 7/2000 in data 22/12/2017;
ATTESO che le citate richieste di integrazioni inviate ai richiedenti dei finanziamenti, hanno prodotto l'effetto di sospendere il termine di conclusione del procedimento;
VISTE le note prot. nn. 0025232 e 0025233 di data 29.12.2017 con le quali il Responsabile dell'Autorità di Gestione del Programma ha comunicato la conclusione della procedura scritta in corso, prevista dal Regolamento interno del Tavolo Istituzionale previsto dall'Accordo Multiregionale sopracitato, e la con-

seguente modifica delle disposizioni attuative con la previsione "di escludere dalle aree ammissibili al Programma FEAMP 2014-2020 le Zone Vulnerabili dai Nitrati di origine agricola, designate ai sensi della Direttiva comunitaria n. 91/676/CEE";
PRESO ATTO che la citata modifica delle disposizioni attuative con la previsione "di escludere dalle aree ammissibili al Programma FEAMP 2014-2020 le Zone Vulnerabili dai Nitrati di origine agricola, designate ai sensi della Direttiva comunitaria n. 91/676/CEE" comporta la necessità di verificare l'eventuale ammissibilità delle istanze pervenute;
VISTA la nota prot. n. 002169 del 15/01/2018 del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale è stata richiesta la collaborazione al Servizio competitività sistema agroalimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, in quanto competente in materia di "Nitrati di origine agricola" al fine di valutare in merito ai progetti di intervento presentati a valere sulla Mis. 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", del bando approvato con DGR 1272 del 7/07/2017:
- se tali progetti rientrano nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;
- se risultano coerenti con il regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotatati nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati (programmi d'azione) di cui al DPReg. n. 03/Pres. del 11 gennaio 2013;
- se interferiscono in modo significativo con gli obiettivi della Direttiva 91/676/CEE;
VISTE le comunicazioni di sospensione del termine del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della L.R. 7/2000, inviate ai richiedenti per effetto della richiesta di cui sopra;
VISTA la nota prot. n. 0011888 di data 26/02/2018 del Servizio competitività sistema agroalimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche che individua l'elenco dei progetti localizzati all'interno delle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, presentati a valere sul bando Mis. 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura";
ATTESO che in data 27 febbraio 2018 il Tavolo Istituzionale ha previsto per diverse misure tra cui la misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" la modifica delle disposizioni attuative con l'eliminazione dell'esclusione degli interventi ricadenti in Zone Vulnerabili dai Nitrati di origine agricola, designate ai sensi della Direttiva comunitaria n. 91/676/CEE;
PRESO ATTO del rigetto dell'istanza, inviata dalla Società ALMAR - Acquacoltura Lagunare Marinetta Società cooperativa agricola a.r.l. pervenuta il 29/09/2017, e protocollata con n. AGFOR-GEN-2017-0055252 di data 29/09/2017, comunicato con nota prot. n. 17378 di data 19.3.2018 in quanto progetto con documentazione non completa ai fini della valutazione tecnica e congruità economica;
CONSTATATO che in data 23 marzo 2018 il Tavolo Istituzionale ha approvato il verbale inerente la precedente seduta, tenutasi in data 27 febbraio 2018, a seguito del quale sono modificate le disposizioni attuative con l'eliminazione, per diverse misure tra cui la misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", della esclusione degli interventi ricadenti in Zone Vulnerabili dai Nitrati di origine agricola, designate ai sensi della Direttiva comunitaria n. 91/676/CEE;
VISTI i verbali istruttori di finanziamento e relative check list redatti per ciascuna istanza di finanziamento dai responsabili di istruttoria e controfirmati dal responsabile del procedimento;
RITENUTO di dare corso all'approvazione della graduatoria relativa al bando approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 1272 del 7.7.2017 inerente la Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" redatta in conformità alle informazioni contenute nei citati verbali istruttori, come individuata dall'allegato A) al presente decreto, a seguito dell'acquisizione, con protocollo in entrata al n. 19813 di data 28.3.2018, del verbale del Tavolo Istituzionale tenutosi in data 27 febbraio 2018;
VISTA la sopracitata Delibera di Giunta Regionale di approvazione del bando afferente la Mis. 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", che assegna risorse pari ad € 2.480.497,00 afferenti al Reg. (UE) n. 508/2014 art. 69;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso";
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione 2018-2020);
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 - approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018";

DECRETA

Per quanto in premessa:

Art. 1

È approvata la graduatoria relativa al bando approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 1272 del 7.7.2017 inerente la Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", di cui all'Allegato A) al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di contributo pari a € 1.875.070,00;

Art. 2

La spesa a favore delle ditte comprese nella graduatoria di cui all'art. 1 è prenotata per un importo complessivo di € 1.875.070,00 (unmilioneottocentosettantacinquemilasettanta/00) di cui € 937.535,00 di cofinanziamento comunitario, € 656.274,50 di cofinanziamento statale e di € 281.260,50 di cofinanziamento regionale;

Art. 3

L'importo complessivo di € 1.875.070,00 (unmilioneottocentosettantacinquemila-settanta/00) di cui al precedente art. 2 è posto a carico dei seguenti capitoli di spesa in conto capitale (IV livello PdC U.2.03.03.03.000) del bilancio pluriennale 2018-2020 e per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 43, comma 1, della L.R. 21/2007, in conto competenza 2018:

- capitolo 6623 per un importo di € 937.535,00
(novecentotrentasettemilacinquecentotrentacinque/00) - quota UE;
- capitolo 6622 per un importo di € 656.274,50
(seicentocinquantaseimiladuecentosettantaquattro/50) - quota Stato;
- capitolo 6624 per un importo di € 281.260,50
(duecentottantunomiladuecentosessanta/50) - quota Regione;

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it);

Art. 5

Per quanto riguarda le imputazioni contabili e tutti gli eventuali codici previsti dalla normativa vigente si rinvia all'allegato contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Udine, 28 marzo 2018

CRISTANTE

ALLEGATO 1

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE - MISURA 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"													
POSIZIONE	N° IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO (CODICE FEAMP)	NOMINATIVO DEL BENEFICIARIO/ RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	TITOLO DEL PROGETTO	LUOGO DELL'INVESTIMENTO	SPESA RICHIESTA	SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO	QUOTA CONTRIBUTO COMUNITARIO	QUOTA CONTRIBUTO STATALE	QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE	TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO	NOTE
1	**030/TPA/17**	Madia s.p.a.	03498110281	Ampliamento reparto ittico	Via Maniago, 55 33080 San Quirino (PN)	€ 1.262.832,04	**€ 1.255.509,84**	€ 313.875,00	€ 219.712,50	€ 94.162,50	**€ 627.750,00**	**3,70**	Domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante più giovane a parità di punteggio
2	**029/TPA/17**	Jolanda de Colo' s.p.a.	02428010306	Ampliamento del reparto pesce, realizzazione di una cella BT e acquisto di dotazioni e macchinari per la lavorazione del prodotto ittico	Via I maggio, 21 33057 Palmanova (UD)	€ 1.114.705,46	**€ 1.114.705,46**	€ 278.675,00	€ 195.072,50	€ 83.602,50	**€ 557.350,00**	**3,70**	Domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante meno giovane a parità di punteggio
3	**031/TPA/17**	Friultrota di Pighin s.r.l	01318570304	Ampliamento, acquisto macchinari e iniziative di brand management	Via Aonedis, 10 33038 San Daniele del Friuli (UD)	€ 841.436,69	**€ 841.436,69**	€ 210.355,00	€ 147.248,50	€ 63.106,50	**€ 420.710,00**	**3,40**	
4	**032/TPA/17**	La Trute Società Agricola di Vidotti Giuliano & C. SNC	01412300301	Ristrutturazione di immobile adibito ad attività lavorazione trote allevate	Loc. Peschiera, SNC 33020 Sutrio (UD)	€ 359.319,55	**€ 356.469,55**	€ 89.115,00	€ 62.380,50	€ 26.734,50	**€ 178.230,00**	**3,00**	
5	**033/TPA/17**	Società Agricola Sterpo s.p.a.	00461940306	Miglioramento di prodotti, processi e sistema di gestione attraverso l'acquisto di nuovi impianti e macchine per il laboratorio di trasformazione dei prodotti ittici	Via Sterpo, 70 Loc. Sivigliano 33061 Rivignano Teor (UD)	€ 182.667,60	**€ 182.067,60**	€ 45.515,00	€ 31.860,50	€ 13.654,50	**€ 91.030,00**	**2,70**	
							€ 3.750.189,14	€ 937.535,00	€ 656.274,50	€ 281.260,50	**€ 1.875.070,00**		

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE - MISURA 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"						
N° IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO (CODICE FEAMP)	NOMINATIVO DEL BENEFICIARIO/ RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	TITOLO DEL PROGETTO	LUOGO DELL'INVESTIMENTO	SPESA RICHIESTA	MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'
028/TPA/17	ALMAR - Acquacoltura Lagunare Marinetta Società cooperativa Agricola a r.l.	01913480305	Realizzazione di un nuovo stabilimento in Marano Lagunare (UD) da adibire a CDM e CSM finalizzato al miglioramento dei processi produttivi aziendali	Casali Spingion, n.3 33050 Marano Lagunare (UD)	€ 1.880.000,00	Progetto con documentazione non completa ai fini della valutazione tecnica e congruità economica

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Sergio Cristante

18_15_1_DDS_COMP SIST AGROAL_1446_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro-alimentare 30 marzo 2018, n. 1446

Proroga termine per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale alla tipologia di intervento 7.4.1. "Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTA la decisione C(2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 (Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Presa d'atto della versione 1), con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1436 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. versione 2.0. presa d'atto).;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2018) 666 final del 31/1/2018;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2018 n. 359 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. versione 6.0 presa d'atto).;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2017, n. 2301 di approvazione del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 7.4.1. "Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale";
ATTESO che il termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando di cui all'oggetto è stato fissato al 5/4/2018;
CONSIDERATO che l'applicativo per l'inserimento della domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del sistema informatico agricolo nazionale SIAN è in fase di perfezionamento e che, da parte di alcuni potenziali beneficiari, è stata manifestata la necessità di dilazionare la scadenza del termine di presentazione delle domande;
RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine di presentazione delle domande al fine di soddisfare le legittime richieste dei soggetti potenziali beneficiari;
ATTESO che il bando individua nel Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche la struttura deputata alla concessione della proroga del termine di presentazione;
RITENUTO pertanto opportuno modificare il termine di chiusura del bando prorogando il termine per la presentazione delle domande al 27 aprile 2018;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Per le motivazione esposte in premessa, il termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla tipologia di intervento 7.4.1 "Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale" è prorogato al giorno 27 aprile 2018.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 30 marzo 2018

URIZIO

18_15_1_DDS_COMP SIST AGROAL_1448_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro-alimentare 30 marzo 2018, n. 1448

Reg. (CE) n. 555/2008, Regg. (UE) n. 1308/2013, n. 1149/2016 e n. 1150/2016. DM 10 agosto 2017, n. 60710. DM 29 settembre 2017, n. 70468. OCM vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi". Campagna 2017/2018. Modifica graduatoria dei progetti multiregionali con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI:
- il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare il titolo II, capo II, Sezione I, articolo 4 - Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed in particolare l'articolo 45 che contiene, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi;
- il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, recante mo-

dalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo relativo al periodo di programmazione 2014-2018, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero) alla Commissione della Unione Europea in data 1° marzo 2017;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 agosto 2017, n. 60710, relativo a "OCM vino - Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" (di seguito decreto ministeriale n. 60710/2017);
- il decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero 29 settembre 2017, n. 70468, relativo a "OCM vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017" (di seguito decreto direttoriale n. 70468/2017);
- il decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero 20 marzo 2017, n. 1715, con il quale è stata definita la ripartizione della dotazione finanziaria del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino, relativa all'anno 2018, con il quale alla Regione Friuli Venezia Giulia è stato assegnato l'importo di euro 2.960.315,00, quale quota regionale da destinare alle iniziative della Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi";
VISTA la delibera della Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1990 con la quale viene definito l'Avviso per la presentazione dei progetti regionali e multiregionali OCM vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - campagna 2017/2018, nonché viene data attuazione ai citati decreti ministeriali e istituito il Comitato di valutazione (di seguito Comitato) di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto ministeriale n. 60710/2017;
VISTO il proprio decreto n. 6626/AGFOR del 4 dicembre 2017, con il quale è stata approvata la graduatoria dei due progetti multiregionali con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia predisposta dal Comitato nella seduta del 29 novembre 2017 e con il quale sono stati dichiarati ammessi a finanziamento per quanto riguarda la disponibilità finanziaria relativa al Friuli Venezia Giulia i due progetti come di seguito:

POS.	PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	COSTO TOTALE PROGETTO AMMESSO €	CONTRIBUTO A CARICO FVG €	PUNTI
1	COSTITUENDA ATI CON CAPOFILA GENAGRICOLA SPA	W.W.T. WORLD WINE TUOR	577.675,56	19.957,60	31
2	COSTITUENDA ATI LE REGIONI DEL VINO	WINES FROM ITALY	1.111.107,00	50.220,85	31

VISTA la nota di data 7 febbraio 2018, prot. n. 7578, con la quale l'azienda agricola Isola Augusta di Massimo Bassani rinuncia alla partecipazione, in qualità di mandante, alla costituenda ATI con capofila Genagricola spa nonché al sostegno comunitario previsto nell'ambito del progetto multiregionale con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia dal titolo "W.W.T World Wine Tour", approvato dal Comitato nella citata seduta del 29 novembre 2017;
VISTA la nota di data 7 febbraio 2018, prot. n. 7565, con la quale Genagricola spa comunicava la necessità di modificare la compagine della costituenda ATI, inizialmente prevista nel progetto multiregionale in argomento, a seguito della sopra citata rinuncia da parte dell'azienda agricola Isola Augusta di Massimo Bassani;
CONSIDERATO, inoltre, che con tale nota il capofila precisava che la nuova compagine prevedeva il subentro dell'azienda agricola Ca di Bon di Luca Bon alla citata azienda agricola Isola Augusta di Massimo Bassani e che tale subentro non modificava il progetto inizialmente presentato e approvato dal Comitato nella seduta del 29 novembre 2017, mantenendo le stesse caratteristiche in relazione al budget totale, budget per azienda, piano di finanziamento, paesi interessati, azioni da realizzare e obiettivi da perseguire e che nemmeno il punteggio assegnato dal Comitato veniva modificato da questa nuova situazione;
PRESO ATTO che il Comitato, nella seduta del 13 febbraio 2018, ha esaminato ed approvato la modifica richiesta da Genagricola spa relativa alla sostituzione nella compagine della costituenda ATI del mandante Isola Augusta di Massimo Bassani con l'azienda agricola Ca di Bon di Luca Bon;
CONSIDERATO che, con propria nota prot. n. 9238 del 14 febbraio 2018, lo scrivente Servizio comunicava, al Ministero, ad Agea e, per conoscenza, alla costituenda ATI Genagricola spa, le determinazioni assunte dal Comitato nella citata seduta del 13 febbraio 2018 in merito alla modifica della composizione della costituenda ATI con capofila Geneagricola spa;
PRESO ATTO che in data 20 febbraio 2018, con nota prot. n. 11999, il Ministero, con riferimento alla

citata nota prot. n. 9238/2018, comunicava che, in base a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, all'art. 48, comma 9, "è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta", specificando che, secondo quanto statuito dall'Adunanza Plenaria n. 8/2012 del Consiglio di Stato, il recesso di una delle società aderenti a un raggruppamento temporaneo è consentito "a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò avvenga per esigenze organizzative proprie dell'A.T.I. o Consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'A.T.I. venuto meno per effetto dell'operazione riduttiva";
PRESO ATTO che con propria nota prot. n. 11248 del 22 febbraio 2018, lo scrivente Servizio riscontrava la citata nota ministeriale n. 11999/2018 comunicando che:
- il Comitato, nel ritenere accoglibile la modifica di cui trattasi, si è basato sui contenuti e sui dettami dei decreti ministeriali n. 60710/2017 e n. 70468/2017 inerenti l'OCM vino - "Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi";
- in particolare il decreto ministeriale n. 60710/2017, all'articolo 14 - Variazione del progetto e modifiche del beneficiario, specifica quali sono le variazioni che possono o meno apportare i beneficiari. Per beneficiario però vanno intesi, come definiti all'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 60710/2017, "i soggetti, di cui all'art. 3 comma 1, il cui progetto è risultato idoneo e ammissibile a contributo al termine dell'istruttoria effettuata da ciascuna Autorità competente e che hanno stipulato il contratto con Agea". Nel caso di cui trattasi, alla data del 13 febbraio 2018 (seduta di approvazione della modifica da parte del Comitato), l'ATI non era ancora stata costituita e nemmeno era stato stipulato il relativo contratto con Agea: di conseguenza la dizione di beneficiario non era ancora applicabile e pertanto il Comitato ha ritenuto di poter accogliere tale modifica senza ricadere nelle fattispecie previste dal citato articolo 14 del decreto ministeriale n. 60710/2017;
E SEGNANDO che i richiami effettuati dal Ministero al Codice dei contratti pubblici, non risultavano pertinenti in riferimento alla specifica materia trattata dalla Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", confermando, infine, la scelta di poter accettare la sostituzione di uno dei componenti dell'ATI, che alla data della stessa nota, era stata peraltro appena costituita;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 14457 del 1 marzo 2018, il Ministero riteneva di non poter accettare le osservazioni formulate dalla Regione in quanto ribadiva quanto precedentemente comunicato e previsto dall'art. 48, comma 9 del d.lgs. 50/2016, ovvero che "è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta", motivando l'applicazione di tale disposizione per analogia, per questo tipo di procedimento, in mancanza di esplicita previsione normativa, in quanto essa tutela i principi generali di concorrenza, di parità di trattamento e non discriminazione. Con la stessa nota il Ministero confermava che "non sono ammesse modifiche alle compagini di ATI fino alla stipula del contratto tra beneficiario selezionato ed Agea a meno che tali modifiche comportino esclusivamente il recesso di una delle società aderenti a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò avvenga per esigenze organizzativa proprie dell'ATI o Consorzio e non invece per eludere la legge di gara, e in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'ATI venuto meno per effetto dell'operazione riduttiva (Cons. di stato, Ad. Plen. 8/2012)", concludendo che comunque non avrebbe partecipato con i fondi della riserva di quota nazionale al cofinanziamento del progetto;
VISTO il decreto n. 15966 del Ministero del 6 marzo 2018 che ribadiva "che non avrebbe compartecipato, con fondi della riserva di quota nazionale, al cofinanziamento del progetto multiregionale in questione, in quanto la modifica della compagine dell'ATI non è consentita nella fase compresa tra la presentazione dei progetti di promozione e la contrattualizzazione dei soggetti proponenti" e provvedeva all'attribuzione delle risorse ai progetti multiregionali a livello nazionale, non destinando alcuna quota al progetto in argomento;
VISTO il verbale della seduta del Comitato del 29 marzo 2018 con il quale lo stesso, considerato che:
- in base a quanto esposto dal Ministero la modifica della compagine dell'ATI non è consentita nella fase compresa tra la presentazione dei progetti di promozione e la contrattualizzazione dei soggetti proponenti e la modifica stessa costituisce causa di esclusione;
- in base a quanto precisato dal Ministero, non sono ammesse modifiche alle compagini di ATI fino alla stipula del contratto tra beneficiario selezionato ed Agea a meno che tali modifiche comportino esclusivamente il recesso di una delle società aderenti a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò avvenga per esigenze organizzativa proprie dell'ATI, mentre nel caso in questione il recesso dell'azienda agricola Isola Augusta di Massimo Bassani non è avvenuto per esigenze organizzativa proprie dell'ATI;
RITIENE di:
- modificare, alla luce delle indicazioni ministeriali, la propria decisione assunta in data 13 febbraio 2018

ritenendo inammissibile la sostituzione dell'azienda agricola Isola Augusta di Massimo Bassani con l'azienda agricola Ca di Bon di Luca Bon e di conseguenza anche il relativo progetto;
- escludere dal finanziamento il progetto multiregionale con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia dal titolo "W.W.T World Wine Tour" presentato dal capofila dell'ATI Genagricola spa, relativamente alle quote di competenza delle Regioni coinvolte;
- riformulare la graduatoria dei progetti multiregionali, già approvata nella seduta del Comitato del 29 novembre 2017 e recepita nel decreto del direttore di Servizio n. 6626/AGFOR del 4 dicembre 2017, come di seguito:

POS	PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	PUNTI	SPESA AMMESSA €	CONTRIBUTO TOTALE AMMESSO €	CONTRIBUTO A CARICO FVG €
1	COSTITUENDA ATI LE REGIONI DEL VINO CON CAPOFILA MARCO FELLUGA SRL	WINES FROM ITALY	31	1.111.107,00	499.998,00	50.220,85

- dare mandato al direttore dello scrivente Servizio di provvedere alla conseguente modifica del decreto n. 6626/AGFOR del 4 dicembre 2017 relativo all'approvazione dei progetti multiregionali con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia e all'ammissibilità a finanziamento per quanto riguarda la disponibilità finanziaria relativa al Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di procedere con la modifica della graduatoria di cui all'allegato A) del citato proprio decreto n. 6626/2017;
VISTO il decreto del Ministero n. 16343 del 7 marzo 2018 il quale stabilisce che il termine ultimo entro cui devono essere stipulati i contratti tra Agea ed i beneficiari è il 30 marzo 2018;
CONSIDERATA, quindi, la necessità di provvedere tempestivamente all'adozione del presente provvedimento per consentire di rimettere a disposizione delle Regioni coinvolte le risorse finanziarie inizialmente attribuite al progetto multiregionale in argomento;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di recepire le determinazioni del Comitato di valutazione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 agosto 2017, n. 60710 - "OCM vino - Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" assunte nella seduta del 29 marzo 2018, in relazione:
- all'inammissibilità della sostituzione dell'azienda agricola Isola Augusta di Massimo Bassani con l'azienda agricola Ca di Bon di Luca Bon nella compagine dell'ATI con capofila Genagricola spa e di conseguenza anche del relativo progetto multiregionale dal titolo "W.W.T. World Wine Tour";
- all'esclusione dal finanziamento del progetto multiregionale sopra citato relativamente alle quote di competenza delle Regioni coinvolte;
- alla riformulazione della graduatoria dei progetti multiregionali con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia, già approvata nella seduta del Comitato del 29 novembre 2017 e recepita nel proprio decreto n. 6626/AGFOR del 4 dicembre 2017.
2. Di modificare la graduatoria dei progetti multiregionali con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia di cui al proprio decreto n. 6626/AGFOR del 4 dicembre 2017, come indicato all'Allegato A) al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di confermare l'ammissione a finanziamento per quanto riguarda la disponibilità finanziaria relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia del progetto multiregionale ricompreso nell'Allegato A).
4. Di trasmettere il presente decreto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad Agea e alle altre Regioni coinvolte.
5. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
Udine, 30 marzo 2018

URIZIO

ALLEGATO A - PROGETTI MULTIREGIONALI CON CAPOFILA FRIULI VENEZIA GIULIA

Posizione graduatoria	Punteggio	Soggetto proponente	Ragione sociale soggetto partecipante	P.IVA o C.F.	Paese terzo o mercato del Paese terzo	Importo progetto	Importo totale progetto richiesto	Importo totale progetto ammesso	Importo totale contributo richiesto	Importo contributo MIPAAF	Importo contributo richiesto REGIONI		Importo contributo ammesso REGIONI	
1	31	ATI LE REGIONI DEL VINO CON CAPOFILA MARCO FELLUGA SRL	MARCO FELLUGA SRL	00382030310	USA	€ 168.981,26	€ 1.111.107,00	€ 1.111.107,00	€ 76.041,45	€ 249.999,00	**FRIULI VENEZIA GIULIA**	**€ 50.220,85**	**FRIULI VENEZIA GIULIA**	**€ 50.220,85**
					CINA	€ 26.896,66			€ 12.103,49		VENETO	€ 40.606,46	VENETO	€ 40.606,46
					SINGAPORE	€ 18.831,12			€ 8.474,00		PIEMONTE	€ 85.334,21	PIEMONTE	€ 85.334,21
					MALESIA	€ 8.495,03			€ 3.822,76		UMBRIA	€ 25.085,32	UMBRIA	€ 25.085,32
			ADAMI SRL	01841380262	USA	€ 173.579,76			€ 78.110,89		ABRUZZO	€ 48.752,16	ABRUZZO	€ 48.752,16
					CANADA	€ 6.893,41			€ 3.102,04		**TOTALE**	€ 249.999,00	**TOTALE**	€ 249.999,00
			AZIENDA AGRICOLA PAOLO SARACCO	SRCPLA64B15L219U	USA	€ 57.476,74			€ 25.864,53					
					CANADA	€ 5.744,51			€ 2.585,03					
					CINA	€ 45.977,19			€ 20.689,73					
					GIAPPONE	€ 11.490,87			€ 5.170,89					
					TAIWAN	€ 2.296,84			€ 1.033,58					
					SINGAPORE	€ 5.741,20			€ 2.583,54					
			SOC. AGR. LA RAIA SS	01998450066	USA	€ 111.504,88			€ 50.177,19					
					CANADA	€ 20.680,23			€ 9.306,10					
					CINA	€ 64.368,06			€ 28.965,63					
					GIAPPONE	€ 17.236,30			€ 7.756,34					
					TAIWAN	€ 17.226,29			€ 7.751,83					
					SINGAPORE	€ 19.520,06			€ 8.784,03					
			AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI SRL	00947060687	CANADA	€ 43.773,16			€ 19.697,92					
					CINA	€ 37.931,18			€ 17.069,03					
					GIAPPONE	€ 75.265,19			€ 33.869,34					
					TAIWAN	€ 31.007,33			€ 13.953,30					
					MALESIA	€ 28.699,41			€ 12.914,73					
			ARNALDO CAPRAI SOCIETA' AGRICOLA SS	01248500546	CANADA	€ 5.744,51			€ 2.585,03					
					CINA	€ 100.000,38			€ 45.000,17					
					GIAPPONE	€ 5.745,43			€ 2.585,45					

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.

18_15_1_DDS_ENER_1349_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 27 marzo 2018, n. 1349. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12, LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile denominato imp. fotovoltaico Poiana - kWp 702 - Loc. San Nicolò, Comune di Manzano. Modifica all'art. 10 del decreto n. 2177, del 28.09.2012 e del successivo decreto n. 2006, del 26.08.2013, art. 1. Proponente: Acquedotto Poiana Spa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

VISTA la Legge Regionale 11 ottobre 2012, n. 19 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti";

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Il termine per terminare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse, di cui all'art. 10 del decreto n. 2177 del 28.09.2012, così come modificato dall'art. 1 del decreto n. 2006 del 26.08.2013, viene prorogato di un anno, fino al 29.04.2019. Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni e le eventuali condizioni di efficacia già riportate nel decreto sopra citato.

(omissis)

CACCIAGUERRA

18_15_1_DDS_FUN PUB_1135_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio funzione pubblica 28 marzo 2018, n. 1135

Selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed eventuali titoli, per l'assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista turistico culturale, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per le funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena; approvazione graduatoria definitiva.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'avviso prot. n.15626 del 31 luglio 2017 di selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed eventuali titoli, per l'assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista turistico culturale, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per le funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena, pubblicato sul BUR n.33 del 16 agosto 2017;

VISTO il proprio decreto n.2566/DGEN del 19 ottobre 2017 con cui sono stati individuati i candidati ammessi ed esclusi dalla partecipazione alla selezione di cui trattasi;

VISTO il decreto del Direttore generale n.2705/DGEN del 6 novembre 2017, con cui è stata nominata la Commissione valutatrice della selezione di cui trattasi;

VISTO il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il "Regolamento di accesso all'impiego regionale",

e s.m.i.;
ATTESO che la Commissione valutatrice, con nota pervenuta alla Direzione generale il 19 marzo 2018, ha trasmesso al responsabile del procedimento i verbali delle operazioni effettuate;
PRESO ATTO delle risultanze della procedura di cui trattasi;
PRESO ATTO in particolare dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, suddivisi per prove scritte, titoli e prova orale, riportati nell'allegato sub N al verbale n.6 dell'8 marzo 2018;
PRESO ATTO che le candidate Katja Hrvatic e Laura Sgubin hanno ottenuto il medesimo punteggio complessivo di 84 punti;
ATTESO che, a parità di merito, si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 3, comma 7, della legge n.127/1997, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge n.191/1998, come previsto dall'articolo 23, comma 4, del citato Regolamento di accesso all'impiego regionale;
VISTI i titoli di preferenza dichiarati dalle candidate Katja Hrvatic e Laura Sgubin;
RITENUTO di approvare, a seguito dell'applicazione dei titoli di preferenza previsti dalle norme succitate, la graduatoria definitiva della selezione pubblica di cui trattasi e di dichiarare i candidati vincitori e gli idonei;
VISTA la L.R. 9 dicembre 2016, n.18;
ATTESA la vacanza dell'incarico di Direttore del Servizio funzione pubblica della Direzione generale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPReg. n. 0277/PRES del 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 20, ai sensi del quale al Vicedirettore centrale preposto ad un'Area spetta l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei Direttori dei Servizi ricompresi nell'Area, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;
VISTI i vigenti Contratti collettivi regionali di lavoro per il personale regionale di area non dirigenziale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato:
1. di approvare la graduatoria definitiva della selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed eventuali titoli, per l'assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista turistico culturale, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per le funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena, di cui all'allegato A), che fa parte integrante del presente decreto;
2. di dichiarare vincitori della selezione di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego e di quelli previsti dall'avviso, i candidati di cui all'allegato B), che fa parte integrante del presente decreto;
3. di dichiarare idonei della selezione di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego e di quelli previsti dall'avviso, i candidati di cui all'allegato C), che fa parte integrante del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 marzo 2018

D'ANGELO

Allegato A

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed eventuali titoli, per l'assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista turistico culturale, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per le funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena

Graduatoria definitiva

N.	COGNOME	NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	TITOLO DI PREFERENZA
1	VELISE	Aleksandra	TRIESTE	02/09/1986	93	
2	PACLICH	Fedra	TRIESTE	01/08/1966	90	
3	SGUBIN	Laura	TRIESTE	26/07/1979	84	DPR 487/1994, art.5, comma 4, punto 18
4	HRVATIC	Katja	TRIESTE	07/03/1986	84	DPR 487/1994, art.5, comma 5, lett. b
5	TUTA	Tanja	TRIESTE	23/08/1982	79	

Allegato B

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed eventuali titoli, per l'assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista turistico culturale, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per le funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena

Candidati vincitori

N.	COGNOME	NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	VELISE	Aleksandra	TRIESTE	02/09/1986
2	PACLICH	Fedra	TRIESTE	01/08/1966
3	SGUBIN	Laura	TRIESTE	26/07/1979

Allegato C

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed eventuali titoli, per l'assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista turistico culturale, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per le funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena

Candidati idonei

N.	COGNOME	NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	HRVATIC	Katja	TRIESTE	07/03/1986
2	TUTA	Tanja	TRIESTE	23/08/1982

18_15_1_DDS_GEOL_1306_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 26 marzo 2018, n. 1306. (Estratto)

Rd. 1443/1927, DPR 382/1994. Comune di Tarvisio. Permesso di ricerca di acque termali denominato "Tarvisio" individuato prevalentemente nella zona dei fondovalle a partire dall'abitato di Camporosso fino al settore nord-orientale del Comune di Tarvisio (UD). Rilasciato con decreto n. SGEO/1 - 492 - Amt/47 di data 31 marzo 2015. Proroga.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale);

(omissis)

VISTO il decreto del Direttore del Servizio geologico n. n. SGEO/1 - 492 - Amt/47 di data 31 marzo 2015 con il quale è stato rilasciato al Comune di Tarvisio, con sede legale in via con sede in via Roma, n. 3, cap. 33018 Tarvisio, (UD), codice fiscale e Partita Iva n. 00251670303 il permesso di ricerca di acque termali denominato "Tarvisio", su una superficie di circa 385 ettari, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento;

VISTA l'istanza presentata in data 23 febbraio 2018 ed integrata in data 7 marzo 2018 con la quale il permissionario ha richiesto la proroga di tre anni del permesso di ricerca;

(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è concessa al Comune di Tarvisio, con sede legale in via Roma, n. 3, cap. 33018 Tarvisio, (UD), codice fiscale e Partita Iva n. 00251670303, ai sensi dell'articolo 9 del d.P.R. 382/1994, la proroga del permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato "Tarvisio" in Comune di Tarvisio (UD), su una superficie di circa 385 ettari, già rilasciato con decreto n. SGEO/1 - 492 - Amt/47 di data 31 marzo 2015, per un periodo di tre anni senza interruzioni o modifiche dei termini temporali riferiti al permesso di ricerca vigente.

(omissis)

Trieste, 26 marzo 2018

FATTOR

18_15_1_DDS_PROG GEST_2287_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 marzo 2018, n. 2287

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2017" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766, del 28/04/2017. Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia. Avviso di cui al decreto n. 6578/LAVFORU, del 07/08/2017. Approvazione e prenotazione fondi operazioni presentate nello sportello del mese di gennaio 2018.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2017;
VISTO il DPReg. n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni " Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale POR del fondo sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 20/07/2016;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2017", di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 Aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 6578/LAVFORU del 7 agosto 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2017, con il quale è stato emanato l'Avviso per la realizzazione delle operazioni a valere sull'asse 3 -Fondo sociale europeo, Programma Operativo regionale 2014/2020, PPO2017, Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia, di seguito "Avviso";
VISTO il decreto n. 9813/LAVFORU del 14/11/2017 di modifica al decreto n. 6578/LAVFORU del 7 agosto 2017;
PRECISATO che le operazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica della Struttura attuatrice lavoro@certregione.fvg.it entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno di ciascun mese di operatività dello sportello ed entro il termine ultimo del 28 febbraio 2018, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni relative ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati ammontano ad Euro 2.082.201,21 di cui Euro 250.000,00 sono destinate alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia con graduatoria separata;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015 come da ultimo modificato con Delibera di giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017;
VISTO il decreto n. 689/LAVFORU del 16/02/2018 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice delle operazioni presentate;
VISTE le operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia, presentate dal 1° gennaio al 31 gennaio 2018;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni, formalizzando le risultanze finali nel verbale del 15/03/2018, acquisito e validato in data 22/03/2018;
PRESO ATTO che dal citato verbale emerge che sono state presentate n. 35 operazioni di cui tutte sono risultate ammissibili alla valutazione;
PRESO ATTO che 34 delle 35 operazioni ammissibili sono risultate approvate, mentre 1 non è stata approvata in quanto non ha raggiunto la soglia minima di punteggio previsto pari a 65;
PRESO ATTO che la valutazione comparativa delle stesse determina la graduatoria delle operazioni approvate e non approvate di cui agli allegati 1 e 2 parte integrante;
CONSIDERATO che l'allegato 1 prevede l'approvazione e l'ammissione a finanziamento di 34 operazioni per complessivi Euro 185.952,80;
PRECISATO che nessuna delle operazioni presentate è destinata alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso Euro
3241	15.041,91
3242	35.097,82
3243	50.139,76
3245	12.851,00
3246	29.985,66
3247	42.836,65

RICHIAMATO il decreto 1121/LAVFORU del 27/02/2018, dal quale risulta una disponiblità finanziaria residua di Euro 1.693.946,49;
PRECISATO che, a seguito del presente decreto, risulta una disponibilità finanziaria residua di complessivi Euro 1.507.993,69 di cui Euro 250.000 destinate alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia;
RICORDATO che le operazioni devono concludersi entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante e dell'allegato A parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2700 del 28 dicembre 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati presentate nel mese di gennaio 2018, è approvata la graduatoria delle operazioni approvate e finanziate di cui all'alleato 1 parte integrante del presente decreto.
2. L'allegato 1 prevede l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 34 operazioni, di cui nessuna riguardante i lavoratori dell'Alta Carnia, riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati per complessivi Euro 185.952,80.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A parte integrante, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale come di seguito specificato e come precisato nell'allegato contabile parte integrante:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso Euro
3241	15.041,91
3242	35.097,82
3243	50.139,76
3245	12.851,00
3246	29.985,66
3247	42.836,65

Le operazioni devono concludersi entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante e dell'allegato A parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 marzo 2018

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420QLO17PS52

FSE 2014/2020 - RIQUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI SU TEMI DELL'INNOVAZIONE - 2017 ps 52

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	I BIG DATA - METODI E TECNICHE D'USO DEI DATABASE NON RELAZIONALI	FP1808494002	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	9.342,85	6.540,00	87
2	STRUMENTI E METODI DI WEB COPYWRITING	FP1808494003	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	9.342,86	6.540,00	87
3	CHATBOT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE	FP1808494001	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	9.342,86	6.540,00	83
4	PRINCIPI INTRODUTTIVI DI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	FP1808494007	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	9.342,86	6.540,00	81
5	STRUMENTI AVANZATI DI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	FP1808494008	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	9.342,86	6.540,00	81
6	TECNOLOGIE IMMERSIVE PER UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO ORIENTATO AL CLIENTE - TEAM 2	FP1808657014	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	10.900,00	6.540,00	79
7	LA LEAN THINKING PER INNOVARE I PROCESSI GESTIONALI AZIENDALI	FP1808494006	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	9.342,86	6.540,00	78
8	TECNOLOGIE IMMERSIVE PER UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO ORIENTATO AL CLIENTE - TEAM 1	FP1808657003	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	10.900,00	6.540,00	78
9	PROTOTIPAZIONE E PROGETTAZIONE INTEGRATA	FP1808657007	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	9.342,86	6.540,00	78
10	SISTEMI DI PROGETTAZIONE PER PROCESSI DI PRODUZIONE AVANZATI	FP1808657011	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	9.342,86	6.540,00	78
11	STRUMENTI E METODI DI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	FP1808494004	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	9.342,86	6.540,00	77
12	IL NUOVO MODELLO DI BUSINESS ORIENTATO AI SERVIZI E LE SOLUZIONI INNOVATIVE	FP1808288001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2018	5.605,71	3.924,00	76
13	TECNOLOGIE DEI MATERIALI E LORO TRACCIABILITÀ	FP1808657013	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	9.342,86	6.540,00	76
14	RINNOVARE IL SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE	FP1808494009	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	9.342,86	6.540,00	75
15	INNOVAZIONE DI PROCESSO ATTRAVERSO LA GEOMETRIC DESCRIPTION LANGUAGE	FP1808654001	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2018	9.031,43	6.322,00	75
16	TECNOLOGIE IMMERSIVE PER UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO ORIENTATO AL CLIENTE - TEAM 3	FP1808657015	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	10.900,00	6.540,00	75
17	SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE PER LA PROG.NE ED IL MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI PROD.NE-TEAM 1	FP1808657004	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	7.266,67	4.360,00	74
18	SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE PER LA PROG.NE ED IL MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI PROD.NE-TEAM 2	FP1808657005	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	7.266,67	4.360,00	74

19	SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PER L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	FP1808494005	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	9.342,86	6.540,00	73
20	FRAGILITA' DELL'ANZIANO E INNOVAZIONE SOCIALE: NUOVI SCENARI PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED. A	FP1808654002	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2018	4.939,26	2.833,65	71
21	FRAGILITA' DELL'ANZIANO E INNOVAZIONE SOCIALE: NUOVI SCENARI PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED. B	FP1808654003	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2018	4.905,92	2.833,66	71
22	PRATICHE E RELAZIONI NELL'AMBITO DELLA SALUTE MENTALE - C	FP1808637005	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2018	3.911,40	2.615,94	70
23	SISTEMI INFORMATIZZATI PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI FLUSSI DI LAVORO	FP1808657002	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	6.228,57	4.360,00	70
24	ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI LEGATI ALLA FRAGILITÀ DELL'ANZIANO IN UN'OTTICA DI INNOVAZIONE SOC. A	FP1808654004	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2018	9.732,14	5.450,00	69
25	ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI LEGATI ALLA FRAGILITÀ DELL'ANZIANO IN UN'OTTICA DI INNOVAZIONE SOC. B	FP1808654005	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2018	9.688,89	5.450,00	69
26	LA GESTIONE DELLA TRACCIABILITÀ DEI MATERIALI PER SETTORI	FP1808657001	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	6.228,57	4.360,00	69
27	ENGLISH FOR TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT	FP1808637004	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2018	4.671,30	3.269,91	68
28	STRUMENTI E TECNICHE PER LA VENDITA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE	FP1808657008	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	9.342,86	6.540,00	68
29	INNOVAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI COMMERCIALI	FP1808657012	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	9.342,86	6.540,00	68
30	FORMAZIONE DEI TRENI: UNIONE E DISTACCO DEI VEICOLI (MODULO FT-A) - STEP 1	FP1808637001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2018	7.629,72	4.577,83	65
31	FORMAZIONE DEI TRENI: UNIONE E DISTACCO DEI VEICOLI - (MODULO FT-A) - STEP 2	FP1808637002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2018	7.629,72	4.577,83	65
32	FORMAZIONE DEI TRENI: PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI SCORTA AI TRENI (MODULO FT-B)	FP1808637003	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2018	7.629,97	4.577,98	65
33	SOLUZIONI ICT PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA INFORMAZIONI DEL CICLO PRODUTTIVO	FP1808657006	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	7.266,67	4.360,00	65
34	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E GESTIONE DEI CLIENTI - TEAM 2	FP1808657010	SYNTHESI FORMAZIONE	2018	9.342,86	6.540,00	65
				Totale con finanziamento	282.475,50	185.952,80	
				Totale	282.475,50	185.952,80	
				Totale con finanziamento	282.475,50	185.952,80	
				Totale	282.475,50	185.952,80	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE CON PUNTEGGIO INFERIORE A 65

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	Punti
1420QLO17PS52	FP1808657009	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E GESTIONE DEI CLIENTI - TEAM 1	SYNTHESI FORMAZIONE	63

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.03.99.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:	CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3247	QUOTA STATO CAP 3246	QUOTA REGIONE CAP 3245
INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	FP1808654005	ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI LEGATI ALLA FRAGILITÀ DELL'ANZIANO IN UN'OTTICA DI INNOVAZIONE SOC. B	5.450,00	2.725,00	1.907,50	817,50
INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	FP1808654001	INNOVAZIONE DI PROCESSO ATTRAVERSO LA GEOMETRIC DESCRIPTION LANGUAGE	6.322,00	3.161,00	2.212,70	948,30
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1808494002	I BIG DATA - METODI E TECNICHE D'USO DEI DATABASE NON RELAZIONALI	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	FP1808288001	IL NUOVO MODELLO DI BUSINESS ORIENTATO AI SERVIZI E LE SOLUZIONI INNOVATIVE	3.924,00	1.962,00	1.373,40	588,60
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1808494005	SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PER L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	FP1808654002	FRAGILITA' DELL'ANZIANO E INNOVAZIONE SOCIALE: NUOVI SCENARI PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED. A	2.833,65	1.416,82	991,78	425,05
INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	FP1808654003	FRAGILITA' DELL'ANZIANO E INNOVAZIONE SOCIALE: NUOVI SCENARI PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED. B	2.833,66	1.416,83	991,78	425,05
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1808494004	STRUMENTI E METODI DI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1808494009	RINNOVARE IL SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	FP1808654004	ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI LEGATI ALLA FRAGILITÀ DELL'ANZIANO IN UN'OTTICA DI INNOVAZIONE SOC. A	5.450,00	2.725,00	1.907,50	817,50
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1808494006	LA LEAN THINKING PER INNOVARE I PROCESSI GESTIONALI AZIENDALI	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1808494008	STRUMENTI AVANZATI DI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1808494007	PRINCIPI INTRODUTTIVI DI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1808494001	CHATBOT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1808494003	STRUMENTI E METODI DI WEB COPYWRITING		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
Totali per classificazione: U.1.04.03.99.000		**Numero progetti :**	**15**	**85.673,31**	**42.836,65**	**29.985,66**	**12.851,00**

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:	CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3243	QUOTA STATO CAP 3242	QUOTA REGIONE CAP 3241
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657005	SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE PER LA PROG.NE ED IL MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI PROD.NE-TEAM 2	4.360,00	2.180,00	1.526,00	654,00
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657007	PROTOTIPAZIONE E PROGETTAZIONE INTEGRATA	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657003	TECNOLOGIE IMMERSIVE PER UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO ORIENTATO AL CLIENTE - TEAM 1	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657014	TECNOLOGIE IMMERSIVE PER UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO ORIENTATO AL CLIENTE - TEAM 2	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657013	TECNOLOGIE DEI MATERIALI E LORO TRACCIABILITÀ	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657011	SISTEMI DI PROGETTAZIONE PER PROCESSI DI PRODUZIONE AVANZATI	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657004	SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE PER LA PROG.NE ED IL MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI PROD.NE-TEAM 1	4.360,00	2.180,00	1.526,00	654,00
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657010	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E GESTIONE DEI CLIENTI - TEAM 2	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FP1808637005	PRATICHE E RELAZIONI NELL'AMBITO DELLA SALUTE MENTALE - C	2.615,94	1.307,97	915,58	392,39
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657002	SISTEMI INFORMATIZZATI PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI FLUSSI DI LAVORO	4.360,00	2.180,00	1.526,00	654,00
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657001	LA GESTIONE DELLA TRACCIABILITÀ DEI MATERIALI PER SETTORI	4.360,00	2.180,00	1.526,00	654,00
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FP1808637004	ENGLISH FOR TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT	3.269,91	1.634,96	1.144,47	490,48

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657008	STRUMENTI E TECNICHE PER LA VENDITA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657012	INNOVAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI COMMERCIALI		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FP1808637001	FORMAZIONE DEI TRENI: UNIONE E DISTACCO DEI VEICOLI (MODULO FT-A) - STEP 1		4.577,83	2.288,92	1.602,24	686,67
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FP1808637002	FORMAZIONE DEI TRENI: UNIONE E DISTACCO DEI VEICOLI - (MODULO FT-A) - STEP 2		4.577,83	2.288,92	1.602,24	686,67
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FP1808637003	FORMAZIONE DEI TRENI: PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI SCORTA AI TRENI (MODULO FT-B)		4.577,98	2.288,99	1.602,29	686,70
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657006	SOLUZIONI ICT PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA INFORMAZIONI DEL CICLO PRODUTTIVO		4.360,00	2.180,00	1.526,00	654,00
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1808657015	TECNOLOGIE IMMERSIVE PER UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO ORIENTATO AL CLIENTE - TEAM 3		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**19**	**100.279,49**	**50.139,76**	**35.097,82**	**15.041,91**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**34**	**185.952,80**	**92.976,41**	**65.083,48**	**27.892,91**

18_15_1_DDS_PROG GEST_2295_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 marzo 2018, n. 2295

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione. PPO - Programma specifico n. 68/17 - Trasporto allievi partecipanti ai percorsi IeFp (a.f. 2017/2018). Emanazione dell'avviso per la presentazione e gestione dell'operazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014;
PRECISATO che le operazioni disciplinate dal presente Avviso fanno capo al programma specifico n. 68/17 di cui al documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO. Annualità 2017", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO pertanto di rivolgere il presente Avviso per la presentazione e gestione dell'operazione all'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2020 in quanto tale Associazione risulta responsabile della programmazione, della organizzazione e della gestione didattica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e raggruppa tutti gli enti di formazione professionale accreditati all'erogazione di tali percorsi;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 8336/LAVFORU del 6 ottobre 2017 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFp);
VISTO il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 11769/LAVFORU del 7 dicembre 2017 con il quale è stata individuata, a seguito dell'Avviso approvato con decreto n. 8336/LAVFORU del 6 ottobre 2017, l'Associazione temporanea d'impresa "Effe.Pi 2020";
VISTO il parere di conformità espresso dall'Autorità di gestione del POR - Fondo Sociale Europeo con nota n. 26205 del 28 marzo 2018, ai sensi del paragrafo 5.2.2 del documento "Linee guida alle Strutture Regionali Attuatrici - SRA" approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali.

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato nel testo allegato l'Avviso per la presentazione e gestione dell'operazione riferita al trasporto allievi partecipanti ai percorsi di IeFP (a. f. 2017/2018).
2. Con atti successivi si provvederà in ordine al finanziamento dell'operazione prevista dall'Avviso allegato.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 marzo 2018

DE BASTIANI

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

Area istruzione, formazione e ricerca

Servizio programmazione e gestione interventi formativi

FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020

PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI – PPO 2017
Programma specifico n. 68/17 – Trasporto allievi partecipanti ai percorsi IeFP (a. f. 2017/2018)

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELL'OPERAZIONE

INDICE

1.PREMESSA

1. L'operazione disciplinata dal presente Avviso rientra nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito POR, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014 e fa capo al programma specifico n. 68/17 previsto nel Documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO. Annualità 2017", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'operazione è inquadrata nel POR come di seguito indicato:

Programma Specifico	**68/17**
Asse prioritario	1
Priorità di investimento	8ii
Obiettivo specifico	8.1
Azione	8.1.1
Settore d'intervento	103

3. Il presente Avviso è rivolto all'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2020 (di seguito Effe.Pi) individuata[1] con decreto n. 11769/LAVFORU del 7 dicembre 2017 in quanto tale Associazione risulta responsabile della programmazione, della organizzazione e della gestione didattica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e raggruppa tutti gli enti di formazione professionale accreditati all'erogazione di tali percorsi.

4. Il presente Avviso intende fornire a Effe.Pi indicazioni per la presentazione dell'operazione relativa alle azioni di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) mediante il riconoscimento delle spese sostenute per il trasporto dalla località di residenza alla sede di svolgimento dell'attività formativa.

5. Le attività di cui al presente Avviso rientrano nella competenza del Servizio programmazione e gestione interventi formativi di seguito SRA.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. L'operazione disciplinata dal presente Avviso è attuata nel rispetto di quanto previsto dalla:

   a. <u>Normativa comunitaria</u>
   - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

---

[1] L'individuazione è avvenuta a seguito di uno specifico Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 8336/LAVFORU del 6 ottobre 2017.

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

b. Atti UE

- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

c. Normativa regionale

- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni, di seguito LR 7/2000;
- Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017, di seguito Regolamento Formazione;

d. Atti regionali

- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, di seguito Metodologie;
- Documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 04 dicembre 2017;
- Documento "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 03 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2017", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PPO 2017.

3. SOGGETTI PROPONENTI/SOGGETTI ATTUATORI

1. Il soggetto proponente è l'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2020 di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Il soggetto proponente, titolare dell'operazione selezionata secondo le modalità previste, assume la denominazione di soggetto attuatore.

4. DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo e di erogazione del saldo spettante.

2. L'operazione è approvata con decreto del dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.

3. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2.

4. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (*Amministrazione trasparente*).

5. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente dell'AdG entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.

6. L'erogazione del saldo avviene con decreto adottato dalla SRA entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto.

7. Il soggetto attuatore deve assicurare:
   a. il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti;
   b. la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
   c. la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nell'operazione ammessa a contributo;
   d. la trasmissione delle dichiarazioni di avvio (all'inizio dell'attività di acquisizione dei giustificativi di spesa) e di conclusione (coincidente con la data di presentazione del rendiconto) dell'operazione;
   e. il flusso delle comunicazioni con la SRA durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
   f. l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
   g. la conclusione dell'operazione entro i termini stabiliti dal decreto di concessione;
   h. la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti;
   i. la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
   j. la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
   k. la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione.

5. DESCRIZIONE, STRUTTURA DELLE OPERAZIONI E DESTINATARI

1. L'operazione oggetto del presente Avviso si riferisce ad azioni di accompagnamento e costituisce supporto alle operazioni formative.

2. L'operazione mira a favorire il sostegno alle spese di trasporto pubblico o organizzato dall'ente di formazione interessato - dalla località di residenza alla sede di svolgimento dell'attività formativa - sostenute dagli allievi frequentanti i percorsi di IeFP, realizzati nell'anno formativo 2017/2018.

3. L'operazione non prende in considerazioni gli allievi residenti nel medesimo comune nel quale si svolge l'attività formativa.

6. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 1 – Occupazione, Programma specifico 68/17 del PPO 2017, sono pari a 600.000,00 EUR.

2. Il finanziamento pubblico è pari al 100% delle spese ammissibili.

7. GESTIONE FINANZIARIA

1. L' operazione è finanziata a costi reali.

2. Nella fase della predisposizione del preventivo, il costo complessivo dell'operazione deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

3. Nella fase di rendicontazione, il costo complessivo effettivamente sostenuto - nell'ambito del costo complessivo approvato - deve essere ricondotto analiticamente all'interno delle seguenti voci di spesa:
   a. B2.3 – Erogazione del servizio – con l'imputazione dei costi sostenuti per le spese di trasporto degli allievi aventi titolo;
   b. B2.4 – Altre funzioni tecniche – con riferimento alle spese di fideiussione bancaria o assicurativa e alle spese di certificazione esterna del rendiconto;
   c. B4.3 – Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione – con riferimento a tali spese per un massimo di 700 ore.

8. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La proposta di operazione è presentata utilizzando l'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* (Webforma).

2. Per accedere al formulario on line di cui al comma 1 il soggetto proponente si registra preventivamente sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare

tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a. cognome e nome
b. codice fiscale
c. codice d'identificazione (username utilizzato).

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

3. Nella sezione "Dati per l'orientamento" del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione sintetica ma significativa dell'operazione proposta.

4. **La domanda di finanziamento** risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto proponente.

5. La proposta di operazione di cui al comma 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al comma 4, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA esclusivamente tramite **posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione ed entro le ore 23.59 del **30° giorno** successivo alla pubblicazione.
Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.
Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio in più messaggi di posta elettronica certificata.

6. La PEC di cui al comma 5 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:

"POR FSE 2014/2020. Programma specifico 68/17. Trasporto allievi IeFP. Trieste SFP"

Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo "prima parte", "seconda parte", ecc.

9. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La proposta di operazione viene selezionata sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a. fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;
   b. fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisito di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	• Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti all'articolo 8, comma 5
2	Rispetto delle modalità di presentazione	• Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste all'articolo 8, comma 5
3	Correttezza della documentazione	• Mancato utilizzo del formulario previsto all'articolo 8, comma 1 • Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 4
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	• Mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3

Conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per assolti, in quanto riscontrati direttamente nell'ambito della fase di verifica dell'ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000.

3. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita, in base a quanto previsto dalla Linee guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

Criteri di selezione	Aspetto valutativo
Coerenza dell'operazione	• Completa e corretta compilazione del formulario previsto • Coerenza rispetto a quanto previsto all'articolo 5
Congruenza finanziaria	• Corretta rispondenza alla voce di spesa prevista all'articolo 7, con riferimento al costo complessivo indicato all'articolo 6

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la **non approvazione dell'operazione.**

4. L'operazione è selezionata entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'operazione.

5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del

verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

10. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. A norma dell'articolo 9, comma 7 del Regolamento FSE, il responsabile della SRA, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione predispone un decreto con il quale approva:
   a. l'elenco delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
   b. l'elenco delle operazioni non approvate;
   c. l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione.

2. Il suddetto decreto è pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.

3. E' consentita la ripresentazione dell'operazione qualora non ammessa al finanziamento secondo le modalità e i termini indicati dalla SRA.

11. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni.

2. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (*Amministrazione trasparente*).

12. FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13 del Regolamento FSE:
   a. il flusso finanziario nei confronti del beneficiario da parte della SRA avviene secondo due modalità:
      - anticipazione e saldo;
      - unica soluzione;
   b. la somma delle anticipazioni non può essere superiore al 85% del costo complessivo dell'operazione approvato in fase di selezione dell'operazione medesima;
   c. la modalità di erogazione in unica soluzione può avvenire solo successivamente alla conclusione dell'operazione;
   d. le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere coperte da una fideiussione del beneficiario, bancaria o assicurativa, almeno corrispondente al valore dell'anticipazione. La fideiussione viene predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *lavoro formazione/formazione/area operatori*;

e. il costo dell'operazione approvato in fase di selezione costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile. Il saldo, nel caso di flusso finanziario articolato su anticipazione e saldo, è pari alla differenza tra l'anticipazione complessiva e il costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica del rendiconto e nei limiti sopraindicati;
f. la SRA eroga i contributi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata con il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it

2. La SRA, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'amministrazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità della somma sul totale concesso.

13. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento FSE e dall'articolo 19 del Regolamento Formazione.

14. RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto attuatore è tenuto a presentare la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione **entro il 31 agosto 2018**.

2. La documentazione da presentare a rendiconto alla competente struttura dell'Autorità di Gestione in via San Francesco 37, 34133, Trieste, ufficio protocollo, VI piano è stabilita dall'articolo 16 del Regolamento Formazione e dall'articolo 1, comma 1, dell'Allegato 2 del medesimo Regolamento, per quanto pertinente.

3. I documenti di spesa devono essere chiaramente attribuibili agli allievi destinatari e devono consistere in abbonamenti nominativi o, qualora si tratti di biglietti di trasporto per corsa semplice o di trasporto organizzato dall'Ente formatore, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'allievo (o dell'esercente la potestà genitoriale) attestante che lo stesso ha usufruito del servizio di trasporto per il numero di viaggi indicato.

4. Il rendiconto delle spese sostenute deve essere certificato da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili, non legata da rapporto organico con il soggetto attuatore. Il certificatore, nella fase del controllo, assicura l'esame dei titoli di spesa nonché dell'intera documentazione di supporto, in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, nonché alle disposizioni del presente Avviso. La spesa massima ammissibile per l'attività di certificazione è pari a 200,00 EUR.

5. Il soggetto attuatore assicura la realizzazione dell'attività di certificazione esterna prima della presentazione del rendiconto.

15. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali forniti alla SRA sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.13 del d.lgs. 196/2003, dai principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa.

2. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali e sono conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le disposizioni di cui alla LR 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

4. Ai sensi dell'art. 13 del richiamato d.lgs. n. 196/2003 si segnala che:
   - il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste;
   - il responsabile del trattamento è la SRA.

16. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare i seguenti loghi:

2. Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

3. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento FSE.

17. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Igor De Bastiani (040 3775298 - igor.debastiani@regione.fvg.it).

2. Il Responsabile dell'istruttoria è il dott. Marko Glavina (040 3775025 – marko.glavina@regione.fvg.it).

3. La persona di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni è il dott. Fulvio Fabris (040 3775010 – fulvio.fabris@regione.fvg.it).

18. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento dell'operazione inerenti il presente Avviso e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, sono stabiliti i seguenti termini:
   a. l'operazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso nel BUR;
   b. l'operazione è selezionata entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'operazione;
   c. l'operazione è approvata entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione dell'operazione;
   d. l'operazione deve concludersi entro i termini stabiliti dal decreto di concessione;
   e. l'atto di concessione del contributo viene adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione dell'operazione;
   f. il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro il 31 agosto 2018;
   g. il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
   h. l'atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto;
   i. il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2022.

18_15_1_DDS_SVIL COMP AGR_1445_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo 30 marzo 2018, n. 1445

Accesso individuale alla tipologia d'intervento 4.1.2 "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Bando approvato con delibera della Giunta regionale n. 1440 del 28 luglio 2016 (Codifica bando dematerializzato SIAN n. 1877 dd 10 agosto 2016). Aiuti in conto capitale. Approvazione del primo scorrimento di graduatoria delle domande ammesse dall'Ufficio attuatore.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la decisione C(2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del P.S.R. 2014-2020;

VISTO il PSR 2014-2020, nella sua ultima versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018, della quale si è preso atto con Deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 23.2.2018;

ATTESO che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione di appositi bandi, in conformità a quanto disposto, ai sensi dell'art 73 comma 2 della Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, dal regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR emanato con il citato decreto 0141/Pres. e modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 073/Pres. del 4 aprile 2017;

VISTO il bando per l'accesso individuale alla tipologia d'intervento 4.1.2 "efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole" del PSR del Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 28 luglio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR) n. 32 in data 10 agosto 2016;

ATTESO che il regolamento di attuazione individua nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche l'Ufficio attuatore della Misura 4.1.2 del PSR;

VISTI l'art. 22 del bando in argomento che prevede, al comma 3 che l'Ufficio attuatore adotti il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmetta in copia alla Struttura responsabile e lo pubblichi sul BUR;

VISTO l'art. 4 del bando in argomento "Risorse finanziarie disponibili" e in particolare il punto 3 che prevede che le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui al citato art. 23, entro la data di validità della stessa;

CONSIDERATO che il citato bando prevedeva una disponibilità pari ad euro 800.000,00 di spesa pubblica per l'annualità 2016 con accesso individuale (dei quali € 344.960,00 di quota FEASR - Focus Area 2a), come risultante da deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 di data 17 luglio 2017;

VISTO il decreto del Dirigente del Servizio sviluppo comperato agricolo n. 5460 del 20.10.2017, pubblicato sul BUR n. 44 del 02.11.2017 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno ammesse e sono stabiliti gli importi concedibili a finanziamento;

VISTI in particolare l'Allegato A, costituito dalle domande ammesse al finanziamento e l'Allegato B, costituito dalle domande ritenute ammissibili ma non finanziate in relazione alle risorse disponibili, del sopraindicato atto;

TENUTO CONTO in base al comma 1 dell'art. 21 del bando che la graduatoria ha validità di due anni dal 02.11.2017, data della sua originaria pubblicazione sul BUR;

PRESO ATTO che la disponibilità finanziaria assegnata con Delibera della Giunta regionale n. 1330 di data 17 luglio 2017 è risultata insufficiente al finanziamento di tutte le domande di aiuto collocate in graduatoria;

TENUTO CONTO che per la concessione del finanziamento disposto con il Bando di cui alla citata DGR

1440/2016 si sono verificate economie di spesa rispetto agli aiuti stanziati in base alla prima approvazione della graduatoria, per un totale di risorse cofinanziate pari ad euro 49.893,98 in conseguenza di:
- decadenza di beneficiario (SOCIETA' AGRICOLA AGRILIVENZA S.S. - CUAA 01992910263) per mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 31, comma 8-quater del Decreto Legge 69/2013 convertito dalla Legge 98/2013 (DURC) - importo finanziato euro 41.125,57;
- riduzione aiuto effettivamente concedibile a seguito di supplemento istruttorio per la SOCIETA' AGRICOLA VERDE STELLA S.S. (CUAA 02695540308), con la rideterminazione dell'aiuto in euro 17.536,81 e conseguente economia di spesa di euro 8.768,41;
TENUTO CONTO, inoltre, che a seguito di istruttoria integrativa, è stato modificato il punteggio totale attribuito alla ditta SOCIETA' AGRICOLA VERDE STELLA S.S. (CUAA 02695540308) che da 54 punti è stato ridotto a 53 e alla SOCIETA' AGRICOLA VALPANERA SAS DI DAL VECCHIO GIAMPIETRO & C (CUAA: 80043920588) che da 50 punti è stato variato in 53;
ACQUISITO in data 29.03.2018 il parere vincolante della struttura responsabile di misura come previsto dal regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR emanato con il citato decreto 0141/Pres. e successive modificazioni e preso atto che risultano applicabili alla graduatoria le economie intervenute nei limiti massimi di euro 4.515,26;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2376 dd 1.12.2017 avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Piano finanziario analitico e ripartizione tra tipologie di intervento. Modifiche." in base alla quale, tra l'altro, la dotazione finanziaria per l'anno 2016 - Tipo d'intervento 4.1.2 - focus area 2a - risorse cofinanziate con accesso individuale, è stata elevata ad euro 1.150.000,00 rispetto all'originaria disponibilità pari ad euro 800.000,00;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2516 dd 14.12.2017 avente ad oggetto "D.P.Reg 141/2016. PSR 2014-2020. Integrazione delle risorse finanziarie dei bandi di cui alle deliberazioni della giunta regionale nn. 143/2016, 1440/2016, 2021/2016, 2302/2016" in base alla quale, tra l'altro, la dotazione finanziaria del bando come sopra citato relativo alla tipologia d'intervento 4.1.2 è integrata per l'importo di euro 350.000,00 - risorse cofinanziate;
VISTA la DGR 25 gennaio 2018, n. 120 concernente "L.R. 45/2017, Art. 3 - Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Assegnazione fondi integrativi", con la quale la dotazione finanziaria del bando viene aumentata di ulteriori euro 500.000,00 a titolo di aiuto di stato;
TENUTO CONTO che le risorse aggiuntive di cui al punto precedente sono aiuti di stato e, pertanto, ai sensi dell'art. 81 del regolamento (CE) 1305/2013 sono risorse assegnabili alle medesime condizioni di cui ai regolamenti dello sviluppo rurale in quanto rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE;
RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria con applicazione alla stessa delle ulteriori risorse resesi disponibili come sopra quantificate per un importo di euro 350.000,00 (risorse cofinanziate), di euro 500.000,00 (aiuti di stato) e di euro 4.515,26 (economie);
RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 23 del bando in argomento che, nel caso di una domanda parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, prevede da parte del beneficiario interessato la possibilità di accettare espressamente il minore sostegno ed effettuare una rimodulazione dell'operazione previste nella domanda di sostegno alle condizioni stabilite alla lett. a) del citato art. 23, accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare l'operazione previste fermo restando che eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie saranno utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante o, eventualmente, rinunciare al sostegno;
RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 21 del bando in argomento in base al quale in caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda prevista con costo inferiore;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione dd 27.8.2007, n. 0277/Pres.;
VISTA la Legge regionale n. 7 dd. 20 marzo 2000 e successive modificazioni;
RITENUTO, a seguito della nuova disponibilità finanziaria derivante da economie e nuove risorse, di disporre lo scorrimento della relativa graduatoria approvata con proprio decreto n. 5460 dd. 20.10.2017.

DECRETA

1. È disposto lo scorrimento della graduatoria delle domande di accesso individuale alla tipologia d'intervento 4.1.2 "efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole" approvata con proprio decreto n. 5460 dd. 20.10.2017 ed il conseguente finanziamento delle domande di cui all'allegato A) al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale.
2. Per effetto dello scorrimento, le risorse assegnabili ai beneficiari risultano rideterminate in euro 1.604.621,28 delle quali euro 500.000,00 a titolo di aiuti di stato. La graduatoria è costituita dalle do-

mande ammesse al finanziamento come riportate in Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto e delle domande ammesse e non finanziate in relazione alle risorse disponibili come riportate nell'allegato B) costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. L'Ufficio attuatore concede il finanziamento ai beneficiari aventi titolo secondo le modalità previste dall'art. 22 comma 4 del bando in argomento e del PSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 28 luglio 2016.
4. La presente graduatoria ha validità di due anni a decorrere dal 02.11.2017, data della prima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il presente decreto sarà inviato per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Udine, 30 marzo 2018

DE LUCA

Graduatoria delle domande di accesso al PSR 2014-2020 Misura 4.1.2 (efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole) Bando SIAN n. 1877 dd. 10.08.2016. ALLEGATO A

Domande ammesse al finanziamento - PRIMO SCORRIMENTO

N. Posizione Grad.	N. Domanda AGEA	Beneficiario	Costo Ammesso	Contributo Finanziato	Criteri Trasversali	Focalizzazione Aiuto e Miglioramento Rendim Econ.	Miglioramento Qualità Produzioni	Positive Ricadute Ambientali	Punti Graduatoria	Note
1	54250235832	DE NARDI ROSANNA	24.717,75	9.887,10	21	5	10	30	66	
2	54250233605	KOCJANCIC RADO	17.317,64	10.390,58	22	3	8	27	60	
3	54250215156	SOCIETA'AGRICOLA CISORIO S.S.	100.601,08	40.240,43	25	2	8	24	59	
4	54250233993	SOCIETA' AGRICOLA MADONNA DELLA NEVE S.S.	300.000,00	180.000,00	25		10	24	59	
5	54250235402	LA FORNASE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	117.104,04	70.262,42	25		10	21	56	
6	54250235261	GOVER SANDRA	58.757,00	23.502,80	25	5	10	15	55	
7	54250237655	TERRE DI VINI SOC. AGR. A R.L.	207.493,42	124.496,05	21	2	8	24	55	
8	54250236962	MICOLI MICHELE	152.825,10	61.130,04	25	3		26	54	
9	54250233399	SOCIETA' AGRICOLA VERDE STELLA S.S.	43.842,03	17.536,81	28	5		20	53	
10	54250235394	SOCIETA' AGRICOLA VALPANERA SAS DI DAL VECCHIO GIAMPIETRO & C	46.662,90	18.665,16	24		8	21	53	
11	54250238984	FERESIN ALESSANDRO E CARLO	47.908,25	19.163,30	25		2	26	53	
12	54250218747	TODESCO GIULIANO	59.958,09	23.983,24	23	3		26	52	
13	54250236806	GIGANTE SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE	57.591,41	23.036,56	21	2	8	21	52	
14	54250238117	SOCIETA' AGRICOLA GALL DI GALL STEFANO & COLAUTTI ELISA S.S.	31.117,74	12.447,10	21		8	23	52	
15	54250238919	KLEOPHE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	88.080,78	52.848,47	21	2	8	21	52	
16	54250236244	PIOVESANA PIERO	114.370,05	45.748,02	19		8	24	51	
17	54250155774	SOCIETA' AGRICOLA SANTA CATERINA DI ZOLIN PAOLO,MATTEO E CATERINA S.S.	79.800,00	47.880,00	27		8	15	50	compete la concessione di euro 12,446,90 a saldo di finaziamento parziale
18	54250238075	ROIATTI GIANNI & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	258.322,48	154.993,49	29		8	13	50	
19	54250238133	SOLDA' GIOVANNI	52.515,00	31.509,00	24	3		23	50	
20	54250238562	BORGO DEI CONTI DELLA TORRE SRL SOCIETA' AGRICOLA	54.406,62	21.762,65	25	2	8	15	50	
21	54250234587	FURLANO MASSIMO	52.858,33	21.143,33	25	5	10	9	49	
22	54250232698	AZ. AGR. MANFIO CARLO E STEFANO	50.118,93	20.047,57	26	3		20	49	
23	54250239875	SOCIETA' AGRICOLA FRIUL PRATI SS DI LUCCA GIANNI E MANUEL	68.750,00	27.500,00	24			24	48	
24	54250233480	ORNELLA EMILIO	37.166,00	14.866,40	20	2	8	18	48	
25	54250237978	COLAONE REMO	29.884,54	11.953,82	20			28	48	
26	54250232326	SOCIETA' AGRICOLA BERTOLINI ALBERTO E FILIPPO E C.- S.S.	49.067,36	19.626,94	24		8	15	47	
27	54250237911	AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNA DI CRIVELLARO ENRICO E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA	324.048,66	194.429,20	21		2	24	47	
28		JERMANN DI SILVIO JERMANN S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	46.953,67	18.781,47	24		8	15	47	Ammissibilità subordinata all'effettivo rilascio della domanda in formato elettronico
29	54250238513	BERTUZZI ALFREDO CALISTO	40.008,53	16.003,41	22	2	8	15	47	
30	54250237515	BOSCHIAN CUCH FRATELLI SOC. SEMP.	77.119,29	46.271,57	25		8	13	46	

N. Posizione Grad.	N. Domanda AGEA	Beneficiario	Costo Ammesso	Contributo Finanziato	Criteri Trasversali	Focalizzazione Aiuto e Miglioramento Rendim Econ.	Miglioramento Qualità Produzioni	Positive Ricadute Ambientali	Punti Graduatoria	Note
31	54250202345	FRANZON VALERIO	52.045,00	20.818,00	28	3		15	46	
32	54250233035	BAGNAROL PAOLO	47.230,90	18.892,36	20		8	17	45	
33	54250344246	SOCIETA' AGRICOLA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA	213.471,36	85.388,54	27		8	9	44	
34	54250238307	EGGER HILTRAUD MARIA	31.635,93	12.654,37	22		10	12	44	
35	54250237952	SOCIETA' AGRICOLA CIMOLAI S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	150.386,87	60.154,75	22		8	13	43	
36	54250232912	PRADIO VINEYARDS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	53.605,10	21.442,04	22		8	13	43	
37	54250235287	VORANO DANIELE	48.447,30	5.164,29	24		8	11	43	Domanda finanziata in base alle risorse disponibili. Aiuto concedibile pari a euro 19.378,92
			3.286.189,15	**1.604.621,28**						

Udine, data del protocollo

Il Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo
Daniele De Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Graduatoria delle domande di accesso al PSR 2014-2020 Misura 4.1.2 (efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole) Bando SIAN n. 1877 dd. 10.08.2016. ALLEGATO B

Domande non finanziabili per carenza di risorse - PRIMO SCORRIMENTO

N. Posizione Grad.	N. Domanda AGEA	Beneficiario	Costo ammesso	Contributo Finanziabile	Criteri Trasversali	Focalizzazione Aiuto e Miglioramento Rendim Econ.	Miglioramento Qualità Produzioni	Positive Ricadute Ambientali	Punti Graduatoria	Note
38	54250238976	AZIENDA AGRICOLA BAGNAROL FRANCO & C. SOCIETA' SEMPLICE	46.753,26	18.701,30	22	2	8	10	42	
39	54250237556	SOCIETA' AGRICOLA CROMAZ EUGENIO PAOLO E ANDREA S.S.	81.442,86	32.577,14	28	3		10	41	
40	54250239289	CA' TULLIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	93.774,32	56.264,59	30			10	40	
41	54250235444	ORTIS ELIS	28.534,55	17.120,73	29	3		8	40	
42	54250240113	MALISANI ANGELO ALDO	155.744,64	62.297,86	26			13	39	
43	54250239313	SOCIETA' AGRICOLA DORIGO PAOLO E MARIO SOCIETA' SEMPLICE	51.214,00	30.728,40	24		8	6	38	
44	54250238182	AI DUE LEONI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	206.620,00	82.648,00	27			10	37	
			664.083,63	**300.338,02**						

Udine, data del protocollo

Il Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo
Daniele De Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

18_15_1_DPO_GEST VEN_1440_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 30 marzo 2018, n. 1440

Piano regionale di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma domestica) 2014/2019. Rilascio del provvedimento di deroga ai sensi dell’art. 9 della Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE e del capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, presso l’Azienda agricola Belvedere Pineta Srl sita nel Comune di Aquileia.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare, gli articoli 19 e 19-bis in materia di controllo delle specie di fauna selvatica a tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e di prelievi in deroga;
VISTO l’articolo 26, della Legge 6 agosto 2013, n.97 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013”, che modifica la disciplina dei prelievi in deroga di cui all’articolo 19-bis della predetta legge n.157/1992;
VISTO il capo III della Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4,5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006 e ss. mm. ii.);
RILEVATO che con sentenza n.2598 di data 26 gennaio 2004, la Corte di Cassazione, sezione III penale, ha sancito lo status di fauna selvatica della Colomba Livia forma domestica, di seguito Colombo di città, assoggettandone, pertanto, la trattazione alla disciplina di cui alla legge n. 157/1992 sopra richiamata nonché alle leggi regionali trattanti la materia;
VISTO il Piano regionale di controllo del Colombo di città 2014/2019 predisposto dal Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, approvato con deliberazione giuntale n. 1112 del 13 giugno 2014;
PRESO ATTO che detto Piano quinquennale di controllo del Colombo di città costituisce lo strumento di programmazione in forma coordinata su scala regionale per il perseguimento, tra gli altri, degli obiettivi di riduzione dell’impatto sulle colture agricole passibili di asporto;
VISTA la nota di data 20 marzo 2018 dell’Azienda Agricola “Belvedere Pineta s.r.l.” sita ad Aquileia, acquisita a prot. n. 17780 del 20.03.2018 , con la quale si richiede, nell’ambito del Piano di controllo quinquennale sopra citato, l’applicazione della deroga di cui all’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per l’abbattimento di esemplari di Colombo di città presso parte dei terreni di proprietà siti in comune di Aquileia e destinati nel mese di aprile p.v. ad essere seminati a girasole per complessivi 20 ettari circa e a soia per complessivi ettari 80 circa, al fine di prevenire gravi danni a dette colture agricole nel periodo di germinazione del prodotto (articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 14/2007;
VISTO il verbale di sopralluogo e valutazione dell’inefficacia dei metodi ecologici attuabili, predisposto dal personale assegnato all’ Ispettorato forestale regionale di Udine, di data 27.03.2018 ove si attesta l’inefficacia dei metodi ecologici incruenti di prevenzione/dissuasione che sono stati applicati;
VERIFICATA l’esistenza delle condizioni generali per l’esercizio delle deroghe;
RITENUTO

- di procedere con l’adozione del provvedimento di deroga ai fini della prevenzione di gravi danni alle colture agricole di cui all’articolo 5 della legge regionale 14/2007;
- che sia adeguatamente motivata la necessità del ricorso alla deroga per l’abbattimento di esemplari di Colombo di città;
- che il numero di soggetti prelevabili possa essere fissato un numero di 500 unità;

• di approvare il modulo per la registrazione giornaliera delle operazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 14/2007, corrispondente al tesserino di cui al comma 2, dell'art. 19-bis della Legge n. 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della Legge n. 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", allegato al presente provvedimento;
• di individuare il direttore dell'Ispettorato forestale regionale territorialmente competente, con possibilità di delega, la persona responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni di deroga, in particolare del numero massimo di capi oggetto della deroga stessa;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e ss.mm.ii e, in particolare, l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 714 di data 13 maggio 2015 con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 16 marzo 2015 fino al 31 dicembre 2015, successivamente rinnovato con ulteriore decreto del direttore centrale n. 5069 di data 24 dicembre 2015, fino alla fine della legislatura;
VISTO il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio "Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all'incaricato di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" così come integrato dal decreto n. 1056/AGFOR di data 27 aprile 2016 e dal decreto n. 1179/AGFOR del 10 marzo 2017;
PER QUANTO IN PREMESSA

DECRETA

1. Il provvedimento di deroga è adottato secondo quanto di seguito riportato:

Specie	Columba livia var. domestica (colombo di città)
Finalità	Prevenzione gravi danni alle colture agricole (art. 5, c.1, lett. c, l.r. 14/2007)
Numero di esemplari	500 colombi
Attività autorizzata	Abbattimento, a scopo dissuasivo al fine di rafforzare i sistemi preventivi di deterrenza.
Soggetti autorizzati	Soggetti individuati dall'art.27 della Legge 157/1992 conformemente alle disposizioni per il riordino del sistema Regione Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 26/2014 e soggetti aventi titolo ai sensi art.7, commi 2 e 3, legge regionale n. 14/2007.
Mezzi autorizzati	Fucili di cui all'art. 13 della Legge 157/1992 e relativo munizionamento, gabbie-trappola con successiva soppressione a norma di legge, nonché armi ad aria compressa
Destinazione degli animali uccisi	A disposizione della Regione per lo smaltimento secondo la normativa vigente (art. 21-bis Legge regionale n. 24/1996) o per l'utilizzo a scopi scientifici o sanitari.
Condizioni di rischio	Si ritiene altamente improbabile la possibilità che gli operatori confondano la specie oggetto di deroga con altre specie tutelate. La qualifica degli operatori dovrebbe comunque consentire di evitare errori.
Ambito temporale	Dalla data di rilascio al 30.09.2018. Le attività possono essere eseguite senza limite di orario e anche nelle giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì).
Ambito territoriale	All'interno dell' Azienda Agricola "Belvedere Pineta s.r.l", laddove è presente la coltura del girasole e della soia, in comune di Aquileia.
Obiettivi dell'intervento	Riduzione della specie oggetto del controllo per prevenire gravi danni alle colture agricole (girasole e soia)
Monitoraggio dell'efficacia	Verifica della relazione tra prelievi e diminuzione dei volatili presso l'azienda. Entro 30 giorni dal termine di scadenza del presente provvedimento, il direttore dell' Ispettorato forestale regionale territorialmente competente, o suo delegato, e il responsabile dell'azienda agricola dovranno inoltrare alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria i dati riferiti al numero di esemplari prelevati nonché una relazione sull'efficacia dei prelievi in rapporto alla diminuzione dei volatili presenti in loco.
Forme di controllo	Compilazione di modulistica per la registrazione giornaliera delle operazioni. Stretto coordinamento tra gli operatori incaricati dell' attività

2. Sono approvati i moduli per la registrazione delle operazioni giornaliere, allegati al presente decreto, corrispondenti al tesserino di cui al comma 2, dell'art. 19-bis della Legge 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della Legge n. 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all' Unione europea - Legge europea 2013.
3. Il direttore dell'Ispettorato forestale regionale territorialmente competente, con possibilità di delega, sarà responsabile della verifica del rispetto delle condizioni di deroga, in particolare del numero massimo

di capi oggetto della deroga stessa, nonché del coordinamento degli operatori coinvolti nello svolgimento delle operazioni.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, dell'art. 19-bis della legge n. 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della Legge n. 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all' Unione europea - Legge europea 2013", entro il termine del 31 marzo 2018, oltre alla normale e periodica attività di registrazione dell'andamento e dei risultati del Piano di controllo, dovrà essere comunicato all'ISPRA da parte della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria:

- il numero di esemplari abbattuti;
- una relazione sull'efficacia dei prelievi in rapporto alla diminuzione dei volatili presso l'azienda;

5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

Udine, 30 marzo 2018

COLOMBI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14/2007. PROVVEDIMENTO DI DEROGA PER IL PRELIEVO DI ………..COLOMBO DI CITTÀ………..

Autorizzazione n. del

Tesserino di cui al comma 2, art. 19 bis, L.157/1992 Modulo per la registrazione giornaliera delle operazioni

modulo n. [1]

operatore [2]

data [2]

località

soggetti prelevati [3]

○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

ora inizio operazioni [4]

ora fine operazioni [4]

metodi di prevenzione e dissuasione [5]

____

____

____

numero totale abbattimenti [6]

firma operatore/i [7]

note

Istruzioni per la compilazione

1. numerare progressivamente i moduli
2. utilizzare un modulo per ogni giornata e per ogni operatore;
3. senza ritardo annotare ogni prelievo con un segno X;
4. indicare l'orario di inizio e di fine delle operazioni;
5. annotare i metodi di prevenzione e dissuasione esistenti e funzionanti presso gli ambiti interessati dalle operazioni;
6. riportare il computo complessivo dei prelievi giornalieri.
7. firmare la scheda.

18_15_1_ADC_AMB ENERUD AZ AGR SANTA CROCE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Ditta Az. Agr. Santa Croce di Nicola De Sabbata & C.

La Ditta AZIENDA AGRICOLA SANTA CROCE DI NICOLA DE SABBATA & C. S.A.S., con sede in Via Del Molino - fraz. Terenzano - 33050 Pozzuolo del Friuli (UD), ha chiesto, in data 22/01/2018, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

	Portata (l/sec)					
Presa	Comune	Localizzazione	Min	Med	Max	Uso
Pz1	Pozzuolo del Friuli	Fg. 12 Pcn. 137		10	20	igienico/assimilati, altri usi
Pz 2	Pozzuolo del Friuli	Fg. 12 Pcn. 137		10	20	igienico/assimilati, altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 26/07/2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Pozzuolo del Friuli.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è l'arch. Laura Picotti e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 29/01/2018, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 28 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_15_1_ADC_AMB ENERUD INSTALMEC SRL_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Ditta Instalmec Srl.

La Ditta INSTALMEC - S.R.L., con sede in Via A. Malignani n. 1 - 33058 San Giorgio di Nogaro (UD), ha chiesto, in data 27/11/2017, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Particella	Portata media (mod.)	Uso
San Giorgio di Nogaro	18	405	0,01	Industriale

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 13/07/2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di San Giorgio di Nogaro.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 27/11/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 27 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_15_1_ADC_AMB ENERUD ZANIN TIZIANA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Ditta Zanin Tiziana.

La Ditta ZANIN TIZIANA, con sede in Via Dante Alighieri n. 19/A - 33030 Talmassons (UD), ha chiesto, in data 22/02/2018, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Particella	Portata media (l/sec)	Uso
Talmassons	24	229	15,00	Irriguo agricolo

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 18/07/2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Talmassons.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 22/02/2018, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 29 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_15_1_ADC_DIR GEN PAES BIO ZSC LAGO MINISINI E RIVOLI BIANCHI_1_TESTO

Direzione generale - Servizio paesaggio e biodiversità

Avviso di pubblicazione del Piano di gestione della ZSC IT3320013 lago Minisini e Rivoli Bianchi adottato con DGR n. 553 del 15.03.2018 .

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto l'art.10, comma 7, della Legge regionale 7/2008
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 553 del 15.03.2018c on la quale la Regione ha adottato il Piano di Gestione della ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi.

AVVISA

Che la deliberazione e gli allegati costitutivi del Piano di gestione sono pubblicati sul sito informatico della Regione e all'albo pretorio informatico degli Enti locali interessati agli indirizzi:
Regione Friuli Venezia Giulia:
http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2018&num=553&tx_dataDel=&key=&uf=
Comune di Gemona del Friuli:
http://www.halleysac.it/c030043/mc/mc_p_ricerca.php
Comune di Venzone:
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/venzone
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008, chiunque vi abbia interesse può presentare alla Regione osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; le osservazioni pervenute saranno valutate ed eventuali modifiche apportate al piano.
Le osservazioni dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione generale, Servizio paesaggio e biodiversita', Via Sabbadini 31, 33100 Udine o, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo direzionegenerale@certregione.fvg.it.
Le osservazioni dovranno recare i dati identificativi del soggetto proponente (nome, cognome, residenza), l'indirizzo di posta e/o l'indirizzo di posta elettronica ed essere presentate, entro il termine sopra descritto, utilizzando preferibilmente il modulo scaricabile dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA125/

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
arch. Chiara Bertolini

18_15_1_ADC_INF TERR PAGNACCO 35 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione territoriale e strategica - Udine

Comune di Pagnacco. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Pagnacco, con deliberazione consiliare n. 4 del 19 febbraio 2018, ha adottato la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

18_15_1_ADC_SAL INT GRADUATORIE MEDICI 2018 PROV TS_1_TESTO

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Area servizi assistenza primaria

Graduatorie definitive dei medici specialisti, veterinari e biologi ambulatoriali, relative alla provincia di Trieste, valevoli per l'anno 2018 - Art. 17, comma 10, dell'ACN per i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi), del 17.12.2015.

Si pubblicano di seguito le graduatorie in oggetto, inviate dall'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, approvate con decreto del Direttore generale n. 209 del 14 marzo 2018.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015: articolo 17 - graduatorie medici specialisti ambulatoriali, veterinari ambulatoriali, professionisti (psicologi, biologi, chimici) ambulatoriali per la provincia di Trieste, valevoli per l'anno 2018.

GRADUATORIE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI ANNO 2018

ALLERGOLOGIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	EMMI Giacomo	16,870	

ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	CEO Grazia	5,000	

CARDIOLOGIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	OLIVERIO Tiziana	9,550	
2	NEGLIA Luigi	9,000	
3	HUMAR Franco	8,000	Specializzazione 29/11/1985
4	GRUOSSO Domenico	8,000	Specializzazione 11/01/2010

CHIRURGIA GENERALE

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	CIUTTO Tiziana	16,927	
2	SPIRIADOU Olga	8,762	

CHIRURGIA PLASTICA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	SILAN Francesco	8,000	
2	DAVIDE Costantino	3,000	

CHIRURGIA VASCOLARE

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	BIASION Christian	8,000	

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

DERMATOLOGIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	KLJAJIC Natalie	17,435	
2	TOTHOVA Stanislava	16,126	
3	SALAMONE Valentina	15,964	
4	DONDAS Adina Mihaela	14,980	
5	FICARRA Daniele	10,942	
6	SALLUSTIO Manuela	10,079	
7	MARTINELLI Elisa	8,912	
8	GATTI Alessandro	8,000	
9	FLUEHLER Catharina Elisabeth Helene	7,181	
10	MENIS Diana	5,000	

DIABETOLOGIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	RIOSA Marina	6,289	

ENDOCRINOLOGIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	RIOSA Marina	10,968	
2	VITERBO Eugenio	8,828	

FISIOCHINESITERAPIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	GRIMOLDI Ludovico	7,000	
2	TAMARO Paolo	5,000	

GERIATRIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	BOSCO Maria	9,000	
2	MONTENEGRO Nicola	8,000	

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	BIASCO Amalia	9,000	

MEDICINA DEL LAVORO

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	DI MARIA Domenico	8,000	

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – S.C. Gestione del Personale - Convenzioni Medicina Generale e Specialistica - Via del Farneto 3, 34142 Trieste - tel. 040 3995330 - fax 040 3995023
medicina.specialistica@asuits.sanita.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

MEDICINA DELLO SPORT

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	BENEDETTI Marinella	9,683	

MEDICINA INTERNA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	NAPOLEONE Laura	8,015	

MEDICINA LEGALE

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	GREGORIN Elisabetta	**49,598**	
2	PIAZZA Vincenzo	**29,952**	
3	MIGLIA Antonella	**11,495**	
4	RAGNI Grazia	**11,090**	
5	NUVOLETTA Carmine	**10,169**	
6	BUCCI Barbara	**9,000**	
7	BOSELLO Marina	**8,000**	
8	COSSUTTA Federica	**6,000**	

NEUROLOGIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	GORIAN Airì	**15,424**	
2	VITRANI Barbara	**8,000**	
3	BIANCO Vincenzo	**6,000**	

OCULISTICA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	LIPPOLIS Giuseppe	**22,809**	
2	DELLA RUPE Pierpaolo	**12,279**	
3	VIOLA Giovanna	**10,304**	
4	FARAONI Alessandra	**10,263**	
5	MICHIELI Cinzia	**9,314**	
6	PAPAGNO Claudia	**9,119**	
7	GRASSI Carla	**9,000**	
8	MANGIALAVOORI Domenica	**8,380**	
9	RENNA Antonio	**8,000**	

ODONTOIATRIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	IALACCI Angelo	**18,317**	
2	TAGLIAPIETRA Giulio	**16,570**	
3	IANNACCONE Gian Alfredo	**12,370**	
4	FINI Matteo	**11,798**	

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – S.C. Gestione del Personale - Convenzioni Medicina Generale e Specialistica - Via del Farneto 3, 34142 Trieste - tel. 040 3995330 - fax 040 3995023
medicina.specialistica@asuits.sanita.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

5	FAMILIARI Domenico	**3,642**	
6	BLE Alberto	**0,030**	

Esclusi

	FRAIOLI Claudio Armando	**escluso**	**firma non originale** (art. 17, comma 3)

ONCOLOGIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	BUDA Francesco	**8,000**	Specializzazione 07/07/1984
2	ROVIELLO Giandomenico	**8,000**	Specializzazione 04/06/2015

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	BIASCO Amalia	**9,000**	

ORTOPEDIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	MINERVA Matteo	**6,000**	
2	MELLINI Giulio	**5,000**	

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	GERMELLI Chiara	**11,460**	
2	COSTANTINI Monica	**11,141**	
3	INGLESE Stefania	**10,127**	
4	BANCO Rubina	**9,655**	
5	NOTARO Sara	**9,000**	

OTORINOLARINGOIATRIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	BIGARINI Stefano	**31,646**	
2	LOMBANI Giovanna	**23,872**	
3	BULLO Federica	**14,727**	
4	SPINGOLA Pietro	**14,519**	
5	PAPANIKOLLA Ledia	**13,756**	
6	VELARDITA Carmelita	**9,102**	
7	MOLE' Roberta Michela Angela	**9,000**	Specializzazione 18/11/08
8	SPAHIU Irma	**9,000**	Specializzazione 21/02/13
9	PERRINO Fiorella	**8,000**	
10	TATTONI Paolo	**7,765**	
11	MORABITO Maria Concetta	**5,185**	

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

PEDIATRIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	BIBALO Chiara	**9,081**	
2	BIBALO Cristina	**9,069**	
3	POROPAT Federico	**9,000**	

PSICHIATRIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	GIANNINI Giuseppe	**8,890**	

RADIOTERAPIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	TAMMA Daniela	**8,000**	

UROLOGIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	MILOCANI Maria Luisa	**13,252**	
2	MAGANJA Cristiana	**8,548**	

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – S.C. Gestione del Personale - Convenzioni Medicina Generale e Specialistica - Via del Farneto 3, 34142 Trieste - tel. 040 3995330 - fax 040 3995023
medicina.specialistica@asuits.sanita.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015: articolo 17 - graduatorie medici specialisti ambulatoriali, veterinari ambulatoriali, professionisti (psicologi, biologi, chimici) ambulatoriali per la provincia di Trieste, valevoli per l'anno 2018.

GRADUATORIE MEDICI VETERINARI AMBULATORIALI ANNO 2018

SANITA' ANIMALE (AREA "A")

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	NERI Maria Gioia	**12,166**	
2	BALLESTRIERO Nicola	**9,000**	
3	PALOMBA Carla	**6,000**	
4	CARONE Anna	**5,108**	
5	DE NARDI Roberta	**5,000**	Specializzazione 07/07/06
6	GOLFARI Giulia	**5,000**	Specializzazione 02/07/14

IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI (AREA "B")

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	MAGAROTTO Jacopo	**3,000**	

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA "C")

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	BALLESTRIERO Nicola	**9,000**	
2	NERI Maria Gioia	**7,000**	
3	CARONE Anna	**5,948**	
4	MAGAROTTO Jacopo	**5,421**	
5	GOLFARI Giulia	**5,000**	

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – S.C. Gestione del Personale - Convenzioni Medicina Generale e Specialistica - Via del Farneto 3, 34142 Trieste - tel. 040 3995330 - fax 040 3995023
medicina.specialistica@asuits.sanita.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015: articolo 17 - graduatorie medici specialisti ambulatoriali, veterinari ambulatoriali, professionisti (psicologi, biologi, chimici) ambulatoriali per la provincia di Trieste, valevoli per l'anno 2018.

GRADUATORIE BIOLOGI AMBULATORIALI
ANNO 2018

BIOLOGIA

Pos.	Cognome e nome	Punti	Note
1	GIGANTE Adriano	**9,148**	
2	FANIGLIULO Daniela	**9,000**	Specializzazione 16/06/14
3	VETRUGNO Carla	**9,000**	Specializzazione 07/07/14
4	MONTAGNA Paolo	**9,000**	Specializzazione 23/07/15
5	DRAGO Francesco	**9,000**	Specializzazione 05/07/16
6	NARDA Maria Concetta	**8,085**	
7	SORRENTINO Annunziata	**8,000**	Specializzazione 24/11/04
8	SCOLAMIERO Emanuela	**8,000**	Specializzazione 27/10/11
9	CAMPAGNA Gianluca	**7,000**	
10	MONACO Maria Ludovica	**6,000**	
11	MENDELLA Restituta Monica	**5,000**	
12	PANICO Alfonsina	**3,000**	

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – S.C. Gestione del Personale - Convenzioni Medicina Generale e Specialistica - Via del Farneto 3, 34142 Trieste - tel. 040 3995330 - fax 040 3995023
medicina.specialistica@asuits.sanita.fvg.it

18_15_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-265/2018-presentato il-23/02/2018
GN-318/2018-presentato il-06/03/2018
GN-360/2018-presentato il-08/03/2018
GN-410/2018-presentato il-13/03/2018
GN-423/2018-presentato il-15/03/2018
GN-425/2018-presentato il-15/03/2018
GN-433/2018-presentato il-15/03/2018
GN-440/2018-presentato il-20/03/2018
GN-442/2018-presentato il-20/03/2018
GN-443/2018-presentato il-20/03/2018
GN-445/2018-presentato il-20/03/2018
GN-446/2018-presentato il-20/03/2018
GN-453/2018-presentato il-21/03/2018
GN-454/2018-presentato il-21/03/2018
GN-455/2018-presentato il-21/03/2018

18_15_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-792/2018-presentato il-07/03/2018
GN-795/2018-presentato il-07/03/2018
GN-841/2018-presentato il-08/03/2018
GN-866/2018-presentato il-09/03/2018
GN-882/2018-presentato il-09/03/2018
GN-961/2018-presentato il-13/03/2018
GN-964/2018-presentato il-13/03/2018
GN-973/2018-presentato il-13/03/2018
GN-975/2018-presentato il-13/03/2018
GN-976/2018-presentato il-13/03/2018
GN-980/2018-presentato il-14/03/2018
GN-981/2018-presentato il-14/03/2018
GN-982/2018-presentato il-14/03/2018
GN-984/2018-presentato il-14/03/2018
GN-985/2018-presentato il-14/03/2018
GN-987/2018-presentato il-14/03/2018
GN-989/2018-presentato il-14/03/2018
GN-990/2018-presentato il-14/03/2018
GN-991/2018-presentato il-14/03/2018
GN-992/2018-presentato il-14/03/2018
GN-993/2018-presentato il-14/03/2018
GN-996/2018-presentato il-15/03/2018
GN-998/2018-presentato il-15/03/2018
GN-999/2018-presentato il-15/03/2018
GN-1039/2018-presentato il-16/03/2018
GN-1040/2018-presentato il-16/03/2018
GN-1043/2018-presentato il-16/03/2018
GN-1048/2018-presentato il-19/03/2018
GN-1049/2018-presentato il-19/03/2018
GN-1050/2018-presentato il-19/03/2018
GN-1052/2018-presentato il-19/03/2018
GN-1058/2018-presentato il-19/03/2018
GN-1061/2018-presentato il-19/03/2018
GN-1081/2018-presentato il-19/03/2018
GN-1082/2018-presentato il-20/03/2018
GN-1098/2018-presentato il-21/03/2018
GN-1099/2018-presentato il-21/03/2018
GN-1101/2018-presentato il-21/03/2018
GN-1143/2018-presentato il-22/03/2018
GN-1149/2018-presentato il-23/03/2018
GN-1152/2018-presentato il-23/03/2018
GN-1159/2018-presentato il-23/03/2018

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

18_15_2_AVV GEN RIC 27-2018_1_INTESTAZIONE

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso n. 27 del 6 marzo 2018 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020).

122600

Ric. n. 27/2018

CT 9418/18 Avv. G. Palmieri

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO EX ART. 127 COSTITUZIONE

del **Presidente del Consiglio dei Ministri** (c.f. **80188230587)** rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. **80124030587**), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volontà di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nei confronti di

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale, in persona del Presidente *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 15, della Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28 dicembre 2017, pubblicata nel BUR n. 1 del 5 gennaio 2018, recante la "*Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020*", giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 2018.

****

Con la Legge Regionale n. 44 del 28 dicembre 2017 indicata in epigrafe, che consta di 11 articoli, la Regione Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale ha dettato le disposizioni collegate alla manovra di bilancio per il triennio 2018-2020.
E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare nei seguenti

MOTIVI

L'articolo 10, comma 15, della Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28 dicembre 2017 viola gli articoli 51, 97 e 117, comma 2, lett. *l*), della Costituzione.

1.1. L'articolo 10, rubricato "*funzione pubblica*", prevede che "*Fino al 30 giugno 2019, nei Comuni della Regione fino a 3.000 abitanti, le funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 possono essere assicurate da un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale a livello nazionale*".

La funzione di segretario comunale e provinciale costituisce una figura infungibile che deve rispondere ai ben determinati requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

L'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,* è inserito nel Capo II intitolato "*Segretari comunali e provinciali*", è richiamato espressamente dalla norma regionale impugnata e disciplina il ruolo e le funzioni del segretario comunale e provinciale, disponendo, al comma 1, che "*Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.*".

I compiti che svolge sono indicati al comma 2, precisando che "*Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi* dell'ente *in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;* al comma 3, che "*Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.*"; al comma 4, che "*Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei*

dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

Inoltre, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento (comma 5).

In particolare, poi, il successivo comma 6 prevede che "*il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed*

integrazioni. "

Dal quadro delineato dalla normativa statale richiamata risulta, quindi, evidente la violazione da parte della norma regionale di cui all'articolo 10, comma 15, citato della potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile con riferimento all'articolo 117, comma 2, lett. *l),* citato.

L'articolo 10, comma 15, si limita, infatti, a prevedere che le funzioni delineate dal citato articolo 97 del D.Lgs. n. 267/2000 possano essere assicurate da "un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale", omettendo completamente, invece, ogni ulteriore riferimento a quanto previsto e prescritto dalla norma statale stessa, peraltro, richiamata espressamente dalla norma regionale *de qua*.

La norma statale, l'articolo 97 citato, prevede, fra l'altro, che debba essere "dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98".[1]

L'articolo 98 prevede che:
"[1] *1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. al quale si accede per concorso. è articolato in sezioni regionali.*
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate. maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province. (324)
4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza. scienze politiche, economia."

L'articolo 10, comma 15, citato incide, pertanto, su ambiti riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile e interferisce con la relativa disciplina positiva.

Secondo la giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, a seguito dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva (sentenza n. 286 del 2013).

La disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni, è, quindi, «rimessa alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto riconducibile alla materia "ordinamento civile", (da ultimo, sentenze n. 160/17 e n. 234/17).

1.2. L'articolo 10, comma 15, della Legge Regionale n. 44/17 citato viola anche l'articolo 97 della Costituzione e, perciò, i principi di ragionevolezza di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione pubblica non solo perché, come si è già osservato nel precedente paragrafo, prevede che le funzioni di segretario comunale siano svolte da "un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla

---

Il successivo articolo 99, al comma 1, prevede, appunto, che la nomina del segretario comunale debba avvenire "sceglendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98."

qualifica di segretario comunale" senza rispettare le richiamate prescrizioni di cui al disposto dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 267/2000 citato, ma anche perché può comportare richieste emulative da parte di altre Regioni e far sorgere correlate aspettative da parte del corrispondente personale.

Come sottolineato dalla dottrina in sede di commento dell'articolo 97 della Costituzione, c'è uno stretto rapporto tra il principio di legalità e l'imparzialità dell'Amministrazione pubblica così com'è, appunto, specificata dall'articolo 97 stesso.

Tali principi sono, poi, a loro volta strettamente correlati al principio di uguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici sancito dal primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, che, se costituisce, da un lato, una specificazione del principio di uguaglianza, dall'altro, è il tassello che completa il mosaico complessivamente disegnato dal principio di legalità e dall'imparzialità dell'Amministrazione pubblica.

****
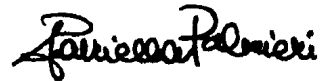
Per i suesposti motivi si conclude perché l'articolo 10, comma 15, della Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28 dicembre 2017, recante la "*Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020*", sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si deposita l'estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri assunta nella riunione del 6 marzo 2018.

Roma, 6 marzo 2018
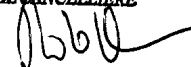
Il Vice Avvocato Generale dello Stato
Gabriella Palmieri

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA
Roma, 19 MAR. 2018
IL CANCELLIERE

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

18_15_3_AVV_COM GRADISCA D'ISONZO 5 PRPC_012

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso di adozione della "Variante n. 5 alle norme tecniche di attuazione del PRPC" - Piano di recupero del centro storico" aggiornate ai contenuti della LR n. 19/2009 e ss.mm.ii. e suo Regolamento di attuazione "Codice regionale dell'edilizia".

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DEI SERVIZI TECNICI

Vista la L.R. n. 12/2008 e s.m.i.;
Visto il D.P.Reg. n. 086/Pres./2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 7 marzo 208 è stata adottata la "Variante n. 5 alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.P.C." - Piano di Recupero del Centro Storico" aggiornate ai contenuti della L.R. n. 19/2009 e ss.mm.ii. e suo Regolamento di Attuazione "Codice Regionale dell'Edilizia";
che successivamente alla presente pubblicazione, la "Variante n. 5 alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.P.C." - Piano di Recupero del Centro Storico" aggiornate ai contenuti della L.R. n. 19/2009 e ss.mm. ii. e suo Regolamento di Attuazione "Codice Regionale dell'Edilizia" in tutti i suoi elementi, sarà depositata presso la Segreteria Comunale - via Ciotti, 49 - per la durata di trenta giorni effettivi decorrenti dall'11/04/2018 al 24/05/2018 compreso (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì), affinché chiunque possa prenderne visione;
che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare eventuali osservazioni/opposizioni;
che dette osservazioni e/o opposizioni dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, per iscritto su carta legale entro il periodo di deposito.
Gradisca d'Isonzo, 29 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELLA P.O. SERVIZI TECNICI:
arch. Giovanni Bressan

18_15_3_AVV_COM GRADISCA D'ISONZO PIANO COLORE E 4 PRPC_011

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso di adozione del "Piano del Colore" e della relativa "Variante n. 4 alle norme tecniche di attuazione del PRPC" - Piano di recupero del centro storico" di adeguamento.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DEI SERVIZI TECNICI

Vista la L.R. n. 12/2008 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 21/2015 e s.m.i.;
Visto il D.P.Reg. n. 086/Pres./2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 7 marzo 208 è stato adottato il "Piano del Colore" e la relativa "Variante n. 4 alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.P.C." - Piano di Recupero del Centro Storico" di adeguamento;
che successivamente alla presente pubblicazione, il "Piano del Colore" e la relativa "Variante n. 4 alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.P.C." - Piano di Recupero del Centro Storico" di adeguamento, in tutti i suoi elementi, sarà depositata presso la Segreteria Comunale - via Ciotti, 49 - per la durata di trenta giorni effettivi decorrenti dall'11/04/2018 al 24/05/2018 compreso (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì), affinché chiunque possa prenderne visione;
che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare eventuali osservazioni/opposizioni;
che dette osservazioni e/o opposizioni dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, per iscritto su carta legale entro il periodo di deposito.
Gradisca d'Isonzo, 29 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELLA P.O. SERVIZI TECNICI:
arch. Giovanni Bressan

18_15_3_AVV_COM MARTIGNACCO 44 PRGC_008

Comune di Martignacco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 25 settembre 2015 n. 21.

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 2 del 22.03.2018, esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvata la variante di livello comunale n. 44 al Piano Regolatore Generale Comunale di Martignacco inerente la ricognizione e reiterazione/modifica dei vincoli espropriativi e procedurali e altro.
Martignacco, 27 marzo 2018

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
arch. Andrea Giorgiutti

18_15_3_AVV_COM MEDUNO 23 PRGC_010

Comune di Meduno (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 23 al PRGC, coordinata a variante al PTI (C. NIP).

Ai sensi dell'art. 63 Bis della L.R. n. 5/2007 nonché dell'ex art. 17, comma 4°, del Regolamento di Attuazione parte I°- urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Reg. n. 086/Pres del 20/3/08 sostituito ora dall' art. 7 della L.R. 25/09/2015 n. 21, si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 15.03.2018, immediatamente esecutiva, è stata adottata la Variante n. 23 al P.R.G.C. di Meduno che prevede, piccole modifiche azzonative e normative con modifica della viabilità di penetrazione.-
Per quanto disposto dal comma 1° dell'art. 8 della Legge Regionale n. 21 del 25.09.2015, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati verrà depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque potrà presentare al Comune eventuali osservazioni.
Meduno, 27 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Katia Durì

18_15_3_AVV_COM MONFALCONE MANIF INT MARINA JULIA_1_TESTO_020

Comune di Monfalcone (GO) - Servizio Opere pubbliche e valorizzazione patrimonio immobiliare - U.O. Demanio, espropri e patrimonio immobiliare

Manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione di un'area demaniale marittima per uso turistico ricreativo in località Marina Julia di mq. 2490 per la realizzazione di una zona di soggiorno all'ombra per la stagione balneare 2018.

Data di Pubblicazione: 11.04.2018
Data di Scadenza: ore 12:00 del giorno 02.05.2018
Ufficio Responsabile: Unità Operativa Demanio, espropri e patrimonio immobiliare

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

Il Comune di Monfalcone, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi della Legge Regionale n. 22/2006 così come modificata dalla Legge regionale 10/2017, ha individuato un'area demaniale marittima per uso turistico ricreativo, lungo l'arenile di Marina Julia, catastalmente individuato al Foglio 15 del C.C. di Monfalcone p.c. 644/32 e una parte costituita da arenile (tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque restando idoneo ai pubblici usi del mare) prossimo al mare, della superficie complessiva di di 2.490,00 mq (vedi allegati planimetrici), per l'affidamento in concessione per adibirlo ad attività di tipo turistico-ricreativo ed in particolare a ZONA DI SOGGIORNO ALL'OMBRA.
L'uso di tale area demaniale sarà regolato dal disciplinare di concessione, dalle norme del Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, dalla Legge Regionale n. 22/2006 e dal relativo Piano di Utilizzazione e dalle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi.

Art. 1 durata della concessione e canone

La concessione avrà validità per la stagione balneare in corso con scadenza al 30.09.2018, fatta salva la possibilità di revoca o decadenza di cui all'articolo 10 della stessa Legge Regionale n. 22/2006 ed articoli 42 e 47 del Codice di Navigazione. La concessione demaniale avrà decorrenza dal momento della sua sottoscrizione.
La concessione è soggetta al pagamento del canone così come previsto dalle vigenti norme regionali e statali, (valutato per il periodo dal 01/05/2018 al 30/09/2018, in € 1.350,43, per l'uso di solo ombreggiamento cui andrà sommato il canone per la realizzazione delle eventuali strutture di servizio).

Art. 2 oneri del concessionario

Il concessionario, oltre a garantire i servizi previsti dalle norme statali, regionali e locali, deve comunque fornire gratuitamente per l'area di relativa pertinenza, la pulizia, la sorveglianza, il salvamento, la pulizia ed la manutenzione ordinaria dei locali dei servizi igienici e spogliatoi.
Nello specifico dovrà:
- organizzare la gestione, in ordine a quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400" e dell'Ordinanza della locale Capitaneria di Porto inerente la disciplina della sicurezza nell'esercizio delle attività balneari, nonché delle Ordinanze Comunali inerenti l'esercizio delle attività balneari, l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero del Comune di Monfalcone;
- assicurare idoneo servizio di assistenza bagnanti, prevedendo la presenza continua di un adeguato numero di addetti, secondo quanto previsto dalle citate ordinanze. Il personale allo scopo adibito, dovrà essere munito di appositi ed idonei brevetti in corso di validità. Il personale da impegnare per tale servizio non potrà essere impiegato in altri servizi che non siano quelli di salvamento;
- provvedere alla dotazione del materiale di primo soccorso e di sicurezza, in conformità a quanto stabilito dalle direttive emanate dalla Capitaneria di Porto e dagli altri organi preposti, nonché del materiale igienico occorrente per i servizi;
- provvedere alla pulizia giornaliera di tutto l'arenile di competenza, compresa la porzione non oggetto dei servizi;
- provvedere all'acquisto e collocazione della segnaletica a mare e di sicurezza, nonché delle pedane per l'accesso al mare dei disabili;

- garantire la disponibilità e il libero uso dei servizi igienici, spogliatoi e docce a tutti i frequentatori della spiaggia, anche se i medesimi non usufruiscono dei servizi in genere ed in particolare di quello relativo al noleggio sedie sdraio ed ombrelloni;
- assicurare, attraverso appositi varchi, il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione.

Dovrà, inoltre, dimostrare di garantire la presenza minima degli elementi di seguito elencati:
a) 1 w.c. (per ciascun sesso) ogni 150 ombrelloni;
b) 1 doccia ogni 50 ombrelloni (una doccia a quattro getti ogni 200 ombrelloni);
c) 1 cabina spogliatoio ogni 75 ombrelloni;
d) dimensioni minime delle cabine spogliatoio metri 1,00 X 1,20 e altezza metri 2,30;
e) fino ad 1/5 della superficie in concessione da destinare ad area attrezzata per gioco e svago;
f) distanza tra due chioschi-bar minimo 100 metri, fatto salvo l'esistente.

Art. 3 modalità di presentazione delle richieste di concessione

Per partecipare alla presente manifestazione di interesse i concorrenti dovranno far pervenire i documenti, a pena di esclusione, al Comune di Monfalcone, entro e non oltre le ore 12.00 del 02.05.2018.
Le domande di ammissione alla manifestazione di interesse, redatte in bollo, dovranno pervenire con qualsiasi mezzo all'Ufficio Protocollo del Comune di Monfalcone, in plico sigillato, sul quale dovrà essere apposta la seguente indicazione: "Non aprire - Domanda di concessione demaniale relativa all'area sita in Marina Julia", all'indirizzo "COMUNE DI MONFALCONE - Ufficio Protocollo - Viale San Marco angolo via Sant'Ambrogio n. 62 - 34074 Monfalcone (GO).
Farà fede, come data di arrivo, esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo del Comune di Monfalcone. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per un qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere "A - documentazione" e "B - offerta tecnica", che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate (con timbro o firma o ceralacca), recanti l'indicazione del mittente oltre alle indicazioni elencate nel successivo articolo 5.

Art. 4 documentazione da presentare

I soggetti che intendono richiedere l'affidamento in concessione delle aree demaniali marittime di cui sopra devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi:
a) idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalità richieste per l'espletamento delle attività correlate alla concessione, attestate dall'elenco di attività precedentemente svolte, pertinenti a quelle oggetto della concessione (ad esempio: gestione di stabilimenti balneari, ristorazione - bar, servizio di salvamento e soccorso);
b) idoneità organizzativa, soddisfatta dalla dimostrazione dell'adeguatezza dell'organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumentali;
c) idoneità economico-finanziaria, soddisfatta da fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione.
I requisiti minimi di cui al precedente comma, che dovranno essere autocertificati sul modello predisposto dall'Amministrazione sono:
- i requisiti relativi all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero assenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei confronti del titolare, se si tratta di impresa individuale; dei soci se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Monfalcone o da questi accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come in particolare contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68;
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- di possedere la regolarità contributiva in materia fiscale, la regolarità contributiva assicurativa, assistenziale e previdenziale secondo la normativa sulla tutela dei lavoratori (DURC), di non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall'articolo 1 bis comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 che esclude dalle gare d'appalto le imprese che si avvalgono dei piani individuali di emersione;
- di impegnarsi a svolgere il servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ed in particolare del D.Lgs n. 81/2008;
- che non sussistono forme di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, con le altre imprese che hanno partecipato alla gara; che non esiste collegamento inteso come comunanza di elementi soggettivi o oggettivi, tali da pregiudicare la garanzia dell'autonomia dell'offerta presentata.

Nella documentazione amministrativa dovrà inoltre essere inserito:
1) ricevuta della Tesoreria del Comune di Monfalcone (Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia Spa - sede di Udine) comprovante il versamento, in contanti od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, di Euro 200,00 a titolo di cauzione provvisoria che, in alternativa potrà essere costituita mediante versamento presso una azienda di credito autorizzata a titolo di pegno o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria o rilasciata da soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, della validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta con l'impegno di un fideiussore nel caso l'impresa risultasse aggiudicataria a rilasciare garanzia articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (cauzione definitiva).

Tale garanzia, ove non prodotta mediante versamento in tesoreria, dovrà essere redatta secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 12 marzo 2004 n. 123.

Le imprese che dimostreranno in sede di gara di essere accreditate ai sensi delle norme UNI CEI ISO 9000 potranno presentare la cauzione di importo ridotto al 50%.

In caso di concorrente costituita in ATI o consorzio ai sensi dell'articolo 2602 del C.C., ai fini della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria i requisiti anzidetti è necessario e sufficiente che siano posseduti dal capofila; per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane, l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI ISO 9000 deve essere posseduto dal consorzio stesso.

In luogo del documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria non potranno, pena l'esclusione dalla gara, prodursi denaro assegni o altri valori o titoli.

La documentazione tecnica da inserire, a pena di esclusione, per l'affidamento della concessione demaniale di cui all'oggetto è la seguente:
1) relazione illustrativa contenente le seguenti informazioni:
- modalità di esercizio della concessione;
2) progetto tecnico, redatto sul modulo predisposto dall'Amministrazione, contenente:
a descrizione sulla garanzia degli standard qualitativi dei servizi proposti, ivi compresi gli eventuali elementi di qualità in possesso del concorrente;
b descrizione circa la capacità di interazione con il complessivo sistema turistico-ricettivo di Marina Julia, e del monfalconese, disponibilità a partecipare e/o collaborare a manifestazioni ed eventi;
c descrizione circa la fruibilità e l'accessibilità per i soggetti diversamente abili;
d indicazione circa il numero delle unità lavorative, dirette ed indirette, impiegate nell'attività di gestione della concessione.

A tale relazione dovranno essere allegati i grafici progettuali dai quali si evinca l'area oggetto di concessione e il progetto della relativa sistemazione in scala 1:2.000.

Alle relazione dovrà inoltre essere allegato un computo metrico estimativo delle eventuali opere e/o strutture da realizzare.

La documentazione dovrà essere inserita in una busta, idoneamente chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura.

Art. 5 criteri di valutazione

La concessione verrà assentita attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 22/2006 così come modificata dalla Legge regionale 10/2017, la cui seduta pubblica si svolgerà in data 03.05.2018 alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare di piazza della Repubblica n. 25.
La Commissione procederà all'apertura dei plichi pervenuti nei termini prescritti e procederà ad un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla manifestazione di interesse e successivamente, procederà nella medesima seduta pubblica all'apertura della Busta B) "Offerta tecnica" per il riscontro del contenuto.
In caso di pluralità di soggetti interessati alla gestione, si procederà ad una selezione comparativa a cura di una Commissione di valutazione assegnando un punteggio in base ai seguenti criteri:

- servizi e strutture proposte ivi compresi gli eventuali elementi di qualità in possesso del concorrente punteggio max _30
- fruibilità e l'accessibilità per i soggetti diversamente abili punteggio max _20
- uso di strutture non fisse completamente amovibili punteggio max _10
- pregio paesaggistico e architettonico degli impianti e attrezzature punteggio max _10
- sinergia con altre attività turistiche operanti a Marina Julia punteggio max _10
- numero delle unità lavorative, dirette ed indirette, impiegate nell'attività di gestione della concessione punteggio max _20

In caso di unico soggetto interessato alla gestione si procederà all'assegnazione ove l'offerta tecnica sia ritenuta idonea da parte della commissione.
Sono escluse le istanze non compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico ed ambientale vigenti.
L'eventuale assegnazione verrà formalizzata tramite la stipula di un contratto di concessione approvato con apposita determinazione dirigenziale.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di affidamento della concessione, da versarsi entro il termine che gli verrà comunicato con la lettera di aggiudicazione. In caso contrario l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e sarà incamerata la cauzione provvisoria.
Verranno effettuate le verifiche dei requisiti come previsto dal Codice del Contratti. La suddetta procedura non esclude ulteriori eventuali verifiche ed accertamenti circa la veridicità di quanto autocertificato dalle varie concorrenti nel rispetto dell'imparzialità e del buon andamento amministrativo.

Art. 6 cauzione definitiva

L'affidatario della procedura all'atto della stipula del disciplinare di concessione dovrà prestare idonea garanzia in base alle vigenti disposizioni normative; attualmente l'importo della cauzione non può essere inferiore a due annualità del canone (Piano di utilizzazione del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa punto 2. Canoni demaniali e cauzioni - Cauzione).

Art. 7 norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, delle leggi regionali e disposizioni locali in materia.

Monfalcone, 29 marzo 2018

IL DIRIGENTE AD INTERIM:
dott. Marco Mantini

Allegato A

Bollo da € 16,00

in caso di esenzione indicare gli estremi

AUTOCERTIFICAZIONE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVO IN LOCALITÀ MARINA JULIA DI MQ 2.490 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ZONA SOGGIORNO ALL'OMBRA PER LA STAGIONE BALNEARE 2018

Il sottoscritto ____

nato il ______________ a ______________________________ e residente

a ______________________ in via ________________________n° _____

codice fiscale personale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di ____

dell'impresa ____

con sede a ____________________ in via ____________________ n° _____

con codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con partita IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cod. Attività ____________________

telefono ____________________ fax ____________________

indirizzo mail ________________________

indirizzo Pec ______________________(Posta elettronica certificata)

in qualità *(depennare l'ipotesi che ricorre)*

☐ di offerente in proprio

☐ di procuratore (allegare procura speciale fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da un notaio)

☐ per conto di ____

nel presentare istanza di partecipazione alla gara in oggetto

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. A tal fine

DICHIARA

- di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

  Inoltre,

Allegato A

DICHIARA

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
- che non è stato interdetto né inabilitato né si trova in stato di fallimento e che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati
- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 4 e s.., D.Lgs. 159/2011, e/o che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

In caso di persone giuridiche:

DICHIARA

- che l'impresa è così esattamente denominata ____

ha sede a ________________________________ in via e n. ______________________________

codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

- che il **numero e data di iscrizione** della società alla competente C.C.I.A.A. Di ___________________________________ è il seguente n. ____________ e data ____________

- che la carica di **legale rappresentante** è ricoperta da:

  nome ____________________________ cognome ______________________________________

  luogo ____________________________________ data di nascita __________________________

  quale ____

  (indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l'impresa come risultano depositate presso la stessa CCIAA)

  nome ____________________________ cognome ______________________________________

  luogo ____________________________________ data di nascita __________________________

  quale ____

  nome ____________________________ cognome ______________________________________

  luogo ____________________________________ data di nascita __________________________

  quale ____

  nome ____________________________ cognome ______________________________________

  luogo ____________________________________ data di nascita __________________________

  quale ____

- che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, non ha presentato domanda di concordato, e a carico di essa non si sono verificate né sono in corso procedure di fallimento o concordato oppure ogni altra procedura della stessa natura;
- che i soci o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza legali non hanno riportato condanne penali passate in giudicato e che non hanno procedimenti penali in corso relativamente ai reati indicati al'art. 4, D.Lgs. 136/2010;

Allegato A

- che, qualora trattasi di impresa, la stessa fino ad ora e per quanto a propria conoscenza., è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in possesso delle seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte):
  INPS: sede di ________________ matricola n ____________________
  INPS: sede di ________________ matricola n ____________________
  INPS: sede di ________________ matricola n ____________________
  INPS: sede di ________________ matricola n ____________________

  - che il proprio codice attività è il seguente (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A.,che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria):
    ____

  - che il numero di addetti impiegati nell'azienda è ______________________ e che il numero di lavoratori impiegati nel presente appalto è pari a________________________

- **requisiti minimi : capacità economica e finanziaria**
  - Fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione pari a €1.350,43 annui (per l'uso di solo ombreggiamento) cui andrà sommato il canone per la realizzazione delle eventuali strutture di servizio.

- **requisiti minimi : Idoneità tecnico professionale e organizzativa**
  - Dichiarazione della presenza delle professionalità richieste per l'espletamento delle attività correlate alla concessione, attestate dall'elenco di attività precedentemente svolte, pertinenti a quelle oggetto della concessione (es. gestione di stabilimenti balneari, ristorazione-bar, servizio di salvamento e soccorso)
  - Dichiarazione di idoneità organizzativa, soddisfatta dalla dimostrazione dell'adeguatezza dell'organico e/o di attrezzature tecniche, materiali o strumentali

Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, e del quadro di riferimento elaborato dal Comune di Monfalcone si informa che i dati forniti con la presente gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta al Comune di Monfalcone: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente, che se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della l. 241/90. L'interessato può esercitare in qualsiasi momento diritti previsti dall'art. 7 del Codice privacy.

Letto, confermato e sottoscritto.

________________ ________________
DATA IL DICHIARANTE

In allegato alla presente autocertificazione dovrà essere allegata la <u>fotocopia del documento d'identità del soggetto firmatario</u>

Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è contenuta nell'istanza ovvero è contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata o inviata unitamente a fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento (art.2, commi 10 e 11 L.191/98 e Circolare Miacel 2 febbraio 1999 , n.2).

Allegato B

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVA IN LOCALITÀ MARINA JULIA DI MQ 2490 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ZONA DI SOGGIORNO ALL'OMBRA PER LA STAGIONE BALNEARE 2018

OFFERTA TECNICA

1. Allo scopo di agevolare la lettura e l'analisi da parte della Commissione di gara della documentazione presentata, è preferibile che il contenuto dell'offerta tecnica sia articolato seguendo la struttura predisposta nel presente allegato. Si prega cortesemente di attenersi alle indicazioni riportate nella scheda per quanto riguarda la descrizione dei parametri. Utilizzare il caratttere Times New Roman 12, interlinea 1 e margini standard.

1. La relazione illustrativa dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) ubicazione, estensione e confini del bene oggetto della concessione;
b) natura, forma, dimensioni, struttura delle opere da eseguire e termini proposti per tale esecuzione;
c) modalità di esercizio della concessione.

1. Il punteggio verrà attribuito secondo quanto specificato per ogni singolo criterio.

1. In caso di parità si procederà in base a sorteggio, in analogia con quanto previsto dal vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente (art. 15, comma 3).

1. Si precisa che, in caso di imprese riunite, l'offerta deve essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti" e, nel caso in cui non siano ancora costituite, si applica l'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

1. Si ricorda che non verranno valutate informazioni diverse da quelle richieste. Si prega pertanto di non produrre ed allegare documenti non richiesti, brochure illustrative, depliant o materiale divulgativo.

1. Il progetto tecnico presentato, in caso di partecipazione di concorrenti plurimi (consorzi, RTI) o imprese ricorrenti all'istituto dell'avvalimento, dovrà specificare, ove necessario, nel dettaglio le risorse e i mezzi dei singoli concorrenti al fine della corretta valutazione del progetto stesso, pena la mancata attribuzione dei relativi punteggi. Gli elementi dichiarati nel progetto dovranno essere coordinati con i contenuti dell'eventuale contratto di avvalimento.

1. In caso di Riunione Temporanea di Imprese/professionisti, l'offerta dovrà indicare i nomi delle imprese/professionisti partecipanti, i relativi legali rappresentanti ed essere sottoscritta da tutti i titolari, legali rappresentanti o procuratori muniti di appositi poteri, delle imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e dovrà essere indicata l'impresa/professionista capogruppo. Quindi l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto raggruppato.

1. allegare all'offerta tecnica un indice, compilato seguendo le istruzioni contenute.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ____
nato a ____ il ________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a _______________________________________
in via _______________________________________, n°______, in qualità di ___________________________
dell'impresa ____ (ragione sociale) avente sede legale
a ____, in via ______________________________, n. _____

ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000, in particolare artt. 46, 47 e 48,

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace,

dichiara

- Che i dati forniti nelle schede relative all'offerta tecnica qualitativa e quantitativa sono veritieri e sono stati desunti dalla documentazione conservata in atti presso l'impresa;

- Di essere in grado, a richiesta della stazione appaltante, di fornire la documentazione relativa a comprova di quanto dichiarato;

- Di essersi recato sul luogo in cui si effettuerà il servizio;

- Di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

- Di essere a conoscenza che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del D.L.gs. 50/2016, relativamente all'accesso agli atti, nel caso la ditta desideri escludere dal diritto di accesso parte della documentazione prodotta inerente nello specifico segreti tecnici e commerciali tutelati ai sensi dell'art. 53 comma 5, forniti per la partecipazione alla gara, è necessario separata dichiarazione in busta chiusa contenente adeguata e comprovata motivazione, che verrà valutata dall'ente prima di concedere l'accesso ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di tale dichiarazione, l'accesso agli atti sarà consentito a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

_______________________	_________________________
DATA	IL DICHIARANTE

==

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e deve essere inserita nella busta 2) – Offerta tecnica

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:
-titolare della ditta se trattasi di impresa individuale;
-legale rappresentante se trattasi di società, ente o consorzio;
-institore (art. 2203 e ss. C.C.) o procuratore (art. 2209 e ss. C.C.) o procuratore speciale; in questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla dichiarazione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e della vigente normativa e del quadro di riferimento elaborato dal Comune di Monfalcone, si informa che i dati forniti con la presente gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo e informatizzato, la cui titolarità spetta al Comune.: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il conferimento ha natura obbligatoria e si configura come un onere per il concorrente che, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dal Comune in base alla vigente normativa. Il mancato conferimento dei dati richiesti determinerà l'esclusione dalla gara. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno del Comune sono i concorrenti che partecipano alla gara ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90. L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

<u>IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN ATI, LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA DA OGNI DITTA DELL'ATI</u>

PARAMETRI RELATIVI AI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA TECNICO – QUALITATIVA

(BUSTA N. B)

- **Peso ponderale massimo attribuibile all'offerta tecnico qualitativa = 100**
- **Il punteggio verrà attribuito come descritto per ogni parametro.**
- **L'offerta dovrà essere compilata seguendo lo schema, attenendosi nella stesura dello stesso al n. di facciate indicate, dovrà contenere la dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione di cui al modello e dovrà essere compilato un indice riportante il n. di fogli presenti nella busta e l'indicazione del contenuto**

Criteri di valutazione	**Contenuto dei sub elementi**	**Sub-pesi ponderali**	**Peso ponderale**
Progetto tecnico contenente la descrizione dei requisiti come illustrati			
Servizi e strutture proposte	L'offerta sarà valutata a discrezione della commissione attribuendo un punteggio in relazione alla qualità dei servizi proposti rispetto agli standard minimi previsti dal PUD.	**30**	**100**
Fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili	L'offerta sarà valutata a discrezione della commissione attribuendo un punteggio tenendo conto delle proposte esplicitamente rivolte ai soggetti indicati in termini di disponibilità di idonei percorsi di accesso alla spiaggia nonché disponibilità di servizi igienici e cabine.	**20**	
Uso di strutture non fisse completamente amovibili	Il punteggio verrà assegnato per intero nel caso di utilizzo di strutture non fisse completamente amovibili nell'ambito dell'area in concessione.	**10**	
Pregio paesaggistico e architettonico degli impianti e attrezzature	L'offerta sarà valutata a discrezione della commissione attribuendo un punteggio in relazione al corretto inserimento paesaggistico e architettonico delle installazioni previste dall'offerta tecnica.	**10**	
Sinergia con altre attività turistiche operanti a Marina Julia	L'offerta sarà valutata a discrezione della commissione attribuendo un punteggio in relazione alle interazioni e sinergie con altre attività operanti a Marina Julia secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.	**10**	
Unità lavorative	L'offerta sarà valutata tenendo conto del numero delle unità lavorative dirette ed indirette impiegate nell'attività, diverso dal titolare, attribuendo un punteggio come segue: per un dipendente regolarmente assunto = **punti 6** per due dipendenti regolarmente assunti = **punti 12** per tre dipendenti e oltre regolarmente assunti = **punti 20**	**20**	

INSERIRE NEL PROSEGUIO LA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SECONDO I PARAMETRI QUI RIPORTATI FORNENDO PER CIASCUNO DI ESSI ADEGUATA DESCRIZIONE NEI TERMINI MASSIMI DI 10 PAGINE TOTALI COME INDICATO NEL DISCIPLINARE.
IN PARTICOLARE DOVRANNO ESSERE FORNITE INDICAZIONI IN MERITO AI SEGUENTI PARAMETRI:

- La relazione illustrativa dovrà contenere le seguenti informazioni:
  a) ubicazione, estensione e confini del bene oggetto della concessione;
  b) natura, forma, dimensioni, struttura delle opere da eseguire e termini proposti per tale esecuzione;
  c) modalità di esercizio della concessione.

  A tale relazione dovranno essere allegati i grafici progettuali dai quali si evinca l'area oggetto di concessione e gli eventuali interventi previsti nella stessa:
  - corografia generale su Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 utilizzando sia il supporto cartaceo che eventualmente, quello informatico in formato vettoriale;
  - planimetria dell'area in argomento in scala 1:2.000;
  - elementi dello stato di fatto e dello stato di progetto (se necessario) in scala 1:200 e 1:100;
  - viste fotografiche dell'esistente stato di fatto;

  Alla relazione dovrà inoltre essere allegato un computo metrico estimativo delle eventuali opere e/o strutture da realizzare od oggetto di manutenzione sull'area in concessione.
  Si precisa che l'aggiudicatario della concessione dovrà presentare gli elaborati grafici in ulteriori 5 copie. Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 14 del Regolamento al Codice della Navigazione, il concessionario dovrà richiedere il parere dell'Autorità Doganale.

Progetto tecnico contenente la descrizione dei requisiti come illustrati da compilare:

Servizi e strutture proposte:

____

Fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili:

____

Unità lavorative:

____

Letto, confermato e sottoscritto

____________________ DATA

____________________ IL DICHIARANTE

ALL. C

18_15_3_AVV_COM MONFALCONE PRPC EX HIPPODROME 56 PRGC_006

Comune di Monfalcone (GO)
Avviso di adozione PRPC di iniziativa privata denominato "Ex Hippodrome" in variante n. 56 al PRGC.

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art. 8 -1°c. della Legge Regionale n. 21/2015 ;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14 marzo 2018, esecutiva per pubblicazione, è stato adottato il PRPC di iniziativa privata denominato "ex Hippodrome" in variante n. 56 al PRGC, la delibera, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, è depositata sul portale del Comune di Monfalcone/Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio/Pianificazione Territoriale/atti adottati/Adozione, PRPC di iniziativa privata denominato "ex Hippodrome" in variante n. 56 al PRGC e presso l'Unità Operativa Urbanistica, in piazza della Repubblica, 25, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, a disposizione di chiunque desideri prenderne visione, per la durata di 30 giorni effettivi decorrenti dal giorno 11/04/2018 al giorno 24/05/2018 compreso

Entro i 30 (trenta) giorni di deposito, e pertanto entro il giorno 24 maggio 2018, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni alla variante, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Monfalcone, 27 marzo 2018

IL RESPONSABILE DI P.O.:
arch. Marina Bertotti

18_15_3_AVV_COM MORTEGLIANO 22 PRGC_007

Comune di Mortegliano (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 22 al PRGC (Piano regolatore generale comunale) "Ferroluce Srl".

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 1 della L.R. 5/2007 e art. 8 della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2018, immediatamente esecutiva, è stata approvata ai sensi della L.R. n. 21/2015 e s.m.i. la variante di livello comunale n. 22 al P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) "Ferroluce SRL".

Mortegliano, 28 marzo 2018

IL RESPONSABILE:
dott. Pietro Del Zotto

18_15_3_AVV_COM MORTEGLIANO PAC FANTINI ECO_009

Comune di Mortegliano (UD)
Avviso di approvazione del PAC (Piano attuativo comunale) di iniziativa privata "Fantini Eco" (completamento).

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Visto l'art. 25 della L.R. 05/2007 e l'art. 7 del relativo D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.03.2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il P.A.C. (Piano Attuativo Comunale) di iniziativa privata "Fantini Eco" (completamento).

Mortegliano, 28 marzo 2018

IL RESPONSABILE:
dott. Pietro Del Zotto

18_15_3_AVV_COM PASIAN DI PRATO 56 PRGC_005

Comune di Pasian di Prato (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Legge Regionale 25 settembre 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 17 - comma 8 - del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.03.2018, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale.

Pasian di Prato, 27 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Angelo Fantino

18_15_3_AVV_COM RONCHIS 4 PRPC CASENUOVE_017

Comune di Ronchis (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante III^ al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) n. 4 di iniziativa privata denominato "Casenuove".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO l'art. 25 della L.R. 23.02.2007, n. 5 e s.m.i.;
VISTO l'art. 4 della L.R. 21.10.2008, n. 12;

RENDE NOTO

- che con deliberazione giuntale in seduta pubblica n. 35 del 27.03.2018 è stata adottata la Variante III^ al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) n. 4 di iniziativa privata denominato "Casenuove"; ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L.R. 23.02.2007, n. 5 e s.m.i.;
- che la Variante, ai sensi dell'art. 25 co. 2 della L.R. 23.02.2007, n. 5 e s.m.i., è depositato presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico per la durata di 30 giorni effettivi decorrenti dal 11.04.2018 (data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 15);
- che entro il termine di deposito, scadente il 04.06.2018, chiunque può presentare al Comune osservazioni; entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla citata variante adottata potranno presentare opposizioni;
- che gli elaborati costituenti la variante saranno consultabili sul sito istituzionale del comune di Ronchis alla sezione Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio (link: http://www.comune.ronchis.ud.it/index.php?id=2992&no_cache=1.

Ronchis, 28 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Roberta Brunello Zanitti

18_15_3_AVV_COM SACILE VAR 1 PCCA_003

Comune di Sacile (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della 1^ variante al Piano comunale di classificazione acustica (PCCA).

IL COORDINATORE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA AMBIENTE E ATTIVITÀ COMMERCIALI

Visto l'art. 23 comma 2 della L.R. 18 giugno 2007, n. 16,

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2018 dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata la 1^ Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica.
Ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge Regionale 18 giugno 2007 n.16, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Area Edilizia Privata, Urbanistica Ambiente e Attività Commerciali del Comune per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può formulare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano sopraccitato, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Sacile, 27 marzo 2018

IL COORDINATORE D'AREA:
arch. Sergio Della Savia

18_15_3_AVV_COM SACILE VAR 76 PRGC_018

Comune di Sacile (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 76 al PRGC.

IL COORDINATORE DELL'AREA EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 5 della L.R. n. 21 del 25.09.2015 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante n. 76 al Piano Regolatore Generale Comunale; Con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, la Variante n. 76 al P.R.G.C. è stata esclusa dalla procedura di V.A.S.
Sacile, 29 marzo 2018

IL COORDINATORE D'AREA:
arch. Sergio Della Savia

18_15_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 35 PRGC_013

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante urbanistica n. 35 al PRGC - Approvazione del progetto n. 822 del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per la realizzazione di opere di trasformazione irrigua.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.5/2007 e s.m.i. e del D.Pres.Reg. n.86/2008 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 22/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato adottata la Variante urbanistica n. 35 al P.R.G.C. con contestuale approvazione del progetto n. 822 del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per la realizzazione di opere di trasformazione irrigua da scorrimento a pressione.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante in parola sarà depositata, in tutti i suoi elementi, presso l'Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata, per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione, affinché chiunque possa prenderne visione, nell'orario di apertura al pubblico.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni
San Giorgio della Richinvelda, 26 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI
PUBBLICI E URBANISTICA:
arch. Carlo Zilli

18_15_3_AVV_COM SEDEGLIANO PRPC PIQUTE E 24 PRGC_004

Comune di Sedegliano (UD)

Avviso di approvazione del PRPC di iniziativa privata denominato “Piqute” e della variante n. 24 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA TERRITORIO-AMBIENTE-URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

del Comune di Sedegliano ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 e 63 quater della L.R. 5/2007

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.03.2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PRPC di iniziativa privata denominato “PIQUTE”, e la approvazione della Variante n. 24 al PRGC;
Che la stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 della L.R. 21/2015 e s.m.e.i.
Sedegliano, 27 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA:
Luigi Masutti

18_15_3_AVV_COM SEQUALS 26 PRGC_001

Comune di Sequals (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 26 al PRGC - Convalida della deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.11.2016.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Vista la L.R. 25.09.2015 n. 21;
Visto l’art. 21 nonies della L. 241/1990;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 di data 28.06.2017, pubblicata all’Albo comunale per quindici giorni, eseguibile ai sensi di legge, è stata convalidata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2016 avente ad oggetto “Approvazione variante n. 26 al P.R.G.C.”, ai sensi dell’art. 21 nonies, della L. 241/1990.
Sequals, 26 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
p. ind. ed. Silvano Pillin

18_15_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL PROVV 46_ROTATORIA LOC PALUDO_016

Friuli Venezia Giulia Strade - Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia - Trieste

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i. SR 354 “di Lignano” in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade Spa. Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 2+280 in Comune di Latisana, loc. Paludo. Provvedimento n. 46 del 29 marzo 2018. Dispositivo di pagamento dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione d’urgenza (ai sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i.).

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

dott. Ing. VITTORI Luca, domiciliato per la carica in Scala dei Cappuccini, 1 a Trieste,

(omissis)

DISPONE

Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, dell'importo complessivo di € 2.180,55 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio ed occupazione temporanea, calcolata ai sensi delle vigenti norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Ditta proprietaria: GUARINI Lino nato a Latisana il 02.12.1936, C.F. GRNLNI36T02E473U, proprietario per 1000/1000

terreno censito catastalmente in comune di Latisana, foglio 15, mappale 434 (ex 58), superficie mq 290, qualità catastale seminativo arbor. cl. 2, destinazione urbanistica: E6, [omissis]. calcolata con le vigenti norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

Superficie occupata temporaneamente 1560 mq.

Calcolo saldo indennità determinato ai sensi del DPR 327/2001 a favore di: GUARINI Lino nato a Latisana il 02.12.1936, C.F. GRNLNI36T02E473U proprietario per 1000/1000, [omissis].

Totale a favore di GUARINI LINO = € 2.180,55

A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Dispositivo n. 338 del 13.07.2017.

In base all'art.26 commi 7 e 8 del DPR.327/2001 e s. m. i. il presente provvedimento andrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione se non saranno proposte opposizioni di terzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

18_15_3_CNC_AAS2 GRADUATORIA 2 DIRIG MED IGIENE EPIDEMIOLOGIA_002

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Gorizia

Graduatoria concorso pubblico a n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Ai sensi dell'art.18 del DPR n.483/1997 si rende nota la graduatoria, approvata con decreto del Direttore Generale n.182 dd 15.03.2018, relativa al concorso pubblico a n.2 posti di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, indetto con decreto n.258 dd 17.05.2017.

1.	PRATI Mauro	punti	81,250/100
2.	GNONI Anna Maria	punti	80,835/100
3.	CROCI Eleonora	punti	79,745/100
4.	DEGANI Giulia	punti	76,235/100
5.	DEROMA Laura	punti	75,365/100
6.	PANZERA Angela	punti	73,825/100
7.	CIMAROSTI Rossella	punti	73,000/100
8.	MOCCIA Adriana	punti	69,500/100
9.	URRIZA Marianela	punti	68,185/100
10.	DEL GIUDICE Pietro	punti	67,310/100
11.	COLLARILE Paolo	punti	67,011/100
12.	MENEGAZZI Giulio	punti	65,435/100
13.	ARNOLDO Luca	punti	65,395/100
14.	LESA Lucia	punti	65,385/100
15.	FERRAZZANO Alberto	punti	65,120/100
16.	NUOVO Chiara	punti	64,120/100
17.	TICALI Andrea	punti	63,505/100
18.	DAL CIN Margherita	punti	62,450/100

IL DIRETTORE SC RISORSE UMANE:
dott.ssa Melissa Casarin

18_15_3_CNC_AAS5 GRADUATORIA 3 DIRIGENTE PEDIATRIA_014

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 3 posti di dirigente medico di pediatria.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto la graduatoria del seguente concorso pubblico: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 3 posti di dirigente medico di pediatria, il cui esito è stato approvato con determinazione n. 509 del 19.03.2018:

1	CAMPAGNA Marta	p. 80,216/100,00
2	BARBIERI Francesca	p. 75,940/100,00

IL DIRIGENTE DELEGATO:
dr.ssa Franca Bruna

18_15_3_CNC_ASUITS GRADUATORIE CONCORSI DIR INGEGNERE E ASSISTENTE SOCIALE_019

Azienda sanitaria universitaria integrata - Trieste

Pubblicazione graduatorie relative al concorso pubblico a 1 posto di dirigente ingegnere e al concorso pubblico a 2 posti di collaboratore professionale - assistente sociale.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile della Gestione e Valorizzazione del Personale n. 1419 dd. 12.12.2017 relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 1 posto di Dirigente Ingegnere:

	Candidato	Scritto	Pratica	Orale	Titoli	Totale
1	Di Guida Giuseppina	28	28	19	6.515	81,52
2	Datti Pier Luigi	23	28	17	1.752	69,75
3	De Tullio Paolo	26	21	16	2.149	65,15

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/01, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile della Gestione e Valorizzazione del Personale n. 745 dd. 12.06.2017, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale - assistente sociale (cat. "D").:

n.	Candidato	scritto	pratica	orale	carriera	titoli	pubblicazioni	CV	totale
1	Iob Manuela	28,49	18,00	19,00	3,15	0,5	0	0,462	69,60
2	Sirovich Cecilia	28,28	18,00	19,00	2,9	0,5	0	0,116	68,80
3	Battaino Giulia	27,64	19,00	19,00	0	0,5	0	0,393	66,53
4	Mosenghini Federica	27,02	17,00	17,00	3,2	0,5	0	1,193	65,91
5	Mengaziol Astrid	27	16,00	19,00	1	0,5	0	0,342	63,84
6	Azzalini Cristina	25,71	19,00	17,00	0	0	0	1,174	62,88
7	Sogos Barbara	24,45	18,00	16,00	0	0,125	0	0,517	59,09
8	Poli Giulia	24,21	18,00	15,00	1	0,5	0	0,373	59,08
9	Giorgi Elisa	22,54	17,00	15,00	4,4	0	0	0,105	59,05
10	Giannone Gabriella	24	17,00	16,00	0,333	0	0	1,677	59,01
11	Mendizza Federica	23,21	16,00	17,00	2,2	0	0	0,375	58,79
12	Valentino Anna	24,21	19,00	15,00	0	0	0	0,15	58,36
13	Marchetti Paola	21,21	18,00	16,00	2,4	0,5	0	0	58,11
14	Zoppolato Nadia	23,84	18,00	15,00	0	0,5	0	0,29	57,63
15	Savarese Giuliana	23,63	16,00	17,00	0,3	0	0	0,364	57,29
16	Toson Marin Claudia	22,09	18,00	16,00	0,325	0,5	0	0	56,92
17	Nardelli Paola	24,08	16,00	16,00	0	0,5	0	0,06	56,64

18	Lombardi Giusy	22,54	19,00	15,00	0	0	0	0,07	56,61
19	Landri Carmela	22,96	15,00	18,00	0	0,5	0	0	56,46
20	Candura Chiara	22,96	18,00	14,00	0,3	0,5	0	0,5	56,26
21	Ricciulli Isabella	24,45	16,00	15,00	0	0	0	0,28	55,73
22	Longo Chiara	23,63	16,00	16,00	0	0	0,05	0	55,68
23	Mattiazzi Marta	23,21	16,00	16,00	0	0,125	0	0,31	55,65
24	Sperandio Sara	21,67	18,00	15,00	0	0	0	0,21	54,88
25	Marangone Ilaria	22,09	18,00	14,00	0,25	0	0	0,07	54,41
26	De Colle Erika	21,88	16,00	15,00	0	0,5	0	1,01	54,39
27	Cosola Sara	22,33	17,00	15,00	0	0	0	0,02	54,35
28	Massari Federica	21,67	15,00	14,00	2,5	0,375	0	0,787	54,33
29	Pinocchio Irma	24	14,00	15,00	0,225	0,5	0	0,06	53,79
30	Sossini Cinzia	21	14,00	16,00	0	0	0	2,415	53,42
31	Pignolo Daniela	21,88	16,00	15,00	0,3	0	0	0,22	53,40
32	Fazzari Marilisa	23,21	15,00	15,00	0	0	0	0,175	53,39
33	Lonardi Francesca	21,88	14,00	16,00	0,5	0,5	0	0,232	53,11
34	Liccardi Francesca	21,88	17,00	14,00	0	0	0	0	52,88
35	Punzo Stefania	21,67	14,00	16,00	0	0	0	0,366	52,04
36	Bassani Erika	22,33	15,00	14,00	0	0,5	0	0	51,83
37	Alborino Vittoira	22,09	14,00	15,00	0	0	0	0,586	51,68
38	Spagnolo Serena	21,21	16,00	14,00	0	0	0	0	51,21
39	Manarin Antonietta	21	15,00	15,00	0	0	0	0	51,00
40	Nicoletti Elisa	21	15,00	14,00	0,275	0,5	0	0,15	50,93
41	Zolia Masha	22,75	14,00	14,00	0	0	0	0,1	50,85
42	Zarnettig Francesco	21,21	14,00	14,00	0	0	0	0	49,21

RESPONSABILE
SS ACQUISIZIONE E CARRIERA DEL PERSONALE:
dott.ssa Serena Sincovich

18_15_3_CNC_ASUIUD BANDO 1 DIRIGENTE ENDOCRINOLOGIA_015.INTESTAZIONE

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di endocrinologia.

In attuazione al decreto n. 286 del 28.03.2018, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno del seguente posto:
- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: endocrinologia
- area medica e delle specialità mediche
- posti n. 1

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nel:
- D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
- D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite le tabelle relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;
- L. 125 del 10.04.1991, "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i., in materia di pubblico impiego ed in particolare all'art. 7, che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, e all'art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi
- D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in materia di trattamento di dati personali;
- L. 114 dell'11.08.2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

1. Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
b) età non inferiore agli anni 18
c) laurea in Medicina e chirurgia
d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;
f) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza (Il candidato che si trovi nella condizione menzionata è tenuto a compilare i campi relativi alla specializzazione del modulo online con le seguenti specifiche: campo 1) Trascrivere la seguente dicitura "ovvero servizio di ruolo nella disciplina: (indicare disciplina di appartenenza) ai sensi dell'art. 56 c. 2 DPR 483/97"; campo 2) della durata di anni: indicare anni "0"; campo 3) conseguita in data: indicare la data "01/02/1998"; campo 4) presso: indicare "Azienda di appartenenza" al 01/02/1998.)

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

Per i cittadini italiani:
- l'iscrizione nelle liste elettorali;
- il non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di paesi terzi e per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente bando.
La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, determina l'esclusione dal concorso stesso.

2. – Presentazione della domanda – termini e modalità
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso (esclusivamente) per via telematica, compilando il modulo online all'indirizzo internet https://concorsi.aou.udine.it. La compilazione e l'invio online devono essere completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" (si veda la data di scadenza riportata sul bando). La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Il candidato, dopo aver cliccato sul link "invia la domanda", non potrà più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto.
Il candidato ammesso alla prima prova concorsuale, stampa la domanda, la sottoscrive e la consegna a mano prima dell'inizio della prova stessa unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e a eventuali allegati, solo se già dichiarati e inseriti nella domanda online (pubblicazioni, casistiche operatorie, attestati/certificati rilasciati da privati non gestori di pubblico servizio). Si precisa che la documentazione allegata non dichiarata nel modulo di domanda online non verrà presa in considerazione.
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio *online*. La mancata esclusione dalla prima prova concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana la irregolarità, della domanda di partecipazione al concorso.
L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero dalla mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.
Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta con le modalità sopra citate, deve contenere, oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1):
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) le eventuali condanne penali riportate ovvero gli eventuali procedimenti penali in corso (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
c) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
d) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di tali rapporti (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni);

e) i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine, gli stessi, come precisato nel modulo, devono produrre apposita certificazione medica, su richiesta dell'Azienda, che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
f) i titoli che danno diritto a preferenza;
g) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. L'Azienda declina ogni responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
h) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) per uso amministrativo.
L'omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione, non consente l'invio on line della domanda di partecipazione al concorso.

La domanda cartacea sarà automaticamente datata dal sistema di presentazione on line e dovrà essere firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova concorsuale devono essere allegati:
a) originale della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria di: € 10,33, in nessun caso rimborsabile (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 10003333 – IBAN IT34E0760112300000010003333 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce). E' data facoltà al candidato di scansire la quietanza e inserirla come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda; ciò non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando.
b) la documentazione di cui al successivo punto 3 (solo se già dichiarata e inserita nella domanda online);
c) fotocopia non autenticata, e in carta semplice, di un documento di identità personale, valido. E' data facoltà al candidato di scansire il proprio documento d'identità e inserirlo come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda.
Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda e i relativi documenti di partecipazione.

3. Documentazione
Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova, i candidati devono allegare agli effetti della valutazione di merito:
- le copie delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, riportate nell'apposito elenco previsto all'interno del modulo online, debitamente riordinate e numerate secondo la sequenza numerica generata dal modulo e obbligatoriamente allegate con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso (non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato);
- documentazione relativa alla casistica operatoria (ove prevista), rilasciata dalle singole strutture nelle quali si è svolta tale attività, obbligatoriamente allegata con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso.
Per quanto riguarda le dichiarazioni effettuate mediante il modulo on line si ricorda che:
- per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni) devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori, su richiesta dell'Azienda;
- nell'autocertificazione dei servizi svolti, il candidato dovrà specificare:
- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro (il modulo on line non consente l'inserimento di date future);
- posizione funzionale, figura professionale e disciplina di appartenenza;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, ecc.);
- impegno orario settimanale;

- nelle dichiarazioni relative ai servizi presso le A.S.S. o presso le Aziende ospedaliere, se ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto, il candidato deve precisarlo nel campo note;
- per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) dovrà essere indicata l'attività svolta, la durata e l'orario di attività settimanale;
- per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare dalla corretta scelta delle opzioni fornite dal modulo online;
- si sottolinea che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/2001) rese attraverso il modulo online, con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

4. – Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Azienda, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

5. - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

6. – Prove d'esame

- a) prova scritta:
  relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:
  1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
  2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
  3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) prova orale:
  sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

7. – Punteggio per le prove d'esame e per i titoli

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:
- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
  a) titoli di carriera: 10;
  b) titoli accademici e di studio: 3;
  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  d) curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:
  a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
    1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
    4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
  b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:
  a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
  c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
- Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.

Ai fini della valutazione della specializzazione conseguita ai sensi dei decreti sopra indicati, i candidati devono spuntare, nella sezione relativa ai titoli di carriera del modulo online, il campo specifico riferito al conseguimento della specializzazione stessa.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

8. - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.
I candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

9. - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

10. - Adempimenti del vincitore
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio servizio:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

11. - Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia.

12. - Decadenza dalla nomina
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13. - Periodo di prova
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

14. - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce *lex specialis*, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

15. - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio concorsi, dell'Ufficio Gestione giuridica del personale e dell'Ufficio Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16. - Restituzione dei documenti
Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, da parte del candidato non presentatosi alle prove nonché da parte del candidato non inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

17. - Disciplina normativa e contrattuale di riferimento
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

18. - Informazioni
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine – Ufficio Concorsi - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 (1° piano – Palazzina n. 10 denominata "Lodovico Leonardo Manin") - tel. 0432 – 554705/554706/554707/554708 – e-mail: ufficio.concorsi@asuiud.sanita.fvg.it oppure consultare il sito INTERNET www.asuiud.sanita.fvg.it/azienda/azienda-integrata/albo/concorsi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

18_15_3_CNC_AZ PSP G CHIABA INCARICO DIREZIONE GENERALE_018

Azienda pubblica di servizi alla persona "Giovanni Chiabà" - San Giorgio di Nogaro (UD)

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di Direzione generale dell'ASP Giovanni Chiabà di San Giorgio di Nogaro.

Il Presidente, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29/03/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con oggetto "affidamento incarico di direzione generale. Approvazione avviso pubblico di selezione", informa i candidati che la documentazione per partecipare alla suddetta selezione è disponibile nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - sul sito http://www.gchiaba.it.

La scadenza per la presentazione delle domande da parte dei candidati è stabilita alle ore 12:00 del 02/05/2018.

S. Giorgio di Nogaro, 29 marzo 2018

IL PRESIDENTE:
prof.ssa Gianna De Toni

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fv.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali